





MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO NATURALISTICO



Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)

Edizione aggiornata a novembre 2020



*A cura della Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico
Divisione IV - Biosicurezza, fitosanitari, sostanze chimiche e OGM*

Coordinamento: Susanna Lupi

Elaborazioni testi: Bruna De Amicis – Serena Santoro

Coordinamento editoriale: Bruna De Amicis

Si ringrazia per la collaborazione Simona Tanda

INDICE

Presentazione	pag. I
Normative di riferimento e normative specifiche	pag. III
Regolamento REACH - Allegato XVII.....	pag. III
Regolamento REACH - Allegato XIV.....	pag. VI
Regolamento POPs – inquinanti organici persistenti.....	pag. VI
Regolamento sostanze pericolose per l'ozono.....	pag. VII
Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)	pag. 1
Testo delle Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti	pag. 1A



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE


PRESENTAZIONE

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare partecipa, in stretta collaborazione con il Ministero della Salute (autorità competente) e il Ministero dello Sviluppo Economico, all'attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ("regolamento REACH").

Il Ministero dell'Ambiente, ai sensi del DM 22 novembre 2007, concernente il *Piano nazionale di attuazione del regolamento REACH*, assicura tra l'altro lo svolgimento di attività per garantire l'accesso del pubblico alle informazioni sulle sostanze chimiche, anche attraverso la costituzione di banche dati che consentano un accesso facilitato alle informazioni sulle proprietà pericolose delle sostanze.

La "lista delle sostanze vietate (o in restrizione)" nasce dalla esigenza di fornire un quadro unitario delle sostanze chimiche soggette a divieti o a restrizioni. La normativa europea in materia di sostanze chimiche fornisce tali informazioni per singoli settori, rendendo complesso il reperimento di dati attendibili e aggiornati.

La "lista delle sostanze vietate (o in restrizione)" raggruppa, in modo omogeneo e sintetico, le informazioni di base sui divieti, le restrizioni e gli obblighi di autorizzazione stabiliti a livello europeo, allo scopo di facilitare l'accesso alle informazioni sulle sostanze Cancerogene, Mutagene e tossiche per la Riproduzione (CMR), Interferenti Endocrini, Persistenti, Bioaccumulabili e



Tossiche (PBT), molto Persistenti e molto Bioaccumulabili (vPvB), inquinanti organici persistenti (POPs) e sostanze lesive per lo strato di ozono.

Non fanno parte di questo elenco le sostanze classificate unicamente come infiammabili, facilmente infiammabili ed altamente infiammabili.

Le informazioni contenute nella "lista" indicano le disposizioni cautelative (restrizioni, divieti, autorizzazioni, etc.) adottate ai sensi dei seguenti regolamenti:

- ✓ **Regolamento (CE) n. 1907/2006** in materia di sostanze chimiche (regolamento REACH) e successive modifiche e integrazioni
- ✓ **Regolamento (UE) n. 2019/1021** di rifusione del **Regolamento (CE) n. 850/2004** sugli inquinanti organici persistenti (POPs) e successive modifiche e integrazioni
- ✓ **Regolamento (CE) n. 1005/2009** sulle sostanze che riducono lo strato dell'ozono e successive modifiche e integrazioni

La "lista delle sostanze vietate (o in restrizione)" è pertanto concepita come strumento per agevolare la consultazione e il reperimento di informazioni aggiornate (novembre 2020) relative a 1.415 sostanze soggette a divieti, restrizioni e obblighi di autorizzazione. Molte di tali sostanze destano particolare preoccupazione in ordine ai pericoli per l'ambiente e la salute umana.

Le informazioni riportate nella "lista", estrapolate dalla normativa, riguardano in particolare:

- nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela;
- numero CAS: numero di registro attribuito dal Chemical Abstract Service (CAS), che assegna un numero identificativo univoco ad ogni sostanza chimica descritta in letteratura;
- tipo di pericolo: indica la proprietà pericolosa per cui la sostanza è soggetta a limitazione, divieto, restrizione o obbligo di autorizzazione: Cancerogena, Mutagena, tossica per la Riproduzione (CMR), Persistente, Bioaccumulabile e Tossica (PBT), molto Persistente e molto Bioaccumulabile (vPvB), lesiva per lo strato di ozono, inquinante organico persistente (POP);
- specifiche sulla sostanza: indicano o il gruppo di appartenenza (ad es. fibre di amianto) o il potenziale di riduzione dell'ozono (la capacità della sostanza di ridurre lo strato dell'ozono stratosferico);


- specifiche sulla sostanza: indicano o il gruppo di appartenenza (ad es. fibre di amianto) o il potenziale di riduzione dell'ozono (la capacità della sostanza di ridurre lo strato dell'ozono stratosferico);
- normativa di riferimento: la norma generale che ha determinato la limitazione, il divieto, la restrizione o l'obbligo di autorizzazione della sostanza;
- normativa specifica: la norma di attuazione che ha modificato o introdotto per la prima volta una limitazione, un divieto, una restrizione o un obbligo di autorizzazione;
- pagina e numero identificativo del divieto: rinvia alla sezione dove sono riportate le descrizioni dei divieti, delle restrizioni e delle autorizzazioni;

I testi dei Regolamenti e delle Decisioni e relativi ai divieti, alle restrizioni e alle autorizzazioni delle sostanze sono elencati nelle pagine successive e possono essere consultati cliccando sulla normativa di interesse.

Dott. Carlo Zagli

Direttore Generale

Direzione per il Patrimonio Naturalistico



Normative di riferimento e normative specifiche

Regolamento REACH

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche

Allegato XVII

Regolamento (CE) n. 552/2009 della Commissione del 22 giugno 2009 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XVII

Regolamento (UE) n. 276/2010 del 31 marzo 2010 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XVII (diclorometano, oli per lampade, liquidi accendigrill e composti organostannici)

Regolamento (UE) n.207/2011 del 2 marzo 2011 recante modifica del regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XVII (Difeniletere, pentabromo derivato e PFOS)

Regolamento (UE) n. 366/2011 del 14 aprile 2011 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XVII (acrilammide)

Regolamento (UE) n. 494/2011 della Commissione del 20 maggio 2011 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XVII (cadmio) e Rettifica del regolamento (UE) n. 494/2011 della Commissione del 20 maggio 2011

Regolamento (UE) n. 109/2012 del 9 febbraio 2012 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH») per quanto riguarda l'allegato XVII (sostanze CMR)

Regolamento (UE) n. 412/2012 del 15 maggio 2012 recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH»)

Regolamento (UE) n. 835/2012 del 18 settembre 2012 che modifica il regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'Allegato XVII (cadmio)

Regolamento (UE) n.836/2012 del 18 settembre 2012 recante modifica dell'Allegato XVII del regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo

Regolamento (UE) n.847/2012 del 19 settembre 2012 recante modifica dell'Allegato XVII del regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il mercurio

[Regolamento \(UE\) n.848/2012](#) del 19 settembre 2012 recante modifica dell'Allegato XVII del regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i composti di fenilmercurio

[Regolamento \(UE\) n.126/2013](#) del 13 febbraio 2013 recante modifica dell'Allegato XVII del regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

[Regolamento \(UE\) n.1272/2013](#) del 6 dicembre 2013 recante modifica dell'Allegato XVII del regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici

[Regolamento \(UE\) n.301/2014](#) del 25 marzo 2014 recante modifica dell'Allegato XVII del regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i composti del Cromo VI

[Regolamento \(UE\) n.474/2014](#) dell'8 maggio 2014 che modifica l'Allegato XVII del regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda la sostanza 1,4-diclorobenzene

[Regolamento \(UE\) n.317/2014](#) del 27 marzo 2014 che modifica il regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'Allegato XVII (sostanze CMR)

[Regolamento \(UE\) n.2015/326](#) del 2 marzo 2015 recante modifica dell'Allegato XVII del regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici e gli ftalati

[Regolamento \(UE\) n.2015/1494](#) del 4 settembre 2015 recante modifica all'Allegato XVII del regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il benzene

[Regolamento \(UE\) n.2016/26](#) del 13 gennaio 2016 recante modifica all'Allegato XVII del regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i nonilfenoli etossilati

[Regolamento \(UE\) n.2016/217](#) del 16 febbraio 2016 recante modifica all'Allegato XVII del regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il cadmio

[Regolamento \(UE\) n.2016/1005](#) del 22 giugno 2016 recante modifica all'Allegato XVII del regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le fibre di amianto (crisotilo)

[Regolamento \(UE\) n.2016/1017](#) del 23 giugno 2016 recante modifica all'Allegato XVII del regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i sali di ammonio inorganici

[Regolamento \(UE\) n.2016/2235](#) del 12 dicembre 2016 recante modifica all'Allegato XVII del regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il bisfenolo A

[Regolamento \(UE\) n.2017/227](#) del 9 febbraio 2017 recante modifica all'Allegato XVII del regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'ossido di bis(pentabromofenile)

[Regolamento \(UE\) n.2017/1000](#) del 13 giugno 2017 recante modifica all'Allegato XVII del regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'acido perfluorottanico (PFOA), i suoi Sali e le sostanze correlate al PFOA

[Regolamento \(UE\) n.2017/1510](#) del 30 agosto 2017 recante modifica all'Allegato XVII del regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze CMR

[Regolamento \(UE\) n. 2018/35](#) del 10 gennaio 2018 che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'ottametilciclotetrasilossano («D4») e il decametilciclopentasilossano («D5»)

[Regolamento \(UE\) 2018/588](#) del 18 aprile 2018 che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda la sostanza 1-metil-2-pirrolidone

[Regolamento \(UE\) 2018/589](#) del 18 aprile 2018 recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il metanolo

[Regolamento \(UE\) 2018/675](#) del 2 maggio 2018 recante modifica delle appendici dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze CMR

[Regolamento \(UE\) 2018/1513](#) del 10 ottobre 2018 che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda talune sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B

[Regolamento \(UE\) 2018/2005](#) del 17 dicembre 2018 che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), dibutilftalato (DBP), benzilbutilftalato (BBP) e diisobutilftalato (DIBP)

[Regolamento \(UE\) 2019/957](#) dell'11 giugno 2019 recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo e i TDFA

[Regolamento \(UE\) 2019/1148](#) del 20 giugno 2019 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi e che abroga il Regolamento (UE) 98/2013

[Regolamento \(UE\) 2020/1149](#) del 3 agosto 2020 recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i diisocianati

Allegato XIV

[Regolamento \(UE\) n. 143/2011](#) del 17 febbraio 2011 recante modifica dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e Rettifica del regolamento (UE) n. 143/2011

[Regolamento \(UE\) n. 125/2012](#) del 14 febbraio 2012 recante modifica dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

[Regolamento \(UE\) n. 348/2013](#) del 17 aprile 2013 recante modifica dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

[Regolamento \(UE\) n.895/2014](#) del 14 agosto 2014 recante modifica dell'Allegato XIV del regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

[Regolamento POPs – inquinanti organici persistenti](#)

[Regolamento \(UE\) n.2019/1021](#) di rifusione del [Regolamento \(CE\) n. 850/2004](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE

[Regolamento \(CE\) n.304/2009](#) del 14 aprile 2009 che modifica gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti nei processi di produzione termici e metallurgici

[Regolamento \(UE\) n.757/2010](#) del 24 agosto 2010 recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati I e III

[Regolamento \(UE\) n.2017/999](#) del 13 giugno 2017 recante modifica dell'Allegato XIV del regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

[Regolamento \(UE\) n. 2020/171](#) del 6 febbraio 2020 che modifica l'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

[Rettifica del Regolamento n. \(UE\) 2020/171](#) del 6 febbraio 2020, che modifica l'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

[Regolamento \(UE\) n. 519/2012](#) del 19 giugno 2012 che modifica il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda l'allegato I

[Regolamento Delegato \(UE\) n. 2020/784](#) dell'8 aprile 2020 recante modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento dell'acido perfluorooottanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti a esso correlati

[Rettifica al Regolamento 2019/1021](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti

[Rettifica del regolamento delegato \(UE\) 2020/784](#) dell'8 aprile 2020, recante modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento dell'acido perfluorottanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti a esso correlati

[Regolamento sostanze pericolose per l'ozono](#)

[Regolamento \(CE\) n. 1005/2009](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato dell'ozono

[Regolamento \(UE\) n. 744/2010](#) del 18 agosto 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, relativamente agli usi critici degli halon

[Regolamento delegato \(UE\) 2020/1203](#) del 9 giugno 2020 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la voce relativa all'acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS)

[Regolamento \(UE\) n. 291/2011](#) del 24 marzo 2011 sugli usi essenziali di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)

	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
1	(2-etilesanoato-O)(isodecanoato-O)nicel	84852-39-1	284-351-7	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
2	(2-etilesanoato-O)(isononanoato-O)nicel	85508-45-8	287-470-2	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
3	(2-etilesanoato-O)(neodecanoato-O)nicel	85135-77-9	285-698-7	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
4	(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo - Uno qualsiasi dei suoi mono-, di- o tri-O-(alchil) derivati (TDFA)					Allegato XVII	Restrizione 73	Reg (CE) 1907/2006	Pag 23A	Riq 70
5	(4-etossifenil)(3-(4-fluoro-3-fenossifenil)propil)dimetilsilano	105024-66-6	405-020-7	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
6	(6-(4-Idrossi-3-(2-metossifenilazo)-2-sulfonato-7-naftilamino)-1,3,5-triazin-2,4-diyil)bis[(amino-1-metiletile)-ammonio] formato	108225-03-2	402-060-7	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
7	(E)-3-[1-[4-[2-(dimetilammino)etossi]fenil]-2-fenilbut-1-enil]fenolo	82413-20-5	428-010-4	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
8	(isodecanoato-O)(isononanoato-O)nicel	84852-36-8	284-348-0	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
9	(isodecanoato-O)(isottanoato-O)nicel	85166-19-4	285-909-2	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
10	(isononanoato-O)(isottanoato-O)nicel	85508-46-9	287-471-8	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
11	(isononanoato-O)(neodecanoato-O)nicel	85551-28-6	287-592-6	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
12	(isottanoato-O)(neodecanoato-O)nicel	84852-35-7	284-347-5	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
13	(R)-1-cloro-2,3-epossipropano	51594-55-9	424-280-2	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
14	[μ-[carbonato(2-)-O:O]]diidrossitrinichel	65405-96-1	265-748-4	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)

	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
15	[carbonato(2-)]tetraidrossitricel [4]	12607-70-4	235-715-9	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
16	{5-[(4'-((2,6-Diidrossi-3-((2-idrossi-5-solfofenil)azo)fenil)azo)(1,1'-bifenil)-4-il)azo]salicilato(4-)}cuprato(2-) di sodio; C.I. Direct Brown 95	16071-86-6	240-221-1	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
17	1-(2,4-diclorofenil)-5-triclorometil-(1H-1,2,4-triazol-3-carbossilato di etile	103112-35-2	401-290-5	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
18	1,1,1,2-tetracloroetano	630-20-6				Allegato XVII	Restrizione 36	Reg (CE) 1907/2006	Pag 12A	Riq 36
19	1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio) 1,1,1-TCA	71-55-6		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,1	Allegato I - Gruppo V	Allegato I - GruppoV	Reg (CE) 1005/2009	Pag 63A	Riq 144
20	1,1,2,2-tetracloroetano	79-34-5	201-197-8			Allegato XVII	Restrizione 35	Reg (CE) 1907/2006	Pag 11A	Riq 35
21	1,1,2-tricloroetano	79-00-5	201-166-9			Allegato XVII	Restrizione 34	Reg (CE) 1907/2006	Pag 11A	Riq. 34
22	1,1-Dicloro-1-fluoroetano; HCFC-141b	1717-00-6		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,11	Allegato I - Gruppo VIII	Allegato I - GruppoVIII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 68A	Riq 147
23	1,1-dicloroetilene	75-35-4	200-864-0			Allegato XVII	Restrizione 38	Reg (CE) 1907/2006	Pag 12A	Riq 38
24	1,2,3-tricloropropano	96-18-4	202-486-1	Cancerogena (C) Categoria 1B, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
25	1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano	3194-55-6	221-695-9	Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT), Inquinante organico persistente (POP)		Allegato XIV, Allegato I - Parte A	Autorizzazione 3, Allegato I - Parte A	Reg (CE) 1907/2006, Reg (UE) 2019/1021	Pag 26A Pag 53A	Riq 74 Riq 134
26	1,2-bis(2-metossietossi)etano; TEGDME; Tri-etilen-glicol-dimetil-etero triglyme	112-49-2	203-977-3	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
27	1,2-Dibromo-3-cloropropano	96-12-8	202-479-3	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A Pag 10A	Riq 29 Riq 30 Riq 31
28	1,2-Dibromoetano; etilene dibromuro	106-93-4	203-444-5	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
29	1,2-Dicloroetano (EDC); etilene dicloruro	107-06-2	203-458-1	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII, Allegato XIV	Restrizione 28, Autorizzazione 26	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 39	Riq 29 Riq 97
30	1,2-dicloropropano; dicloropropano (dicloruro di propilene)	78-87-5	201-152-2	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)

	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
31	1,2-dietossietano	629-14-1	211-076-1	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
32	1,2-Dimetildrazina	540-73-8		Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
33	1,2-dimetossietano; etilen-glicol-dimetil-etere; EGDME	110-71-4	203-794-9	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
34	1,3,5,-Tris(ossiranilmetil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H, 3H, 5H)-trione; TGIC	2451-62-9	219-514-3	Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 9A	Riq 30
35	1,3,5-Tris-[(2S e 2R)-2,3-epossipropil]-1,3,5-triazin-2,4,6- (1H,3H,5H)-trione	59653-74-6	423-400-0	Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 9A	Riq 30
36	1,3-Butadiene; buta-1,3-diene	106-99-0	203-450-8	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
37	1,3-Dicloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropano; HCFC-225-cb	507-55-1		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,033	Allegato I - Gruppo VIII	Allegato I - GruppoVIII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 68A	Riq 147
38	1,3-dicloro-2-propanolo	96-23-1	202-491-9	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
39	1,3-Propansultone	1120-71-4	214-317-9	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
40	1,4,5,8-Tetraamminoantrachinone; C.I. Disperse Blue 1	2475-45-8	219-603-7	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 72	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 23A	Riq 29 Riq 69
41	1,4-diclorobenzene	106-46-7	203-400-5			Allegato XVII	Restrizione 64	Reg (CE) 1907/2006	Pag 20A	Riq 61
42	1,4-Diclorobut-2-ene	764-41-0	212-121-8	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
43	1-bromopropano ; Bromuro di propile ; n-bromuro di propile	106-94-5	203-445-0	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII, Allegato XIV	Restrizione 30, Autorizzazione 32	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A Pag 42A	Riq 31 Riq 103
44	1-Cloro-1,1-difluoroetano ; HCFC-142b	75-68-3		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,065	Allegato I - Gruppo VIII	Allegato I - GruppoVIII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 68A	Riq 147
45	1-Cloro-2,3-epossipropano; epicloridrina	106-89-8	203-439-8	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
46	1-metil-3-morfolinocarbonil-4-[3-(1-metil-3-morfolinocarbonil-5- osso-2-pirazolin-4-ilidene)-1-propenil]pirazol-5-olato di potassio [Contenente >_ 0,5 % N,N-dimetilformammide (n. CE 200-679-5).]	183196-57-8	418-260-2	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
47	1-Metil-3-nitro-1-nitrosoguanidina	70-25-7	200-730-1	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)

	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
48	2-(2-amminoetilammino)etanolo ; AEEA	111-41-1	203-867-5	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
49	2-(2-butossietossi)etanolo (DEGBE)	112-34-5	203-961-6			Allegato XVII	Restrizione 55	Reg (CE) 1907/2006	Pag 17A	Riq 52
50	2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-(terz-butil)-6-(secbutil)fenolo (UV-350)	36437-37-3	253-037-1	Molto persistente - molto bioaccumulabile (vPvB)		Allegato XIV	Autorizzazione 53	Reg (CE) 1907/2006	Pag 48A	Riq 124
51	2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-diterzpentilfenolo (UV-328)	25973-55-1	247-384-8	Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT), Molto persistente - molto bioaccumulabile (vPvB)		Allegato XIV	Autorizzazione 51	Reg (CE) 1907/2006	Pag 47A	Riq 122
52	2-(2-metossietossi)etanolo (DEGME)	111-77-3	203-906-6			Allegato XVII	Restrizione 54	Reg (CE) 1907/2006	Pag 17A	Riq 51
53	2,2'-(Nitrosoimino)bisetanolo	1116-54-7	214-237-4	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
54	2,2'-Biossirano (diossido di butadiene); (1,2:3,4-diepossibutano)	1464-53-5	215-979-1	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
55	2,2'-Dicloro-4,4'-metilendianilina (MOCA); 4,4'-metilenbis(2-cloroanilina) 4,4'-metilene-bis-(2cloro-anilina) 2,2'-dicloro-4,4'-metilene-dianilina	101-14-4	202-918-9	Cancerogena (C) Categoria 1B	Ammina aromatica	Allegato XVII, Allegato XVII, Allegato XIV	Restrizione 28, Restrizione 43, Autorizzazione 27	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 13A Pag 40A	Riq 29 Riq 41 Riq 98
56	2,2'-Dicloro-4,4'-metilendianilina sali ; 4,4'-metilenbis(2-cloroanilina) Sali			Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
57	2,3-Dibromopropan-1-olo; 2,3-dibromo-1-propanolo	96-13-9	202-480-9	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
58	2,3-Dinitrotoluene	602-01-7	210-013-5	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
59	2,3-Epossipropan-1-olo (glicidolo)	556-52-5	209-128-3	Cancerogena (C) Categoria 1B, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
60	2,3-epossipropile metacrilato; glicidil metacrilato	106-91-2	203-441-9	Cancerogena (C) Categoria 1B, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
61	2,4,5-trimetilanilina	137-17-7	205-282-0	Cancerogena (C) Categoria 1B	Ammina aromatica	Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 43	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 13A	Riq 29 Riq 41
62	2,4,5-trimetilanilina cloridrato	21436-97-5	205-282-0	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 72	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 23A	Riq 29 Riq 69
63	2,4,6-Trinitroresorcinato di piombo	15245-44-0	239-290-0	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
64	2,4-diamminoanisolato solfato; 4-Metossi-m-fenilen diammonio solfato	39156-41-7	254-323-9	Cancerogena (C) Categoria 1B	Ammina aromatica	Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 43, Restrizione 72	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 13A Pag 23A	Riq 29 Riq 41 Riq 69



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)

	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
65	2,4-dinitrotoluene	121-14-2	204-450-0	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII, Allegato XIV	Restrizione 28, Autorizzazione 14	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 30A	Riq 29 Riq 85
66	2,4-di-terz-butil-6-(5-clorobenzotriazol-2-il) fenolo (UV-327)	3864-99-1	223-383-8	Molto persistente - molto bioaccumulabile (vPvB)		Allegato XIV	Autorizzazione 52	Reg (CE) 1907/2006	Pag 48A	Riq 123
67	2,5-Dinitrotoluene	619-15-8	210-581-4	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
68	2,6-Dinitrotoluene	606-20-2	210-106-0	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
69	2-[2-idrossi-3-(2-clorofenil)carbamoil-1-naftilazo]-7-[2-idrossi-3-(3-metil-fenil)carbamoil-1-naftilazo]fluoren-9-one		420-580-2	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
70	2-benzotriazol-2-il-4,6-di-terz-butilfenolo (UV-320)	3846-71-7	223-346-6	Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT), Molto persistente - molto bioaccumulabile (vPvB)		Allegato XIV	Autorizzazione 54	Reg (CE) 1907/2006	Pag 48A	Riq 125
71	2-Bromopropano	75-26-3	200-855-1	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
72	2-butiril-3-idrossi-5-tiocicloesan-3-il-cicloes-2-en-1-one	94723-86-1	425-150-8	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
73	2-cloro-6-fluoro-fenolo	2040-90-6	433-890-8	Mutageno (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 9A	Riq 30
74	2-Etilsianoato di fenilmercurio	13302-00-6	236-326-7			Allegato XVII	Restrizione 62	Reg (CE) 1907/2006	Pag 19A	Riq 59
75	2-etilesil 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato	15571-58-1	239-622-4	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
76	2-Etosietanolo; etilenglicol-monoetiletere, etilglicol	110-80-5		Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
77	2-Etosietil acetato; acetato di etilglicol; acetato di etilenglicolmonoetiletere	111-15-9	203-839-2	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
78	2-metil-1-(4-metiliofenil)-2-morfolinopropan- 1-one	71868-10-5	400-600-6	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
79	2-Metilaziridina; propilenimina	75-55-8	200-878-7	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
80	2-Metossi-anilina; o-anisidina ; o-anisidina; 2-metossi-anilina	90-04-0	201-963-1	Cancerogena (C) Categoria 1B	Ammina aromatica	Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 43	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 13A	Riq 29 Riq 41
81	2-Metossietanolo; etilenglicol-monometiletere; metilglicol	109-86-4	203-713-7	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
82	2-Metossietil-acetato; acetato di etilenglicolmonometiletero; acetato di metilglicol	110-49-6	203-772-9	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
83	2-Metossipropanolo	1589-47-5	216-455-5	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
84	2-Naftilamina Sali	612-52-2	210-313-6	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
85	2-Naftilamina Sali; acetato di 2-naftilammonio	553-00-4	209-030-0	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 72	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 23A	Riq 29 Riq 69
86	2-Naftilamina e i suoi sali	91-59-8	202-080-4	Cancerogena (C) Categoria 1A	Ammina aromatica	Allegato XVII	Restrizione 12, Restrizione 28, Restrizione 43	Reg (CE) 1907/2006	Pag 2A Pag 8A Pag 13A	Riq 12 Riq 29 Riq 41
87	2-Nitroanisolo	91-23-6	202-052-1	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
88	2-Nitronaftalene	581-89-5	209-474-5	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
89	2-Nitropropano	79-46-9	201-209-1	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
90	2-nitrotoluene	88-72-2	201-853-3	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
91	3-(1,2-etandiilacetale)-estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione, ciclico	5571-36-8	427-230-8	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
92	3,3'-[[1,1'-Bifenil]-4,4'diilbis(azo)]bis(4-aminonaftalen-1-solfonato) di disodio; C.I. Direct Red 28	573-58-0	209-358-4	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
93	3,3'-[[1,1'-Bifenil]-4,4'diilbis(azo)]bis[5-amino-4-idrossinaftalen-2,7-disolfonato] di tetrasodio; C.I. Direct Blue 6	2602-46-2	220-012-1	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
94	3,3'-diclorobenzidina 3,3'-diclorobifenil-4,4'-ilenediammina	91-94-1	202-109-0	Cancerogena (C) Categoria 1B	Ammina aromatica	Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 43	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 13A	Riq 29 Riq 41
95	3,3'-dimetilbenzidina; 4,4'-bi-o-toluidina	119-93-7	204-358-0	Cancerogena (C) Categoria 1B	Ammina aromatica	Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 43	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 13A	Riq 29 Riq 41
96	3,3'-dimetossibenzenidina; o-dianisidina	119-90-4	204-355-4	Cancerogena (C) Categoria 1B	Ammina aromatica	Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 43	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 13A	Riq 29 Riq 41
97	3,3-Dicloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropano ; HCFC-225ca	422-56-0		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,025	Allegato I - Gruppo VIII	Allegato I - GruppoVIII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 68A	Riq 147



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)

	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
98	3,3'-Diclorobenzidina sali ; 3,3'-di clorobifenil-4,4'-ilenediammina Sali	612-83-9	210-323-0	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
99	3,3'-Diclorobenzidina sali ; 3,3'-di clorobifenil-4,4'-ilenediammina Sali	64969-34-2	265-293-1	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
100	3,3'-Diclorobenzidina sali ; 3,3'-di clorobifenil-4,4'-ilenediammina Sali	74332-73-3	277-822-3	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
101	3,3'-Dimetilbenzidina sali; o-tolidina Sali	612-82-8	210-322-5	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
102	3,3'-Dimetilbenzidina sali; o-tolidina Sali	64969-36-4	265-294-7	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
103	3,3'-Dimetilbenzidina sali; o-tolidina Sali	74753-18-7	277-985-0	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
104	3,3'-dimetossibenzidina sali; o-dianisidina Sali			Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
105	3,4-Dinitrotoluene	610-39-9	210-222-1	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
106	3,5-Bis(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil metil tio acetato di 2-etilesile	80387-97-9	279-452-8	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
107	3,5-bis(terz-butil)-4-idrossibenzoato (1:2) di nichel	52625-25-9	258-051-1	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
108	3,5-Dinitrotoluene	618-85-9	210-566-2	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
109	3,7-dimetilotta-2,6-dienenitrile	5146-66-7	225-918-0	Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 9A	Riq 30
110	3-ammino-9-etil carbazolo ; 9-etilcarbazol-3-ilammina	132-32-1	205-057-7	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
111	3-etil-2-metil-2-(3-metilbutil)-1,3-ossazolidina	143860-04-2	421-150-7	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
112	3-Propanolide; 1,3-propiolattone	57-57-8	200-340-1	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
113	4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato [che comprende sostanze ben definite e sostanze UVCB, polimeri e omologhi]			Proprietà di interferenza con il sistema endocrino (art.57 lettera f), ambiente)		Allegato XIV	Autorizzazione 42	Reg (CE) 1907/2006	Pag 45A	Riq 113
114	4,4'-bis(dimetilammino)benzofenone chetone di Michler	90-94-8	202-027-5	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)

	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
115	4,4'-Isobutiletildendifenolo; 2,2-bis (4'-idrossifenil)-4-metilpentano	6807-17-6	401-720-1	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
116	4,4'-metilenedianilina; -4,4'-metilenedianilina; 4,4'-Diamminodifenilmetano (MDA)	101-77-9	202-974-4	Cancerogena (C) Categoria 1B	Ammina aromatica	Allegato XVII, Allegato XVII, Allegato XIV	Restrizione 28, Restrizione 43, Autorizzazione 2	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 13A Pag 25A	Riq 29 Riq 41 Riq 73
117	4,4'-metilenedi-o-toluidina	838-88-0	212-658-8	Cancerogena (C) Categoria 1B	Ammina aromatica	Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 43	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 13A	Riq 29 Riq 41
118	4,4'-ossidianilina ; 4,4' ossidianilina e i suoi sali; p-amminofenil etere	101-80-4	202-977-0	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B	Ammina aromatica	Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29, Restrizione 43	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A Pag 13A	Riq 29 Riq 30 Riq 41
119	4,4'-tiodianilina ; 4,4'-tiodianilina e suoi Sali	139-65-1	205-370-9	Cancerogena (C) Categoria 1B	Ammina aromatica	Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 43	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 13A	Riq 29 Riq 41
120	4-Amino 3-[4'-[(2,4-diaminofenil)azol] [1,1'-bifenil]-4-il]azo] - 6-(fenilazo)-5-idrossinaftalen-2,7-disolfonato di disodio ; C.I. Direct Black 38	1937-37-7	217-710-3	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
121	4-amino azobenzene	60-09-3	200-453-6	Cancerogena (C) Categoria 1B	Ammina aromatica	Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 43	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 13A	Riq 29 Riq 41
122	4-Aminobifenile ; Bifenil-4-ammina 4-amminobifenile xenilammina ; 4-amminobifenile xenilammina e i suoi Sali	92-67-1	202-177-1	Cancerogena (C) Categoria 1A	Ammina aromatica	Allegato XVII	Restrizione 15, Restrizione 28, Restrizione 43	Reg (CE) 1907/2006	Pag 3A Pag 8A Pag 13A	Riq 15 Riq 29 Riq 41
123	4-Aminobifenile Sali			Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
124	4-Ammino-3-fluorofenolo	399-95-1	402-230-0	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
125	4-Cloroanilina	106-47-8	203-401-0	Cancerogena (C) Categoria 1B	Ammina aromatica	Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 43	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 13A	Riq 29 Riq 41
126	4-cloro-o-toluidina	95-69-2	202-441-6	Cancerogena (C) Categoria 1B	Ammina aromatica	Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 43	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 13A	Riq 29 Riq 41
127	4-cloro-o-toluidina cloridrato	3165-93-3	221-627-8	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 72	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 23A	Riq 29 Riq 69
128	4-metilbenzen-solfonato di (S)-ossiranmetanolo	70987-78-9	417-210-7	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
129	4-Metil-m-fenilendiammina ; 2,4-diamminotoluene ; 4-metil-m-fenilendiammina	95-80-7	202-453-1	Cancerogena (C) Categoria 1B	Ammina aromatica	Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 43	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 13A	Riq 29 Riq 41
130	4-metossi-m-fenilendiammina ; 2,4-diaminoanisolo 4-metossi-m-fenilendiammina	615-05-4	210-406-1	Cancerogena (C) Categoria 1B	Ammina aromatica	Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 43	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 13A	Riq 29 Riq 41
131	4-nitrobifenile	92-93-3	202-204-7	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 14, Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 3A Pag 8A	Riq 14 Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)

	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
132	4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato [sostanze con catena alchilica lineare e/o ramificata C9 legata covalentemente in posizione 4 al fenolo, etossilato che coprono sostanze UVCB e ben definite, polimeri e omologhi, che includono qualsiasi isomero e/o combinazioni di isomeri]			Proprietà di interferenza con il sistema endocrino (art.57 lettera f), ambiente)		Allegato XIV	Autorizzazione 43	Reg (CE) 1907/2006	Pag 46A	Riq 114
133	4-o-Tolilazo-o-toluidina; 4-ammino-2',3-dimetilazobenzene; fast garnet GBC base; AAT ; o-ammino-azotoluene 4-ammino-2',3-dimetilazobenzene 4-o-tolilazo-o-toluidina	97-56-3	202-591-2	Cancerogena (C) Categoria 1B	Ammina aromatica	Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 43	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 13A	Riq 29 Riq 41
134	5-Allil-1,3-benzodiossolo; safrolo	94-59-7	202-345-4	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
135	5-Nitroacenaftene	602-87-9	210-025-0	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
136	5-nitro-o-toluidina	99-55-8	202-765-8		Ammina aromatica	Allegato XVII	Restrizione 43	Reg (CE) 1907/2006	Pag 13A	Riq 41
137	5-sec-butil-2-(2,4-dimetilcicloes-3-en-1-il)-5-metil-1,3-diossano [1], 5-sec-butil-2-(4,6-dimetilcicloes-3-en-1-il)-5-metil-1,3-diossano[2] (comprendenti qualsiasi singolo stereoisomero di [1] e [2] o qualsiasi combinazione degli stessi)			Molto persistente - molto bioaccumulabile (vPvB)		Allegato XIV	Autorizzazione 50	Reg (CE) 1907/2006	Pag 47A	Riq 121
138	6-(2-Cloroetil)-6(2-metossietossi)-2,5,7,10-tetraossa-6-silaundecano; etacelasil	37894-46-5	253-704-7	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
139	6-Idrossi-1-(3-isopropossipropile)-4-metil-2-osso-5-[4-(fenilazo)fenilazo]-1,2-diidro-3-piridin carbonitrile	85136-74-9	400-340-3	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
140	6-metossi-m-toluidina p-cresidina	120-71-8	204-419-1	Cancerogena (C) Categoria 1B	Ammina aromatica	Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 43	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 13A	Riq 29 Riq 41
141	7-metossi-6-(3-morfolin-4-il-propossi)-3H-chinazolin-4-one [Contenente >_ 0,5 % formammide (n. CE 200-842-0).]	199327-61-2	429-400-7	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
142	a,a,a,4-tetraclorotoluene p-clorobenzotricloruro	5216-25-1	226-009-1	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 72	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 23A	Riq 29 Riq 69
143	a,a,a-Triclorotoluene; benzotricloruro	98-07-7	202-634-5	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 72	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 23A	Riq 29 Riq 69
144	Acetato di 2-metossipropile	70657-70-4	274-724-2	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
145	Acetato di cobalto	71-48-7	200-755-8	Cancerogena (C) Categoria 1B, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
146	Acetato di fenilmercurio	62-38-4	200-532-5			Allegato XVII	Restrizione 62	Reg (CE) 1907/2006	Pag 19A	Riq 59
147	Acetato di nichel	14998-37-9	239-086-1	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
148	Acetato di piombo, basico	1335-32-6	215-630-3	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
149	Acidi di catrame, carbone bruno, grezzi ; fenoli grezzi (estratto alcalino acidificato di distillato di catrame di carbone bruno. Costituito principalmente da fenolo e omologhi del fenolo)	101316-86-3	309-888-7	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
150	Acidi di catrame, carbone, grezzi; fenoli grezzi [Prodotto di reazione ottenuto neutralizzando l'estratto alcalino di olio di catrame di carbone con soluzione acida, ad esempio acido solforico in soluzione acquosa, o anidride carbonica gassosa, al fine di ottenere gli acidi liberi. E composto principalmente da acidi di catrame quali fenolo, cresoli e xilenoli]	65996-85-2	266-019-3	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29, Restrizione 31	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A Pag 10A	Riq 29 Riq 30 Riq 32
151	Acidi di catrame, cresilici, residui ; fenoli distillati [Residuo di acidi di catrame di carbone grezzi dopo separazione di fenoli, cresoli, xilenol e fenoli con punto di ebollizione più elevato. Solido nero con punto di fusione di 80 °C ca. (176 °F). E costituito principalmente da polialchilfenoli, gomme resinose e sali inorganici.]	68555-24-8	271-418-0	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
152	Acidi di catrame, cresilici, sali di sodio, soluzioni caustiche; estratto alcalinico	68815-21-4	272-361-4	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
153	Acidi di catrame, cresilici; fenoli distillati [Combinazione complessa di composti organici ottenuta da lignite e con punto di ebollizione nell'intervallo 200 °C - 230 °C ca. (392°F - 446°F). Costituita principalmente da fenoli e basi piridiniche.]	92062-26-5	295-540-9	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
154	Acidi di catrame, frazione 3,5-xilenolo; fenoli distillati [Frazione di acidi di catrame, ricca di 3,5-dimetilfenolo, recuperata dalla distillazione di acidi di catrame di carbone a bassa temperatura]	84989-07-1	284-896-0	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
155	Acidi di catrame, frazione etilfenolo; fenoli distillati [Frazione di acidi di catrame, ricca di 3- e 4- etilfenolo, recuperata dalla distillazione di acidi di catrame grezzi di catrame di carbone a bassa temperatura]	84989-03-7	284-891-3	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
156	Acidi di catrame, frazione metilfenolo; fenoli distillati [Frazione di acidi di catrame, ricca di 3- e 4- metilfenolo, recuperata dalla distillazione di acidi di catrame grezzi di catrame di carbone a bassa temperatura]	84989-04-8	284-892-9	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
157	Acidi di catrame, frazione polialchilfenolo; fenoli distillati; [Frazione di acidi di catrame recuperata dalla distillazione a bassa temperatura di acidi di catrame grezzi, con punto di ebollizione nell'intervallo 225 °C - 320 °C ca. (437 °F - 608 °F). È costituita principalmente da polialchilfenoli.]	84989-05-9	284-893-4	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
158	Acidi di catrame, frazione xilenolo; fenoli distillati [Frazione di acidi di catrame, ricca di 2,4- e 2,5-dimetilfenolo, recuperata dalla distillazione di acidi di catrame grezzi di catrame di carbone a bassa temperatura.]	84989-06-0	284-895-5	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
159	Acidi di catrame, gasificazione della lignite; fenoli grezzi [Combinazione complessa di composti organici ottenuti dalla gasificazione di lignite. È costituita principalmente da fenoli idrossiaromatici C6-10 e loro omologhi.]	92062-22-1	295-536-7	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
160	Acidi di catrame, lignite, frazione C2-alchilfenolo; fenoli distillati [Distillato dall'acidificazione di distillato di catrame di lignite lavato con alcali con punto di ebollizione nell'intervallo 200 °C - 230 °C ca. (392°F - 446°F). Costituito principalmente da m- e p-etilfenolo come pure cresoli e xilenoli.]	94114-29-1	302-662-9	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
161	Acidi di catrame, residui della distillazione; fenoli distillati [Residuo della distillazione di fenolo grezzo da carbone. Costituito prevalentemente da fenoli con numero di atomi di carbonio nell'intervallo C8-10 con un punto di rammollimento 60 °C - 80 °C (140 °F - 176 °F).]	96690-55-0	306-251-5	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)

	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
162	Acidi di catrame, residui, distillati, taglio primario ; fenoli distillati [Residuo da distillazione di olio carbolico leggero nell'intervallo 235 °C - 355 °C (481 °F - 697 °F).]	68477-23-6	270-713-1	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
163	Acidi grassi, C8-18 e C18 insaturi, sali di nichel	84776-45-4	283-972-0	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
164	Acidi grassi, ramificati C6-19 , sali di nichel;	91697-41-5	294-302-1	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
165	Acido 1,2-benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare	84777-06-0	284-032-2	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII, Allegato XIV	Restrizione 30, Autorizzazione 36	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A Pag 43A	Riq 31 Riq 107
166	Acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C6-10; acido 1,2-benzendicarbossilico, diesteri misti decilici ed esilici e ottilici con una concentrazione ≥ 0,3 % di ftalato di diesile	68515-51-5	271-094-0	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XIV	Autorizzazione 46	Reg (CE) 1907/2006	Pag 47A	Riq 117
167	Acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C6-10; acido 1,2-benzendicarbossilico, diesteri misti decilici ed esilici e ottilici con una concentrazione ≥ 0,3 % di ftalato di diesile	68648-93-1	272-013-1	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XIV	Autorizzazione 46	Reg (CE) 1907/2006	Pag 47A	Riq 117
168	Acido 1,2-benzenedicarbossilico ; esteri alchilici C6-8 ramificati, ricchi di C7	71888-89-6	276-158-1	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII, Allegato XVII, Allegato XIV	Restrizione 30, Restrizione 72, Autorizzazione 34	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A Pag 23 A Pag 43A	Riq 31 Riq 69 Riq 105
169	Acido 1,2-benzenedicarbossilico Alchilesteri di-C7-11-ramificati e lineari	68515-42-4	271-084-6	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII, Allegato XIV	Restrizione 30, Autorizzazione 35	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A Pag 43A	Riq 31 Riq 106
170	Acido 2,7-naftalenedisolfonico, sale di nichel(II)	72319-19-8		Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
171	Acido 2-etilesanoico, sale di nichel	7580-31-6	231-480-1	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
172	Acido 4-terz-butilbenzoico	98-73-7	202-696-3	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
173	Acido arsenico	7778-39-4	231-901-9	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XIV	Autorizzazione 24	Reg (CE) 1907/2006	Pag 38A	Riq 95
174	Acido arsenico e i suoi sali, esclusi quelli espressamente indicati nell'allegato XVII		202-696-3	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
175	Acido borico	10043-35-3	233-139-2	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
176	Acido borico, grezzo, naturale, contenente non più di 85 % di H3BO3 calcolato in base al peso secco	11113-50-1	234-343-4	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
177	Acido carbonico, sale di nichel	16337-84-1	240-408-8	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
178	Acido citrico, sale di nichel	22605-92-1	245-119-0	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
179	Acido citrico, sale di nichel e ammonio	18283-82-4	242-161-1	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
180	acido cromico	7738-94-5	231-801-5	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XIV	Autorizzazione 17	Reg (CE) 1907/2006	Pag 33A	Riq 88
181	acido dicromico	13530-68-2	236-881-5	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XIV	Autorizzazione 17	Reg (CE) 1907/2006	Pag 33A	Riq 88
182	Acido difosforico, sale di nichel(II)	19372-20-4		Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
183	Acido dimetilsanoico, sale di nichel	93983-68-7	301-323-2	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
184	Acido formico, sale di nichel	15843-02-4	239-946-6	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
185	Acido formico, sale di nichel e rame	68134-59-8	268-755-0	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
186	Acido fosforico, sale di calcio e nichel	17169-61-8		Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
187	Acido metossiacetico	625-45-6	210-894-6	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
188	Acido neodecanoico, sale di nichel	51818-56-5	257-447-1	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
189	Acido nonadecafluorodecanoico;	335-76-2	206-400-3	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
190	Acido ortoborico, sale sodico	13840-56-7	237-560-2	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
191	Acido ossalico, sale di nichel	20543-06-0	243-867-2	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
192	Acido perborico (HBO ₂), sale di sodio, tetraidrato	10486-00-7	231-556-4	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
193	Acido perborico [H ₃ BO ₂ (O ₂)], sale di sodio, monoidrato; perossoborato di sodio [Contenente =0,1% oppure < 0,1 % (p/p) di particelle con diametro aerodinamico inferiore a 50 µm.]	10332-33-9		Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
194	Acido perborico [H ₃ BO ₂ (O ₂)], sale triidrato monosodico	13517-20-9	239-172-9	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
195	Acido perborico, sale di sodio, tetraidrato	37244-98-7	234-390-0	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
196	Acido perfluorononano-1-oico	375-95-1	206-801-3	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
197	Acido perfluorononano-1-oico di sodio e di ammonio	4149-60-4		Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
198	Acido perfluorooctanoico	335-67-1	206-397-9	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
199	Acido perfluorooctanoico ("PFOA") e suoi sali. Qualsiasi sostanza correlata (compresi i suoi sali e polimeri) avente, come uno degli elementi strutturali, un gruppo perfluoroetil lineare o ramificato con la formula C ₂ F ₅ - direttamente collegato a un altro atomo di carbonio. Qualsiasi sostanza correlata (compresi i suoi sali e polimeri) avente, come uno degli elementi strutturali, un gruppo perfluoroetil lineare o ramificato con la formula C ₈ F ₁₇ -. Le seguenti sostanze sono escluse dalla presente denominazione: — C ₈ F ₁₇ -X, in cui X = F, Cl, Br. — C ₈ F ₁₇ -C(=O)OH, C ₈ F ₁₇ -C(=O)O-X' o C ₈ F ₁₇ -CF ₂ -X' (in cui X' = qualsiasi gruppo, compresi i sali).	335-67-1	206-397-9			Allegato XVII	Restrizione 68	Reg (CE) 1907/2006	Pag 21A	Riq 65
200	Acido perfluorottano solfonico ; acido eptadecafluorottano-1-solfonico	1763-23-1	217-179-8	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B, Inquinante organico persistente (POP)		Allegato XVII, Allegato I - Parte A	Restrizione 30, Allegato I - Parte A	Reg (CE) 1907/2006, Reg (UE) 2019/1021	Pag 10A Pag 51A	Riq 31 Riq 131
201	Acido perfluorottano solfonato e suoi derivati (PFOS) C ₈ F ₁₇ SO ₂ X (X = OH, sale metallico (O-M ⁺), alogenuro, ammido, e altri derivati compresi i polimeri)	251099-16-8	223-980-3	Inquinante organico persistente (POP)		Allegato I - Parte A	Allegato I - Parte A	Reg (UE) 2019/1021	Pag 51A	Riq 131
202	Acido perfluorottano solfonato e suoi derivati (PFOS) C ₈ F ₁₇ SO ₂ X (X = OH, sale metallico (O-M ⁺), alogenuro, ammido, e altri derivati compresi i polimeri)	4151-50-2	250-665-8	Inquinante organico persistente (POP)		Allegato I - Parte A	Allegato I - Parte A	Reg (UE) 2019/1021	Pag 51A	Riq 131



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
203	Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) C8F17SO2X (X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammido, e altri derivati compresi i polimeri)	31506-32-8	216-887-4	Inquinante organico persistente (POP)		Allegato I - Parte A	Allegato I - Parte A	Reg (UE) 2019/1021	Pag 51A	Riq 131
204	Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) C8F17SO2X (X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammido, e altri derivati compresi i polimeri)	1691-99-2	246-262-1	Inquinante organico persistente (POP)		Allegato I - Parte A	Allegato I - Parte A	Reg (UE) 2019/1021	Pag 51A	Riq 131
205	Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) C8F17SO2X (X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammido, e altri derivati compresi i polimeri)	24448-09-7	206-200-6	Inquinante organico persistente (POP)		Allegato I - Parte A	Allegato I - Parte A	Reg (UE) 2019/1021	Pag 51A	Riq 131
206	Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) C8F17SO2X (X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammido, e altri derivati compresi i polimeri)	307-35-7		Inquinante organico persistente (POP)		Allegato I - Parte A	Allegato I - Parte A	Reg (UE) 2019/1021	Pag 51A	Riq 131
207	Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) C8F17SO2X (X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammido, e altri derivati compresi i polimeri)	56773-42-3	260-375-3	Inquinante organico persistente (POP)		Allegato I - Parte A	Allegato I - Parte A	Reg (UE) 2019/1021	Pag 51A	Riq 131
208	Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) C8F17SO2X ; X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammido, e altri derivati compresi i polimeri			Inquinante organico persistente (POP)		Allegato I - Parte A	Allegato I - Parte A	Reg (UE) 2019/1021	Pag 51A	Riq 131
209	Acido silicico, sale di nichel	37321-15-6	253-461-7	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
210	Acido silicico, sale di piombo e nichel	68130-19-8		Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
211	Acido-1,2-benzendicarbossilico, diesel estere, ramificato e lineare	68515-50-4	271-093-5	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII, Allegato XIV	Restrizione 30, Autorizzazione 44	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A Pag 46A	Riq 31 Riq 115
212	a-Clorotoluene; benzilcloruro	100-44-7	202-853-6	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 72	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 23A	Riq 29 Riq 69
213	Acrilamide	79-06-1	201-173-7	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29, Restrizione 60	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A Pag 19A	Riq 29 Riq 30 Riq 57
214	Acrilammidoglicolato di metile (contenente = 0,1 % acrilammide)	77402-05-2	403-230-3	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)

	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
215	Acrilammidometossiacetato di metile (contenente = 0,1 % acrilammide)	77402-03-0	401-890-7	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
216	Acilonitrile	107-13-1	203-466-5	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
217	Actinolite	77536-66-4		Cancerogena (C) Categoria 1A	Fibra d'amianto	Allegato XVII	Restrizione 6, Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 2A Pag 8A	Riq 6 Riq 29
218	Alcani C10-C13, cloro (Paraffine clorate a catena corta) (SCCP)	85535-84-8	287-476-5	Inquinante organico persistente (POP)		Allegato I - Parte A	Allegato I - Parte A	Reg (UE) 2019/1021	Pag 54A	Riq 137
219	Alcani C1-4, ricchi di C3; gas di petrolio	90622-55-2	292-456-4	Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 9A	Riq 30
220	Alcani, C1-2; gas di petrolio	68475-57-0	270-651-5	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
221	Alcani, C12-26-ramificati e lineari	90622-53-0	292-454-3	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
222	Alcani, C2-3; gas di petrolio	68475-58-1	270-652-0	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
223	Alcani, C3-4; gas di petrolio	68475-59-2	270-653-6	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
224	Alcani, C4-5; gas di petrolio	68475-60-5	270-654-1	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
225	Aldrin	309-00-2	206-215-8	Inquinante organico persistente (POP)		Allegato I - Parte A	Allegato I - Parte A	Reg (UE) 2019/1021	Pag 56A	Riq 140
226	Alfa-Esabromociclododecano	134237-50-6	221-695-9	Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT), Inquinante organico persistente (POP)		Allegato XIV, Allegato I - Parte A	Autorizzazione 3, Allegato I - Parte A	Reg (CE) 1907/2006, Reg (UE) 2019/1021	Pag 26A Pag 53A	Riq 74 Riq 134
227	Ammonio bicromato ; Dicromato di ammonio	05/09/7789	232-143-1	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII, Allegato XVII, Allegato XVII, Allegato XIV	Restrizione 28, Restrizione 29, Restrizione 30, Autorizzazione 20	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A Pag 10A Pag 36A	Riq 29 Riq 30 Riq 31 Riq 91
228	Amosite	12172-73-5		Cancerogena (C) Categoria 1A	Fibra d'amianto	Allegato XVII	Restrizione 6, Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 2A Pag 8A	Riq 6 Riq 29
229	Antofillite	77536-67-5		Cancerogena (C) Categoria 1A	Fibra d'amianto	Allegato XVII	Restrizione 6, Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 2A Pag 8A	Riq 6 Riq 29
230	Antrachinone	84-65-1	201-549-0	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
231	Arseniato trietilico	15606-95-8	427-700-2	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
232	Arseniuro di gallio	1303-00-0	215-114-8	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B, Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
233	Arseniuro di nichel	27016-75-7	248-169-1	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
234	Azafenidina	68049-83-2	—	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
235	Azobenzene	103-33-3	203-102-5	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
236	Azocoloranti della benzidina; coloranti del 4,4'-diarilazobifenile, esclusi quelli espressamente indicati nell'allegato VI del Regolamento (CE) n.1272/2008			Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
237	Azocoloranti della o-dianisidina; coloranti del 4,4'-diarilazo-3,3'-dimetossibifenile, esclusi quelli espressamente indicati nell'allegato VI del Regolamento (CE) n.1272/2008			Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
238	Azoturo di piombo; piombo azoturo	13424-46-9	236-542-1	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
239	Basi del catrame, carbone, grezze; ; basi di catrame grezze [prodotto di reazione ottenuto neutralizzando con soluzione alcalina, ad esempio idrato sodico in soluzione acquosa, il prodotto di estrazione con solvente delle basi di catrame di carbone, allo scopo di ottenere le basi libere. È composto principalmente da basi organiche quali l'acridina, la fenantridina, la piridina, la chinolina e i relativi alchilderivati)	65996-84-1	266-018-8	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
240	Basi di catrame, carbone, frazione anilina; ; basi distillate ; [Frazione di distillazione con punto di ebollizione nell'intervallo 180 °C - 200 °C ca. (356 °F - 392 °F) da basi grezze ottenute per eliminazione dei fenoli e delle basi dall'olio carbolico da distillazione di catrame di carbone. Contiene principalmente anilina, collidine, lutidine e toluidine.]	92062-27-6	295-541-4	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
241	Basi di catrame, carbone, frazione collidina; ; basi distillate ; [Frazione di distillazione con punto di ebollizione nell'intervallo 181 °C - 186 °C ca. (356 °F - 367 °F) dalle basi grezze da frazioni di catrame, contenenti basi, neutralizzate, estratte con acido, ottenute da distillazione di catrame di carbone bituminoso. Contiene principalmente anilina e collidine.]	92062-28-7	295-543-5	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)

	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
242	Basi di catrame, carbone, frazione derivati della chinolina; basi distillate	70321-67-4	274-560-1	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
243	Basi di catrame, carbone, frazione lutidinica; basi distillate	91082-52-9	293-766-2	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
244	Basi di catrame, carbone, frazione picolina; ; basi distillate ; [Basi piridiniche con punto di ebollizione nell'intervallo 125 °C - 160 °C ca. (257 °F - 320 °F) ottenute per distillazione dell'estratto acido neutralizzato della frazione di catrame contenente basi ottenuta dalla distillazione di catrami di carbone bituminoso. Costituita principalmente da lutidine e picoline)	92062-33-4	295-548-2	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
245	Basi di catrame, carbone, frazione toluidinica; ; basi distillate	91082-53-0	293-767-8	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
246	Basi di catrame, carbone, residui della distillazione; basi distillate [Residuo della distillazione rimanente dopo la distillazione delle frazioni di catrame, neutralizzate, estratte con acido, contenenti basi, ottenute dalla distillazione di catrami di carbone. Contiene principalmente anilina, collidine, chinolina e suoi derivati e toluidine]	92062-29-8	295-544-0	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
247	Basi di catrame, derivati chinolinici; ; basi distillate	68513-87-1	271-020-7	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
248	Benomil (ISO) 1-(butilcarbammoil) benzimidazol-2-ilcarbammato di metile	17804-35-2	241-775-7	Mutagena (M) Categoria 1B, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 29, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 9A Pag 10A	Riq 30 Riq 31
249	Benzenammina, cloridrato di 4,4'-(4-imminocicloesa-2,5-dienilidenemetilene)dianilina; C.I. Rosso basico 9	569-61-9	209-321-2			Allegato XVII	Restrizione 72	Reg (CE) 1907/2006	Pag 23A	Riq 69
250	Benzene	71-43-2	200-753-7	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 5, Restrizione 28, Restrizione 29, Restrizione 72	Reg (CE) 1907/2006	Pag 1A Pag 8A Pag 9A Pag 23	Riq 5 Riq 29 Riq 30 Riq 69
251	Benzidina Sali			Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
252	Benzidina; Benzidina e i suoi Sali; 4'-diaminobifenile; Benzidina e/o suoi derivati	92-87-5	202-199-1	Cancerogena (C) Categoria 1A	Ammina aromatica	Allegato XVII	Restrizione 9, Restrizione 13, Restrizione 28, Restrizione 43	Reg (CE) 1907/2006	Pag 2A Pag 3A Pag 8A Pag 13A	Riq 9 Riq 13 Riq 29 Riq 41



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
253	Benzil-butil-ftalato BBP ; Benzilbutilftalato (BBP)	85-68-7	201-622-7	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B	Ftalato	Allegato XVII, Allegato XVII, Allegato XIV	Restrizione 30, Restrizione 51, Autorizzazione 5	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A Pag 16A Pag 26A	Riq 31 Riq 49 Riq 76
254	Benzina naturale; ; nafta con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi separata dal gas naturale mediante processi quali la refrigerazione o l'assorbimento. È costituita in prevalenza da idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C 4-8 e con punto di ebollizione nell'intervallo da - 20 °C a 120 °C ca. (da - 4 °F a 248 °F).]	8006-61-9	232-349-1	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
255	Benzina, C5-11, da reforming, stabilizzata, con alto indice di ottano; nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi con alto indice di ottano ottenuta per deidrogenazione catalitica di una nafta prevalentemente naftenica. È costituita prevalentemente da aromatici e non aromatici con un numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C 5 -C 11 e punto di ebollizione nell'intervallo 45 o C-185 o C ca.)	93572-29-3	297-458-9	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
256	Benzina, di pirolisi, idrogenata; ; nafta con basso punto di ebollizione - non specificata [Frazione di distillazione dall'idrogenazione di benzina di pirolisi con punto di ebollizione nell'intervallo 20 °C-200 °C]	94114-03-1	302-639-3	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
257	Benzina, estrazione del carbone con solvente, nafta da idrocracking (carburante per motori prodotto da reforming della frazione nafta raffinata dei prodotti da idrocracking di estratto di carbone o soluzione prodotta dai processi di estrazione con solvente liquido o di estrazione con gas supercritico e con un intervallo di ebollizione 30 °C-180 °C ca. Costituiti principalmente da idrocarburi aromatici e naftenici, loro alchilderivati ed alchil idrocarburi con un numero di atomi di carbonio nell'intervallo C ₄ -C ₉)	94114-55-3	302-691-7	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
258	Benzina, pirolisi, frazioni residue del debutanizzatore; ; nafta con basso punto di ebollizione - non specificata [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal frazionamento di residui del depropanizzatore. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C ₅]	68606-10-0	271-726-5	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
259	Benzina, prima distillazione, da impianto di topping; ; nafta con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi prodotta dall'impianto di topping per distillazione del grezzo. Ha intervallo di ebollizione 36,1 °C - 193,3 °C ca. (97 °F - 380 °F).]	68606-11-1	271-727-0	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
260	Benzina, recupero vapori; ; nafta con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi separata dai gas del sistema di recupero dei vapori per raffreddamento. E costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C 4-11 e con punto di ebollizione nell'intervallo da - 20 °C a 196 °C ca. (da - 4 °F a 384 °F).]	68514-15-8	271-025-4	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
261	Benzina; ; nafta con basso punto di ebollizione - non specificata [Combinazione complessa di idrocarburi costituita in prevalenza da paraffine, cicloparaffine, idrocarburi aromatici ed olefinici con numero di atomi di carbonio prevalentemente più grande di C ₃ e punto di ebollizione nell'intervallo 30°C-260,C]	86290-81-5	289-220-8	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
262	Benzo[a]antracene ; Benzo[a]antracene (BaA)	56-55-3	200-280-6	Cancerogena (C) Categoria 1B	Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 50, Restrizione 72	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 15A Pag 23A	Riq 29 Riq 48 Riq 69
263	Benzo[a]pirene (BaP) ; Benzo[a]pirene; benzo[d, e,f]crisene	50-32-8	200-028-5	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B	Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29, Restrizione 30, Restrizione 50, Restrizione 72	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A Pag 10A Pag 15A Pag 23A	Riq 29 Riq 30 Riq 31 Riq 48 Riq 69
264	Benzo[b]fluorantene (BbFA) ; Benzo[e]acefenantrilene	205-99-2	205-911-9	Cancerogena (C) Categoria 1B	Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 50, Restrizione 72	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 15A Pag 23A	Riq 29 Riq 48 Riq 69
265	Benzo[e]pirene (BeP)	192-97-2	205-892-7	Cancerogena (C) Categoria 1B	Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 50, Restrizione 72	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 15A Pag 23A	Riq 29 Riq 48 Riq 69



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
266	Benzo[j]fluorantene (BjFA)	205-82-3	205-910-3	Cancerogena (C) Categoria 1B	Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 50, Restrizione 72	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 15A Pag 23A	Riq 29 Riq 48 Riq 69
267	Benzo[k]fluorantene (BkFA)	207-08-9	205-916-6	Cancerogena (C) Categoria 1B	Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 50, Restrizione 72	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 15A Pag 23A	Riq 29 Riq 48 Riq 69
268	Benzolo, frazioni di testa (carbone); olio leggero ridistillato, a basso punto di ebollizione [Distillato da olio leggero di forno da coke, con intervallo di ebollizione approssimativo inferiore a 100 °C (212 °F). È composto principalmente da idrocarburi alifatici C 4-6 .]	65996-88-5	266-023-5	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
269	Berillio	7440-41-7	231-150-7	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
270	Beta-Esabromociclododecano	134237-51-7	221-695-9	Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT), Inquinante organico persistente (POP)		Allegato XIV, Allegato I - Parte A	Autorizzazione 3, Allegato I - Parte A	Reg (CE) 1907/2006, Reg (UE) 2019/1021	Pag 26A Pag 53A	Riq 74 Riq 134
271	Bifenil-3,3',4,4'-tetrailtetraammina; diamminobenzidina	91-95-2	202-110-6	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
272	Bifenili policlorurati (PCB)	1336-36-3 ; e altri	215-648-1 ; e altri	Inquinante organico persistente (POP)		Allegato I - Parte A	Allegato I - Parte A	Reg (UE) 2019/1021	Pag 53A	Riq 134
273	Binapacril (ISO); 3-metilcrotonato di 2-sec-butil-4,6-dinitrofenile	485-31-4	207-612-9	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
274	Biossido di nichel; nichel biossido	12035-36-8	234-823-3	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
275	Bis(2-etilesil) ftalato; di-(2-etilesil) ftalato; DEHP ; Ftalato di-(2-etilesil) ; DEHP ; Bis(2-etilesil) ftalato;	117-81-7	204-211-0	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B	Ftalato	Allegato XVII, Allegato XVII, Allegato XIV	Restrizione 30, Restrizione 51, Autorizzazione 4	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A Pag 16A Pag 26A	Riq 31 Riq 49 Riq 75
276	Bis(2-metossietil) etere (diglime)	111-96-6	203-924-4	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII, Allegato XIV	Restrizione 30, Autorizzazione 25	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A Pag 38A	Riq 31 Riq 96
277	Bis(3-carbossi-4-idrossibenzensulfonato) di idrazina		405-030-1	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
278	Bis(4-cicloesilbutirrato) di nichel	3906-55-6	223-463-2	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
279	Bis(arsenato) di trinichel; arsenato di nichel(II)	13477-70-8	236-771-7	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
280	Bis(arsenite) di trinichel	74646-29-0		Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)

	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
281	Bis(benzenesolfonato) di nichel	39819-65-3	254-642-3	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
282	Bis(clorometil) etere; ossibis(clorometano)	542-88-1	208-832-8	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
283	Bis(D-gluconato-O 1 ,O 2)nichel	71957-07-8	276-205-6	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
284	Bis(diidrogenofosfato) di nichel	18718-11-1	242-522-3	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
285	Bis(fosfinato) di nichel	14507-36-9	238-511-8	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
286	Bis(isononanoato) di nichel	84852-37-9	284-349-6	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
287	Bis(ortofosfato) di trinichel	10381-36-9	233-844-5	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
288	Bis(ortofosfato) di tripiombo	7446-27-7	231-205-5	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
289	Bis(solfamidato) di nichel; ; solfammato di nichel	13770-89-3	237-396-1	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
290	Bis(solfato) di diammonio e nichel	15699-18-0	239-793-2	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
291	Bis(solfato) di dipotassio e nichel	13842-46-1	237-563-9	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
292	Bis(tetrafluoroborato) di nichel	14708-14-6	238-753-4	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
293	Bisfenolo A; 4,4'-isopropilidendifenolo	80-05-7	201-245-8	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30, Restrizione 66	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A Pag 21A	Riq 31 Riq 63
294	Bisolfuro di ammonio	12124-99-1	235-184-3			Allegato XVII	Restrizione 10	Reg (CE) 1907/2006	Pag 2A	Riq 10
295	Boruro di dinichel	12007-01-1	234-494-6	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
296	Boruro di nichel	12619-90-8	235-723-2	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
297	Boruro di nichel (NiB);	12007-00-0	234-493-0	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
298	Boruro di trinichel	12007-02-2	234-495-1	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
299	Brodifacoum (ISO); 4-idrossi-3-(3-(4'-bromo-4-bifenilil)-1,2,3,4-tetraidro- 1-naftil)coumarina	56073-10-0	259-980-5	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
300	Bromadiolone (ISO); 3-[3-(4'-bromobifenil-4-il)-3- idrossi-1-fenilpropil]-4-idrossi-2H-cromen-2-one	28772-56-7	249-205-9	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
301	Bromoacetato di butile	18991-98-5	242-729-9		Esteri volatili dell'acido bromoacetico	Allegato XVII	Restrizione 11	Reg (CE) 1907/2006	Pag 2A	Riq 11
302	Bromoacetato di etile	105-36-2	203-290-9		Esteri volatili dell'acido bromoacetico	Allegato XVII	Restrizione 11	Reg (CE) 1907/2006	Pag 2A	Riq 11
303	Bromoacetato di metile	96-32-2	202-499-2		Esteri volatili dell'acido bromoacetico	Allegato XVII	Restrizione 11	Reg (CE) 1907/2006	Pag 2A	Riq 11
304	Bromoacetato di propile	35223-80-4			Esteri volatili dell'acido bromoacetico	Allegato XVII	Restrizione 11	Reg (CE) 1907/2006	Pag 2A	Riq 11
305	Bromoclorodifluorometano ; Halon 1211	353-59-3		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 3	Allegato I - Gruppo III	Allegato I - GruppoIII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 60A	Riq 142
306	Bromoclorometano ; BCM	74-97-12		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,12	Allegato I - Gruppo IX	Allegato I - GruppoIX	Reg (CE) 1005/2009	Pag 70A	Riq 148
307	Bromodifluoroetano ; HBFC-142 B1	359-07-9		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 1,1	Allegato I - Gruppo VII	Allegato I - GruppoVII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 67A	Riq 146
308	Bromodifluorometano ; HBFC-22 B1	1511-62-2		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,74	Allegato I - Gruppo VII	Allegato I - GruppoVII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 63A	Riq 144
309	Bromodifluoropropano ; HBFC-262 B1	461-49-4		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,8	Allegato I - Gruppo VII	Allegato I - GruppoVII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 63A	Riq 144
310	Bromoesafluoropropano ; HBFC-226 B1	2252-79-1		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 3,3	Allegato I - Gruppo VII	Allegato I - GruppoVII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 63A	Riq 144
311	Bromoetilene	593-60-2	209-800-6	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
312	Bromofluoroetano ; HBFC-151 B1	762-49-2		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,1	Allegato I - Gruppo VII	Allegato I - GruppoVII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 63A	Riq 144
313	Bromofluorometano ; HBFC-31 B1	373-52-4		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,73	Allegato I - Gruppo VII	Allegato I - GruppoVII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 63A	Riq 144

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)

	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
314	Bromofluoropropano ; HBFC-271 B1	1871-72-3		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,7	Allegato I - Gruppo VII	Allegato I - GruppoVII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 63A	Riq 144
315	Bromometano ; Bromuro di metile	74-83-9		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,6	Allegato I - Gruppo VI	Allegato I - GruppoVI	Reg (CE) 1005/2009	Pag 65A	Riq 145
316	Bromopentafluoropropano ; HBFC-235 B1	460-88-8		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 1,4	Allegato I - Gruppo VII	Allegato I - GruppoVII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 63A	Riq 144
317	Bromotetrafluoroetano ; HBFC-124 B1	354-07-4		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 1,2	Allegato I - Gruppo VII	Allegato I - GruppoVII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 63A	Riq 144
318	Bromotetrafluoropropano ; HBFC-244 B1	460-67-3		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 4,4	Allegato I - Gruppo VII	Allegato I - GruppoVII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 63A	Riq 144
319	Bromotrifluoroetano ; HBFC-133 B1	421-06-7		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 1,6	Allegato I - Gruppo VII	Allegato I - GruppoVII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 63A	Riq 144
320	Bromotrifluorometano ; Halon-1301	75-63-8		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 10	Allegato I - Gruppo III	Allegato I - GruppoIII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 60A	Riq 142
321	Bromotrifluoropropano ; HBFC-253 B1	460-32-2		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,8	Allegato I - Gruppo VII	Allegato I - GruppoVII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 63A	Riq 144
322	Bunsenite	34492-97-2	215-215-7	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
323	Butano [contenente = 0,1 % di butadiene (203-450-8)]	106-97-8	203-448-7	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
324	C.I. Violetto basico 3 con = 0,1 % chetone di Michler (n. CE 202-027-5); Cloruro di [4-[4,4'-bis(dimetilammino) benzidriliden]cicloesa-2,5-dien-1-iliden] dimetilammonio; C.I. Violetto basico 3 con ≥ 0,1 % chetone di Michler (numero CE 202-027-5)	548-62-9	208-953-6	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 72	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 23A	Riq 29 Riq 69
325	Cadmio cloruro ; Cloruro di cadmio	10108-64-2	233-296-7	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A Pag 10A	Riq 29 Riq 30 Riq 31
326	Cadmio e i suoi composti - Cadmio (piroforico)	7440-43-9	231-152-8	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 23, Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 6A Pag 8A	Riq 24 Riq 29
327	Cadmio ossido	1306-19-0	215-146-2	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
328	Calcio cromato	13765-19-0	237-366-8	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
329	Captafolo (ISO); 1,2,3,6-;tetraidro-N-(1,1,2,2-tetracloroetilil)ftalimide	2425-06-1	219-363-3	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
330	Carbadox (DCI); 1,4-diossido di 3-(chinossalin-2-ilmetil)carbazato di metilo; 1,4-diossido di 2-(metossicarbonilidrazonometil)chinossalina	6804-07-5	229-879-0	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
331	Carbendazina (ISO) Benzimidazol-2-ilcarbammato di metile	10605-21-7	234-232-0	Mutagena (M) Categoria 1B, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 29, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 9A Pag 10A	Riq 30 Riq 31
332	Carbetamide (ISO); (2R)-1-(etilammino)-1-ossopropan-2-il fenilcarbammato	16118-49-3	240-286-6	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
333	Carbonato anidro neutro (PbCO ₃)	598-63-0	209-943-4		Carbonati di piombo	Allegato XVII	Restrizione 16	Reg (CE) 1907/2006	Pag 3A	Riq 16
334	Carbonato di cadmio	513-78-0	208-168-9	Mutagena (M) Categoria 1B, Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
335	Carbonato di cobalto	513-79-1	208-169-4	Cancerogena (C) Categoria 1B, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
336	Carbonato di nichel; carbonato basico di nichel; acido carbonico, sale di nichel (2+)	3333-67-3	222-068-2	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
337	Catrame di carbone; catrame di carbone (sottoprodotto della distillazione distruttiva del carbone. Semisolido di colore quasi nero. Combinazione complessa di idrocarburi aromatici, composti fenolici, basi azotate e tiofene)	8007-45-2	232-361-7	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
338	Catrame, carbone bruno (olio distillato da catrame di carbone bruno. Costituito principalmente da idrocarburi alifatici, naftenici e aromatici con numero di anelli da uno a tre, loro alchilderivati, eteroaromatici e fenoli con uno e due anelli con punto di ebollizione nell'intervallo 150 °C-360 °C ca.)	101316-83-0	309-885-0	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
339	Catrame, carbone bruno, bassa temperatura (catrame ottenuto dalla carbonizzazione a bassa temperatura a gasificazione a bassa temperatura di carbone bruno. Costituito principalmente da idrocarburi alifatici, naftenici e aromatici ciclici, idrocarburi eteroaromatici e fenoli ciclici)	101316-84-1	309-886-6	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
340	Catrame, carbone, alta temperatura, alto contenuto in solidi; residui solidi di catrame di carbone fossile [prodotto di condensazione ottenuto raffreddando, circa a temperatura ambiente, il gas che si sviluppa nella distillazione distruttiva del carbone ad alta temperatura (superiore a 700 °C). È costituito principalmente da una miscela complessa di idrocarburi aromatici ad anelli condensati con un alto contenuto in sostanze solide tipo carbone e coke]	68990-61-4	273-615-7	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
341	Catrame, carbone, alta temperatura, residui della distillazione e stoccaggio; residui solidi di catrame di carbone fossile (residui solidi contenenti coke e cenere che si separano per distillazione e trattamento termico di catrame ad alta temperatura da carbone bituminoso in impianti di distillazione e recipienti di stoccaggio. Costituiti principalmente da carbone, contengono una piccola quantità di eterocomposti come pure componenti della cenere)	92062-20-9	295-535-1	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
342	Catrame, carbone, alta temperatura, residui; residui solidi di catrame di carbone fossile (solidi formati durante il coking di carbone bituminoso per produrre catrame ad alta temperatura da carbone bituminoso grezzo. Costituiti principalmente da coke e particelle di carbone, composti aromatici ad alto grado di condensazione e sostanze minerali)	100684-51-3	309-726-5	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
343	Catrame, carbone, alta temperatura; catrame di carbone [prodotto di condensazione ottenuto mediante raffreddamento, all'incirca a temperatura ambiente, del gas sviluppato nella distillazione distruttiva ad alta temperatura (superiore a 700 °C) del carbone. È un liquido nero vischioso, più denso dell'acqua. È costituito principalmente da una miscela complessa di idrocarburi aromatici a nuclei condensati. Può contenere piccole quantità di composti fenolici e di basi azotate aromatiche]	65996-89-6	266-024-0	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
344	Catrame, carbone, bassa temperatura, residui della distillazione; olio di catrame, mediobollente (residui della distillazione frazionata di catrame di carbone a bassa temperatura per rimuovere gli oli con punto di ebollizione nell'intervallo fino a 300 °C ca. Costituiti prevalentemente da composti aromatici)	101316-85-2	309-887-1	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
345	Catrame, carbone, bassa temperatura; carbolio [prodotto di condensazione ottenuto raffreddando, all'incirca a temperatura ambiente, il gas sviluppato nella distillazione distruttiva a bassa temperatura (meno di 700 °C) del carbone. Si presenta come un liquido nero vischioso, di densità superiore all'acqua. È composto principalmente da idrocarburi aromatici a nuclei condensati, composti fenolici, basi azotate aromatiche e loro alchilderivati]	65996-90-9	266-025-6	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
346	Catrame, carbone, residui di stoccaggio; residui solidi di catrame di carbone fossile (deposito rimosso dallo stoccaggio di catrame di carbone grezzo. Costituito prevalentemente da catrame di carbone e materiale carbonioso particellare particolato)	91082-50-7	293-764-1	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
347	Cera molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con acido silicico; paraffina molle (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal trattamento di cera molle di petrolio con acido silicico per eliminare costituenti polari in tracce ed impurezze. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi a catena lineare e ramificata con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C ₁₂)	97863-06-4	308-158-5	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
348	Cera molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con argilla; paraffina molle (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal trattamento di cera molle di petrolio con bentonite per eliminare costituenti polari in tracce ed impurezze. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi a catena lineare e ramificata con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C ₁₂)	97863-05-3	308-156-4	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
349	Cera molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con carbone; paraffina molle (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal trattamento di cera molle con carbone attivo per eliminare costituenti polari in tracce ed impurezze. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi a catena lineare e ramificata con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C ₁₂)	97863-04-2	308-155-9	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
350	Cera molle (petrolio), basso punto di fusione, idrotrattata; paraffina molle (combinazione complessa di idrocarburi per trattamento di cera molle di petrolio a basso punto di fusione con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi a catena lineare e ramificata con numero di atomi di carbonio prevalentemente maggiore di C ₁₂)	92062-11-8	295-525-7	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
351	Cera molle (petrolio), basso punto di fusione; paraffina molle (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da una frazione di petrolio per deparaffinazione con solvente. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi a catena lineare e ramificata con numero di atomi di carbonio prevalentemente maggiore di C ₁₂)	92062-10-7	295-524-1	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
352	Cera molle (petrolio), idrotrattata; paraffina molle (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal trattamento di cera molle con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi a catena lineare e ramificata con numero di atomi di carbonio prevalentemente maggiore di C ₂₀)	92062-09-4	295-523-6	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
353	Cera molle (petrolio), trattata con carbone; paraffina molle (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per trattamento di cera molle di petrolio con carbone attivo per eliminare costituenti polari in tracce ed impurezze)	100684-49-9	309-723-9	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
354	Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, idrotrattate; catrame di carbone fossile lavato [combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da catrame di carbonizzazione della lignite mediante cristallizzazione da solvente (deoliazione con solvente), per mezzo di un processo di trasudamento o di adduzione trattato con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi a catena lineare o ramificata con numero di atomi di carbonio prevalentemente maggiore di C ₁₂]	92045-72-2	295-455-7	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
355	Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con acido silicico; catrame di carbone fossile lavato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal trattamento di catrame di carbonizzazione di lignite con acido silicico per eliminare costituenti in tracce ed impurezze. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi a catena lineare o ramificata con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C ₁₂)	97926-78-8	308-298-7	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
356	Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con argilla; catrame di carbone fossile lavato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal trattamento di catrame da carbonizzazione di lignite con bentonite per eliminare costituenti in tracce ed impurezze. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi a catena lineare o ramificata con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C ₁₂)	97926-77-7	308-297-1	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
357	Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con carbone; catrame di carbone fossile lavato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal trattamento di catrame da carbonizzazione di lignite con carbone attivo per eliminare costituenti in tracce ed impurezze. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi a catena lineare o ramificata con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C ₁₂)	97926-76-6	308-296-6	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
358	Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura; catrame di carbone fossile lavato [combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da catrame di carbonizzazione della lignite con cristallizzazione da solvente (deoliazione con solvente), per mezzo di un processo di trasudamento o di adduzione. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi a catena lineare o ramificata con numero di atomi di carbonio prevalentemente maggiore di C ₁₂]	92045-71-1	295-454-1	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
359	Chetoconazolo; ; 1-[4-[4-[[[2SR,4RS)-2-(2,4-diclorofenil)-2-(imidazol-1-ilmetil)-1, 3- ; diossolan-4-il]metossi]fenil]piperazin-1-il] etanone	65277-42-1	265-667-4	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
360	Chinolin-8-olo; 8-idrossichinolina	148-24-3	205-711-1	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
361	Chinolina	91-22-5	202-051-6	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 72	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 23A	Riq 29 Riq 69
362	Cicloesano	110-82-7	203-806-2			Allegato XVII	Restrizione 57	Reg (CE) 1907/2006	Pag 18A	Riq 54
363	Cicloesimide	66-81-9	200-636-0	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
364	Ciproconazolo (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-clorofenil)-3-ciclopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olo	94361-06-5		Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
365	Clordano	57-74-9	200-349-0	Inquinante organico persistente (POP)		Allegato I - Parte A	Allegato I - Parte A	Reg (UE) 2019/1021	Pag 56A	Riq 140
366	Clordecone	143-50-0	205-601-3	Inquinante organico persistente (POP)		Allegato I - Parte A	Allegato I - Parte A	Reg (UE) 2019/1021	Pag 56A	Riq 140
367	Cloridrato di 1-(2-ammino-5-clorofenil)-2,2,2-trifluoro-l, l-etandiol [Contenente < 0,1 % 4-cloroanilina (n. CE 203-401-0)]	214353-17-0	433-580-2	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
368	Cloridrato di NN-(dimetilammino)tioacetammide	27366-72-9	435-470-1	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
369	Clorodifluoroetano ; HCFC-142	25497-29-4		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,07	Allegato I - Gruppo VIII	Allegato I - GruppoVIII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 68A	Riq 147
370	Clorodifluorometano ; HCFC-22	75-45-6		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,055	Allegato I - Gruppo VIII	Allegato I - GruppoVIII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 68A	Riq 147



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)

	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
371	Clorodifluoropropano ; HCFC-262	421-02-03		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,02	Allegato I - Gruppo VIII	Allegato I - GruppoVIII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 68A	Riq 147
372	Cloroepfluoropropano ; CFC-217	422-86-6		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 1	Allegato I - Gruppo II	Allegato I - GruppoII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 58A	Riq 141
373	Cloroesafluoropropano ; HCFC-226	431-87-8		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,1	Allegato I - Gruppo VIII	Allegato I - GruppoVIII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 68A	Riq 147
374	Cloroetene (cloruro di vinile) ; Vinile cloruro; cloroetilene	75-01-4	200-831-0	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 2, Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 1A Pag 8A	Riq 2 Riq 29
375	Clorofacnione (ISO);2-[[4-clorofenil](fenil)acetil]-1H-indene-1,3(2H)-dione	3691-35-8	223-003-0	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
376	Clorofluoroetano ; HCFC-151	110587-14-9		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,005	Allegato I - Gruppo VIII	Allegato I - GruppoVIII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 68A	Riq 147
377	Clorofluorometano ; HCFC-31	593-70-4		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,02	Allegato I - Gruppo VIII	Allegato I - GruppoVIII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 68A	Riq 147
378	Clorofluoropropano ; HCFC-271	430-55-7		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,03	Allegato I - Gruppo VIII	Allegato I - GruppoVIII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 68A	Riq 147
379	Cloroformio	67-66-3	200-663-8			Allegato XVII	Restrizione 32	Reg (CE) 1907/2006	Pag 11A	Riq 33
380	Clorometil (metil) ossido; cloro (metil) etere	107-30-2	203-480-1	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
381	Cloropentafluoroetano ; CFC-115	76-15-3		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,6	Allegato I - Gruppo I	Allegato I - GruppoI	Reg (CE) 1005/2009	Pag 56A	Riq 140
382	Cloropentafluoropropano ; HCFC-235	460-92-4		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,52	Allegato I - Gruppo VIII	Allegato I - GruppoVIII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 68A	Riq 147
383	Cloroprene (stabilizzato) 2-clorobuta-1,3-diene	126-99-8	204-818-0	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
384	Clorotetrafluoroetano ; HCFC-124	2837-89-0		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,022	Allegato I - Gruppo VIII	Allegato I - GruppoVIII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 68A	Riq 147
385	Clorotetrafluoropropano ; HCFC-244	134190-50-4		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,14	Allegato I - Gruppo VIII	Allegato I - GruppoVIII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 68A	Riq 147



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)

	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
386	Clorotrifluoroetano ; HCFC-133	1330-45-6		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,06	Allegato I - Gruppo VIII	Allegato I - GruppoVIII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 68A	Riq 147
387	Clorotrifluorometano ; CFC-13	75-72-9		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 1	Allegato I - Gruppo II	Allegato I - GruppoII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 58A	Riq 141
388	Clorotrifluoropropano ; HCFC-253	460-35-5		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,03	Allegato I - Gruppo VIII	Allegato I - GruppoVIII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 68A	Riq 147
389	Cloruro di (2-cloroetil)(3-idrossipropil)ammonio	40722-80-3	429-740-6	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
390	Cloruro di 2,3-epossipropiltrimetilammonio ...%; ; cloruro di glicidile trimetilammonio ...%	3033-77-0	221-221-0	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
391	Cloruro di cloro-NN-dimetilformimino	3724-43-4	425-970-6	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
392	Cloruro di dimetilolfamiole	13360-57-1	236-412-4	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
393	Cloruro di fenilidrazinio	59-88-1		Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
394	Colchicina	64-86-8	200-598-5	Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 9A	Riq 30
395	Coloranti azoici					Allegato XVII	Restrizione 43	Reg (CE) 1907/2006	Pag 13A	Riq 41
396	Coloranti della o-tolidina; coloranti del 4,4'-diarilazo-3,3'-dimetilbifenile, esclusi quelli espressamente indicati nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008			Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
397	Composti del berillio esclusi silicati doppi di alluminio e berillio			Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
398	Composti del cromo VI ; Composti di cromo (VI), esclusi bario cromato e quelli espressamente indicati nell'allegato VI del regolamento (CE) n.1272/2008			Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 47, Restrizione 72	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 15A Pag 23A	Riq 29 Riq 45 Riq 69
399	Composti del mercurio					Allegato XVII	Restrizione 18	Reg (CE) 1907/2006	Pag 3A	Riq 18
400	Composti del piombo, esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato			Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
401	Composti dell'arsenico					Allegato XVII	Restrizione 19, Restrizione 72	Reg (CE) 1907/2006	Pag 4A Pag 23	Riq 20 Riq 69



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)

	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
402	Composti di tributilstagno esclusi quelli espressamente indicati altrove nel presente allegato			Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
403	Composti organostannici					Allegato XVII	Restrizione 20	Reg (CE) 1907/2006	Pag 5A	Riq 21
404	Coumatetralil (ISO); 4-idrossi-3-(1,2,3,4-tetraidro-1-naftil)coumarina	5836-29-3	227-424-0	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
405	Creosoto ; Creosoto; olio di lavaggio	8001-58-9	232-287-5	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 31	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 32
406	Creosoto del legno	8021-39-4	232-419-1			Allegato XVII	Restrizione 31	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 32
407	Crisene ; Crisene (CHR)	218-01-9	205-923-4	Cancerogena (C) Categoria 1B	Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 50, Restrizione 72	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 15A Pag 23A	Riq 29 Riq 48 Riq 69
408	Crisotilo	12001-29-5 ; 132207-32-0		Cancerogena (C) Categoria 1A	Fibra d'amianto	Allegato XVII	Restrizione 6, Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 2A Pag 8A	Riq 6 Riq 29
409	Crocidolite	12001-28-4		Cancerogena (C) Categoria 1A	Fibra d'amianto	Allegato XVII	Restrizione 6, Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 2A Pag 8A	Riq 6 Riq 29
410	Cromato di nichel	14721-18-7	238-766-5	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
411	Cromato di piombo	7758-97-6	231-846-0	Cancerogena (C) Categoria 1B, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1A		Allegato XVII, Allegato XVII, Allegato XIV	Restrizione 28, Restrizione 30, Autorizzazione 10	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A Pag 28A	Riq 29 Riq 31 Riq 81
412	Cromato di sodio	7775-11-3	231-889-5	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1A		Allegato XVII, Allegato XVII, Allegato XVII, Allegato XIV	Restrizione 28, Restrizione 29, Restrizione 30, Autorizzazione 22	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A Pag 10A Pag 37A	Riq 29 Riq 30 Riq 31 Riq 93
413	Cromato di stronzio	7789-06-2	232-142-6	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII, Allegato XIV	Restrizione 28, Autorizzazione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 41A	Riq 29 Riq 100
414	Cromile cloruro	14977-61-8	239-056-8	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
415	Cromo (VI) triossido; anidride cromica	1333-82-0	215-607-8	Cancerogena (C) Categoria 1A, Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII, Allegato XVII, Allegato XIV	Restrizione 28, Restrizione 29, Autorizzazione 16	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A Pag 31A	Riq 29 Riq 30 Riq 87
416	Cromo(III)cromato; sali di cromo dell'acido cromico (VI); Tris(cromato) di dicromo	24613-89-6	246-356-2	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII, Allegato XIV	Restrizione 28, Autorizzazione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 40A	Riq 29 Riq 99
417	DDT [1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano]	50-29-3	200-024-3	Inquinante organico persistente (POP)		Allegato I - Parte A	Allegato I - Parte A	Reg (UE) 2019/1021	Pag 56A	Riq 140
418	Decametilciclopentasilossano (D5)	541-02-6	208-764-9			Allegato XVII	Restrizione 70	Reg (CE) 1907/2006	Pag 22A	Riq 67



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)

	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
419	Decaossido di nichel e triuranio	15780-33-3	239-876-6	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
420	Depositi e fanghi, da raffinazione elettrolitica del rame, privi di rame	94551-87-8	305-433-1	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
421	Depositi e fanghi, da raffinazione elettrolitica del rame, privi di rame, solfato di nichel	92129-57-2	295-859-3	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
422	Di(acetato) di nichel	373-02-4	206-761-7	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
423	Di(acetato) di piombo	301-04-2	206-104-4	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
424	Di-μ-ossi-di-n-butyl-stannoidrossiborano Idrogenoborato di dibutilstagno C8H19BO3Sn (DBB)	75113-37-0	401-040-5	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 21, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 5A Pag 10A	Riq 22 Riq 31
425	Diarsenico triossido; arsenico triossido	1327-53-3	215-481-4	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII, Allegato XIV	Restrizione 28, Autorizzazione 8	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 28A	Riq 29 Riq 79
426	Diarseniuro di nichel	12068-61-0	235-103-1	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
427	Diazometano	334-88-3	206-382-7	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
428	Dibenzo[a, h]antracene ; Dibenzo[a,h]antracene (DBA _h A)	53-70-3	200-181-8	Cancerogena (C) Categoria 1B	Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 50, Restrizione 72	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 15A Pag 23A	Riq 29 Riq 48 Riq 69
429	Dibenzoato di nichel	553-71-9	209-046-8	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
430	Dibromato di nichel	14550-87-9	238-596-1	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
431	Dibromodifluoroetano ; HBFC-132 B2	75-82-1		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 1,5	Allegato I - Gruppo VII	Allegato I - GruppoVII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 63A	Riq 144
432	Dibromodifluorometano ; Halon 1202	75-61-6		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza nuova -Potenziale di riduzione dell'ozono: 1,25	Allegato II	Allegato II	Reg (CE) 1005/2009	Pag 72A	Riq 149
433	Dibromodifluoropropano ; HBFC-252 B2	51584-25-9		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 1	Allegato I - Gruppo VII	Allegato I - GruppoVII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 63A	Riq 144



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)

	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
434	Dibromofluoroetano ; HBFC-141 B2	358-97-4		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 1,7	Allegato I - Gruppo VII	Allegato I - GruppoVII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 63A	Riq 144
435	Dibromofluorometano ; HBFC-21 B2	1868-53-7		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 1	Allegato I - Gruppo VII	Allegato I - GruppoVII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 63A	Riq 144
436	Dibromofluoropropano ; HBFC-261 B2	453-00-9		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,4	Allegato I - Gruppo VII	Allegato I - GruppoVII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 63A	Riq 144
437	Dibromopentafluoropropano ; HBFC-225 B2	431-78-7		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 2	Allegato I - Gruppo VII	Allegato I - GruppoVII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 63A	Riq 144
438	Dibromotetrafluoroetano ; Halon-2402	124-73-2		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 6	Allegato I - Gruppo III	Allegato I - GruppoIII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 60A	Riq 142
439	Dibromotetrafluoropropano ; HBFC-234 B2	460-86-6		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 7,5	Allegato I - Gruppo VII	Allegato I - GruppoVII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 63A	Riq 144
440	Dibromotrifluoroetano ; HBFC-123 B2	354-04-1		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 1,6	Allegato I - Gruppo VII	Allegato I - GruppoVII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 63A	Riq 144
441	Dibromotrifluoropropano ; HBFC-243 B2	460-60-6		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 2,5	Allegato I - Gruppo VII	Allegato I - GruppoVII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 63A	Riq 144
442	Dibromuro di nichel	13462-88-9	236-665-0	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
443	Dicianuro di nichel	557-19-7	209-160-8	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
444	Dicicloesilftalato	84-61-7	201-545-9	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
445	Diclorato di nichel	67952-43-6	267-897-0	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
446	Diclorodifluoroetano ; HCFC-132	431-06-1		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,05	Allegato I - Gruppo VIII	Allegato I - GruppoVIII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 68A	Riq 147
447	Diclorodifluorometano ; CFC-12	75-71-8		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 1	Allegato I - Gruppo I	Allegato I - GruppoI	Reg (CE) 1005/2009	Pag 56A	Riq 140



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)

	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
448	Diclorodifluoropropano ; HCFC-252	819-00-1		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,04	Allegato I - Gruppo VIII	Allegato I - GruppoVIII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 68A	Riq 147
449	Dicloroesafluoropropano ; CFC-216	661-97-2		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 1	Allegato I - Gruppo II	Allegato I - GruppoII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 58A	Riq 141
450	Diclorofluoroetano ; HCFC-141	430-57-9		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,07	Allegato I - Gruppo VIII	Allegato I - GruppoVIII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 68A	Riq 147
451	Diclorofluorometano ; HCFC-21	75-43-4		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,04	Allegato I - Gruppo VIII	Allegato I - GruppoVIII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 68A	Riq 147
452	Diclorofluoropropano ; HCFC-261	420-97-3		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,02	Allegato I - Gruppo VIII	Allegato I - GruppoVIII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 68A	Riq 147
453	Diclorometano	75-09-2	200-838-9			Allegato XVII	Restrizione 59	Reg (CE) 1907/2006	Pag 18A	Riq 56
454	Dicloropentafluoropropano ; HCFC-225	127564-92-5		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,07	Allegato I - Gruppo VIII	Allegato I - GruppoVIII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 68A	Riq 147
455	Diclorotetrafluoroetano ; CFC-114	76-14-2		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 1	Allegato I - Gruppo I	Allegato I - GruppoI	Reg (CE) 1005/2009	Pag 56A	Riq 140
456	Diclorotetrafluoropropano ; HCFC-234	425-94-5		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,28	Allegato I - Gruppo VIII	Allegato I - GruppoVIII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 68A	Riq 147
457	Diclorotrifluoroetano ; HCFC-123	306-83-2		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,02	Allegato I - Gruppo VIII	Allegato I - GruppoVIII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 68A	Riq 147
458	Diclorotrifluoropropano ; HCFC-243	460-69-5		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,12	Allegato I - Gruppo VIII	Allegato I - GruppoVIII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 68A	Riq 147
459	Dicloruro di (metilenbis(4,1-fenilenazo(1-(3-(dimetilammino)propil)-1,2-diidro-6-idrossi-4-metil-2-ossopiridin-5,3-diil))-1,1'-dipiridinio, dicloridrato		401-500-5	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
460	Dicloruro di cobalto	7646-79-9	231-589-4	Cancerogena (C) Categoria 1B, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
461	Dicloruro di dibutilstagno ; (DBTC)	683-18-1	211-670-0	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)

	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
462	Dicloruro di nichel	7718-54-9	231-743-0	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
463	Dicromato di nichel	15586-38-6	239-646-5	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
464	Dicromato di potassio ; Potassio bicromato	7778-50-9	231-906-6	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII, Allegato XVII, Allegato XVII, Allegato XIV	Restrizione 28, Restrizione 29, Restrizione 30, Autorizzazione 19	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A Pag 10A Pag 35A	Riq 29 Riq 30 Riq 31 Riq 90
465	Dicromato di sodio	10588-01-9	234-190-3	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII, Allegato XVII, Allegato XVII, Allegato XIV	Restrizione 28, Restrizione 29, Restrizione 30, Autorizzazione 18	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A Pag 10A Pag 34A	Riq 29 Riq 30 Riq 31 Riq 89
466	Dicromato di sodio	7789-12-0	234-190-3	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII, Allegato XVII, Allegato XVII, Allegato XIV	Restrizione 28, Restrizione 29, Restrizione 30, Autorizzazione 18	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A Pag 10A Pag 34A	Riq 29 Riq 30 Riq 31 Riq 89
467	Dieldrin	60-57-1	200-484-5	Inquinante organico persistente (POP)		Allegato I - Parte A	Allegato I - Parte A	Reg (UE) 2019/1021	Pag 56A	Riq 140
468	Dietilsolfato	64-67-5	200-589-6	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
469	Difenacum (ISO); 3-[3-(4-bifenil-4-il-1,2,3,4-tetraidro-1- naftil)-4-idrossicoumarina	56073-07-5	259-978-4	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
470	Difenile polibromato; difenile polibromurato (PBB)	59536-65-1				Allegato XVII	Restrizione 8	Reg (CE) 1907/2006	Pag 2A	Riq 8
471	Difeniletere, ottabromoderivato ; Difeniletere, derivato ottabromato C12H2Br8O	32536-52-0	251-087-9	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30, Restrizione 45	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A Pag 14A	Riq 31 Riq 42
472	Difetialone (ISO); 3-[3-(4'-bromobifenil-4-il)-1,2,3,4-tetraidronaftalen- 1-il]-4-idrossi-2H-1-benzotripiran-2-one	104653-34-1		Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
473	Difluoruro di nichel	10028-18-9	233-071-3	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
474	Diformato di nichel	3349-06-2	222-101-01	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
475	Difosfato di dinichel	14448-18-1	238-426-6	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
476	Diidrossibis(carbonato) di tripiombo 2Pb CO3 -Pb(OH)2	1319-46-6	215-290-6		Carbonati di piombo	Allegato XVII	Restrizione 16	Reg (CE) 1907/2006	Pag 3A	Riq 16



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
477	Diidrossido di nichel	12054-48-7	235-008-5	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
478	Diioduro di nichel	13462-90-3	236-666-6	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
479	Diisobutil ftalato (DIBP)	84-69-5	201-553-2	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII, Allegato XVII, Allegato XIV	Restrizione 30, Restrizione 51, Autorizzazione 7	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A Pag 16A Pag 27A	Riq 31 Riq 49 Riq 78
480	Diisocianati, O = C=N-RN = C=O, in cui R è un'unità di idrocarburi alifatici o aromatici di lunghezza non specificata					Allegato XVII	Restrizione 74	Reg (CE) 1907/2006	Pag 24A	Riq 71
481	Diisocianato di 2,2'-metilendifenile	2536-05-2	219-799-4			Allegato XVII	Restrizione 56	Reg (CE) 1907/2006	Pag 17A	Riq 53
482	Diisocianato di 2,4'-metilendifenile	5873-54-1	227-534-9			Allegato XVII	Restrizione 56	Reg (CE) 1907/2006	Pag 17A	Riq 53
483	Diisocianato di 4,4'-metilendifenile	101-68-8	202-966-0			Allegato XVII	Restrizione 56	Reg (CE) 1907/2006	Pag 17A	Riq 53
484	Diisocianato di metilendifenile (MDI)	26447-40-5	247-714-0			Allegato XVII	Restrizione 56	Reg (CE) 1907/2006	Pag 17A	Riq 53
485	Diisodecilftalato (DIDP)	26761-40-0	247-977-1		Ftalato	Allegato XVII	Restrizione 52	Reg (CE) 1907/2006	Pag 17A	Riq 50
486	Diisodecilftalato (DIDP)	68515-49-1	271-091-4		Ftalato	Allegato XVII	Restrizione 52	Reg (CE) 1907/2006	Pag 17A	Riq 50
487	Diisonoilftalato (DINP)	28553-12-0	249-079-5		Ftalato	Allegato XVII	Restrizione 52	Reg (CE) 1907/2006	Pag 17A	Riq 50
488	Diisonoilftalato (DINP)	68515-48-0	271-090-9		Ftalato	Allegato XVII	Restrizione 52	Reg (CE) 1907/2006	Pag 17A	Riq 50
489	Diisopentilftalato	605-50-5	210-088-4	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII, Allegato XVII, Allegato XIV	Restrizione 30, Restrizione 72, Autorizzazione 33,	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A Pag 23A Pag 42A	Riq 31 Riq 69 Riq 104
490	Dilattato di nichel	16039-61-5		Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
491	Dilaurato dibutilstannico; dibutil[bis(dodecanoilossi)]stannano	77-58-7	201-039-8	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
492	Dimetilcarbamioile cloruro	79-44-7	201-208-6	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
493	Dimetilfumarato ; (DMF)	624-49-7	210-849-0			Allegato XVII	Restrizione 61	Reg (CE) 1907/2006	Pag 19A	Riq 58

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)

	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
494	Dimetilnitrosamina; N-nitrosodimetilamina	62-75-9	200-549-8	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
495	Dimetilsolfato	77-78-1	201-058-1	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
496	Dinitrato di nichel	13138-45-9	236-068-5	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
497	Dinitrotoluene	25321-14-6	246-836-1	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
498	Dinocap (ISO); (RS)-2,6-dinitro-4-(octil)fenil crotonati e (RS)-2,4-dinitro-6-(octil)fenil crotonati nei quali l'ottile è una miscela dei gruppi 1-metileptil, 1-etilesil e 1-propilpentil	39300-45-3	254-408-0	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
499	Dinoseb; 6-(1-metilpropil)-2,4-dinitrofenolo	88-85-7	201-861-7	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
500	Dinoterb; 2-terz-butil-4,6-dinitrofenolo	1420-07-1	215-813-8	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
501	di-n-pentil ftalato (DPP)	131-18-0	205-017-9	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30, Restrizione 72	Reg (CE) 1907/2006	Pag 19A Pag 23A	Riq 59 Riq 69
502	Diossido di cobalto e nichel	58591-45-0	231-556-4	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
503	Diossido di litio e nichel	12031-65-1		Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
504	Dipentilftalato	131-18-0	205-017-9	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XIV	Autorizzazione 38	Reg (CE) 1907/2006	Pag 44A	Riq 109
505	Diperclorato di nichel; sale di nichel(II) dell'acido perclorico	13637-71-3	237-124-1	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
506	Disiliciuro di nichel	12201-89-7	235-379-3	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
507	Disolfuro di trinichel; Subsolfo di nichel	12035-72-2	234-829-6	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
508	Distillati (carbone), estrazione con solvente liquido, primari ; [Prodotto liquido di condensazione dei vapori emessi durante la digestione del carbone in un solvente liquido e con punto di ebollizione 30 °C-300 °C ca. Costituito principalmente da idrocarburi aromatici ad anelli condensati parzialmente idrogenati, composti aromatici contenenti azoto, ossigeno e zolfo, e loro alchilderivati con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C ₄ -C ₁₄)	94114-52-0	302-688-0	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
509	Distillati (carbone), frazione intermedia di idrocracking di estrazione con solvente ; [Distillato ottenuto per idrocracking di estratto di carbone o soluzione prodotta dai processi di estrazione con solvente liquido o di estrazione con gas supercritico e con un intervallo di ebollizione 180 °C-300 °C ca. Costituiti principalmente da aromatici a due anelli, aromatici idrogenati e naftenici, loro alchilderivati ed alcani con un numero di atomi di carbonio nell'intervallo C ₉ -C ₁₄ . Sono anche presenti composti contenenti azoto, zolfo e ossigeno)	94114-56-4	302-692-2	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
510	Distillati (carbone), frazione intermedia idrogenata di idrocracking di estrazione con solvente [Distillato dall'idrogenazione del distillato intermedio da idrocracking di estratto o soluzione di carbone o soluzione prodotta dai processi di estrazione con solvente liquido o di estrazione con gas supercritico e con un intervallo di ebollizione 180 °C-280 °C ca. Costituito principalmente da composti idrogenati a due anelli e loro alchilderivati con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C ₉ -C ₁₄)	94114-57-5	302-693-8	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
511	Distillati (carbone), idrocracking di estrazione con solvente; [Distillati ottenuti per idrocracking di estratto di carbone o soluzione prodotta dai processi di estrazione con solvente liquido o di estrazione con gas supercritico e con un intervallo di ebollizione 30 °C-300 °C ca. Costituiti principalmente da composti aromatici, aromatici idrogenati e naftenici, loro alchilderivati ed alcani con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C ₄ -C ₁₄ . Sono anche presenti composti aromatici ed aromatici idrogenati contenenti azoto, zolfo e ossigeno)	94114-53-1	302-689-6	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
512	Distillati (carbone), olii residui di pirolisi di catrame di carbone, olii naftalenici; ; ridistillati ; [Ridistillato ottenuto dalla distillazione frazionata di catrame di carbone bituminoso ad alta temperatura di carbone bituminoso ed oli residui di pirolisi, con punto di ebollizione nell'intervallo 190 °C-270 °C ca. Costituito prevalentemente da aromatici diciclici sostituiti)	91995-35-6	295-295-8	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
513	Distillati (carbone), olio leggero di cokeria, taglio naftalene; ; olio naftalinoso [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal prefrazionamento (distillazione continua) di olio leggero di cokeria. È costituita prevalentemente da naftalene, cumarone ed indene con punto di ebollizione superiore a 148 °C]	85029-51-2	285-076-5	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
514	Distillati (carbone-petrolio), aromatici a nuclei condensati; distillati (distillato ottenuto da una miscela di catrame di carbone e correnti aromatiche di petrolio con punto di ebollizione nell'intervallo 220 °C-450 °C ca. È composto principalmente da idrocarburi a nuclei condensati di 3-4 elementi)	68188-48-7	269-159-3	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
515	Distillati (catrame di carbone) di testa; olio di antracene II	65996-91-0	266-026-1			Allegato XVII	Restrizione 31	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 32
516	Distillati (catrame di carbone), acque madri della cristallizzazione di olio naftalenico; olio naftalinoso ridistillato [Combinazione complessa di composti organici ottenuta come filtrato dalla cristallizzazione della frazione naftalenica da catrame di carbone e con punto di ebollizione nell'intervallo 200 °C-230 °C ca. Contiene prevalentemente naftalene, tionaftalene ed alchilnaftaleni)	91995-49-2	295-310-8	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
517	Distillati (catrame di carbone), di testa, esenti da fluorene; olio di lavaggio gas ridistillato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla cristallizzazione di olio di catrame. È costituito da idrocarburi aromatici policiclici, prevalentemente difenile, dibenzofurano e acenaftene)	84989-10-6	284-899-7	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
518	Distillati (catrame di carbone), di testa, ricchi di fluorene; olio di lavaggio gas ridistillato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla cristallizzazione di olio di catrame. È costituita da idrocarburi aromatici e policiclici, prevalentemente fluorene e acenaftene)	84989-11-7	284-900-0	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
519	Distillati (catrame di carbone), frazione benzolo, residui di distillazione; ; olio lavaggio [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di benzolo grezzo (catrame di carbone ad alta temperatura). Può essere un liquido con intervallo di distillazione 150 °C - 300 °C ca. (302 °F - 572 °F) oppure un semisolido o un solido con punto di fusione fino a 70 °C (158 °F). È composta prevalentemente da naftalene e alchilnaftaleni.]	121620-46-0	310-165-3	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
520	Distillati (catrame di carbone), frazione benzolo, ricchi di benzene, toluene e xileni; olio leggero ridistillato, frazione bassobollente (residuo della distillazione di benzolo grezzo per eliminare le teste di benzolo. Costituito principalmente da benzene, toluene e xileni con punto di ebollizione nell'intervallo 75 °C-200 °C ca.)	101896-26-8	309-984-9	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
521	Distillati (catrame di carbone), frazione benzolo; olio leggero (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione del catrame di carbone. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C ₄ -C ₁₀ e temperatura di distillazione nell'intervallo 80 °C-160 °C ca.)	84650-02-2	283-482-7	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
522	Distillati (catrame di carbone), oli leggeri, estratti alcalini; ; estratto alcalinico [Estratto acquoso di olio carbolico prodotto mediante lavaggio alcalino ad esempio con idrossido di sodio in acqua. È costituito prevalentemente da sali alcalini di vari composti fenolici.]	90640-88-3	292-610-0	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
523	Distillati (catrame di carbone), oli leggeri, frazione neutra; residui di estrazione di olio leggero, altobollenti ; [Distillato ottenuto dalla distillazione frazionata di catrame di carbone ad alta temperatura. È costituito prevalentemente da idrocarburi aromatici moniciclici con sostituenti alchilici e punto di ebollizione nell'intervallo 135 °C - 210 °C ca. (275 °F - 410 °F). Può anche contenere idrocarburi insaturi come indene e cumarone.]	101794-90-5	309-971-8	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
524	Distillati (catrame di carbone), oli naftalenici, privi di naftalene, estratti alcalini; ; residuo di estrazione di olio naftalinoso [Olio che rimane dopo la rimozione di composti fenolici (acidi di catrame) dall'olio naftalenico purgato per mezzo di un lavaggio alcalino. Costituito prevalentemente da naftalene e alchilnaftaleni.]	90640-90-7	292-612-1	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
525	Distillati (catrame di carbone), oli pesanti frazione pirene; ridistillati di olio di antracene II (ridistillato ottenuto dalla distillazione frazionata di distillato di pece con punto di ebollizione nell'intervallo 350 °C-400 °C ca. È costituito prevalentemente da aromatici tri- e policiclici e da idrocarburi eterociclici)	91995-42-5	295-304-5	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
526	Distillati (catrame di carbone), oli pesanti; olio di antracene II (distillato della distillazione frazionata del catrame di carbone di carbone bituminoso, con punto di ebollizione nell'intervallo 240 °C-400 °C. Costituito prevalentemente da idrocarburi tri- e policiclici e da composti eterociclici)	90640-86-1	292-607-4	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
527	Distillati (catrame di carbone), olii di naftalene, a basso tenore di naftalene; ; olio naftalinoso ridistillato [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla cristallizzazione di olio naftalenico. Composto principalmente da naftalene, alchilnaftaleni e composti fenolici)	84989-09-3	284-898-1	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
528	Distillati (catrame di carbone), olii di naftalene, frazione indolo-metilnaftalene; ; olio di metilnaftalene [Distillato dalla distillazione frazionata di catrame di carbone ad alta temperatura. È costituito prevalentemente da indolo e metilnaftalene con punto di ebollizione nell'intervallo 235 °C-255 °C ca.)	101794-91-6	309-972-3	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
529	Distillati (catrame di carbone), olii leggeri, estratti con acido; residui di estrazione di olio leggero, altobollenti [Quest'olio è una miscela complessa di idrocarburi aromatici, prevalentemente indene, naftalene, cumarone, fenolo e o-, m- e p-cresolo e con punto di ebollizione nell'intervallo 140 °C - 215 °C (284 °F - 419 °F).]	90640-87-2	292-609-5	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
530	Distillati (catrame di carbone), olii leggeri; olio carbolico [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione del catrame di carbone. È costituita da idrocarburi aromatici e altri idrocarburi, composti fenolici e composti aromatici azotati e distilla nell'intervallo 150 °C - 210 °C ca. (302 °F - 410 °F).]	84650-03-3	283-483-2	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
531	Distillati (catrame di carbone), olii naftalenici, estratti acidi; ; residuo di estrazione di olio di metilnaftalene [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per eliminazione delle basi dalla frazione metilnaftalenica ottenuta mediante la distillazione di catrame di carbone e con punto di ebollizione nell'intervallo 230 °C - 255 °C ca. (446 °F - 491 °F). Contiene prevalentemente 1(2)-metilnaftalene, naftalene, dimetilnaftalene e bifenile.]	91995-48-1	295-309-2	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
532	Distillati (catrame di carbone), olii naftalenici, estratti alcalini; ; estratto alcalinico; [Estratto acquoso di olio naftalenico ottenuto per lavaggio alcalino, ad esempio con idrossido di sodio in acqua. È costituito prevalentemente da sali alcalini di vari composti fenolici.]	90640-89-4	292-611-6	Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 9A	Riq 30
533	Distillati (catrame di carbone), olii naftalenici, frazione metilnaftalene; ; olio di metilnaftalene [Distillato ottenuto dalla distillazione frazionata di catrame di carbone ad alta temperatura. È costituito prevalentemente da idrocarburi aromatici biciclici sostituiti e basi aromatiche azotate con punto di ebollizione nell'intervallo 225 °C - 255 °C ca. (437 °F - 491 °F).]	101896-27-9	309-985-4	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
534	Distillati (catrame di carbone), olii naftalenici; olio naftalinoso [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione del catrame di carbone. È costituita prevalentemente da idrocarburi aromatici e altri idrocarburi, composti fenolici e composti aromatici azotati e punto di ebollizione nell'intervallo 200 °C - 250 °C ca. (392 °F - 482 °F).]	84650-04-4	283-484-8	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29, Restrizione 31	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A Pag 10A	Riq 29 Riq 30 Riq 32



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
535	Distillati (catrame di carbone), pece, frazione pirene; ridistillati di olio di antracene II (ridistillato ottenuto dalla distillazione frazionata di distillato di pece e con punto di ebollizione nell'intervallo 380 °C-410 °C ca. Costituito prevalentemente da idrocarburi aromatici tri- e policiclici e da composti eterociclici)	91995-52-7	295-313-4	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
536	Distillati (catrame di carbone), pece, oli pesanti; olio di antracene II (distillato dalla distillazione della pece ottenuta da carbone bituminoso ad alta temperatura. Costituito prevalentemente da idrocarburi aromatici tri- e policiclici e con punto di ebollizione nell'intervallo 300 °C-470 °C ca. Il prodotto può contenere inoltre eteroatomi)	91995-51-6	295-312-9	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
537	Distillati (catrame di carbone), pece; olio di antracene II (olio ottenuto dalla condensazione dei vapori dal trattamento a caldo di pece. Costituito prevalentemente da composti aromatici con numero di anelli da due a quattro e con punto di ebollizione nell'intervallo da 200 °C a più di 400 °C)	101316-49-8	309-855-7	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
538	Distillati (catrame di carbone); olio di antracene II (distillato di catrame di carbone con punto di distillazione nell'intervallo 100°C-450°C ca. È composto principalmente da idrocarburi a nuclei aromatici condensati di 2-4 elementi, composti fenolici e basi azotate aromatiche)	65996-92-1	266-027-7	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
539	Distillati (petrolio), aromatici leggeri; ; nafta di cracking termico con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione dei prodotti di cracking termico di etano e propano. Questa frazione bassobollente è costituita prevalentemente da idrocarburi aromatici C ₅ -C ₇ e da alcuni idrocarburi alifatici insaturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente C ₅ . Questa corrente può contenere benzene)	67891-80-9	267-565-5	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
540	Distillati (petrolio), aromatici pesanti; ; nafta di cracking termico con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione dei prodotti di cracking termico di etano e propano. Questa frazione altobollente è costituita prevalentemente da idrocarburi aromatici C ₅ -C ₇ e da alcuni idrocarburi alifatici insaturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente C ₅ . Questa frazione può contenere benzene)	67891-79-6	267-563-4	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
541	Distillati (petrolio), C3-5, ricchi di 2-metil-2-butene; ; nafta con basso punto di ebollizione - non specificata [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di idrocarburi, solitamente con numero di atomi di carbonio nell'intervallo C ₃₋₅ , prevalentemente isopentano e 3-metil-1-butene. È costituita da idrocarburi saturi e insaturi con numero di atomi di carbonio nell'intervallo C ₃₋₅ , prevalentemente 2-metil-2-butene.]	68477-34-9	270-725-7	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
542	Distillati (petrolio), C3-6, ricchi di piperilene; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di idrocarburi alifatici saturi e insaturi, solitamente con numero di atomi di carbonio nell'intervallo C ₃ -C ₆ . È costituita da idrocarburi saturi e insaturi con numero di atomi di carbonio nell'intervallo C ₃ -C ₆ , prevalentemente piperileni)	68477-35-0	270-726-2	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
543	Distillati (petrolio), C7-9, ricchi di C8, idrodesolforati dearomatizzati; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di una frazione leggera di petrolio, idrodesolforata e dearomatizzata. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C7 -C9, prevalentemente paraffine e cicloparaffine C8, con punto di ebollizione nell'intervallo 120 °C-130 °C ca.)	101316-56-7	309-862-5	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
544	Distillati (petrolio), da reforming catalitico, concentrato di aromatici pesanti; gasolio — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di un taglio di petrolio riformato cataliticamente. Costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C10 -C16 e con punto di ebollizione nell'intervallo 200 °C-300 °C ca.)	91995-34-5	295-294-2	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
545	Distillati (petrolio), da steam cracking, frazione C5-10, miscelati con nafta leggera da steam cracking di petrolio, frazione C5; nafta con basso punto di ebollizione - non specificata	68477-55-4	270-738-8	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
546	Distillati (petrolio), da steam cracking, frazione C8-12, polimerizzati, frazioni leggere della distillazione; ; nafta con basso punto di ebollizione - non specificata [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione della frazione polimerizzata C8-12 da distillati di petrolio crackizzati con vapore. È costituita prevalentemente da idrocarburi aromatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C8 -C12)	95009-23-7	305-750-5	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
547	Distillati (petrolio), da stripper di impianto unifying di nafta; ; nafta con basso punto di ebollizione - non specificata [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per stripping di prodotti provenienti dall'apparecchiatura di unifying della nafta. È costituita da idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C2-C6)	68921-09-5	272-932-8	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
548	Distillati (petrolio), dal depentanizzatore di reforming catalitico; ; nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di prodotti provenienti da un processo di reforming catalitico. È costituita in prevalenza da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C3-6 e punto di ebollizione nell'intervallo da - 49 °C a 63 °C ca. (da - 57 °F a 145 °F).]	68475-79-6	270-660-4	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
549	Distillati (petrolio), derivati da pirolisi di raffinato e nafta, miscelazione benzene; ; nafta di cracking termico con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per frazionamento da pirolisi a 816 °C (1 500 °F) di nafta e raffinato. È costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio C9 e punto di ebollizione 204 °C ca. (400 °F).]	68425-29-6	270-344-6	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
550	Distillati (petrolio), derivati da steam cracking di nafta, aromatici leggeri da hydrotreating; ; nafta di cracking catalitico con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuti per trattamento di un distillato leggero da nafta crackizzata a vapore. È costituita prevalentemente da idrocarburi aromatici]	91995-50-5	295-311-3	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
551	Distillati (petrolio), derivati da steam cracking di nafta, leggeri da hydrotreating raffinati con solvente; ; nafta modificata con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuti quali raffinati da un processo di estrazione con solvente di distillato leggero sottoposto a hydrotreating da nafta crackizzata a vapore.]	91995-53-8	295-315-5	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
552	Distillati (petrolio), distillati di petrolio di steam cracking polimerizzati, frazione C5-12; nafta con basso punto di ebollizione - non specificata [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di un distillato di petrolio da steam cracking, polimerizzato. È costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C5-12.]	68477-50-9	270-735-1	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
553	Distillati (petrolio), distillati di steam cracking del petrolio crackizzati; gasolio da cracking (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di distillati di steam cracking crackizzati e/o dei suoi prodotti di frazionamento. È costituita da idrocarburi aromatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo da C10 fino a polimeri di basso peso molecolare)	68477-38-3	270-727-8	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
554	Distillati (petrolio), frazione intermedia di «hydrotreating»; gasolio — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per trattamento di una frazione di petrolio con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C11-C25 e punto di ebollizione nell'intervallo 205° C-400° C ca.)	64742-46-7	265-148-2	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
555	Distillati (petrolio), frazione intermedia neutralizzata chimicamente; gasolio — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi prodotta con un processo di trattamento per la rimozione delle sostanze acide. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C11-C20 e punto di ebollizione nell'intervallo 205° C-345° C ca.)	64742-30-9	265-130-4	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
556	Distillati (petrolio), frazione intermedia raffinata con solvente; gasolio — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta in forma di raffinato da un processo di estrazione con solvente. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C9-C20 e punto di ebollizione nell'intervallo 150° C-345° C ca.)	64741-91-9	265-093-4	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
557	Distillati (petrolio), frazione intermedia trattata con acido; gasolio — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come raffinato da un processo di trattamento con acido solforico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C11-C20 e punto di ebollizione nell'intervallo 205 °C-345 °C ca.)	64742-13-8	265-113-1	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
558	Distillati (petrolio), frazione intermedia trattata con argilla; gasolio — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal trattamento di una frazione di petrolio con argilla naturale o modificata, normalmente in un processo di percolazione per eliminare le tracce di composti polari e impurezze presenti. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C9-C20 e punto di ebollizione nell'intervallo 150 °C-345 °C ca.)	64742-38-7	265-139-3	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
559	Distillati (petrolio), frazione leggera idrocrackizzata raffinata con solvente; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta mediante dearoma-tizzazione del residuo di petrolio idrocrackizzato con solvente. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C18-C27 e con un intervallo di ebollizione 370 °C-450 °C ca.)	94733-09-2	305-589-0	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
560	Distillati (petrolio), frazione leggera idrocrackizzata raffinata con solvente; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta mediante trattamento con solvente di distillato da distillati di petrolio idrocrackizzato. Costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C18-C27 e con un intervallo di ebollizione 370 °C-450 °C ca.)	97488-73-8	307-010-7	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
561	Distillati (petrolio), frazione leggera trattata con acido; gasolio — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come raffinato da un processo di trattamento con acido solforico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C9-C16 e punto di ebollizione nell'intervallo 150 °C-290 °C ca.)	64742-14-9	265-114-7	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
562	Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera neutralizzata chimicamente; olio base non raffinato o mediamente raffinato (combinazione complessa di idrocarburi prodotta con un processo di trattamento per la rimozione delle sostanze acide. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C15-C30 e produce un olio finito con viscosità inferiore a 19 10 ⁻⁶ m ² .s-1 a 40 °C. Contiene relativamente poche paraffine normali)	64742-35-4	265-136-7	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
563	Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera raffinata con solvente; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come raffinato da un processo di estrazione con solvente. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi con un numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C15-C30 e produce un olio finito di viscosità inferiore a 19 10 ⁻⁶ m ² .s-1 a 40 °C. Contiene relativamente poche paraffine normali)	64741-97-5	265-098-1	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
564	Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera trattata con acido; olio base non raffinato o mediamente raffinato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come raffinato da un processo di trattamento con acido solforico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C15-C30 e produce un olio finito di viscosità inferiore a 19 10 ⁻⁶ m ² .s-1 a 40 °C. Contiene relativamente poche paraffine normali)	64742-19-4	265-118-9	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
565	Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera trattata con argilla; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal trattamento di una frazione di petrolio con argilla naturale o modificata, in un processo di contatto o di percolazione per eliminare le tracce di composti polari e impurezze presenti. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C15-C30 e produce un olio finito con viscosità inferiore a $19 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$ a 40°C . Contiene relativamente poche paraffine normali)	64742-45-6	265-147-7	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
566	Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante neutralizzata chimicamente; olio base non raffinato o mediamente raffinato (combinazione complessa di idrocarburi prodotta con un processo di trattamento per la rimozione delle sostanze acide. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo $\text{C}_{20}\text{-C}_{50}$ e produce un olio finito con viscosità di almeno $19 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$ a 40°C . Contiene relativamente poche paraffine normali)	64742-34-3	265-135-1	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
567	Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante raffinata con solvente; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come raffinato da un processo di estrazione con solvente. È costituita da idrocarburi con un numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo $\text{C}_{20}\text{-C}_{50}$ e produce un olio finito di viscosità pari ad almeno $19 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$ a 40°C . Contiene relativamente poche paraffine normali)	64741-96-4	265-097-6	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
568	Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante trattata con acido; olio base non raffinato o mediamente raffinato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come raffinato da un processo di trattamento con acido solforico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C20-C50 e produce un olio finito di viscosità pari ad almeno $19 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$ a 40°C . Contiene relativamente poche paraffine normali)	64742-18-3	265-117-3	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
569	Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante trattata con argilla; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal trattamento di una frazione di petrolio con argilla naturale o modificata, in un processo di contatto o di percolazione per eliminare le tracce di composti polari e impurezze presenti. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C20-C50 e produce un olio finito con viscosità di almeno 19 10-6 m2.s-1 a 40 oC. Contiene relativamente poche paraffine normali)	64742-44-5	265-146-1	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
570	Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera raffinata con solvente; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come raffinato da un processo di estrazione con solvente. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C15-C30 e produce un olio finito di viscosità inferiore a 19 10-6 m2.s-1 a 40 oC)	64741-89-5	265-091-3	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
571	Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera trattata con acido; olio base non raffinato o mediamente raffinato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come raffinato da un processo di trattamento con acido solforico. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C15-C30 e produce un olio finito di viscosità inferiore a 19 10-6m2.s-1 a 40 oC)	64742-21-8	265-121-5	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
572	Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera trattata con argilla; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal trattamento di una frazione di petrolio con argilla naturale o modificata, in un processo di contatto o di percolazione per eliminare le tracce di composti polari e impurezze presenti. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C15-C30 e produce un olio finito con viscosità inferiore a 19 10-6 m2.s-1 a 40 oC. Contiene una percentuale relativamente alta di idrocarburi saturi)	64742-37-6	265-138-8	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
573	Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante decerata con solvente; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta separando le paraffine normali da una frazione di petrolio mediante cristallizzazione con solvente. È costituita da idrocarburi a numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C20-C50 e produce un olio finito di viscosità non inferiore a 19 10-6 m2.s-1 a 40 oC)	64742-65-0	265-169-7	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
574	Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante raffinata con solvente; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come raffinato da un processo di estrazione con solvente. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C20-C50 e produce un olio finito di viscosità pari ad almeno 19 10-6 m2.s-1 a 40 oC)	64741-88-4	265-090-8	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
575	Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante trattata con acido; olio base non raffinato o mediamente raffinato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come raffinato da un processo di trattamento con acido solforico. È costituita da idrocarburi saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C20-C50 e produce un olio finito di viscosità pari ad almeno 19 10-6 m2.s-1 a 40 oC)	64742-20-7	265-119-4	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
576	Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante trattata con argilla; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal trattamento di una frazione di petrolio con argilla naturale o modificata, in un processo di contatto o di percolazione per eliminare le tracce di composti polari e impurezze presenti. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C20-C50 e produce un olio finito con viscosità di almeno 19 10-6 m2.s-1 a 40 oC. Contiene una percentuale relativamente alta di idrocarburi saturi)	64742-36-5	265-137-2	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
577	Distillati (petrolio), frazione pesante idrogenata raffinata con solvente; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta mediante trattamento con solvente di distillato di petrolio idrogenato. Costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C19-C40 e con un intervallo di ebollizione 390 oC-550 oC ca.)	97488-74-9	307-011-2	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
578	Distillati (petrolio), frazioni di testa dalla stabilizzazione per frazionamento di benzina leggera di prima distillazione; ; nafta con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta con il frazionamento di benzina leggera di prima distillazione. È costituita da idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C3-6.]	68921-08-4	272-931-2	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
579	Distillati (petrolio), frazioni di testa del depentanizzatore; ; nafta con basso punto di ebollizione - non specificata [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da una corrente di gas crackizzata cataliticamente. È costituito da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-6.]	68477-89-4	270-771-8	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
580	Distillati (petrolio), frazioni di testa di nafta di prima distillazione sottoposta a reforming catalitico; ; nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta con il reforming catalitico di nafta di prima distillazione seguito da frazionamento dell'effluente totale. È costituita da idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C2-C6)	68513-63-3	271-008-1	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
581	Distillati (petrolio), frazioni intermedie addolcite; gasolio — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta sottoponendo un distillato di petrolio ad un processo di addolcimento per convertire i mercaptani o per eliminare impurezze acide. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C9-C20 e punto di ebollizione nell'intervallo 150 oC-345 oC ca.)	64741-86-2	265-088-7	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
582	Distillati (petrolio), frazioni intermedie di cracking catalitico; gasolio da cracking (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di crack	64741-60-2	265-062-5	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
583	Distillati (petrolio), frazioni intermedie di hydrotreating, punto di ebollizione intermedio; ; nafta di hydrotreating con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per cracking catalitico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C11-C30 e punto di ebollizione nell'intervallo 205 oC-450 oC ca. Contiene una percentuale relativamente alta di idrocarburi aromatici triciclici)	68410-96-8	270-092-7	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
584	Distillati (petrolio), frazioni leggere di cracking catalitico; gasolio da cracking (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di cracking catalitico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo fra C9-C25 e punto di ebollizione nell'intervallo 150 oC-400 oC ca. Contiene una percentuale relativamente alta di idrocarburi aromatici biciclici)	64741-59-9	265-060-4	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
585	Distillati (petrolio), frazioni leggere di cracking termico; gasolio da cracking (combinazione complessa di idrocarburi ottenuti dalla distillazione dei prodotti di un processo di cracking termico. È costituita prevalentemente da idrocarburi insaturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C10-C22 e punto di ebollizione nell'intervallo 160 oC-370 oC ca.)	64741-82-8	265-084-5	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
586	Distillati (petrolio), frazioni leggere di nafta crackizzata con vapore d'acqua; gasolio da cracking (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione multipla di prodotti provenienti da un processo di cracking catalitico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C10-C18)	68475-80-9	270-662-5	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
587	Distillati (petrolio), frazioni nafteniche leggere; olio base non raffinato o mediamente raffinato (combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione sotto vuoto del residuo della distillazione atmosferica del petrolio grezzo. È costituita da idrocarburi a numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C15-C30 e produce un olio finito con viscosità inferiore a 19 10-6m2.s-1 a 40 oC. Contiene relativamente poche paraffine normali)	64741-52-2	265-053-6	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
588	Distillati (petrolio), frazioni nafteniche pesanti; olio base non raffinato o mediamente raffinato (combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione sotto vuoto del residuo della distillazione atmosferica del petrolio grezzo. È costituita da idrocarburi aventi numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C20-C50 e produce un olio finito con viscosità pari ad almeno 19 10-6 m2 s-1 a 40 oC. Contiene relativamente poche paraffine normali)	64741-53-3	265-054-1	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
589	Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche leggere neutralizzate chimicamente; olio base non raffinato o mediamente raffinato (combinazione complessa di idrocarburi prodotta con un processo di trattamento per la rimozione delle sostanze acide. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C15-C30 e produce un olio finito con viscosità inferiore a 19 10-6 m2.s-1 a 40 oC)	64742-28-5	265-128-3	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
590	Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche leggere; olio base non raffinato o mediamente raffinato (combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione sotto vuoto del residuo della distillazione atmosferica del petrolio grezzo. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C15-C30 e produce un olio finito di viscosità inferiore a 19 10-6m2.s-1 a 40 oC. Contiene una percentuale relativamente alta di idrocarburi alifatici saturi che sono normalmente presenti in questo intervallo di distillazione del grezzo)	64741-50-0	265-051-5	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
591	Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche pesanti neutralizzate chimicamente; olio base non raffinato o mediamente raffinato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da un processo di trattamento per la rimozione delle sostanze acide. È costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C20-C50 e produce un olio finito di viscosità pari ad almeno 19 10-6 m2. s-1 a 40 oC. Contiene una percentuale relativamente alta di idrocarburi alifatici)	64742-27-4	265-127-8	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
592	Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche pesanti; olio base non raffinato o mediamente raffinato (combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione sotto vuoto del residuo della distillazione atmosferica del petrolio grezzo. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C20-C50 e produce un olio finito con viscosità di almeno 19 10-6m2.s-1 a 40 oC. Contiene una percentuale relativamente alta di idrocarburi alifatici saturi	64741-51-1	265-052-0	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
593	Distillati (petrolio), frazioni pesanti di cracking catalitico; olio combustibile denso (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di cracking catalitico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C15-C35 e punto di ebollizione nell'intervallo 260 oC-500 oC ca. Questo taglio di distillazione contiene probabilmente il 5 % in peso o più di idrocarburi aromatici a nuclei condensati di 4-6 elementi)	64741-61-3	265-063-0	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
594	Distillati (petrolio), frazioni pesanti di cracking termico; olio combustibile denso (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione dei prodotti provenienti da un processo di cracking termico. È costituita prevalentemente da idrocarburi insaturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C15-C36 e punto di ebollizione nell'intervallo 260 oC480 oC circa. Essa può contenere il 5 % in peso o più di idrocarburi aromatici a nuclei condensati di 4-6 elementi)	64741-81-7	265-082-4	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
595	Distillati (petrolio), frazioni pesanti di idrocracking; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione dei prodotti di un processo di idrocracking. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi con numero di atomi di carbonio nell'intervallo C15-C39 e punto di ebollizione nell'intervallo 260 oC-600 oC ca.)	64741-76-0	265-077-7	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
596	Distillati (petrolio), idrodesolforati intermedi da «coker»; gasolio da cracking (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per frazionamento di stocks di distillato idrodesolforato da «coker». È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C12-C21 e punto di ebollizione nell'intervallo 200 oC-360 oC ca.)	101316-59-0	309-865-1	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
597	Distillati (petrolio), idrodesolforati leggeri crackizzati cataliticamente; gasolio da cracking (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta trattando con idrogeno distillati leggeri crackizzati cataliticamente per trasformare lo zolfo organico in idrogeno solforato che viene eliminato. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C9-C25 e punto di ebollizione nell'intervallo 150 oC 400 oC ca. Contiene una percentuale relativamente alta di idrocarburi aromatici biciclici)	68333-25-5	269-781-5	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
598	Distillati (petrolio), idrodesolforati pesanti crackizzati cataliticamente; olio combustibile denso (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta trattando con idrogeno i distillati pesanti del cracking catalitico per trasformare lo zolfo organico in idrogeno solforato che viene eliminato. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C15-C35 e punto di ebollizione nell'intervallo 260 oC 500 oC ca. Questa corrente contiene probabilmente il 5 % o più di idrocarburi aromatici condensati di 4-6 elementi)	68333-28-8	269-784-1	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
599	Distillati (petrolio), idrodesolforati taglio intero intermedi; olio combustibile denso (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per trattamento con idrogeno di uno stock di petrolio. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C9-C25 e punto di ebollizione nell'intervallo 150 oC400 oC ca.)	101316-57-8	309-863-0	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
600	Distillati (petrolio), intermedi altamente raffinati; gasolio — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta sottoponendo una frazione di petrolio a parecchi dei passi seguenti: filtrazione, centrifugazione, distillazione atmosferica, distillazione sotto vuoto, acidificazione, neutralizzazione e trattamento con argilla. Costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell'intervallo C10-C20)	90640-93-0	292-615-8	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
601	Distillati (petrolio), intermedi crackizzati termicamente idrodesolforati; gasolio da cracking (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per frazionamento di stock di distillo da «cracker» termico idrodesolforato. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C11-C25 e punto di ebollizione nell'intervallo 205 oC-400 oC ca.)	85116-53-6	285-505-6	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
602	Distillati (petrolio), intermedi da cracking catalitico, degradati termicamente; olio combustibile denso (combinazione complessa di idrocarburi prodotta dalla distillazione di prodotti da un processo di cracking catalitico che è stato usato come fluido di scambio di calore. È costituita prevalentemente da idrocarburi con punto di ebollizione nell'intervallo 220 oC-450 oC ca. Questa corrente può contenere probabilmente composti organici dello zolfo)	92201-59-7	295-990-6	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
603	Distillati (petrolio), intermedi idrodesolforati crackizzati cataliticamente; olio combustibile denso (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta trattando con idrogeno distillati intermedi crackizzati cataliticamente, per trasformare lo zolfo organico in idrogeno solforato che viene eliminato. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C11-C30 e punto di ebollizione nell'intervallo 205 o C450 o C ca. Contiene una percentuale relativamente alta di idrocarburi aromatici triciclici)	68333-27-7	269-783-6	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
604	Distillati (petrolio), intermedi idrodesolforati; gasolio — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da uno stock di petrolio trattandolo con idrogeno per trasformare lo zolfo organico in idrogeno solforato, che viene poi eliminato. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C11-C25 e punto di ebollizione nell'intervallo 205 o C-400 o C ca.)	64742-80-9	265-183-3	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
605	Distillati (petrolio), leggeri da cracking catalitico, degradati termicamente; gasolio da cracking (combinazione complessa di idrocarburi prodotta dalla distillazione di prodotti da un processo di cracking catalitico che è stato usato come fluido di scambio di calore. È costituita prevalentemente da idrocarburi con punto di ebollizione nell'intervallo 190 oC-340 oC ca. Questa corrente può contenere probabilmente composti organici dello zolfo)	92201-60-0	295-991-1	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
606	Distillati (petrolio), leggeri da hydrotreating e reforming catalitico, frazione aromatica C8-12; ; nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di alchilbenzeni con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C8-10 e punto di ebollizione nell'intervallo 160 °C - 180 °C ca. (320 °F -356 °F).]	85116-58-1	285-509-8	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
607	Distillati (petrolio), leggeri di prima distillazione; ; nafta con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di ; petrolio grezzo. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente da C2 a C7 e punto di ebollizione nell'intervallo -88 oC-99 oC ca.)	68410-05-9	270-077-5	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
608	Distillati (petrolio), leggeri, da cracking termico, aromatici debutanizzati; ; nafta di cracking termico con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti di cracking termico. È costituita prevalentemente da idrocarburi aromatici, principalmente benzene)	68955-29-3	273-266-0	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
609	Distillati (petrolio), nafta di steam cracking a bagno di calore, ricchi di C5; ; nafta con basso punto di ebollizione - non specificata [Combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione di nafta crackizzata a vapore a bagno di calore. È costituita prevalentemente da idrocarburi con un numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-C6, soprattutto C5)	91995-41-4	295-302-4	Mutagena (M) Categoria 1B, Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
610	Distillati (petrolio), nafta e gasolio di cracking termico, contenenti dimeri di C5; nafta di cracking termico con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione estrattiva di nafta e/o gasolio di cracking termico. È costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio C5 e alcune olefine C5 dimerizzate e punto di ebollizione nell'intervallo 33 °C - 184 °C ca. (91 °F - 363 °F).]	68603-01-0	271-632-4	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
611	Distillati (petrolio), nafta e gasolio di cracking termico, da distillazione estrattiva; ; nafta di cracking termico con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione estrattiva di nafta e/o gasolio di cracking termico. È costituita da idrocarburi paraffinici e olefinici, prevalentemente isoamileni quali 2-metil-1-butene e 2-metil-2-butene, con punto di ebollizione nell'intervallo 31 °C - 40 °C ca. (88 °F - 104 °F).]	68603-03-2	271-634-5	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
612	Distillati (petrolio), nafta e gasolio di cracking termico; ; nafta di cracking termico con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di nafta e/o gasolio di cracking termico. È costituita in prevalenza da idrocarburi olefinici con numero di atomi di carbonio C5 e punto di ebollizione nell'intervallo 33 °C - 60 °C ca. (91 °F - 140 °F).]	68603-00-9	271-631-9	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
613	Distillati (petrolio), nafta pesante di hydrotreating, frazioni di testa del deisoesanzizzatore; ; nafta di hydrotreating con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di hydrotreating di nafta pesante. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C3-6 e punto di ebollizione nell'intervallo da - 49 °C a 68 °C ca. (da - 57 °F a 155 °F).]	68410-98-0	270-094-8	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
614	Distillati (petrolio), naftenici leggeri «hydrotreating»; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta trattando una frazione di petrolio con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C15-C30 e produce un olio finito con viscosità inferiore a 19 10-6 m2.s-1 a 40 o C. Contiene relativamente poche paraffine normali)	64742-53-6	265-156-6	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
615	Distillati (petrolio), naftenici leggeri decerati con solvente; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta separando le paraffine normali da una frazione di petrolio mediante cristallizzazione con solvente. È costituita da idrocarburi a numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C15-C30 e produce un olio finito di viscosità inferiore a 19 10-6 m2.s-1 a 40 oC. Contiene relativamente poche paraffine normali)	64742-64-9	265-168-1	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
616	Distillati (petrolio), naftenici leggeri raffinati con solvente, idrotrattati; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta trattando una frazione di petrolio con idrogeno in presenza di un catalizzatore e rimuovendo gli idrocarburi aromatici mediante estrazione con solvente. È costituita prevalentemente da idrocarburi naftenici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C15-C30 e produce un olio finito con viscosità compresa tra 13-15 10-6 m2 .s-1 a 40 o C ca.)	91995-54-9	295-316-0	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
617	Distillati (petrolio), naftenici pesanti «hydrotreating»; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta trattando una frazione di petrolio con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C20-C50 e produce un olio finito con viscosità di almeno 19 10-6 m2 .s-1 a 40 o C. Contiene relativamente poche paraffine normali)	64742-52-5	265-155-0	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
618	Distillati (petrolio), naftenici pesanti decerati con solvente; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta separando le paraffine normali da una frazione di petrolio mediante cristallizzazione con solvente. È costituita da idrocarburi a numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C20-C50 e produce un olio finito di viscosità non inferiore a 19 10-6 m2 .s-1 a 40 o C. Contiene relativamente poche paraffine normali)	64742-63-8	265-167-6	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
619	Distillati (petrolio), olio di pirolisi della produzione di alcheni-alchini, miscelato con catrame di carbone ad alta temperatura, frazione indene; ; ridistillati; [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta quale ridistillato dalla distillazione frazionata di catrame di carbone bituminoso ad alta temperatura ed olii residui ottenuti dalla produzione di alcheni ed alchini per pirolisi di prodotti petroliferi o gas naturale. È costituita prevalentemente da indene ed ha un punto di ebollizione nell'intervallo 160 °C - 190 °C ca. 320 °F - 374 °F.)]	91995-31-2	295-292-1	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
620	Distillati (petrolio), paraffinici intermedi, trattati con argilla; gasolio — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal trattamento di petrolio con terra sbiancante per eliminare costituenti polari in tracce ed impurezze. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C16-C36)	100683-99-6	309-669-6	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
621	Distillati (petrolio), paraffinici intermedi, trattati con carbone; gasolio — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal trattamento di petrolio con carbone attivo per eliminare costituenti polari in tracce ed impurezze. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C16-C36)	100683-98-5	309-668-0	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
622	Distillati (petrolio), paraffinici leggeri decerati con solvente; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta separando le paraffine normali da una frazione di petrolio mediante cristallizzazione con solvente. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C15-C30 e produce un olio finito avente viscosità inferiore a 19 10-6 m2.s-1 a 40 oC)	64742-56-9	265-159-2	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
623	Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati complessi; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla deparaffinazione di un distillato paraffinico leggero. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell'intervallo C12-C30 e produce un olio finito con una viscosità minore di 19 10-6 m2.s-1 a 40 oC. Contiene relativamente poche paraffine normali)	90640-92-9	292-614-2	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
624	Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente idrotrattati; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi prodotta trattando un distillato paraffinico leggero deparaffinato con idrogeno in presenza di un catalizzatore. Costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C15-C30)	90640-97-4	292-620-5	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
625	Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente, trattati con argilla; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi prodotta trattando un distillato paraffinico leggero deparaffinato con argilla naturale o modificata mediante un processo di contatto o di percolazione. Costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C15-C30)	90640-96-3	292-618-4	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
626	Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati, idrotrattati; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da un trattamento intensivo di distillato deparaffinato per idrogenazione in presenza di un catalizzatore. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi con un numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C21-C29 e produce un olio finito con viscosità di 13 10-6 m2 .s-1 a 50 o C ca.)	91995-40-3	295-301-9	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
627	Distillati (petrolio), paraffinici leggeri di «hydrotreating»; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta trattando una frazione di petrolio con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita da idrocarburi a numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C15-C30 e produce un olio finito avente viscosità inferiore a 19 10-6 m2.s-1 a 40 oC. Contiene una percentuale relativamente alta di idrocarburi saturi)	64742-55-8	265-158-7	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
628	Distillati (petrolio), paraffinici leggeri trattati con carbone; gasolio — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal trattamento di una frazione di olio di petrolio con carbone attivo per eliminare costituenti polari in tracce ed impurezze. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C12-C28)	100683-97-4	309-667-5	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
629	Distillati (petrolio), paraffinici pesanti «hydrotreating»; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta trattando una frazione di petrolio con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita da idrocarburi a numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C20-C50 e produce un olio finito con viscosità di almeno 19 10-6 m2.s-1 a 40 oC. Contiene una percentuale relativamente alta di idrocarburi saturi)	64742-54-7	265-157-1	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
630	Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati complessi; olio base - non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla deparaffinazione di un distillato paraffinico pesante. È costituita prevalentemente da idrocarburi con un numero di atomi di carbonio nell'intervallo C20-C50 e produce un olio finito con una viscosità uguale o maggiore di 19 10-6 m2 .s-1 a 40 oC. Contiene relativamente poche paraffine normali)	90640-91-8	292-613-7	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
631	Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati con solventi, trattati con argilla; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal trattamento di un distillato paraffinico pesante deparaffinato con argilla neutra o modificata mediante un processo di contatto diretto o di percolazione. Costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C20-C50)	90640-94-1	292-616-3	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
632	Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati, idrottrattati; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da un trattamento intensivo di distillato deparaffinato per idrogenazione in presenza di un catalizzatore. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C25-C39 e produce un olio finito con viscosità di 44 10-6 m2.s-1 a 50 o C ca.)	91995-39-0	295-300-3	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
633	Distillati (petrolio), pesanti crackizzati con vapore; gasolio da cracking (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di residui pesanti da cracking con vapore. È costituita prevalentemente da idrocarburi aromatici pesanti altamente alchilati con punto di ebollizione nell'intervallo 250 o C-400 o C ca.)	101631-14-5	309-939-3	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
634	Distillati (petrolio), pesanti idrotrattati raffinati con solvente; idrogenati; olio base — non specificato	94733-08-1	305-588-5	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
635	Distillati (petrolio), processo di hydrotreating di distillati leggeri, bassobollenti; ; nafta di hydrotreating con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di hydrotreating di distillati leggeri. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C6-9 e punto di ebollizione nell'intervallo 3 °C - 194 °C ca. (37 °F - 382 °F).]	68410-97-9	270-093-2	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
636	Distillati (petrolio), raffinati con solvente idrocrackizzati, deparaffinati; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi liquidi ottenuta per ricristallazione di distillati di petrolio raffinati con solvente deparaffinati e idrocrackizzati)	91995-45-8	295-306-6	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
637	Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, a punto di ebollizione intermedio; gasolio — non specificato (combinazione complessa di ottenuta dalla distillazione di un residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico. Bolle nell'intervallo 288 o C-371 o C ca.)	68477-30-5	270-721-5	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
638	Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, altobollenti; gasolio — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di un residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico. Bolle nell'intervallo 343 o C-399 o C ca.)	68477-29-2	270-719-4	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
639	Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, bassobollenti; gasolio — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di un residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico. Bolle a temperatura inferiore a 288 o C ca.)	68477-31-6	270-722-0	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
640	Distillati (petrolio), ricchi di C6; ; nafta con basso punto di ebollizione - non specificata [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di una carica di petrolio. È costituita prevalentemente da idrocarburi con un numero di atomi di carbonio da C5 a C7, ricchi di C6, e punto di ebollizione nell'intervallo 60 o C-70 o C ca.)	93165-19-6	296-903-4	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
641	Distillati (petrolio), sotto vuoto, residui di petrolio; olio combustibile denso (combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione sotto vuoto del residuo di distillazione atmosferica del grezzo)	68955-27-1	273-263-4	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
642	Distillati (petrolio), sotto vuoto; olio combustibile denso (combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione sotto vuoto del residuo della distillazione atmosferica del petrolio grezzo. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C15-C50 e con punto di ebollizione nell'intervallo 270 o C-600 oC ca. Questa corrente contiene probabilmente il 5 % in peso o più di idrocarburi aromatici ad anelli condensati di 4-6 elementi)	70592-78-8	274-685-1	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
643	Distillati (petrolio), steam cracking, frazione C5-12; ; nafta con basso punto di ebollizione - non specificata [Combinazione complessa di composti organici ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di cracking con vapore. È costituita da idrocarburi insaturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C5-C12)	68477-53-2	270-736-7	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
644	Distillati (petrolio), tagli intermedi sotto vuoto; olio combustibile denso (combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione sotto vuoto del residuo della distillazione atmosferica del petrolio grezzo. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C14-C42 e con punto di ebollizione nell'intervallo 250 o C-545 o C ca. Questa corrente contiene probabilmente il 5 % in peso, o più di idrocarburi aromatici ad anelli condensati di 4-6 elementi)	70592-76-6	274-683-0	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
645	Distillati (petrolio), tagli leggeri sotto vuoto; olio combustibile denso (combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione sotto vuoto del residuo della distillazione atmosferica del del petrolio grezzo. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C11-C35 e con punto di ebollizione nell'intervallo 250 o C-545 o C ca.)	70592-77-7	247-684-6	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
646	Ditiocianato di nichel	13689-92-4	237-205-1	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
647	Endosulfan	115-29-7	204-079-4	Inquinante organico persistente (POP)		Allegato I - Parte A	Allegato I - Parte A	Reg (UE) 2019/1021	Pag 52A	Riq 132



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
648	Endosulfan	959-98-8	204-079-4	Inquinante organico persistente (POP)		Allegato I - Parte A	Allegato I - Parte A	Reg (UE) 2019/1021	Pag 52A	Riq 132
649	Endosulfan	33213-65-9	204-079-4	Inquinante organico persistente (POP)		Allegato I - Parte A	Allegato I - Parte A	Reg (UE) 2019/1021	Pag 52A	Riq 132
650	Endrin	72-20-8	200-775-7	Inquinante organico persistente (POP)		Allegato I - Parte A	Allegato I - Parte A	Reg (UE) 2019/1021	Pag 56A	Riq 140
651	Epossiconazolo (ISO): (2RS,3SR-3-(2-clorofenil)-2-(4-fluorofenil)-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]ossirano	133855-98-8	406-850-2	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
652	Eptabromodifeniletere C12H3Br7O	68928-80-3	273-031-2	Inquinante organico persistente (POP)		Allegato I - Parte A	Allegato I - Parte A	Reg (UE) 2019/1021	Pag 50A	Riq 129
653	Eptacloro	76-44-8	200-962-3	Inquinante organico persistente (POP)		Allegato I - Parte A	Allegato I - Parte A	Reg (UE) 2019/1021	Pag 56A	Riq 140
654	Eptaclorofluoropropano ; CFC-211	422-78-6		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 1	Allegato I - Gruppo II	Allegato I - GruppoII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 58A	Riq 141
655	Eptaossido di tetraboro e disodio, idrato	12267-73-1	235-541-3	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
656	Erionite	12510-42-8		Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
657	Esabromobifenile	36355-01-8	252-994-2	Inquinante organico persistente (POP)		Allegato I - Parte A	Allegato I - Parte A	Reg (UE) 2019/1021	Pag 56A	Riq 140
658	Esabromociclododecano (HBCDD) -Per "esabromociclododecano" si intende: esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano e i relativi diastereoisomeri principali: alfa-esabromociclododecano; beta-esabromociclododecano; e gamma-esabromociclododecano	25637-99-4	247-148-4	Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT), Inquinante organico persistente (POP)		Allegato XIV, Allegato I - Parte A	Autorizzazione 3, Allegato I - Parte A	Reg (CE) 1907/2006, Reg (UE) 2019/1021	Pag 26A Pag 53A	Riq 74 Riq 134
659	Esabromodifeniletere C12H4Br6O	36483-60-0	253-058-6	Inquinante organico persistente (POP)		Allegato I - Parte A	Allegato I - Parte A	Reg (UE) 2019/1021	Pag 49A	Riq 128
660	Esabromofluoropropano ; HBFC-221 B6			Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 1,5	Allegato I - Gruppo VII	Allegato I - GruppoVII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 63A	Riq 144
661	Esacianoferrato di diammonio e nichel	74195-78-1		Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
662	Esacianoferrato di dinichel	14874-78-3	238-946-3	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
663	Esaclorobenzene	118-74-1	204-273-9	Cancerogena (C) Categoria 1B, Inquinante organico persistente (POP)		Allegato XVII, Allegato I - Parte A	Restrizione 28, Allegato I - Parte A	Reg (CE) 1907/2006, Reg (UE) 2019/1021	Pag 8A Pag 56A	Riq 29 Riq 139
664	Esaclorobutadiene	87-68-3	201-765-5	Inquinante organico persistente (POP)		Allegato I - Parte A	Allegato I - Parte A	Reg (UE) 2019/1021	Pag 54A	Riq 135



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
665	Esaclorocicloesani (HCH) , compreso il lindano	608-73-1	200-401-2	Inquinante organico persistente (POP)		Allegato I - Parte A	Allegato I - Parte A	Reg (UE) 2019/1021	Pag 56A	Riq 140
666	Esaclorocicloesani (HCH) , compreso il lindano	58-89-9	206-270-8	Inquinante organico persistente (POP)		Allegato I - Parte A	Allegato I - Parte A	Reg (UE) 2019/1021	Pag 56A	Riq 140
667	Esaclorocicloesani (HCH) , compreso il lindano	319-84-6	206-271-3	Inquinante organico persistente (POP)		Allegato I - Parte A	Allegato I - Parte A	Reg (UE) 2019/1021	Pag 56A	Riq 140
668	Esaclorocicloesani (HCH) , compreso il lindano	319-85-7	210-168-9	Inquinante organico persistente (POP)		Allegato I - Parte A	Allegato I - Parte A	Reg (UE) 2019/1021	Pag 56A	Riq 140
669	Esaclorodifluoropropano ; CFC-212	3182-26-1		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 1	Allegato I - Gruppo II	Allegato I - GruppoII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 58A	Riq 141
670	Esacloroetano	67-72-1	200-666-4			Allegato XVII	Restrizione 41	Reg (CE) 1907/2006	Pag 13A	Riq 40
671	Esaclorofluoropropano ; HCFC-221	422-26-4		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,07	Allegato I - Gruppo VIII	Allegato I - GruppoVIII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 68A	Riq 147
672	Esafluorosilicato di nichel	26043-11-8	247-430-7	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
673	Esametilfosforo triamide	680-31-9	211-653-8	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
674	Esaossido di divanadio e nichel	52502-12-2	257-970-5	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
675	Estratti (petrolio), con solvente, da distillato naftenico pesante, concentrato in aromatici; estratto aromatico distillato (trattato) (concentrato di aromatici prodotto per aggiunta di acqua ad un estratto con solvente di distillato naftenico pesante ed al solvente di estrazione)	68783-00-6	272-175-3	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
676	Estratti (petrolio), con solvente, da distillato paraffinico pesante raffinato con solvente; estratto aromatico distillato (trattato) (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come estratto dalla riestrazione di un distillato paraffinico pesante raffinato con solvente. È costituita da idrocarburi saturi e aromatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C20-C50)	68783-04-0	272-180-0	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
677	Estratti (petrolio), distillati paraffinici pesanti, deasfaltati con solvente; estratto aromatico distillato (trattato) (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come estratto da una estrazione con solvente di distillato paraffinico pesante)	68814-89-1	272-342-0	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
678	Estratti (petrolio), distillato naftenico pesante da solvente	64742-11-6	265-111-0	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
679	Estratti (petrolio), distillato paraffinico leggero solvente, trattato con carbone; estratto aromatico distillato (trattato) (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come frazione della distillazione di un estratto recuperato per estrazione con solvente di distillato di testa paraffinico leggero di petrolio trattato con carbone attivo per eliminare costituenti polari in tracce ed impurezze. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C16-C32)	100684-02-4	309-672-2	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
680	Estratti (petrolio), distillato solvente paraffinico pesante, trattati con argilla; estratto aromatico distillato (trattato) (combinazione complessa di idrocarburi risultante dal trattamento di una frazione di petrolio con argilla naturale o modificata in un processo sia di contatto che di percolazione per eliminare la quantità in traccia di composti polari ed impurezze presenti. È costituita prevalentemente da idrocarburi aromatici con un numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C20-C50. Questa corrente contiene probabilmente il 5 % o più di idrocarburi aromatici con un numero di anelli da 4 a 6)	92704-08-0	296-437-1	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
681	Estratti (petrolio), estrazione acida a freddo C4-6; ; nafta con basso punto di ebollizione - non specificata [Combinazione complessa di composti organici ottenuta per estrazione acida a freddo di idrocarburi alifatici saturi e insaturi con numero di atomi di carbonio solitamente nell'intervallo C3-6, prevalentemente pentani e amileni. È costituita in prevalenza da idrocarburi saturi e insaturi con numero di atomi di carbonio nell'intervallo C4-6, prevalentemente C5.]	68477-61-2	270-741-4	Mutagena (M) Categoria 1B, Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
682	Estratti (petrolio), estrazione con solvente di nafta leggera da reforming catalitico; ; nafta con basso punto di ebollizione - non specificata [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come estratto dall'estrazione con solvente di un taglio di petrolio da reforming catalitico. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C7-C8 e con punto di ebollizione nell'intervallo 100 oC-200 oC ca.)	91995-68-5	295-331-2	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
683	Estratti (petrolio), frazione naftenica leggera distillata con solvente	64742-03-6	265-102-1	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
684	Estratti (petrolio), frazione paraffinica leggera distillata con solvente	64742-05-8	265-104-2	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
685	Estratti (petrolio), frazione paraffinica pesante distillata con solvente	64742-04-7	265-103-7	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
686	Estratti (petrolio), gasolio leggero sotto vuoto solvente, trattato con argilla; estratto aromatico distillato (trattato) (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per estrazione con solvente di gasoli leggeri di petrolio sotto vuoto trattati con terra sbiancante per eliminare costituenti polari in tracce ed impurezze. È costituita prevalentemente da idrocarburi aromatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C13-C30)	100684-05-7	309-675-9	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
687	Estratti (petrolio), leggeri sotto vuoto, gasolio solvente, trattati con carbone; estratto aromatico distillato (trattato) (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per estrazione con solvente di gasolio leggero di petrolio sotto vuoto trattato con carbone attivo per eliminare costituenti polari in tracce ed impurezze. È costituita prevalentemente da idrocarburi aromatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C13-C30)	100684-04-6	309-674-3	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
688	Estratti (petrolio), solvente di distillato naftenico leggero, idrodesolforato; estratto aromatico distillato (trattato) (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal trattamento dell'estratto, ottenuto da un processo di estrazione con solvente, con idrogeno in presenza di un catalizzatore in condizioni atte prevalentemente a rimuovere i composti solforati. È costituita prevalentemente da idrocarburi aromatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C15-C30. Questa corrente contiene probabilmente più del 5 % in peso di idrocarburi aromatici condensati da 4 a 6 elementi)	91995-75-4	295-338-0	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
689	Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico pesante, idrodesolfato; estratto aromatico distillato (trattato) (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da uno stock di petrolio per trattamento con idrogeno per trasformare lo zolfo organico in idrogeno solforato che viene eliminato. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C15-C50 e produce un olio finito con viscosità superiore a 19 10-6 m2 .s-1 a 40 oC)	93763-10-1	297-827-4	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
690	Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico pesante, idrottrattato; estratto aromatico distillato (trattato) (combinazione complessa di idrocarburi prodotta trattando un distillato naftenico pesante di un estratto con solventi con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita prevalentemente da idrocarburi aromatici con un numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C20-C50 e produce un olio finito di almeno 19 10-6 m2.s-1 a 40 oC)	90641-07-9	292-631-5	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
691	Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero idrottrattato; estratto aromatico distillato (trattato) (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come estratto dall'estrazione con solvente distillato solvente di testa intermedio paraffinico che viene trattato con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita prevalentemente da idrocarburi con un numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C16-C36)	91995-73-2	295-335-4	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
692	Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero trattato con argilla; estratto aromatico distillato (trattato) (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come frazione della distillazione di un estratto recuperato per estrazione con solventi di distillato di testa paraffinico leggero di petrolio trattato con terra sbiancante per eliminare costituenti polari in tracce ed impurezze. È costituita prevalentemente da idrocarburi aromatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C16-C32)	100684-03-5	309-673-8	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
693	Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, idrotrattati; estratto aromatico distillato (trattato) (combinazione complessa di idrocarburi prodotta trattando un estratto solvente di distillato paraffinico leggero con idrogeno in presenza di un catalizzatore. Costituita prevalentemente da idrocarburi con un numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C17-C26 e con punti di ebollizione nell'intervallo 280 o -400 oC)	90641-09-1	292-633-6	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
694	Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, trattati con acido; estratto aromatico distillato (trattato) (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come frazione della distillazione di un estratto dall'estrazione con solvente di distillati paraffinici leggeri di petrolio di testa e che viene sottoposta a raffinazione con acido solforico. È costituita da idrocarburi aromatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C16-C32)	91995-76-5	295-339-6	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
695	Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero; idrodesolforati; estratto aromatico distillato (trattato) (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta mediante estrazione con solvente di un distillato paraffinico leggero e trattata con idrogeno per trasformare lo zolfo organico in idrogeno solforato che viene eliminato. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C15-C40 e produce un olio finito con viscosità maggiore di 10-5 m2 .s-1 a 40 oC)	91995-77-6	295-340-1	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
696	Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante deccerato con solvente, idrodesolforato; estratto aromatico distillato (trattato) (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da uno stock di petrolio deccerato con solvente per trattamento con idrogeno per trasformare lo zolfo organico in idrogeno solforato che viene eliminato. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C15-C50 e produce un olio finito con viscosità superiore a 19 10-6 m2.s-1 a 40 o C)	93763-11-2	297-829-5	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
697	Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante, idrotrattati; estratto aromatico distillato (trattato) (combinazione complessa di idrocarburi prodotta trattando un estratto solvente di distillato paraffinico pesante con idrogeno in presenza di un catalizzatore. Costituito prevalentemente da idrocarburi con un numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C21-C33 e con punto di ebollizione nell'intervallo 350 oC-480 o C ca.)	90641-08-0	292-632-0	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
698	Estratti (petrolio), solvente gasolio leggero sotto vuoto	91995-78-7	295-341-7	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
699	Estratti (petrolio), solvente gasolio leggero sotto vuoto, idrotrattati; estratto aromatico distillato (trattato) (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per estrazione con solvente da un gasolio di petrolio leggero sotto vuoto e trattata con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita da idrocarburi con un numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C13-C30)	91995-79-8	295-342-2	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
700	Estratti (petrolio), solvente nafta pesante, trattati con argilla; ; nafta con basso punto di ebollizione - non specificata [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal trattamento con argilla sbiancante di estratto di petrolio di nafta solvente pesante. È costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C6-10 e punto di ebollizione nell'intervallo 80 °C - 180 °C ca. (175 °F - 356 °F).]	97926-43-7	308-261-5	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
701	Estratti residui (carbone), catrame di carbone alcalino a bassa temperatura [Residuo di olii di catrame di carbone a bassa temperatura dopo lavaggio alcalino, ad esempio con sodio idrossido in soluzione, per eliminare gli acidi di catrame di carbone grezzo. È composto prevalentemente da idrocarburi e basi aromatiche azotate.]	122384-78-5	310-191-5	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29, Restrizione 31	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A Pag 10A	Riq 29 Riq 30 Riq 32
702	Estratti, olio di catrame di carbone, alcalini; estratto alcalinico [Estratto di olio di catrame di carbone ottenuto per lavaggio alcalino, ad esempio con soluzione acquosa di idrato di sodio. E costituito prevalentemente dai sali alcalini di vari composti fenolici.]	65996-83-0	266-017-2	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
703	Etilenimina; aziridina	151-56-4	205-793-9	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
704	Etilentiourea; imidazolidin-2-tione	96-45-7	202-506-9	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
705	Fenantrene, residui di distillazione; ridistillati di olio di antracene II (residuo proveniente dalla distillazione di fenantrene grezzo con punto di ebollizione nell'intervallo 340°C-420°C. È costituito prevalentemente da fenantrene, antracene e carbozolo)	122070-78-4	310-169-5	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
706	Fenil glicidil etere; 2,3-epossipropil fenil etere; 1,2-epossi-3-fenossipropano	122-60-1	204-557-2	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
707	Fenilidrazina	100-63-0	202-873-5	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
708	Fenolftealeina	77-09-8	201-004-7	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
709	Fenoli, C9-11; fenoli distillati	91079-47-9	293-435-2	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
710	Fenoli, estratto di acqua ammoniacale; ; estratto alcalinico [Combinazione di fenoli estratti, mediante l'uso di acetato di isobutile, dall'acqua ammoniacale condensata dal gas liberato nella distillazione distruttiva del carbone a basse temperature (meno di 700 °C (1292°F)). È costituita prevalentemente da una miscela di fenoli mono e di-idrici.]	84988-93-2	284-881-9	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
711	Fenolo, (tetrapropenil) derivati	74499-35-7		Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
712	Fenolo, 2-dodecil-, ramificato			Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
713	Fenolo, 3-dodecil-, ramificato			Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
714	Fenolo, 4-dodecil-, ramificato	210555-94-5		Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
715	Fenolo, dodecil-, ramificato	121158-58-5	310-154-3	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
716	Fibre ceramiche refrattarie, fibre per scopi speciali, escluse quelle espressamente indicate nell'allegato ; [Fibre artificiali vetrose (silicati) che presentano un'orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi (Na2O+K2O+CaO+ MgO+BaO) pari o inferiore al 18 % in peso.]			Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
717	Flocoumafen (ISO); massa di reazione di: cis-4-idrossi- 3-(1,2,3,4-tetraidro- 3-(4-(4-trifluorometilbenzilossi) fenil)-1-naftil)coumarina e trans-4-idrossi-3-(1,2,3,4- tetraidro-3-(4-(4-trifluorometilbenzilossi)fenil)-1-naftil) coumarina	90035-08-8	421-960-0	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
718	Fluazifop-butile (ISO); butil(RS)-2-[4-(5-trifluorometil-2-piridilossi)fenossi] propionato	69806-50-4	274-125-6	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
719	Flumioxazin (ISO); 2-[7-fluoro-3-osso-4-(prop-2-in-1-il)-3,4-diidro-2H-1,4-benzoxazina-6-il]-4,5,6,7-tetraidro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione	103361-09-7		Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
720	Fluoruro di cadmio	7790-79-6	232-222-0	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A Pag 10A	Riq 29 Riq 30 Riq 31
721	Fluoruro di nichel e potassio [4]	11132-10-8		Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
722	Flusilazolo (ISO); bis(4-fluorofenil)-(metil)-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-silano	85509-19-9		Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
723	Formaldeide, prodotti di reazione oligomerica con anilina (MDA tecnico)	25214-70-4	500-036-1	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XIV	Autorizzazione 23	Reg (CE) 1907/2006	Pag 37A	Riq 94
724	Formaldeide... %	50-00-0	200-001-8	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 72	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 23A	Riq 29 Riq 69
725	Formammide	75-12-7	500-036-1	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
726	Fosfato di tri(2,3-dibromo-propile)	126-72-7	200-842-0			Allegato XVII	Restrizione 4	Reg (CE) 1907/2006	Pag 1A	Riq 4
727	Fosfato di tris(2-cloroetile)	115-96-8	204-118-5	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII, Allegato XIV	Restrizione 30, Autorizzazione 13	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A Pag 29A	Riq 31 Riq 84
728	Fosfato di trixillile	25155-23-1	246-677-8	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII, Allegato XIV	Restrizione 30, Autorizzazione 47	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A Pag 47A	Riq 31 Riq 118
729	Fosfinato di nichel	36026-88-7	252-840-4	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
730	Fosfuro di boro e nichel	65229-23-4		Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
731	Fosfuro di dinichel	12035-64-2	234-828-0	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
732	Fosfuro di indio	22398-80-7	244-959-5	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
733	Ftalato di bis(2-metossietile)	117-82-8	204-212-6	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII, Allegato XVII, Allegato XIV	Restrizione 30, Restrizione 72, Autorizzazione 37	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A Pag 23A Pag 44A	Riq 31 Riq 69 Riq 108
734	Ftalato di dibutile ; Ftalato di dibutile; DBP ; Dibutil Ftalato (DBP) ;	84-74-2	201-557-4	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B	Ftalato	Allegato XVII, Allegato XVII, Allegato XIV	Restrizione 30, Restrizione 51, Autorizzazione 6	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A Pag 16A Pag 27A	Riq 31 Riq 49 Riq 77
735	Ftalato di diesile; Di-n-esilftalato (DnHP)	84-75-3	201-559-5	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII, Allegato XVII, Allegato XIV	Restrizione 30, Restrizione 72, Autorizzazione 45	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A Pag 23A Pag 46A	Riq 31 Riq 69 Riq 116



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
736	Ftalato di diottile (DNOP)	117-84-0	204-214-7		Ftalato	Allegato XVII	Restrizione 52	Reg (CE) 1907/2006	Pag 17A	Riq 50
737	Furano	110-00-9	203-727-3	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
738	Gamma-Esabromociclododecano	134237-52-8	221-695-9	Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT), Inquinante organico persistente (POP)		Allegato XIV, Allegato I - Parte A	Autorizzazione 3, Allegato I - Parte A	Reg (CE) 1907/2006, Reg (UE) 2019/1021	Pag 26A Pag 53A	Riq 74 Riq 134
739	Gas (petrolio), alimentazione impianto Girbatol; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi utilizzata come carica di alimentazione dell'impianto Girbatol per la separazione dell'acido solfidrico. È costituita da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C2-C4)	68477-95-2	270-778-6	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
740	Gas (petrolio), C1-5, umidi; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione di petrolio grezzo e/o cracking di gasolio di colonna. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C5)	68602-83-5	271-624-0	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
741	Gas (petrolio), C2-3; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da processi di frazionamento catalitico. Contiene prevalentemente etano, etilene, propano e propilene)	68477-70-3	270-751-9	Cancerogena (C) Categoria 1A, Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
742	Gas (petrolio), C2-4, addolciti; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta sottoponendo un distillato di petrolio ad un processo di addolcimento per convertire i mercaptani o eliminare impurezze acide. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi e insaturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C2-C4 e punto di ebollizione nell'intervallo da -51 °C a -34 °C ca.)	68783-65-3	272-205-5	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
743	Gas (petrolio), C3-4, ricchi di isobutano; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di idrocarburi saturi e insaturi, solitamente con numero di atomi di carbonio nell'intervallo C3-C6, prevalentemente butano e isobutano. È costituita da idrocarburi saturi e insaturi con numero di atomi di carbonio nell'intervallo C3-C4, prevalentemente isobutano)	68477-33-8	270-724-1	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
744	Gas (petrolio), C3-4; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti dal cracking del grezzo. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell'intervallo C3-C4, prevalentemente propano e propilene, e punto di ebollizione nell'intervallo da -51 °C a -1 °C ca.)	68131-75-9	268-629-5	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
745	Gas (petrolio), C3-5, carica di alchilazione olefinica-paraffinica; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi olefinici e paraffinici con numero di atomi di carbonio nell'intervallo C3-C5 usati come carica di alchilazione. Le temperature ambiente sono di norma superiori alla temperatura critica di queste combinazioni)	68477-83-8	270-765-5	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
746	Gas (petrolio), C6-8, da reforming catalitico; gas di raffineria (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti dal reforming catalitico di una carica C6-C8. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell'intervallo C1-C5 e da idrogeno)	68477-81-6	270-762-9	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
747	Gas (petrolio), C6-8, riciclo di reforming catalitico; gas di raffineria (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti dal reforming catalitico di una carica C6-C8 e riciclata per recuperare l'idrogeno. È costituita principalmente da idrogeno. Può anche contenere varie piccole quantità di ossido di carbonio, anidride carbonica, azoto e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C6)	68477-80-5	270-760-3	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
748	Gas (petrolio), carica di alchilazione; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi prodotta mediante cracking catalitico di gasolio. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C3-C4)	68606-27-9	271-737-5	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
749	Gas (petrolio), carica sistema amminico; gas di raffineria (gas di alimentazione del sistema amminico di eliminazione dell'idrogeno solforato. È costituito da idrogeno. Possono anche essere presenti ossido di carbonio, anidride carbonica, idrogeno solforato e idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C5)	68477-65-6	270-746-1	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
750	Gas (petrolio), condizionamento impianto idrotrattamento-reforming, ricchi di idrogeno; gas di raffineria (combinazione complessa ottenuta dal processo di idrotrattamento-reforming. È costituita principalmente da idrogeno con varie piccole quantità di ossido di carbonio e idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C5)	68478-04-6	270-788-0	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
751	Gas (petrolio), condizionamento impianto reforming, ricchi di idrogeno; gas di raffineria (combinazione complessa ottenuta dagli apparecchi di reforming. È costituita principalmente da idrogeno con varie piccole quantità di ossido di carbonio e idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C5)	68478-01-3	270-784-9	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
752	Gas (petrolio), corrente di ritorno C2; gas di raffineria (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per estrazione di idrogeno da una corrente gassosa costituita principalmente da idrogeno con piccole quantità di azoto, ossido di carbonio, metano, etano ed etilene. Contiene prevalentemente idrocarburi quali metano, etano ed etilene, con piccole quantità di idrogeno, azoto e ossido di carbonio)	68477-84-9	270-766-0	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
753	Gas (petrolio), cracker a vapore ricchi di C3; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi della distillazione di prodotti da un processo di cracking con vapore. È costituita prevalentemente da propilene con del propano e con punto di ebollizione nell'intervallo da -70 °C a 0 °C ca.)	92045-22-2	295-404-9	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
754	Gas (petrolio), da «flash drum» di cherosene «sour» idrotrattato; gas di raffineria (combinazione complessa ottenuta dal «flash drum» dell'unità di trattamento di cherosene «sour» con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita principalmente da idrogeno e metano con varie piccole quantità di azoto, ossido di carbonio e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente dell'intervallo C2-C5)	68911-59-1	272-776-0	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
755	Gas (petrolio), da apparecchio stabilizzatore per frazionamento di benzina leggera di prima distillazione; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per frazionamento di benzina leggera di prima distillazione. È costituita da idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C5)	68919-05-1	272-878-5	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
756	Gas (petrolio), da assorbitore idrogeno; gas di raffineria (combinazione complessa ottenuta per assorbimento di idrogeno da una corrente ricca di idrogeno. È costituita da idrogeno, ossido di carbonio, azoto e metano, con piccole quantità di idrocarburi C2)	68477-96-3	270-779-1	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
757	Gas (petrolio), da assorbitore secondario di scrubbing dell'impianto di cracking catalitico fluidizzato; gas di raffineria (combinazione complessa prodotta con lo scrubbing del gas di testa proveniente dall'impianto di cracking catalitico fluidizzato. È costituita da idrogeno, azoto, metano, etano e propano)	68919-03-9	272-875-9	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
758	Gas (petrolio), da assorbitore secondario, frazionamento frazioni di testa cracking catalitico fluidizzato; gas di raffineria (combinazione complessa ottenuta per frazionamento di prodotti di testa provenienti dal processo di cracking catalitico nell'impianto di cracking catalitico fluidizzato. È costituito da idrogeno, azoto e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C3)	68602-84-6	271-625-6	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
759	Gas (petrolio), da cracking catalitico; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di cracking catalitico. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C3-C5)	68783-64-2	272-203-4	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
760	Gas (petrolio), da debutanizzatore di nafta crackizzata cataliticamente; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal frazionamento di nafta crackizzata cataliticamente. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C4)	68952-76-1	273-169-3	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
761	Gas (petrolio), da distillazione e cracking catalitico del grezzo; gas di raffineria (combinazione complessa ottenuta per distillazione del grezzo e con processi di cracking catalitico. È costituita da idrogeno, idrogeno solforato, azoto, ossido di carbonio e idrocarburi paraffinici ed olefinici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C6)	68989-88-8	273-563-5	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
762	Gas (petrolio), da distillazione gas di raffineria di petrolio; gas di raffineria (combinazione complessa separata per distillazione di una corrente di gas contenente idrogeno, ossido di carbonio, anidride carbonica e idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell'intervallo C1-C6 o ottenuta per cracking di etano e propano. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C2, idrogeno, azoto e ossido di carbonio)	68527-15-1	271-258-1	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
763	Gas (petrolio), da frazioni leggere di cracking con vapore, concentrati in butadiene; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti di cracking termico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente C4)	68955-28-2	273-265-5	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
764	Gas (petrolio), da gasolio di cracking catalitico, frazioni di fondo del depropanizzatore, ricchi di C4 privi di acido; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal frazionamento di una corrente idrocarburica di gasolio crackizzata cataliticamente e trattata per eliminare l'idrogeno solforato e altri componenti acidi. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell'intervallo C3-C5, prevalentemente C4)	68477-71-4	270-752-4	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
765	Gas (petrolio), da impianto di cracking catalitico, ricchi di C1-5; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di cracking catalitico. È costituita da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio nell'intervallo C1-C6, prevalentemente C1-C5)	68477-75-8	270-757-1	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
766	Gas (petrolio), da olio di miscela, ricco in idrogeno-azoto; gas di raffineria (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di un olio di miscela. È costituita principalmente da idrogeno e azoto con varie piccole quantità di ossido di carbonio, anidride carbonica e idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C5)	68477-68-9	270-749-8	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
767	Gas (petrolio), da reforming catalitico di nafta di prima distillazione; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal reforming catalitico di nafta di prima distillazione e dal frazionamento dell'effluente totale. È costituita da metano, etano e propano)	68919-09-5	272-882-7	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
768	Gas (petrolio), da stripper di desolfurazione «unifining» di nafta; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi prodotta con il processo unifining di desolfurazione della nafta e ottenuta per stripping dalla nafta prodotta. È costituita da idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C4)	68919-06-2	272-879-0	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
769	Gas (petrolio), da stripper di desolfurazione di idrotrattamento di distillato pesante; gas di raffineria (combinazione complessa ottenuta per stripping dal prodotto liquido del processo di desolfurazione dell'idrotrattamento del distillato pesante. È costituita da idrogeno, idrogeno solforato e idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C5)	68919-04-0	272-876-4	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
770	Gas (petrolio), da torre di assorbimento a spugna, frazionamento prodotti di testa impianti di cracking a letto fluido e desolfurazione gasolio; gas di raffineria (combinazione complessa ottenuta con il frazionamento dei prodotti provenienti dall'impianto di cracking a letto fluido e dal desolfatore del gasolio. È costituita da idrogeno e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C4)	68955-33-9	273-269-7	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
771	Gas (petrolio), dal deesanzizzatore; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta con il frazionamento di correnti combinate di nafta. È costituita da idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C5)	68919-00-6	272-872-2	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
772	Gas (petrolio), dal depropanizzatore di idrocracking, ricchi di idrocarburi; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di idrocracking. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C4. Può anche contenere piccole quantità di idrogeno e idrogeno solforato)	68513-16-6	271-001-3	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
773	Gas (petrolio), dal flashing a bassa pressione dell'effluente del reforming; gas di raffineria (combinazione complessa prodotta mediante flashing a bassa pressione dell'effluente del reattore di reforming. È costituita principalmente da idrogeno, con varie piccole quantità di metano, etano e propano)	68513-19-9	271-005-5	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
774	Gas (petrolio), dal flashing ad alta pressione dell'effluente del reforming; gas di raffineria (combinazione complessa prodotta mediante flashing ad alta pressione dell'effluente del reattore di reforming. È costituita principalmente da idrogeno, con varie piccole quantità di metano, etano e propano)	68513-18-8	271-003-4	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
775	Gas (petrolio), dal frazionamento del cracking catalitico fluidizzato; gas di raffineria (combinazione complessa ottenuta per frazionamento del prodotto di testa del processo di cracking catalitico fluidizzato. È costituita da idrogeno, idrogeno solforato, azoto e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C5)	68919-02-8	272-874-3	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
776	Gas (petrolio), dal frazionamento del grezzo; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi prodotta con il frazionamento del petrolio grezzo. È costituita da idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C5)	68918-99-0	272-871-7	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
777	Gas (petrolio), dal frazionamento di residui del depropanizzatore; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal frazionamento dei residui del depropanizzatore. È costituita prevalentemente da butano, isobutano e butadiene)	68606-34-8	271-742-2	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
778	Gas (petrolio), dal separatore di prodotti di platforming; gas di raffineria (combinazione complessa ottenuta dal reforming chimico dei nafteni a composti aromatici. È costituita da idrogeno e idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C2-C4)	68814-90-4	272-343-6	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
779	Gas (petrolio), dall'apparecchio di deesizzazione di nafta di prima distillazione, gamma completa di frazioni; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi per frazionamento di nafta di prima distillazione «full range». È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C2-C6)	68513-15-5	271-000-8	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
780	Gas (petrolio), dall'idrodesolforatore dell'impianto benzene; gas di raffineria (gas prodotti dall'impianto benzene. È costituito principalmente da idrogeno. Possono essere anche presenti ossido di carbonio e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C6 compreso il benzene)	68477-66-7	270-747-7	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
781	Gas (petrolio), dall'impianto di cracking catalitico; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti derivanti da un processo di cracking catalitico. È costituita prevalentemente da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C6)	68477-74-7	270-756-6	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
782	Gas (petrolio), dalla stabilizzazione frazioni leggere di nafta di prima distillazione; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per stabilizzazione di tagli leggeri di nafta di prima distillazione. È costituita da idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C2-C6)	68513-17-7	271-002-9	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
783	Gas (petrolio), dalla stabilizzazione in depentanizzatore di cherosene «sour» idrottrattato; gas di raffineria (combinazione complessa ottenuta dalla stabilizzazione in depentanizzatore di cherosene idrottrattato. È costituita principalmente da idrogeno, metano, etano e propano con varie piccole quantità di azoto, idrogeno solforato, monossido di carbonio e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-C5)	68911-58-0	272-775-5	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
784	Gas (petrolio), dalla torre di «preflash», distillazione del grezzo; gas di raffineria (combinazione complessa prodotta dalla prima torre usata per la distillazione del grezzo. È costituita da azoto e idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C5)	68919-08-4	272-881-1	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
785	Gas (petrolio), dallo stabilizzatore di platforming, frazionamento componenti leggeri; gas di raffineria (combinazione complessa ottenuta per frazionamento dei componenti leggeri dei reattori al platino dell'unità di platforming. È costituita da idrogeno, metano, etano e propano)	68919-07-3	272-880-6	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
786	Gas (petrolio), dallo stabilizzatore di prima distillazione; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal frazionamento del liquido proveniente dalla prima torre usata nella distillazione del grezzo. È costituita da idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C4)	68919-10-8	272-883-2	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
787	Gas (petrolio), dallo stripper «unifining»; gas di raffineria (combinazione di idrogeno e metano ottenuta per frazionamento dei prodotti provenienti dall'impianto di «unifining»)	68919-12-0	272-885-3	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
788	Gas (petrolio), dallo stripper del catrame; gas di raffineria (combinazione complessa ottenuta per frazionamento di petrolio grezzo ridotto. È costituita da idrogeno e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C4)	68919-11-9	272-884-8	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
789	Gas (petrolio), di raffineria; gas di raffineria (combinazione complessa ottenuta da varie operazioni di raffinazione del petrolio. È costituita da idrogeno e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C3)	68814-67-5	272-338-9	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
790	Gas (petrolio), distillato, dallo stripper del processo di desolfurazione «unifining»; gas di raffineria (combinazione complessa ottenuta per stripping dal prodotto liquido del processo di desolfurazione «unifining»). È costituita da idrogeno solforato, metano, etano e propano)	68919-01-7	272-873-8	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
791	Gas (petrolio), distillazione da cracking termico; gas di raffineria (combinazione complessa ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di cracking termico. È costituita da idrogeno, idrogeno solforato, ossido di carbonio, anidride carbonica e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C6)	68478-05-7	270-789-6	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
792	Gas (petrolio), distillazione riassorbitore concentrazione gas; gas di raffineria (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da correnti gassose combinate in un riassorbitore di concentrazione gas. È costituita prevalentemente da idrogeno, ossido di carbonio, anidride carbonica, azoto, acido solfidrico e idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell'intervallo C1-C3)	68477-93-0	270-776-5	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
793	Gas (petrolio), effluente da idrodesolforazione di gasolio; gas di raffineria (combinazione complessa ottenuta per separazione della fase liquida dall'effluente dalle reazioni di idrogenazione. È costituita da idrogeno, idrogeno solforato ed idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C3)	92045-16-4	295-398-8	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
794	Gas (petrolio), frazionati di benzina pesante isomerizzata, arricchiti in C4, esenti da idrogeno solforato; gas di petrolio	68477-99-6	270-782-8	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
795	Gas (petrolio), frazione di testa stabilizzatore nafta polimerizzata cataliticamente, ricchi di C2-4; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla stabilizzazione-frazionamento di nafta polimerizzata cataliticamente. È costituita da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio nell'intervallo C2-C6, prevalentemente C2-C4)	68477-76-9	270-758-7	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
796	Gas (petrolio), frazioni di testa crackizzate cataliticamente; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti dal processo di cracking catalitico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C3-C5 e punto di ebollizione nell'intervallo da -48 °C a 32 °C ca.)	68409-99-4	270-071-2	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
797	Gas (petrolio), frazioni di testa del deetanizzatore; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione delle frazioni di gas e di benzina provenienti dal processo di cracking catalitico. Contiene prevalentemente etano ed etilene)	68477-86-1	270-768-1	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
798	Gas (petrolio), frazioni di testa del depentanizzatore di idrotattamento dell'unità benzene; gas di raffineria (combinazione complessa prodotta per trattamento con idrogeno della carica proveniente dall'unità benzene in presenza di un catalizzatore, seguito da depentanizzazione. È costituita principalmente da idrogeno, etano e propano con varie piccole quantità di azoto, ossido di carbonio, anidride carbonica e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C6. Può contenere tracce di benzene)	68602-82-4	271-623-5	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
799	Gas (petrolio), frazioni di testa del depropanizzatore; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti dalle frazioni di gas e benzina di un processo di cracking catalitico. È costituita da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C2-C4)	68477-91-8	270-773-9	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
800	Gas (petrolio), frazioni di testa della colonna del deisobutanizzatore; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione atmosferica di una corrente di butano-butilene. È costituita da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C3-C4)	68477-87-2	270-769-7	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
801	Gas (petrolio), frazioni di testa dello splitter del butano; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione della corrente di butano. È costituita da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C3-C4)	68477-69-0	270-750-3	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
802	Gas (petrolio), frazioni di testa depropanizzatore, impianto recupero gas; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per frazionamento di una miscellanea di correnti idrocarburiche. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell'intervallo C1-C4 prevalentemente propano)	68477-94-1	270-777-0	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
803	Gas (petrolio), frazioni di testa di splitter di cracking catalitico fluidizzato; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi prodotta per frazionamento della carica alimentata allo splitter C3-C4. È costituita prevalentemente da idrocarburi C3)	68919-20-0	272-893-7	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
804	Gas (petrolio), idrocracking, dal separatore a bassa pressione; gas di raffineria (combinazione complessa ottenuta mediante separazione liquido-vapore dell'effluente del reattore del processo di idrocracking. È costituita prevalentemente da idrogeno e idrocarburi saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C3)	68783-06-2	272-182-1	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
805	Gas (petrolio), idrotrattamento, reforming; gas di raffineria (combinazione complessa ottenuta dal processo di idrotrattamento-reforming. È costituita principalmente da idrogeno, metano ed etano con varie piccole quantità di acido solfidrico e idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C3-C5)	68478-02-4	270-785-4	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
806	Gas (petrolio), idrotrattamento-reforming, ricchi di idrogeno-metano; gas di raffineria (combinazione complessa ottenuta dal processo di idrotrattamento-reforming. È costituita principalmente da idrogeno e metano con varie piccole quantità di ossido di carbonio, anidride carbonica, azoto e idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C2-C5)	68478-03-5	270-787-5	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
807	Gas (petrolio), impianto di reforming catalitico, ricchi di C1-4; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di reforming catalitico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell'intervallo C1-C6, prevalentemente C1-C4)	68477-79-2	270-760-8	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
808	Gas (petrolio), miscela di raffineria; gas di petrolio (combinazione complessa ottenuta da vari processi di raffineria. È costituita di idrogeno, idrogeno solforato e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C5)	68783-07-3	272-183-7	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
809	Gas (petrolio), nafta crackizzata cataliticamente, frazioni di fondo del debutanizzatore, ricchi di C3-5; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla stabilizzazione di nafta di cracking catalitico. È costituita da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C3-C5)	68477-72-5	270-754-5	Cancerogena (C) Categoria 1A, Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
810	Gas (petrolio), nafta crackizzata cataliticamente, frazioni di testa del depropanizzatore, ricchi di C3 privi di acido; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal frazionamento di idrocarburi crackizzati cataliticamente e trattati per separare le impurezze acide. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell'intervallo C2-C4, prevalentemente C3)	68477-73-6	270-755-0	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
811	Gas (petrolio), nafta dal reforming catalitico, teste dello stripper; gas di raffineria (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla stabilizzazione di nafta riformata cataliticamente. È costituita da idrogeno e idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C4)	68477-77-0	270-759-2	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
812	Gas (petrolio), nafta di prima distillazione, frazione di testa stabilizzatore reforming catalitico; gas di petrolio (combinazione complessa ottenuta con il reforming catalitico di nafta di prima distillazione e frazionamento dell'effluente globale. È costituita da idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C2-C4)	68955-34-0	273-270-2	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
813	Gas (petrolio), residui di cracking con vapore ad alta pressione di nafta; gas di raffineria (combinazione complessa ottenuta come miscela delle parti non condensabili dal prodotto di un processo di cracking con vapore di nafta oltre ai gas residui ottenuti durante la preparazione dei prodotti susseguenti. È costituita prevalentemente da idrogeno ed idrocarburi paraffinici ed olefinici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C5 con cui può trovarsi miscelato anche del gas naturale)	92045-19-7	295-401-2	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
814	Gas (petrolio), residuo «visbreaking»; gas di raffineria (combinazione complessa ottenuta dalla riduzione di viscosità dei residui in una fornace. È costituita prevalentemente da idrogeno solforato ed idrocarburi paraffinici ed olefinici con un numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C5)	92045-20-0	295-402-8	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
815	Gas (petrolio), ricchi di C4, gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di frazionamento catalitico. È costituita da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio nell'intervallo C3-C5, prevalentemente C4)	68477-85-0	270-767-6	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
816	Gas (petrolio), ricchi di idrogeno; gas di raffineria (combinazione complessa separata in forma di gas da gas idrocarburi mediante raffreddamento. È costituita principalmente da idrogeno con varie piccole quantità di ossido di carbonio, azoto, metano e idrocarburi C2)	68477-97-4	270-780-7	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
817	Gas (petrolio), riciclo dall'impianto benzene, ricchi di idrogeno; gas di raffineria (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta riciclando i gas dell'impianto benzene. È costituita principalmente da idrogeno con varie piccole quantità di ossido di carbonio e idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell'intervallo C1-C6)	68477-67-8	270-748-2	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
818	Gas (petrolio), riciclo olio di miscela idrotrattato, ricchi di idrogeno-azoto; gas di raffineria (combinazione complessa ottenuta da olio di miscela idrotrattato riciclato. È costituita principalmente da idrogeno e azoto con varie piccole quantità di ossido di carbonio, anidride carbonica e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C5)	68477-98-5	270-781-2	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
819	Gas (petrolio), riciclo reformer catalitico di C6-8, arricchiti in idrogeno; gas di raffineria	68477-82-7	270-763-4	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
820	Gas (petrolio), riciclo, ricchi di idrogeno; gas di raffineria (combinazione complessa ottenuta da gas di reattore riciclati. È costituita principalmente da idrogeno con varie piccole quantità di ossido di carbonio, anidride carbonica, azoto, idrogeno solforato e idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio nell'intervallo C1-C5)	68478-00-2	270-783-3	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
821	Gas (petrolio), scarico da flash drum di effluente dell'idrogenatore; gas di raffineria (combinazione complessa di gas ottenuta dal flash degli effluenti dopo la reazione di idrogenazione. È costituita prevalentemente da idrogeno ed idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C6)	92045-18-6	295-400-7	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
822	Gas (petrolio), scarico di scrubber di gasolio a dietanolammina; gas di raffineria (combinazione complessa di idrocarburi prodotta dalla desolforazione di gasoli con dietanolammina. È costituita da idrogeno solforato, idrogeno ed idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C5)	92045-15-3	295-397-2	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
823	Gas (petrolio), secchi dal depropanizzatore, ricchi di propilene; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuti per distillazione di prodotti provenienti dalle frazioni di gas e di benzina di un processo di cracking catalitico. È costituita prevalentemente da propilene con parti di etano e propano)	68477-90-7	270-772-3	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
824	Gas (petrolio), secchi leggermente acidi, dall'impianto di concentrazione gas; gas di raffineria (combinazione complessa di gas secchi provenienti dall'impianto di concentrazione gas. È costituita da idrogeno, idrogeno solforato e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C3)	68477-92-9	270-774-4	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
825	Gas (petrolio), spurgo dell'idrodesolforazione del gasolio; gas di raffineria (combinazione complessa di gas ottenuta dal reformer e dallo spurgo del reattore di idrogenazione. È costituita prevalentemente da idrogeno ed idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C4)	92045-17-5	295-399-3	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
826	Gas (petrolio), tagli di testa nafta di prima distillazione sottoposta a reforming catalitico; gas di raffineria (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal reforming catalitico di nafta di prima distillazione, seguito da frazionamento dell'effluente totale. È costituita da idrogeno, metano, etano e propano)	68513-14-4	270-999-8	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
827	Gas combustibili, distillati di petrolio grezzo; gas di petrolio (combinazione complessa di gas leggeri prodotti per distillazione di petrolio grezzo e reforming catalitico di nafta. È costituita da idrogeno e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C4 e punto di ebollizione nell'intervallo da -217 °C a -12 °C)	68476-29-9	270-670-9	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
828	Gas combustibili; gas di petrolio (combinazione di gas leggeri. È costituita prevalentemente da idrogeno e/o idrocarburi a basso peso molecolare)	68476-26-6	270-667-2	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
829	Gas di coda (petrolio), alchilazione propano-propilene, preparazione carica deetanizzatore; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione dei prodotti di reazione del propano con il propilene. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C4)	68308-11-2	269-631-9	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
830	Gas di coda (petrolio), assorbitore di stabilizzazione nafta crackizzata cataliticamente; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla stabilizzazione di nafta crackizzata cataliticamente. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C6)	68478-22-8	270-803-0	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
831	Gas di coda (petrolio), corrente mista impianto di gas saturo, ricco di C4; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla stabilizzazione frazionata di nafta ottenuta per via diretta, gas di coda di distillazione e gas di coda stabilizzatore da nafta riformata cataliticamente. È costituita da idrocarburi aventi numero di atomi di carbonio nell'intervallo C3-C6, prevalentemente butano e isobutano)	68478-32-0	270-813-5	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
832	Gas di coda (petrolio), cracking catalitico di gasolio, torre di assorbimento; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di prodotti del cracking catalitico del gasolio. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C5)	68308-03-2	269-623-5	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
833	Gas di coda (petrolio), da assorbitore di nafta, gasolio e distillato crackizzati termicamente; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla separazione di distillati, nafta e gasolio crackizzati termicamente. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C6)	68952-81-8	273-175-6	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
834	Gas di coda (petrolio), da idrodesolforatore di nafta di prima distillazione; gas di raffineria (combinazione complessa ottenuta dalla idrodesolforazione di nafta di prima distillazione. È costituita da idrogeno e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C5)	68952-80-7	273-174-0	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
835	Gas di coda (petrolio), da separatore di nafta idrodesolfurata cataliticamente; gas di raffineria (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla idrodesolforazione di nafta. È costituita da idrogeno, metano, etano e propano)	68952-79-4	273-173-5	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
836	Gas di coda (petrolio), da stabilizzatore di nafta e distillato crackizzati cataliticamente; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da frazionamento di distillato e nafta crackizzati cataliticamente. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C4)	68952-77-2	273-170-9	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
837	Gas di coda (petrolio), da stabilizzazione per frazionamento di idrocarburi crackizzati termicamente, coking del petrolio; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla stabilizzazione per frazionamento di idrocarburi crackizzati termicamente provenienti dal processo di coking del petrolio. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C6)	68952-82-9	273-176-1	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
838	Gas di coda (petrolio), da torre di riflusso frazionamento olio purificato di cracking catalitico e residuo sotto vuoto di cracking termico; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal frazionamento di olio purificato crackizzato cataliticamente e di residuo sotto vuoto crackizzato termicamente. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C6)	68478-21-7	270-802-5	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
839	Gas di coda (petrolio), dai processi di cracking e reforming catalitico e dal frazionatore combinato con l'idrodesolforatore; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal frazionamento di prodotti del cracking catalitico, del reforming catalitico e dei processi di idrodesolforazione, trattata per eliminarne le impurezze acide. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C5)	68478-24-0	270-804-6	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
840	Gas di coda (petrolio), dall'assorbitore di rifrazionamento dell'apparecchiatura di cracking catalitico; gas di raffineria (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal rifrazionamento dei prodotti di un processo di cracking catalitico. È costituita da idrogeno e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C3)	68478-25-1	270-805-1	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
841	Gas di coda (petrolio), dall'impianto di cracking termico di residui sotto vuoto; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal cracking termico di residui sotto vuoto. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C5)	68478-34-2	270-815-6	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
842	Gas di coda (petrolio), dalla stabilizzazione per frazionamento di nafta riformata cataliticamente; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla stabilizzazione per frazionamento di nafta riformata cataliticamente. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C4)	68478-26-2	270-806-7	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
843	Gas di coda (petrolio), dallo stabilizzatore di nafta riformata cataliticamente; gas di raffineria (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta stabilizzando nafta riformata cataliticamente. È costituita da idrogeno e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C6)	68478-28-4	270-808-8	Cancerogena (C) Categoria 1A, Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
844	Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato cataliticamente e nafta crackizzata cataliticamente, colonna di frazionamento ad assorbimento; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi della distillazione dei prodotti provenienti dal cracking catalitico di distillati e di nafta. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell'intervallo C1-C4)	68307-98-2	269-617-2	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
845	Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato, stripper di «hydrotreating»; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta trattando con idrogeno in presenza di un catalizzatore distillati crackizzati termicamente. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C6)	68308-01-0	269-620-9	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
846	Gas di coda (petrolio), distillato di prima distillazione dall'idrodesolforatore, privo di idrogeno solforato; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla idrodesolforazione catalitica di frazioni di prima distillazione e dalla quale è stato separato l'idrogeno solforato mediante trattamento con ammina. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C4)	68308-10-1	269-630-3	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
847	Gas di coda (petrolio), distillato idrodesolforato e nafta idrodesolforata dal frazionatore, privi di acidi; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal frazionamento di nafta idrodesolforata e correnti idrocarburiche di distillato, trattata per eliminare le impurezze acide. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C5)	68308-06-5	269-626-1	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
848	Gas di coda (petrolio), gasolio sotto vuoto dall'idrodesolforatore, privi di idrogeno solforato; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla idrodesolforazione catalitica di gasolio sotto vuoto e dalla quale è stato separato l'idrogeno solforato mediante trattamento con ammina. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell'intervallo C1-C6)	68308-12-3	269-632-4	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
849	Gas di coda (petrolio), idrodesolforato dall'impianto di stripping del gasolio, privi di idrogeno solforato; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla stabilizzazione per stripping di gasolio sotto vuoto idrodesolforato cataliticamente e da cui è stato eliminato l'idrogeno solforato mediante trattamento con ammina. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C6)	68308-07-6	269-627-7	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
850	Gas di coda (petrolio), impianto di recupero di gas saturo, ricco di C1-2; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuti dal frazionamento di gas di coda distillato, nafta ottenuta per via diretta, gas di coda stabilizzatore da nafta riformata cataliticamente. È costituita prevalentemente da idrocarburi aventi numero di atomi di carbonio nell'intervallo C1-C5, prevalentemente metano ed etano)	68478-33-1	270-814-0	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
851	Gas di coda (petrolio), impianto di recupero gas, deetanizzatore; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di prodotti provenienti da correnti di idrocarburi eterogenei. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C4)	68308-05-4	269-625-6	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
852	Gas di coda (petrolio), impianto di recupero gas; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di prodotti provenienti da correnti di idrocarburi eterogenei. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C5)	68308-04-3	269-624-0	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
853	Gas di coda (petrolio), nafta di polimerizzazione catalitica, stabilizzante di frazionamento; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dai prodotti di stabilizzazione del frazionamento provenienti dalla polimerizzazione della nafta. È costituita principalmente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell'intervallo C1-C4)	68307-99-3	269-618-8	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
854	Gas di coda (petrolio), nafta di prima distillazione dallo stabilizzatore, privi di idrogeno solforato; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla stabilizzazione per frazionamento di nafta di prima distillazione e da cui è stato separato l'idrogeno solforato mediante trattamento con ammina. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C5)	68308-09-8	269-629-8	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
855	Gas di coda (petrolio), nafta isomerizzata dallo stabilizzatore di frazionamento; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla stabilizzazione per frazionamento di prodotti di isomerizzazione di nafta. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C4)	68308-08-7	269-628-2	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
856	Gas di coda (petrolio), nafta riformata cataliticamente, stabilizzante di frazionamento, privi di idrogeno solforato; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla stabilizzazione mediante frazionamento di nafta riformata cataliticamente e dalla quale è stato eliminato l'idrogeno solforato mediante trattamento con ammina. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C4)	68308-00-9	269-619-3	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
857	Gas di coda (petrolio), separatore di idrotattamento del distillato crackizzato; gas di raffineria (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta trattando con idrogeno in presenza di un catalizzatore distillati crackizzati. È costituita da idrogeno e idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C5)	68478-29-5	270-809-3	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
858	Gas di coda (petrolio), separatore nafta di prima distillazione idrodesolforata; gas di raffineria (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per idrodesolfurazione di nafta di prima distillazione. È costituita da idrogeno e idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C6)	68478-30-8	270-810-9	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
859	Gas di coda (petrolio), separatore nafta riformata cataliticamente; gas di raffineria (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal reforming catalitico di nafta di prima distillazione. È costituita da idrogeno e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C6)	68478-27-3	270-807-2	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
860	Gas di petrolio, liquefatti, addolciti, frazione C4, gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta sottoponendo una miscela di gas di petrolio liquefatti ad un processo di addolcimento per ossidare i mercaptani o per eliminare le impurezze acide. È costituita prevalentemente da idrocarburi C4 saturi ed insaturi)	92045-80-2	295-463-0	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
861	Gas di petrolio, liquefatti, addolciti; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta sottoponendo una miscela di gas di petrolio liquefatti a un processo di addolcimento per la conversione dei mercaptani o per l'eliminazione delle impurezze acide. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C3-C7 e punto di ebollizione nell'intervallo da -40 °C a 80 °C ca.)	68476-86-8	270-705-8	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
862	Gas di petrolio, liquefatti; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione del grezzo. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C3-C7 e punto di ebollizione nell'intervallo da -40 °C a 80 °C ca.)	68476-85-7	270-704-2	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
863	Gas naturale (petrolio), miscela liquida grezza; ; nafta con basso punto di ebollizione - non specificata [Combinazione complessa di idrocarburi separata, allo stato liquido, al gas naturale in un impianto di riciclaggio del gas con processi quali la refrigerazione o l'assorbimento. È costituita principalmente da idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio nell'intervallo C2-8]	64741-48-6	265-048-9	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
864	Gas naturale, condensati (petrolio); ; nafta con basso punto di ebollizione - non specificata [Combinazione complessa di idrocarburi separata, allo stato liquido, dal gas naturale in un separatore superficiale mediante condensazione retrograda. È costituita principalmente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C2-20. A temperatura e pressione atmosferiche è allo stato liquido.]	64741-47-5	265-047-3	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
865	Gas naturale, condensati; nafta con basso punto di ebollizione - non specificata [Combinazione complessa di idrocarburi separata ego condensata da gas naturale durante il trasporto e raccolta alla sommità del pozzo ego nelle condotte di produzione, prelievo, trasmissione e distribuzione, nei punti bassi, negli scrubbers, ecc. È costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C2-8]	68919-39-1	272-896-3	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
866	Gasoli (petrolio), crackizzati con vapore d'acqua; gasolio da cracking (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di cracking con vapore d'acqua. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C9 e punto di ebollizione nell'intervallo 205°C-400°C ca.)	68527-18-4	271-260-2	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
867	Gasoli (petrolio), da «hydrotreating» sotto vuoto; olio combustibile denso (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta trattando una frazione di petrolio con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C13-C50 e punto di ebollizione nell'intervallo 230°C-600°C ca. Questa combinazione può probabilmente contenere il 5 % in peso o più di idrocarburi aromatici a nuclei condensati di 4-6 membri)	64742-59-2	265-162-9	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
868	Gasoli (petrolio), frazioni pesanti sotto vuoto; olio combustibile denso (combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione sotto vuoto del residuo proveniente dalla distillazione atmosferica del petrolio grezzo. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C20-C50 e punto di ebollizione nell'intervallo 350°C-600°C ca. Essa contiene probabilmente il 5 % in peso o più di idrocarburi aromatici a nuclei condensati di 4-6 elementi)	64741-57-7	265-058-3	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
869	Gasoli (petrolio), idrodesolforati; gasolio — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da uno stock di petrolio trattandolo con idrogeno per trasformare lo zolfo organico in idrogeno solforato, che viene poi eliminato. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C13-C25 e punto di ebollizione nell'intervallo 230°C-400°C ca.)	64742-79-6	265-182-8	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
870	Gasoli (petrolio), leggeri sotto vuoto, idrodesolforati crackizzati termi-camente; gasolio da cracking (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per deidrosolfora-zione catalitica di petrolio leggero crackizzato termicamente sotto vuoto. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C14-C20 e punto di ebollizione nell'intervallo 270°C-370°C ca.)	97926-59-5	308-278-8	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
871	Gasoli (petrolio), neutralizzati chimicamente; gasolio — non specifici-cato (combinazione complessa di idrocarburi prodotta con un processo di trattamento per la rimozione delle sostanze acide. È costituita da idro-carburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'inter-vallo C13-C25 e punto di ebollizione 230°C-400°C ca.)	64742-29-6	265-129-9	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
872	Gasoli (petrolio), pesanti idrodesolforati sotto vuoto; olio combustibile denso (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da un processo di idrodesolforazione catalitica. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C20-C50 e punto di ebollizione nell'intervallo 350°C-600°C ca. Questa frazione può contenere il 5 % in peso o più di idrocarburi aromatici a nuclei condensati di 4-6 elementi)	64742-86-5	265-189-6	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
873	Gasoli (petrolio), pesanti sotto vuoto da coker idrodesolforati; olio combustibile denso (combinazione complessa di idrocarburi ottenuti per idrodesolfora-zione di stock di distillato pesante di coker. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell'intervallo C18-C44 e punto di ebollizione nell'intervallo 304°C-548°C ca. Contiene probabilmente il 5 % in peso o più di idrocarburi aromatici condensati di 4-6 elementi)	85117-03-9	285-555-9	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
874	Gasoli (petrolio), pesanti, distillazione atmosferica; olio combustibile denso (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione del petrolio grezzo. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C7-C35 e punto di ebollizione nell'intervallo 121°C-510°C ca.)	68783-08-4	272-184-2	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
875	Gasoli (petrolio), raffinati con solvente; gasolio — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come raffinato da un processo di estrazione con solvente. È costituita prevalentemente da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C11-C25 e punto di ebollizione nell'intervallo 205°C-400°C ca.)	64741-90-8	265-092-9	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
876	Gasoli (petrolio), trattati con acido; gasolio — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come raffinato da un processo di trattamento con acido solforico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C13-C25 e punto di ebollizione nell'intervallo 230°C-400°C ca.)	64742-12-7	265-112-6	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
877	Gasoli, idrotrattati; gasolio — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla ridistillazione degli effluenti dal trattamento di paraffine con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C17-C27 e punto di ebollizione nell'intervallo 330°C-340°C ca.)	97862-78-7	308-128-1	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
878	Gasoli, paraffinici; gasolio — non specificato (distillato ottenuto dalla ridistillazione di una combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione degli effluenti da un idrotrattamento catalitico severo di paraffine. Bolle nell'intervallo 190°C-330°C ca.)	93924-33-5	300-227-8	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
879	Giallo di piombo solfocromato; ; pigmento giallo 34 del Colour Index (C.I.); [Questa sostanza è identificata nel Colour Index dal Colour Index ; Constitution Number, C.I. 77603.]	1344-37-2	215-693-7	Cancerogena (C) Categoria 1B, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1A		Allegato XVII, Allegato XVII, Allegato XIV	Restrizione 28, Restrizione 30, Autorizzazione 11	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A Pag 29A	Riq 29 Riq 31 Riq 82
880	Glufosinato ammonio (ISO); ; 2-ammino-4-(idrossimetilfosfomil)butirrato di ammonio	77182-82-2	278-636-5	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
881	Grassi lubrificanti; grasso lubrificante (combinazione complessa di idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C12-C50. Può contenere sali organici di metalli alcalini o alcalino-terrosi, e/o composti di alluminio)	74869-21-9	278-011-7	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
882	Heazlewoodite	12035-71-1		Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
883	Idrazina	302-01-2	206-114-9	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
884	Idrazina-tri-nitrometano		414-850-9	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
885	Idrazobenzene	122-66-7	204-563-5	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
886	Idrocarburi aromatici, C20-28, policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polistirene; prodotti di pirolisi (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polistirene. Costituita prevalentemente da idrocarburi aromatici policiclici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C20-C28, e punto di rammollimento da 100°C-220°C secondo DIN 52025)	101794-76-7	309-958-7	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
887	Idrocarburi aromatici, C20-C28, policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polietilene; prodotti di pirolisi (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polietilene. Costituita prevalentemente da idrocarburi aromatici policiclici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C20-C28 e punto di rammollimento da 100°C-220°C secondo DIN 52025)	101794-75-6	309-957-1	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
888	Idrocarburi aromatici, C20-C28, policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polietilene-polipropilene; prodotti di pirolisi (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polietilene-polipropilene. Costituita prevalentemente da idrocarburi aromatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C20-C28, e punto di rammollimento da 100°C-220°C secondo DIN 52025)	101794-74-5	309-956-6	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
889	Idrocarburi aromatici, C6-10, ricchi di C8; olio leggero ridistillato, a basso punto di ebollizione	90989-41-6	292-697-5	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
890	Idrocarburi aromatici, C6-10, trattati con acido, neutralizzati;	68131-49-7	268-618-5	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
891	Idrocarburi aromatici, C6-8, derivati da pirolisi di raffinato e nafta; nafta di cracking termico con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal frazionamento per pirolisi a 816 °C (1500°F) di nafta e raffinato. È costituita in prevalenza da idrocarburi aromatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C6-8, comprendenti anche benzene.]	68475-70-7	270-658-3	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
892	Idrocarburi aromatici, C7-12, ricchi di C8; ; nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per separazione della frazione contenente prodotti di "platforming". È costituita in prevalenza da idrocarburi aromatici con un numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C7-12 (principalmente C8) e può contenere idrocarburi non aromatici, entrambi con punto di ebollizione nell'intervallo 130 °C - 200 °C ca. (266°F - 392°F).]	93571-75-6	297-401-8	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
893	Idrocarburi aromatici, C7-8, prodotti di dealchilazione, residui di distillazione; nafta con basso punto di ebollizione - non specificata	90989-42-7	292-698-0	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
894	Idrocarburi aromatici, C8 ; olio leggero ridistillato, elevato punto di ebollizione	90989-38-1	292-694-9	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
895	Idrocarburi aromatici, C8, derivati da reforming catalitico; nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione	91995-18-5	295-279-0	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
896	Idrocarburi aromatici, C8-10; nafta con basso punto di ebollizione - non specificata	90989-39-2	292-695-4	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
897	Idrocarburi aromatici, C8-9 , sottoprodotto della polimerizzazione di resine idrocarburiche; olio leggero ridistillato, elevato punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per evaporazione di solvente sottovuoto dalla resina idrocarburica polimerizzata. È costituita in prevalenza da idrocarburi aromatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C8-9 e punto di ebollizione nell'intervallo 120°C - 215°C ca. (248°F - 419°F).]	91995-20-9	295-281-1	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
898	Idrocarburi aromatici, C9-12 , distillazione del benzene; olio leggero ridistillato, elevato punto di ebollizione	92062-36-7	295-551-9	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
899	Idrocarburi C1-4, frazione debutanizzatore; gas di petrolio	68527-19-5	271-261-8	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
900	Idrocarburi C4, distillato da cracker a vapore; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi prodotta dalla distillazione dei prodotti di un processo di cracking con vapore. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio pari a C4, prevalentemente 1-butene e 2-butene; contiene inoltre butano ed isobutene ed ha un punto di ebollizione nell'intervallo da -12 °C a 5 °C ca.)	92045-23-3	295-405-4	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
901	Idrocarburi C4; gas di petrolio	87741-01-3	289-339-5	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
902	Idrocarburi, arricchiti in C5; nafta con basso punto di ebollizione - non specificata	68476-55-1	270-695-5	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
903	Idrocarburi, C4-12, cracking della nafta, sottoposti a hydrotreating; ; nafta di hydrotreating con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione dei prodotti di un processo di steam cracking di nafta e la successiva idrogenazione catalitica selettiva di formatori di gomme. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-12 e punto di ebollizione nell'intervallo 30 °C -230 °C ca. (86°F - 446°F).]	92045-61-9	295-443-1	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
904	Idrocarburi, C ₂ S ₅ , arricchiti in C5-6; nafta con basso punto di ebollizione - non specificata	68476-50-6	270-690-8	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
905	Idrocarburi, C11-17, naftenici leggeri estratti con solvente; gasolio — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per estrazione degli aromatici da un distillato naftenico leggero avente viscosità di 2,2 10-6 m ² .s-1 a 40°C. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C11 -C17 e punti di ebollizione nell'intervallo 200°C-300°C ca.)	97722-08-2	307-757-9	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
906	Idrocarburi, C12-20, paraffinici idrotrattati, frazioni leggere della distillazione; gasolio — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come prime frazioni della distillazione sotto vuoto di effluenti dal trattamento di paraffine pesanti con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C12-C20, e punto di ebollizione nell'intervallo 230°C-350°C ca. Produce un olio finito avente viscosità di 2 10-6 m ² .s-1 a 100°C)	97675-86-0	307-660-1	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
907	Idrocarburi, C1-3; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C3 e con punto di ebollizione nell'intervallo da -164 °C a -42 °C ca.)	68527-16-2	271-259-7	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
908	Idrocarburi, C13-27, naftenici leggeri estratti con solvente; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per estrazione degli aromatici da un distillato naftenico leggero avente viscosità di 9,5 10-6 m2.s-1 a 40°C. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C13 -C27 e punto di ebollizione nell'intervallo 240°C-400°C ca.)	97722-09-3	307-758-4	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
909	Idrocarburi, C13-30, ricchi di aromatici, distillato naftenico estratto con solvente; olio base — non specificato	95371-04-3	305-971-7	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
910	Idrocarburi, C1-4, addolciti; ; gas di petrolio [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta sottoponendo gas idrocarburi a un processo di addolcimento per convertire i mercaptani o eliminare impurezze acide. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-4 e punto di ebollizione nell'intervallo da - 164 °C a - 0,5 °C ca (da -263°F a 31°F).]	68514-36-3	271-038-5	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
911	Idrocarburi, C1-4; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi prodotta con cracking termico, operazioni di assorbimento e distillazione di petrolio greggio. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'in-tervallo C1-C4 e punto di ebollizione nell'intervallo da -164 °C a -0,5 °C ca.)	68514-31-8	271-032-2	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
912	Idrocarburi, C14-29, naftenici leggeri estratti con solvente; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per estrazione degli aromatici da un distillato naftenico leggero avente viscosità di 16 10-6 m2.s-1 a 40°C. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C14-C29 e punto di ebollizione nell'intervallo 250°C-425°C ca.)	97722-10-6	307-760-5	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
913	Idrocarburi, C16 -20, idrotrattati distillato intermedio, frazioni leggere della distillazione; gasolio — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come prime frazioni della distillazione sotto vuoto di effluenti dal trattamento con idrogeno di un distillato intermedio. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C16-C20 e punto di ebollizione nell'intervallo 290°C-350°C ca. Produce un olio finito avente viscosità di 2 10-6 m2.s-1 a 100°C)	97675-85-9	307-659-6	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
914	Idrocarburi, C16-32, ricchi di aromatici, distillato naftenico estratto con solvente; olio base — non specificato	95371-05-4	305-972-2	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
915	Idrocarburi, C17-30, distillati idrotrattati, frazioni leggere della distillazione; olio base — non specificato	97862-82-3	308-132-3	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
916	Idrocarburi, C17-30, residuo della distillazione atmosferica deasfaltato con solvente idrotrattato, frazioni leggere della distillazione; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come prime frazioni della distillazione sotto vuoto di effluenti dal trattamento di un residuo corto deasfaltato con solvente con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C17-C30 e punto di ebollizione nell'intervallo 300°C-400°C ca. Produce un olio finito avente viscosità di 4 10-6 m2.s-1 a 100°C ca.)	97675-87-1	307-661-7	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
917	Idrocarburi, C17-40, residuo della distillazione idrotrattato deasfaltato con solvente, frazioni leggere della distillazione sotto vuoto; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come prime frazioni della distillazione sotto vuoto di effluenti dall'idrotrattamento catalitico di un residuo corto deasfaltato con solvente avente viscosità di 8 10-6 m2.s-1 a 100°C ca. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C17 -C40 e punto di ebollizione nell'intervallo 300°C-500°C ca.)	97722-06-0	307-755-8	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
918	Idrocarburi, C20-50, distillato sotto vuoto dell'idrogenazione dell'olio residuo; olio base — non specificato	93924-61-9	300-257-1	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)

	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
919	Idrocarburi, C20-50, paraffinici pesanti deparaffinati con solvente, idrottrattati; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi prodotta trattando un distillato paraffinico pesante deparaffinato con idrogeno in presenza di un catalizzatore. Costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C20-C50)	90640-95-2	292-617-9	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
920	Idrocarburi, C20-58, idrottrattati; olio base — non specificato	97926-70-0	308-289-8	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
921	Idrocarburi, C2-4, arricchiti in C3; gas di petrolio	68476-49-3	270-689-2	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
922	Idrocarburi, C2-4; gas di petrolio	68606-25-7	271-734-9	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
923	Idrocarburi, C2-6, da reforming catalitico di C6-8; ; nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione	68476-47-1	270-687-1	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
924	Idrocarburi, C26-55, ricchi di aromatici	97722-04-8	307-753-7	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
925	Idrocarburi, C27-42, dearomatizzati; olio base — non specificato	97862-81-2	308-131-8	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
926	Idrocarburi, C27-42, naftenici; olio base — non specificato	97926-71-1	308-290-3	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
927	Idrocarburi, C27-45, dearomatizzati; olio base — non specificato	97926-68-6	308-287-7	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
928	Idrocarburi, C27-45, distillazione naftenica sotto vuoto; olio base — non specificato	97862-83-4	308-133-9	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
929	Idrocarburi, C3; gas di petrolio	68606-26-8	271-735-4	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
930	Idrocarburi, C3-11 , distillati da cracking catalitico; nafta di cracking catalitico con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di cracking catalitico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C3-11 e punto di ebollizione in un intervallo che va fino a 204 °C ca. (400 °F).]	68476-46-0	270-686-6	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
931	Idrocarburi, C3-4; gas di petrolio	68476-40-4	270-681-9	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
932	Idrocarburi, C3-6, ricchi di C5, nafta da steam cracking; ; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di nafta da steam cracking. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell'intervallo C3-C6, prevalentemente C5]	102110-14-5	310-012-0	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
933	Idrocarburi, C37-65, residui della distillazione sotto vuoto idrotrattati deasfaltati; olio base — non specificato	95371-08-7	305-975-9	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
934	Idrocarburi, C37-68, residui della distillazione sotto vuoto decerati deasfaltati idrotrattati; olio base — non specificato	95371-07-6	305-974-3	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
935	Idrocarburi, C4 , privi di 1,3-butadiene e isobutene; gas di petrolio	95465-89-7	306-004-1	Cancerogena (C) Categoria 1A, Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
936	Idrocarburi, C4-11, cracking di nafta, privi di aromatici; ; nafta con basso punto di ebollizione - non specificata [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da nafta crackizzata preidrogenata dopo la separazione mediante distillazione dei tagli idrocarburi contenenti benzene e toluene ed una frazione a più alto punto di ebollizione. È costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-11 e punto di ebollizione nell'intervallo 30 °C - 205 °C ca. (86°F - 401°F).]	92045-63-1	295-445-2	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
937	Idrocarburi, C4-5; gas di petrolio	68476-42-6	270-682-4	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
938	Idrocarburi, C4-6, leggeri da depentanizzatore, hydrotreating di composti aromatici; nafta con basso punto di ebollizione - non specificata [Combinazione complessa di idrocarburi costituita dalle prime distillazioni della colonna del depentanizzatore prima dell'hydrotreating delle cariche aromatiche. E costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-6, particolarmente pentani e penteni, e con punto di ebollizione nell'intervallo 25 °C - 40 °C ca. (77°F - 104°F).]	91995-38-9	295-298-4	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
939	Idrocarburi, C5-11, ricchi di non aromatici, frazione leggera da reforming; nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per separazione della frazione contenente prodotti di "platforming". È costituita in prevalenza da idrocarburi non aromatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C5-11 e punto di ebollizione nell'intervallo 35 °C - 125 °C ca. (94°F - 257°F), da benzene e toluene.]	93572-36-2	297-466-2	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
940	Idrocarburi, C6-11, sottoposti a hydrotreating, dearomatizzati; ; nafta di hydrotreating con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi costituita da solventi sottoposti a hydrotreating con lo scopo di convertire gli aromatici in naftenici per idrogenazione catalitica.]	93763-33-8	297-852-0	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
941	Idrocarburi, C6-7, da cracking di nafta, raffinati con solventi; ; nafta modificata con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta mediante assorbimento di benzene da un taglio idrocarburico ricco di benzene completamente idrogenato cataliticamente che era stato ottenuto mediante distillazione da nafta crackizzata preidrogenata. È costituita in prevalenza da idrocarburi paraffinici e naftenici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C6-7 e punto di ebollizione nell'intervallo 70 °C - 100 °C ca. (158°F-212°F).]	92045-64-2	295-446-8	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
942	Idrocarburi, C6-8, idrogenati dearomatizzati per assorbimento, da raffinazione del toluene; ; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di una frazione idrocarburica da benzina da cracking trattata con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C6-C8 e punto di ebollizione nell'intervallo 80°C-135°C ca.)	101316-66-9	309-870-9	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
943	Idrocarburi, C7-12, ricchi di aromatici C>9, frazione pesante da reforming; ; nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per separazione della frazione contenente prodotti di "platforming". È costituita in prevalenza da idrocarburi non aromatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C7-12 e punto di ebollizione nell'intervallo 120 °C - 210 °C ca. (248°F - 380°F) e idrocarburi aromatici C9 e più.]	93572-35-1	297-465-7	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
944	Idrocarburi, C8-11, cracking di nafta, taglio toluene; ; nafta con basso punto di ebollizione - non specificata [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione da nafta crackizzata preidrogenata. È costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C8-11 e punto di ebollizione nell'intervallo 130 °C - 205 °C ca. (266°F - 401°F).]	92045-62-0	295-444-7	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
945	Idrocarburi, C8-12 , da cracking catalitico, neutralizzati chimicamente; nafta di cracking catalitico con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi prodotta dalla distillazione di un taglio dal processo di cracking catalitico, dopo esser stata sottoposta a lavaggio alcalino. È costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell'intervallo C8-12 e punto di ebollizione nell'intervallo 130 °C - 210 °C ca. (266 °F - 410 °F).]	92128-94-4	295-794-0	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
946	Idrocarburi, C8-12, da cracking catalitico, neutralizzati chimicamente, addolciti; ; nafta di cracking catalitico con basso punto di ebollizione	101896-28-0	309-987-5	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
947	Idrocarburi, C8-12, distillati da cracking catalitico; ; nafta di cracking catalitico con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti da un processo di cracking catalitico. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C8-C12 e punto di ebollizione nell'intervallo 140°C-210°C ca. (284°F - 410°F)]	101794-97-2	309-974-4	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
948	Idrocarburi, C9-12, sottoposti a hydrotreating, dearomatizzati; ; nafta di hydrotreating con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi costituita da solventi sottoposti a hydrotreating con lo scopo di convertire gli aromatici in naftenici per idrogenazione catalitica.]	93763-34-9	297-853-6	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
949	Idrocarburi, distillati leggeri di nafta sottoposta a hydrotreating, raffinati con solvente; ; nafta modificata con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuti dalla distillazione di nafta sottoposta ad hydrotreating seguita da un'estrazione con solvente ed un processo di distillazione. E costituita in prevalenza da idrocarburi saturi con punto di ebollizione nell'intervallo 94 °C - 99 °C ca. (201°F- 210°F).]	92045-55-1	295-436-3	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)

	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
950	Idrocarburi, residui paraffinici idrocrackizzati della distillazione, decerati con solvente; olio base — non specificato	93763-38-3	297-857-8	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
951	Idrocarburi, ricchi di C3-4, distillato di petrolio; gas di petrolio (combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione e condensazione di petrolio grezzo. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell'intervallo C3-C5, prevalentemente C3-C4)	68512-91-4	270-990-9	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
952	Idrocarburi, ricchi di C5, contenenti dicitopentadiene; ; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione dei prodotti di un processo di steam cracking. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio C5 e dicitopentadiene e punto di ebollizione nell'intervallo 30°C-170°C ca. (86°F - 338°F)]	102110-15-6	310-013-6	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
953	Idrocarburi, ricchi di C6 distillati leggeri di nafta sottoposta a idrotreating raffinati con solvente; ; nafta modificata con basso punto di ebollizione [combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di nafta sottoposta a idrotreating seguita da estrazione con solvente. È costituita in prevalenza da idrocarburi saturi con punto di ebollizione nell'intervallo 65°C-70°C ca.(149°F - 158°F9)]	101316-67-0	309-871-4	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
954	Idrocloruro di fenilidrazina	27140-08-5		Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
955	Idrogeno citrato di nichel(II)	18721-51-2	242-533-3	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
956	Idrogenoarsenato di piombo	7784-40-9	232-064-2	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
957	Idrogenofosfato di nichel	14332-34-4	238-278-2	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
958	Idrogenosolfato di etile, sale di nichel(II)	71720-48-4	275-897-7	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
959	Idrossibis[ortosilicato(4-)]trichelato(3-) di triidrogeno	12519-85-6	235-688-3	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
960	Idrossido di cadmio; diidrossido di cadmio	21041-95-2	244-168-5	Mutagena (M) Categoria 1B, Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)

	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
961	Idrossido di nichel	11113-74-9	234-348-1	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
962	Idrossido, ossido, fosfato di molibdeno e nichel	68130-36-9	268-585-7	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
963	Idrossiottaossodizincatodicromato di potassio	11103-86-9	234-329-8	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XIV	Autorizzazione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 41A	Riq 101
964	Imidazolo	288-32-4	206-019-2	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
965	Isobutano [contenente = 0,1 % di butadiene (203-450-8)]	75-28-5	200-857-2	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
966	Isodecanoato di nichel(II)	85508-43-6	287-468-1	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
967	Isoottanoato di nichel	27637-46-3	248-585-3	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
968	Isoottanoato di nichel(II)	29317-63-3	249-555-2	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
969	Isoprene (stabilizzato) 2-metilbuta-1,3-diene	78-79-5	201-143-3	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
970	Le sostanze o le miscele liquide che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n.1272/2008: a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9,2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10 c) classe di pericolo 4.1 d) classe di pericolo 5.1					Allegato XVII	Restrizione 3	Reg (CE) 1907/2006	Pag 1A	Riq 3
971	Ligroina; nafta con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi, ottenuta per distillazione frazionata del petrolio. Questa frazione ha un punto di ebollizione nell'intervallo 20 °C - 135 °C ca. (5°F - 275 °F).]	8032-32-4	232-453-7	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
972	Linuron (ISO) 3-(3,4-diclorofenil)-1-metil-1-metossiurea	330-55-2	206-356-5	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
973	Liquidi di carbone, estrazione con solvente liquido (prodotto sostanzialmente privo di solvente ottenuto dalla distillazione del solvente dalla soluzione filtrata dell'estratto di carbone prodotta per digestione del carbone in un solvente liquido. Un semisolido nero, costituito principalmente da una combinazione complessa di idrocarburi aromatici ad anelli condensati, composti aromatici dell'azoto, composti aromatici dello zolfo, composti fenolici ed altri composti aromatici dell'ossigeno, e loro alchilderivati)	94114-48-4	302-683-3	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
974	Liquidi di carbone, soluzione di estrazione con solvente liquido (prodotto ottenuto per filtrazione di sostanza minerale del carbone e carbone indisciolto da una soluzione di estratto di carbone prodotta da digestione di carbone in un solvente liquido. Combinazione liquida nera, viscosa, molto complessa, composta principalmente da idrocarburi aromatici ed aromatici parzialmente idrogenati, composti aromatici dell'azoto, composti aromatici dello zolfo, composti fenolici ed altri composti aromatici dell'ossigeno, e loro alchilderivati)	94114-47-3	302-682-8	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
975	Mercurio	7439-97-6	231-106-7	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 18bis, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 3A Pag 10	Riq 19 Riq 31
976	Metallina di nichel	69012-50-6	273-749-6	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
977	Metanolo	67-56-1	200-659-6			Allegato XVII	Restrizione 69	Reg (CE) 1907/2006	Pag 22A	Riq 66
978	Metansolfonato di piombo (II)	17570-76-2	401-750-5	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
979	Metilfenilendiammina; diamminotoluene; [Prodotto tecnico - ; Miscela di 4-metil-m-fenilendiammina (n. CE 202-453-1); e 2-metil-m-fenilendiammina (n. CE 212-513-9).]			Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
980	Metilidrazina	60-34-4	200-471-4	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
981	Metil-ONN-azossimetile acetato; metilazossimetile acetato	592-62-1	209-765-7	Cancerogena (C) Categoria 1B, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
982	Microfibre di vetro E in composizioni rappresentative; [Fibre di alluminosilicato di calcio con orientamento casuale, con le seguenti composizioni rappresentative (% in peso): SiO ₂ 50,0-56,0 %, Al ₂ O ₃ 13,0-16,0 %, B ₂ O ₃ 5,8- 10,0 %, Na ₂ O < 0,6 %, K ₂ O < 0,4 %, CaO 15,0-24,0 %, MgO < 5,5 %, Fe ₂ O ₃ < 0,5 %, F ₂ < 1,0 %. Metodo di fabbricazione: generalmente prodotte tramite attenuazione di fiamma e rotazione centrifuga. (Possono essere presenti bassi tenori di singoli elementi ulteriori; l'elenco dei metodi di fabbricazione non esclude l'innovazione).]			Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
983	Millerite	1314-04-1	234-349-7	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
984	Mirex	2385-85-5	219-196-6	Inquinante organico persistente (POP)		Allegato I - Parte A	Allegato I - Parte A	Reg (UE) 2019/1021	Pag 56A	Riq 140
985	Miscela di: (2-(idrossimetilcarbamoil) etil)fosfonato di dimetile; (2-(idrossimetilcarbamoil)etil)fosfonato di dietile; (2-(idrossimetilcarbamoil)etil)fosfonato di metiletile		435-960-3	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
986	Miscela di: 1,3,5-tris(3-amminometilfenil)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trione Miscela di oligomeri di: 3,5-bis(3-amminometilfenil)-1-poli[3,5-bis(3-amminometilfenil)-2,4,6-triosso-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trione		421-550-1	Cancerogena (C) Categoria 1B, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
987	Miscela di: 4-(3-etossicarbonil-4-(5-(3-etossicarbonil-5-idrossi-1-(4-solfona-tofenil)pirazol-4-il)penta-2,4-dienilidene)-4,5-diidro-5-ossopirazol-1-il) benzenesolfonato di disodio 4-(3-etossicarbonil-4-(5-(3-etossicarbonil-5-ossido-1-(4-solfonatofenil) pirazol-4-il)penta-2,4-dienilidene)-4,5-diidro-5-ossopirazol-1-il) benzenesol-fonato di trisodio		402-660-9	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
988	Miscela di: 4-[[bis-(4-fluorofenil)-metilsilil]-metil]-4H-1,2,4-triazolo; 1-[[bis-(4-fluorofenil)metil-silil]metil]-1H-1,2,4-triazolo		403-250-2	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
989	Miscela di: disodio (6-(4-anisidino)-3-solfonato-2-(3,5-dinitro-2-ossidofenilazo)-1-naftolato)(1-(5-cloro-2-ossidofenilazo)-2-naftolato)cromato(1-); ; trisodio bis(6-(4-anisidino)-3-solfonato-2-(3,5-dinitro-2-ossido-fenilazo)-1-naftolato)cromato(1-)	Non attribuito Componente 1: CAS n.: 118685-33-9 C39H23ClCrN7 O12S.2Na ; Componente 2: C46H30CrN10O 20S2.3Na	405-665-4		Colorante azoico	Allegato XVII	Restrizione 43	Reg (CE) 1907/2006	Pag 13A	Riq 41
990	Monometil-dibromodifenilmetano bromobenzilbromotoluene, miscela di isomeri; DBBT	99688-47-8				Allegato XVII	Restrizione 26	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 27
991	Monometildiclorodifenilmetano ; Ugilec 121 Ugilec 21					Allegato XVII	Restrizione 25	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 26
992	Monometiltetraclorodifenilmetano; Ugilec 141	76253-60-6				Allegato XVII	Restrizione 24	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 25
993	Monossido di nichel; nichel monossido	1313-99-1	215-215-7	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
994	Muschio xilene ; 5-ter-butil-2,4,6-trinitrom-xilene	81-15-2	201-329-4	Molto persistente - molto bioaccumulabile (vPvB)		Allegato XIV	Autorizzazione 1	Reg (CE) 1907/2006	Pag 25A	Riq 72
995	N, N-Dimetilacetammide (DMAC)	127-19-5	204-826-4	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30, Restrizione 72	Reg (CE) 1907/2006	Pag 19A Pag 23A	Riq 59 Riq 69
996	N, N-dimetilformamide (DMF)	68-12-2	200-679-5	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30, Restrizione 72	Reg (CE) 1907/2006	Pag 19A Pag 23A	Riq 59 Riq 69
997	N, N-Dimetilidrazina	57-14-7	200-316-0	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
998	N,N,N',N'-tetrametil-4,4'-metilendianilina	101-61-1	202-959-2	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
999	N,N'-metilen dimorfolina; N,N'-metilen-bis-morfolina [formaldeide rilasciata da N,N'-metilen-bis- morfolina]; [MBM]	5625-90-1	227-062-3	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1000	N,N'-diacetilbenzidina	613-35-4	210-338-2	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1001	N-[6,9-diidro-9-[[2-idrossi-l-(idrossimetil)etossi]metil]-6-osso-l H-purin-2-il]acetammide	84245-12-5	424-550-1	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A Pag 10A	Riq 29 Riq 30 Riq 31



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
1002	Nafta (carbone), idrocracking di estrazione con solvente ; [Frazione del distillato ottenuto per idrocracking di estratto di carbone o soluzione prodotta dai processi di estrazione con solvente liquido o di estrazione con gas supercritico e con punto di ebollizione nell'intervallo 30 °C - 180 °C ca. (86°F- 356 °F). Costituita principalmente da composti aromatici, aromatici idrogenati e naftenici, loro alchilderivati ed alcani con un numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-C9. Sono anche presenti composti aromatici idrogenati ed aromatici contenenti azoto, zolfo e ossigeno.]	94114-54-2	302-690-1	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1003	Nafta (carbone), residui della distillazione; olio leggero ridistillato, elevato punto di ebollizione [Residuo che rimane della distillazione di nafta recuperata. Costituito prevalentemente da naftalene e da prodotti di condensazione di indene e stirene.]	90641-12-6	292-636-2	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1004	Nafta (petrolio), ad ampio intervallo di ebollizione, di alchilazione, contenente butano; nafta modificata con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione dei prodotti di reazione di isobutano con idrocarburi monoolefinici, a numero di atomi di carbonio normalmente nell'intervallo C3-5 . È costituita in prevalenza da idrocarburi saturi a catena ramificata con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C7-12, con alcuni butani e con punto di ebollizione nell'intervallo 35 °C - 200 °C ca. (95 °F - 428 °F).]	68527-27-5	271-267-0	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1005	Nafta (petrolio), ad ampio intervallo di ebollizione, di tagli da apparecchio di cokizzazione; nafta con basso punto di ebollizione - non specificata [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione dei prodotti provenienti da una apparecchiatura di coking in letto fluidizzato. E costituita in prevalenza da idrocarburi insaturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-15 e punto di ebollizione nell'intervallo 43 °C - 250 °C ca. (110°F - 500°F).]	68513-02-0	270-991-4	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
1006	Nafta (petrolio), ad ampio intervallo di ebollizione, idrodesolforata; nafta di hydrotreating con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da un processo di idrodesolforazione catalitica. È costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-11 e punto di ebollizione nell'intervallo 30 °C - 250 °C ca. (86°F - 482°F).]	92045-52-8	295-433-7	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1007	Nafta (petrolio), addolcita; nafta con basso punto di ebollizione - non specificata [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta sottoponendo una nafta di petrolio ad un processo di addolcimento per convertire i mercaptani o eliminare impurezze acide. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-12 e punto di ebollizione nell'intervallo da -10 °C a 230 °C ca. (14°F - 446°F).]	64741-87-3	265-089-2	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1008	Nafta (petrolio), contenente aromatici; nafta con basso punto di ebollizione - non specificata	68603-08-7	271-635-0	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1009	Nafta (petrolio), da reforming ad ampio intervallo di ebollizione; nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione dei prodotti provenienti da un processo di reforming catalitico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C5-12 e punto di ebollizione nell'intervallo 35 °C - 230 °C ca. (95°F - 446°F).]	68919-37-9	272-895-8	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1010	Nafta (petrolio), da reforming catalitico; nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta con la distillazione di prodotti provenienti da un processo di reforming catalitico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-12 e punto di ebollizione nell'intervallo 30 °C - 220 °C ca. (90°F - 430°F). Contiene una percentuale relativamente alta di idrocarburi aromatici e a catena ramificata. Questo taglio può contenere il 10 % o più di benzene in volume.]	68955-35-1	273-271-8	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
1011	Nafta (petrolio), deparaffinata cataliticamente; nafta con basso punto di ebollizione - non specificata [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla deparaffinazione catalitica di una frazione di petrolio. È costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C5-12 e punto di ebollizione nell'intervallo 35 °C - 230 °C ca. (95°F - 446°F).]	64742-66-1	265-170-2	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1012	Nafta (petrolio), distillato leggero di cracking catalitico; nafta di cracking catalitico con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di cracking catalitico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-5 .]	68783-09-5	272-185-8	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1013	Nafta (petrolio), distillazione primaria ad ampio intervallo di ebollizione; nafta con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione del petrolio grezzo. E costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-11 e con punto di ebollizione nell'intervallo da -20 °C a 220 °C ca. (da -4°F a 428 °F).]	64741-42-0	265-042-6	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1014	Nafta (petrolio), frazione aromatica leggera di steam cracking; nafta con basso punto di ebollizione - non specificata [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di steam cracking. È costituita in prevalenza da idrocarburi aromatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C7-9 e punto di ebollizione nell'intervallo 110 °C - 165 °C ca. (230°F - 329°F).]	68527-23-1	271-264-4	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1015	Nafta (petrolio), frazione leggera di hydrotreating; nafta di hydrotreating con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per trattamento di una frazione di petrolio con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-11 e punto di ebollizione nell'intervallo da - 20 °C a 190 °C ca. (da -4°F a 374°F).]	64742-49-0	265-151-9	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
1016	Nafta (petrolio), frazione leggera di steam cracking, priva di benzene; nafta con basso punto di ebollizione - non specificata [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di steam cracking. È costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-12 e punto di ebollizione nell'intervallo 80 °C - 218 °C ca. (176°F - 424°F).]	68527-26-4	271-266-5	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1017	Nafta (petrolio), frazione leggera neutralizzata chimicamente; nafta con basso punto di ebollizione - non specificata [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta con un processo di trattamento per la rimozione delle sostanze acide. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-11 e punto di ebollizione nell'intervallo da - 20 °C a 190 °C ca. (da -4°F a 374°F).]	64742-23-0	265-123-6	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1018	Nafta (petrolio), frazione leggera raffinata con solventi; nafta modificata con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come raffinato da un processo di estrazione con solvente. È costituita in prevalenza da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C5-11 e punto di ebollizione nell'intervallo 35 °C - 190 °C ca. (95 °F - 374 °F).]	64741-84-0	265-086-6	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1019	Nafta (petrolio), frazione leggera, addolcita; nafta con basso punto di ebollizione - non specificata [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta sottoponendo un distillato di petrolio ad un processo di addolcimento per convertire i mercaptani o eliminare impurezze acide. È costituita in prevalenza da idrocarburi saturi e insaturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C3-6 e punto di ebollizione nell'intervallo da - 20 °C a 100 °C ca. (da - 4°F a 212°F).]	68783-66-4	272-206-0	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
1020	Nafta (petrolio), frazione pesante da raffinazione con solventi; nafta modificata con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come raffinato da un processo di estrazione con solvente. È costituita in prevalenza da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C7-12 e punto di ebollizione nell'intervallo 90 °C - 230 °C ca. (194 °F - 446 °F).]	64741-92-0	265-095-5	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1021	Nafta (petrolio), frazione pesante di hydrotreating; nafta di hydrotreating con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per trattamento di una frazione di petrolio con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C6-13 e punto di ebollizione nell'intervallo 65 °C - 230 °C ca. (149°F - 446°F).]	64742-48-9	265-150-3	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1022	Nafta (petrolio), frazione pesante neutralizzata chimicamente; nafta con basso punto di ebollizione - non specificata [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta con un processo di trattamento per la rimozione delle sostanze acide. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C6-12 e punto di ebollizione nell'intervallo 65 °C - 230 °C ca. (149°F - 446°F).]	64742-22-9	265-122-0	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1023	Nafta (petrolio), frazioni di alchilazione ad ampio intervallo di ebollizione; nafta modificata con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione dei prodotti di reazione di isobutano con idrocarburi monoolefinici, a numero di atomi di carbonio normalmente nell'intervallo C3-5. È costituita in prevalenza da idrocarburi saturi a catena ramificata con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C7-12 e punto di ebollizione nell'intervallo 90 °C - 220 °C ca. (194°F - 428°F).]	64741-64-6	265-066-7	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
1024	Nafta (petrolio), frazioni leggere di alchilazione; nafta modificata con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione dei prodotti di reazione di isobutano con idrocarburi monoolefinici, a numero di atomi di carbonio normalmente nell'intervallo C3-5. È costituita in prevalenza da idrocarburi saturi a catena ramificata con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C7-10 e punto di ebollizione nell'intervallo 90 °C - 160 °C ca. (194°F - 320°F).]	64741-66-8	265-068-8	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1025	Nafta (petrolio), frazioni leggere di cracking catalitico; nafta di cracking catalitico con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di cracking catalitico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-11 e punto di ebollizione nell'intervallo da -20°C a 190 °C ca. (da -4 °F a 374 °F). Contiene una percentuale relativamente alta di idrocarburi insaturi.]	64741-55-5	265-056-2	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1026	Nafta (petrolio), frazioni leggere di cracking termico; nafta di cracking termico con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di prodotti provenienti da un processo di cracking termico. È costituita in prevalenza da idrocarburi insaturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-8 e punto di ebollizione nell'intervallo da -10 °C a 130 °C ca. (14°F - 266°F).]	64741-74-8	265-075-6	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1027	Nafta (petrolio), frazioni leggere di idrocracking; nafta con basso punto di ebollizione - non specificata [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione dei prodotti di un processo di idrocracking. È costituita in prevalenza da idrocarburi saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-10 e punto di ebollizione nell'intervallo da -20°C a 180 °C ca. (da -4°F a 356°F).]	64741-69-1	265-071-4	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
1028	Nafta (petrolio), frazioni leggere di reforming catalitico; nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di prodotti provenienti da un processo di reforming catalitico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C5-11 e punto di ebollizione nell'intervallo 35 °C - 190 °C ca. (95°F - 374°F). Contiene una percentuale relativamente alta di idrocarburi aromatici e a catena ramificata. Questo taglio può contenere il 10 % o più di benzene in volume.]	64741-63-5	265-065-1	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1029	Nafta (petrolio), frazioni leggere, distillazione primaria; nafta con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione del petrolio grezzo. E costituita in prevalenza da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-10 e punto di ebollizione nell'intervallo da -20 °C a 180 °C ca. (da -4°F a 356°F).]	64741-46-4	265-046-8	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1030	Nafta (petrolio), frazioni pesanti di alchilazione; nafta modificata con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione dei prodotti di reazione di isobutano con idrocarburi monoolefinici, a numero di atomi di carbonio normalmente nell'intervallo C3-5. È costituita in prevalenza da idrocarburi saturi a catena ramificata con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C9-12 e punto di ebollizione nell'intervallo 150 °C - 220 °C ca. (302°F - 428°F).]	64741-65-7	265-067-2	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1031	Nafta (petrolio), frazioni pesanti di cracking catalitico; nafta di cracking catalitico con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di cracking catalitico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C6-12 e punto di ebollizione nell'intervallo 65 °C - 230 °C ca. (148°F - 446°F). Contiene una percentuale relativamente alta di idrocarburi insaturi.]	64741-54-4	265-055-7	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
1032	Nafta (petrolio), frazioni pesanti di cracking termico; nafta di cracking termico con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione dei prodotti di un processo di cracking termico. È costituita in prevalenza da idrocarburi insaturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C6-12 e punto di ebollizione nell'intervallo 65 °C - 220 °C ca. (148°F - 428°F).]	64741-83-9	265-085-0	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1033	Nafta (petrolio), frazioni pesanti di distillazione primaria; nafta con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione del petrolio grezzo. E' costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C6-12 e punto di ebollizione nell'intervallo 65 °C - 230 °C ca. (149°F - 446 °F).]	64741-41-9	265-041-0	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1034	Nafta (petrolio), frazioni pesanti di idrocracking; nafta con basso punto di ebollizione - non specificata [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione dei prodotti di un processo di idrocracking. È costituita in prevalenza da idrocarburi saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C6-12 e punto di ebollizione nell'intervallo 65 °C - 230 °C ca. (148°F-446°F).]	64741-78-2	265-079-8	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1035	Nafta (petrolio), frazioni pesanti di reforming catalitico; nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di prodotti provenienti da un processo di reforming catalitico. È costituita in prevalenza da idrocarburi aromatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C7-12 e punto di ebollizione nell'intervallo 90 °C - 230 °C ca. (194°F - 446°F).]	64741-68-0	265-070-9	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1036	Nafta (petrolio), idrocarburi C4-12 da alchilazione del butano, ricchi di isoottano; nafta modificata con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per alchilazione di butani. È costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-12, ricca di isoottano, e con punto di ebollizione nell'intervallo 35 °C - 210 °C ca. (95°F- 410°F).]	92045-49-3	295-430-0	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
1037	Nafta (petrolio), idrodesolforata ad ampio intervallo da coker; ; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per frazionamento di distillato da "coker" idrodesolforato. È costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C5-11 e punto di ebollizione nell'intervallo 23°C-196°C ca. (73°F -385°F)]	101316-76-1	309-879-8	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1038	Nafta (petrolio), isomerizzazione, frazione C6; nafta modificata con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per istillazione di una benzina che è stata isomerizzata cataliticamente. È costituita in prevalenza da isomeri dell'esano con punto di ebollizione nell'intervallo 60 °C - 66 °C ca. (140°F - 151°F).]	92045-58-4	295-440-5	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1039	Nafta (petrolio), isomerizzazione; nafta modificata con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per isomerizzazione catalitica di idrocarburi paraffinici da C4 a C6 a catena lineare. È costituita in prevalenza da idrocarburi saturi quali isobutano, isopentano, 2,2-dimetilbutano, 2-metilpentano e 3-metilpentano.]	64741-70-4	265-073-5	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1040	Nafta (petrolio), leggera addolcita; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta sottoponendo una nafta di petrolio ad un processo di addolcimento per convertire i mercaptani o eliminare impurezze acide. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C5-C8 e punto di ebollizione nell'intervallo 20°C-130°C ca.)	101795-01-1	309-976-5	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1041	Nafta (petrolio), leggera da bagno di calore (heat-soaking), da steam cracking; nafta con basso punto di ebollizione - non specificata [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal frazionamento di nafta da steam cracking dopo recupero da un processo a bagno di calore ("heat soaking"). È costituita in prevalenza da idrocarburi con un numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-6 e punto di ebollizione nell'intervallo 0 °C - 80 °C ca. (32°F - 176°F).]	92201-97-3	296-028-8	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
1042	Nafta (petrolio), leggera da cracking catalitico addolcita; ; nafta di cracking catalitico con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta sottoponendo nafta proveniente da un processo di cracking catalitico ad un processo di addolcimento per convertire i mercaptani o eliminare impurezze acide. È costituita in prevalenza da idrocarburi con punto di ebollizione nell'intervallo 35 °C - 210 °C ca. (95 °F - 410 °F).]	92045-59-5	295-441-0	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1043	Nafta (petrolio), leggera da cracking termico, addolcita; nafta di cracking termico con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta sottoponendo un distillato di petrolio proveniente dal cracking termico ad alta temperatura di frazioni di petrolio pesante ad un processo di addolcimento per trasformare i mercaptani. È costituita in prevalenza da aromatici, olefine ed idrocarburi saturi con punto di ebollizione nell'intervallo 20 °C - 100 °C ca. (68°F - 212°F).]	92045-65-3	295-447-3	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1044	Nafta (petrolio), leggera da hydrotreating, con cicloalcani; nafta di hydrotreating con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di una frazione di petrolio. È costituita in prevalenza da alcani e cicloalcani con punto di ebollizione nell'intervallo da - 20 °C a 190 °C ca. (da -4°F a 374°F).]	85116-61-6	285-512-4	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1045	Nafta (petrolio), leggera da reforming catalitico, frazione priva di aromatici; nafta con basso punto di ebollizione - non specificata [Combinazione complessa di idrocarburi rimanente dopo l'eliminazione di composti aromatici da nafta leggera riformata cataliticamente in un processo di assorbimento selettivo. È costituita in prevalenza da composti paraffinici e ciclici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C5-8 e punto di ebollizione nell'intervallo 66 °C - 121 °C ca. (151°F - 250°F).]	85116-59-2	285-510-3	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
1046	Nafta (petrolio), leggera da steam cracking sottoposta a hydrotreating; ; nafta di hydrotreating con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per trattamento di una frazione di petrolio, derivata da un processo di pirolisi, con idrogeno in presenza di un catalizzatore. E costituita in prevalenza da idrocarburi insaturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C5-11 e punto di ebollizione nell'intervallo 35 °C - 190 °C ca. (95°F - 374°F).]	92045-57-3	295-438-4	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1047	Nafta (petrolio), leggera da steam cracking, debenzenata, trattata termicamente; ; nafta con basso punto di ebollizione - non specificata [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per trattamento e distillazione di nafta di petrolio debenzenata leggera sottoposta a steam cracking. È costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C7-12 e punto di ebollizione nell'intervallo 95 °C - 200 °C ca. (203°F - 392°F).]	98219-46-6	308-713-1	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1048	Nafta (petrolio), leggera da steam cracking, idrogenata; ; nafta di hydrotreating con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla separazione e successiva idrogenazione dei prodotti di un processo di steam cracking per la produzione di etilene. È costituita in prevalenza da paraffine sature ed insature, paraffine cicliche e idrocarburi cicliciaromatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo 0410 e punto di ebollizione nell'intervallo 50 °C - 200 °C ca. (122 °F - 392°F). La quantità di idrocarburi benzenici può raggiungere il 30 % in peso e il taglio può anche contenere piccole quantità di zolfo e composti ossigenati.]	93165-55-0	296-942-7	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1049	Nafta (petrolio), leggera da steam cracking, trattata termicamente; nafta con basso punto di ebollizione - non specificata [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per trattamento e distillazione di nafta di petrolio leggera sottoposta a steam cracking. È costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C5-6e punto di ebollizione nell'intervallo 35 °C - 80 °C ca. (95°F - 176°F).]	98219-47-7	308-714-7	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
1050	Nafta (petrolio), leggera da steam cracking; nafta con basso punto di ebollizione - non specificata [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione dei prodotti provenienti da un processo di steam cracking. È costituita in prevalenza da idrocarburi insaturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-11 e punto di ebollizione nell'intervallo da - 20 °C a 190 °C ca. (da - 4°F a 374°F). Questa frazione può contenere il 10 % o più di benzene in volume.]	64742-83-2	265-187-5	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1051	Nafta (petrolio), leggera idrodesolfurata, dearomatizzata; ; nafta con basso punto di ebollizione - non specificata [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di frazioni di petrolio leggere idrodesolfurate e dearomatizzate. È costituita in prevalenza da paraffine e cicloparaffine C7 con punto di ebollizione nell'intervallo 90 °C - 100 °C ca. (194°F - 212°F).]	92045-53-9	295-434-2	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1052	Nafta (petrolio), leggera idrodesolfurata; nafta di hydrotreating con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da un processo di idrodesolforazione catalitica. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-11 e punto di ebollizione nell'intervallo da - 20 °C a 190 °C ca. (da -4°F a 374°F).]	64742-73-0	265-178-6	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1053	Nafta (petrolio), leggera, da cracking termico, idrodesolfurata; nafta di hydrotreating con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per frazionamento di distillato crackizzato cataliticamente idrodesolfurato. È costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C5-11 e punto di ebollizione nell'intervallo 23 °C - 195 °C ca. (73°F - 383°F).]	85116-60-5	285-511-9	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
1054	Nafta (petrolio), leggera, ricca di C5, addolcita; nafta con basso punto di ebollizione - non specificata [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta sottoponendo una nafta di petrolio ad un processo di addolcimento per convertire i mercaptani o eliminare impurezze acide. È costituita principalmente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-5, in prevalenza C5, e con punto di ebollizione nell'intervallo da -10 °C a 35 °C ca. (14°F - 95°F).]	92045-60-8	295-442-6	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1055	Nafta (petrolio), non addolcita; nafta con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di correnti di nafta provenienti da vari processi di raffineria. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C5-12 e punto di ebollizione nell'intervallo 0 °C - 230 °C ca. (25°F - 446°F).]	68783-12-0	272-186-3	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1056	Nafta (petrolio), pesante da cracking catalitico, addolcita; nafta di cracking catalitico con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta sottoponendo un distillato di petrolio crackizzato cataliticamente ad un processo di addolcimento per convertire i mercaptani o eliminare impurezze acide. È costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C6-12 e punto di ebollizione nell'intervallo 60 °C - 200 °C ca. (140 °F - 392 °F).]	92045-50-6	295-431-6	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1057	Nafta (petrolio), pesante di prima distillazione, contenente aromatici; nafta con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da un processo di distillazione di petrolio grezzo. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C8-12 e punto di ebollizione nell'intervallo 130°C-210°C ca.(266°F - 410°F)]	101631-20-3	309-945-6	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1058	Nafta (petrolio), pesante di steam cracking, idrogenata; nafta di hydrotreating con basso punto di ebollizione	92045-51-7	295-432-1	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
1059	Nafta (petrolio), pesante idrodesolforata; nafta di hydrotreating con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da un processo di idrodesolfurazione catalitica. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C7-12 e punto di ebollizione nell'intervallo 90 °C - 230 °C ca. (194°F - 446°F).]	64742-82-1	265-185-4	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1060	Nafta (petrolio), prima distillazione, frazione leggera, trattata con argilla; nafta con basso punto di ebollizione - non specificata [Combinazione complessa di idrocarburi risultante dal trattamento con argilla naturale o modificata di una frazione leggera di nafta di prima distillazione, solitamente in un processo di percolazione, per separare le tracce di composti polari e le impurezze presenti. E costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C7-10 e punto di ebollizione nell'intervallo 93 °C - 180 °C ca. (200°F - 356°F).]	68527-22-0	271-263-9	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1061	Nafta (petrolio), prima distillazione, frazioni ad ampio intervallo di ebollizione, trattata con argilla; nafta con basso punto di ebollizione - non specificata [Combinazione complessa di idrocarburi risultante dal trattamento con argilla naturale o modificata di nafta ad ampio intervallo di ebollizione di prima distillazione, solitamente in un processo di percolazione, per separare le tracce di composti polari e le impurezze presenti. E costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C7-12 e punto di ebollizione nell'intervallo da - 20 °C a 220 °C ca. (da - 4°F a 429°F).]	68527-21-9	271-262-3	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1062	Nafta (petrolio), raffinata con solvente idrodesolforata pesante; gasolio — non specificato	97488-96-5	307-035-3	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1063	Nafta (petrolio), tagli aromatici medi di steam cracking; ; nafta con basso punto di ebollizione - non specificata [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di steam cracking. È costituita in prevalenza da idrocarburi aromatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C7-12 e punto di ebollizione nell'intervallo 130 °C - 220 °C ca. (266°F - 428°F).]	68516-20-1	271-138-9	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
1064	Nafta (petrolio), taglio leggero di reforming catalitico, privo di composti aromatici; nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione dei prodotti provenienti da un processo di reforming catalitico. È costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C5-8 e punto di ebollizione nell'intervallo 35 °C - 120 °C ca. (95°F - 248°F). Contiene una percentuale relativamente alta di idrocarburi a catena ramificata dai quali sono stati separati i componenti aromatici.]	68513-03-1	270-993-5	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1065	Nafta (petrolio), trattata con acido; nafta con basso punto di ebollizione - non specificata [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come raffinato da un processo di trattamento con acido solforico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C7-12 e punto di ebollizione nell'intervallo 90 °C - 230 °C ca. (194°F - 446°F).]	64742-15-0	265-115-2	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1066	Nafta solvente (carbone) [Distillato di catrame di carbone ad alta temperatura, di olio leggero da forno a coke, o di residuo dell'estrazione alcalina di olio leggero di catrame con punto di ebollizione nell'intervallo 130 °C - 210 °C ca. (266°F - 410°F). È costituito principalmente da indene ed altri composti policiclici contenenti un singolo anello aromatico. Può contenere composti fenolici e basi aromatiche azotate.]; residui di estrazione di olio leggero, altobollenti	65996-79-4	266-013-0	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1067	Nafta solvente (carbone), contenente cumarone e sfirene; olio leggero ridistillato, punto di ebollizione intermedio	85536-19-2	287-500-4	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1068	Nafta solvente (carbone), leggera; olio leggero ridistillato, a basso punto di ebollizione	85536-17-0	287-498-5	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1069	Nafta solvente (carbone), taglio xilene-sfirene; ; olio leggero ridistillato, punto di ebollizione intermedio	85536-20-5	287-502-5	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1070	Nafta solvente (petrolio), alifatica leggera; nafta con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione del petrolio grezzo o della benzina naturale. È costituita in prevalenza da idrocarburi saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C5-10 e punto di ebollizione nell'intervallo 35 °C - 160 °C ca. (95°F - 320 °F).]	64742-89-8	265-192-2	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
1071	Nafta solvente (petrolio), aromatica leggera; nafta con basso punto di ebollizione - non specificata [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di correnti aromatiche. È costituita in prevalenza da idrocarburi aromatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C8-10 e punto di ebollizione nell'intervallo 135 °C - 210 °C ca. (275°F - 410°F).]	64742-95-6	265-199-0	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1072	Nafta solvente (petrolio), frazione aromatica leggera, da processo di hydrotreating; nafta di hydrotreating con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per trattamento di una frazione di petrolio con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita in prevalenza da idrocarburi aromatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C8-10 e punto di ebollizione nell'intervallo 135 °C - 210 °C ca. (275°F - 410°F).]	68512-78-7	270-988-8	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1073	Nafta solvente (petrolio), naftenica leggera, frazione sottoposta a hydrotreating; nafta di hydrotreating con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per trattamento di una frazione di petrolio con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita in prevalenza da idrocarburi cicloparaffinici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C6_7 e punto di ebollizione nell'intervallo 73 °C - 85 °C ca. (163°F - 185°F).]	92062-15-2	295-529-9	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1074	Nafta; nafta con basso punto di ebollizione [Prodotti del petrolio, raffinati, parzialmente raffinati o non raffinati, ottenuti dalla distillazione del gas naturale. Sono costituiti da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C5-6 e punto di ebollizione nell'intervallo 100 °C - 200 °C ca. (212°F - 392°F).]	8030-30-6	232-443-2	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1075	Naftaleni policlorurati (composti chimici basati sul sistema ciclico del naftalene, in cui uno o più atomi di idrogeno sono sostituiti da atomi di cloro)	70776-03-3	274-864-4	Inquinante organico persistente (POP)		Allegato I - Parte A	Allegato I - Parte A	Reg (UE) 2019/1021	Pag 54A	Riq 136
1076	Neodecanoato di fenilmercurio	26545-49-3	247-783-7			Allegato XVII	Restrizione 62	Reg (CE) 1907/2006	Pag 19A	Riq 59
1077	Neodecanoato di nichel(II)	85508-44-7	287-469-7	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)

	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
1078	Neonanoato di nichel(II)	93920-10-6	300-094-6	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
1079	Neoundecanoato di nichel(II)	93920-09-3	300-093-0	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
1080	N-etil-pirrolidone; 1-etilpirrolidin-2-one	2687-91-4	220-250-6	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
1081	N-etossi carboniltiocarbammato di O-isobutile	103122-66-3	434-350-4	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1082	N-etossicarboniltiocarbammato di O-esile		432-750-3	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1083	Nichel bario titanio priderite giallo chiaro; pigmento giallo 157 del Colour Index (C.I.); C.I. 77900	68610-24-2	271-853-6	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1084	Nichel bis(2-etilesanoato)	4454-16-4	224-699-9	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
1085	Nichel carbonile	13463-39-3	236-669-2	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
1086	Nichel e suoi composti	7440-02-0	231-111-4			Allegato XVII	Restrizione 27	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 28
1087	Nitrato di ammonio	6484-52-2	229-347-8			Allegato XVII	Restrizione 58	Reg (CE) 1907/2006	Pag 18A	Riq 55
1088	Nitrato di cadmio; dinitrato di cadmio	10325-94-7	233-710-6	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1089	Nitrato di cobalto	10141-05-6	233-402-1	Cancerogena (C) Categoria 1B, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
1090	Nitrito di isobutile	542-56-3	208-819-7	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1091	Nitrobenzene	98-95-3	202-716-0	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
1092	Nitrofeni (ISO); ossido di 2,4-diclorofenile e 4-nitrofenile	1836-75-5	217-406-0	Cancerogena (C) Categoria 1B, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
1093	Nitrosodipropilammina; N-nitroso-N-propil-1-propanammina	621-64-7	210-698-0	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1094	N-metil-2-pirrolidone; 1-metil-2-pirrolidone	872-50-4	212-828-1	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30, Restrizione 71, Restrizione 72	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A Pag 22A Pag 23A	Riq 31 Riq 68 Riq 69
1095	N-Metilacetammide	79-16-3	201-182-6	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
1096	N-Metilformammide	123-39-7	204-624-6	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
1097	Nonadecafluorodecanoato di ammonio	3108-42-7	221-470-5	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
1098	Nonadecafluorodecanoato di sodio	3830-45-3		Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
1099	Nonilfenoli etossilato NPE (C ₂ H ₄ O) _n C ₁₅ H ₂₄ O					Allegato XVII	Restrizione 46, Restrizione 46a	Reg (CE) 1907/2006	Pag 14A Pag 14A	Riq 43 Riq 44
1100	Nonilfenolo C ₆ H ₄ (OH)C ₉ H ₁₉	25154-52-3	246-672-0			Allegato XVII	Restrizione 46	Reg (CE) 1907/2006	Pag 14A	Riq 43
1101	N-pentilisopentilftalato	776297-69-9		Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XIV	Autorizzazione 39	Reg (CE) 1907/2006	Pag 44A	Riq 110
1102	n-pentil-isopentilftalato			Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
1103	Oli estratti (carbone), olii residui di pirolisi e catrame di carbone, olio di naftalene, residui della distillazione; ridistillati [Residuo proveniente dalla istillazione di olio metilnaftalenico privo di fenoli e basi (proveniente da catrame di carbone bituminoso e olii residui di pirolisi) con intervallo di ebollizione 240 °C - 260 C (464°F - 500°F). Composto prevalentemente da idrocarburi aromatici biciclici ed eterociclici sostituiti.]	122070-80-8	310-171-6	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1104	Oli da gas (petrolio), crackizzati termicamente, idrodelsolforati; gasolio da cracking	92045-29-9	295-411-7	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1105	Oli di assorbimento, frazione idrocarbureca aromatica biciclica ed eterociclica; olio di lavaggio gas ridistillato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come ridistillato dalla distillazione di olio di lavaggio. È costituita prevalentemente da idrocarburi aromatici a due anelli ed idrocarburi eterociclici con punto di ebollizione nell'intervallo 260°C-290°C ca.)	101316-45-4	309-851-5	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1106	Oli di catrame, carbone, bassa temperatura; olio di catrame, altobollente [Distillato da catrame di carbone a bassa temperatura. Costituito principalmente da idrocarburi, composti fenolici e basi aromatiche azotate con punto di ebollizione nell'intervallo 160°C-340°C ca.(320°F - 644°F)]	101316-87-4	309-889-2	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
1107	Oli di catrame, carbone; olio carbolico [Distillato di catrame di carbone ad alta temperatura con punto di ebollizione nell'intervallo 130 °C - 250 °C ca. (266°F - 410°F). È composto principalmente da naftalene, alchilnaftaleni, composti fenolici e basi aromatiche azotate.]	65996-82-9	266-016-7	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1108	Oli di catrame, lignite; olio leggero [Distillato da catrame di lignite con punto di ebollizione nell'intervallo 80°C - 250°C ca. (176°F - 482°F). Costituito principalmente da idrocarburi alifatici ed aromatici e fenoli monobasici.]	94114-40-6	302-674-4	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1109	Oli di estrazione (carbone), basi del catrame; estratto acido [Estratto del residuo di estrazione alcalina di olio di catrame di carbone prodotto per lavaggio acido, ad esempio con acido solforico in soluzione acquosa, dopo separazione del naftalene per distillazione. È composto principalmente dai sali acidi di varie basi aromatiche azotate comprendenti la piridina, la chinolina e i loro alchilderivati.]	65996-86-3	266-020-9	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1110	Oli di estrazione (carbone), olio leggero; estratto acido [Estratto acquoso prodotto mediante lavaggio acido di olio carbolico lavato con alcali. E' costituito prevalentemente da sali acidi di varie basi aromatiche azotate inclusi piridina, chinolina e loro derivati alchilici.]	90640-99-6	292-622-6	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1111	Oli di paraffina (petrolio), frazioni leggere decerate cataliticamente; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da un processo di deparaffinazione catalitica. È costituita da idrocarburi a numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C15-C30 e produce un olio finito avente viscosità inferiore a 19 10-6 m2.s-1 a 40°C)	64742-71-8	265-176-5	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1112	Oli di paraffina (petrolio), pesanti decerati cataliticamente; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da un processo di deparaffinazione catalitica. È costituita da idrocarburi a numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C20-C50 e produce un olio finito avente viscosità di almeno 19 10-6 m2.s-1 a 40°C)	64742-70-7	265-174-4	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
1113	Oli estratti (carbone), olii residui da pirolisi di catrame di carbone, olii di naftalene; ridistillati [Olio neutro ottenuto per eliminazione di basi e fenoli nell'olio ottenuto dalla distillazione di catrame ad alta temperatura e dagli olii residui di pirolisi con punto di ebollizione nell'intervallo 225 °C - 255 °C (437 °F- 491°F). Composto prevalentemente da idrocarburi aromatici diciclici sostituiti.]	122070-79-5	310-170-0	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1114	Oli idrocarburi, aromatici, miscelati con polietilene, pirolizzati, frazione olio leggero; ; prodotti da trattamento termico [olio ottenuto dal trattamento a caldo di polietilene con pece di catrame di carbone o oli aromatici. È costituito prevalentemente da benzene e suoi omologhi con punto di ebollizione nell'intervallo 70°C-120°C ca. (158°F - 248°F)]	100801-65-8	309-748-5	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1115	Oli lubrificanti (petrolio), C15-30, a base di olio neutro, idrotrattati; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta trattando con idrogeno in presenza di un catalizzatore un gasolio leggero e un gasolio pesante ottenuti sotto vuoto in due fasi, interponendo fra esse la depa-raffinazione. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C15-C30 e produce un olio finito con viscosità di circa 15 10-6 m2.s-1 a 40°C. Contiene una percentuale relativamente alta di idrocarburi saturi)	72623-86-0	276-737-9	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1116	Oli lubrificanti (petrolio), C17-32, estratti con solvente, decerati, idrogenati; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per estrazione con solvente e idrogenazione di residui della distillazione atmosferica. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C17-C32 e produce un olio finito con viscosità dell'ordine di grandezza da 17 10-6 m2.s-1 a 23 10-6 m2.s-1 a 40°C)	101316-70-5	309-875-6	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1117	Oli lubrificanti (petrolio), C17-35, estratti con solvente, decerati, idrotrattati; olio base — non specificato	92045-42-6	295-423-2	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1118	Oli lubrificanti (petrolio), C18-27, idrocrackizzati decerati con solvente; olio base — non specificato	97488-95-4	307-034-8	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
1119	Oli lubrificanti (petrolio), C18-40, a base distillato decerati con solvente idrocrackizzati; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta mediante deparaffinazione con solvente del residuo della distillazione di petrolio idrocrackizzato. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C18-C40 e con un intervallo di ebollizione 370°C-550°C ca.)	94733-15-0	305-594-8	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1120	Oli lubrificanti (petrolio), C18-40, a base raffinato decerati con solvente idrogenati; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta mediante deparaffinazione con solvente del raffinato idrogenato ottenuto per estrazione con solvente di un distillato di petrolio idrottrattato. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C18-C40 e con un intervallo di ebollizione 370°C-550°C ca.)	94733-16-1	305-595-3	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1121	Oli lubrificanti (petrolio), C20-35, estratti con solvente, decerati, idrogenati; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per estrazione con solvente e idrogenazione di residui della distillazione atmosferica. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C20-C35, e produce un olio finito con viscosità dell'ordine di grandezza da 37 10-6 m2.s-1 a 44 10-6 m2.s-1 a 40°C)	101316-71-6	309-876-1	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1122	Oli lubrificanti (petrolio), C20-50, a base di olio neutro, alta viscosità, idrottrattati; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta trattando con idro-geno in presenza di un catalizzatore un gasolio leggero e un gasolio pesante ottenuti sotto vuoto e un olio residuo deasfaltato con solvente, in due fasi, interponendo fra esse la deparaffinazione. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C20-C50 e produce un olio finito con viscosità di circa 112 10-6 m2.s-1 a 40°C. Contiene una percentuale relativamente alta di idrocarburi saturi)	72623-85-9	276-736-3	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
1123	Oli lubrificanti (petrolio), C20-50, a base di olio neutro, idrotrattati; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta trattando con idro-geno in presenza di un catalizzatore un gasolio leggero e un gasolio pesante ottenuti sotto vuoto e un olio residuo deasfaltato con solvente in due fasi, interponendo fra esse la deparaffinazione. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C20-C50 e produce un olio finito con viscosità di circa 32 10 ⁻⁶ m2.s ⁻¹ a 40°C. Contiene una percentuale relativamente alta di idrocarburi saturi)	72623-87-1	276-738-4	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1124	Oli lubrificanti (petrolio), C24-50, estratti con solvente, decerati, idrogenati; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per estrazione con solvente e idrogenazione di residui della distillazione atmosferica. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C24-C50 e produce un olio finito con viscosità dell'ordine di grandezza da 16 10 ⁻⁶ m2.s ⁻¹ a 75 10 ⁻⁶ m2.s ⁻¹ a 40°C)	101316-72-7	309-877-7	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1125	Oli lubrificanti (petrolio), C25, estratti con solvente, deasfaltati, decerati, idrogenati; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per estrazione con solvente e idrogenazione di residui della distillazione sotto vuoto. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente maggiore di C25 e produce un olio finito con viscosità dell'ordine di grandezza da 32 10 ⁻⁶ m2.s ⁻¹ a 37 10 ⁻⁶ m2.s ⁻¹ a 100°C)	101316-69-2	309-874-0	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1126	Oli lubrificanti (petrolio), non aromatici idrocrackizzati deparaffinati con solvente; olio base — non specificato	92045-43-7	295-424-8	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1127	Oli lubrificanti (petrolio), oli di base, paraffinici; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per raffinazione di petrolio grezzo. È costituita prevalentemente da aromatici, naftenici e paraffinici e produce un olio finito con viscosità di 23 10 ⁻⁶ m2.s ⁻¹ a 40°C)	93572-43-1	297-474-6	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
1128	Oli lubrificanti; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dall'estrazione con solventi e dai processi di decerazione. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi con numero di atomi di carbonio nell'intervallo C15 -C50)	74869-22-0	278-012-2	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1129	Oli naftenici (petrolio), complessi decerati leggeri; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal processo catalitico di eliminazione delle cere. È costituita da idrocarburi aventi numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C15-C30 e fornisce un olio avente viscosità minore di $19 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$ a 40°C. Contiene relativamente poche paraffine normali)	64742-76-3	265-180-7	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1130	Oli naftenici (petrolio), frazioni leggere decerate cataliticamente; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da un processo di deparaffinazione catalitica. È costituita da idrocarburi a numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C15-C30 e produce un olio finito avente viscosità inferiore a $19 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$ a 40°C. Contiene relativamente poche paraffine normali)	64742-69-4	265-173-9	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1131	Oli naftenici (petrolio), pesanti complessi decerati; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta separando in forma solida gli idrocarburi paraffinici a catena lineare mediante trattamento con un agente chimico come l'urea. È costituita da idrocarburi, a numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C20-C50 e produce un olio finito avente viscosità di almeno $19 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$ a 40°C. Contiene relativamente poche paraffine normali)	64742-75-2	265-179-1	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1132	Oli naftenici (petrolio), pesanti decerati cataliticamente; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da un processo di deparaffinazione catalitica. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C20-C50 e produce un olio finito avente viscosità pari ad almeno $19 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$ a 40°C. Contiene relativamente poche paraffine normali)	64742-68-3	265-172-3	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
1133	Oli paraffinici (petrolio), pesanti decerati raffinati con solvente; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da olio paraffinico grezzo contenente zolfo. È costituita prevalentemente da olio lubrificante deparaffinato raffinato con solvente con viscosità di 65 10-6 m2.s-1 a 50°C)	92129-09-4	295-810-6	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1134	Oli purificati (petrolio), idrodesolforati crackizzati cataliticamente; olio combustibile denso (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta trattando con idrogeno l'olio schiarito del cracking catalitico per trasformare lo zolfo organico in idrogeno solforato che viene eliminato. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C20 e punto di ebollizione 350°C ca. Questa corrente contiene probabilmente il 5 % o più di idrocarburi aromatici a nuclei condensati di 4-6 elementi)	68333-26-6	269-782-0	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1135	Oli residui (petrolio) raffinati con solvente; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come frazione insolubile in solventi dalla raffinazione con solvente di un residuo, con l'impiego di un solvente organico polare quale il fenolo o il furfurolo. È costituita prevalentemente da idrocarburi a numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C25 e a punto di ebollizione superiore a 400°C ca.)	64742-01-4	265-101-6	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1136	Oli residui (petrolio), «hydrotreating»; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta trattando una frazione di petrolio con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente maggiore di C25 e punto di ebollizione di 400°C ca.)	64742-57-0	265-160-8	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1137	Oli residui (petrolio), deasfaltazione con solvente; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come frazione solubile in solvente dalla deasfaltazione di un residuo con solvente C3-C4. È costituita da idrocarburi con un numero di atomi di carbonio prevalentemente maggiore di C25 e punto di ebollizione superiore a 400°C ca.)	64741-95-3	265-096-0	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1138	Oli residui (petrolio), decerati cataliticamente; olio base — non specificato	91770-57-9	294-843-3	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
1139	Oli residui (petrolio), decerati con solvente trattati con argilla; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per trattamento di oli residui di petrolio decerati con solvente con terra sbiancante per eliminare costituenti polari in tracce ed impurezze)	100684-38-6	309-711-3	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1140	Oli residui (petrolio), decerati con solvente trattati con carbone; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per trattamento di oli residui di petrolio decerati con solvente con carbone attivo per eliminare costituenti polari in tracce ed impurezze)	100684-37-5	309-710-8	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1141	Oli residui (petrolio), decerati con solvente; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta separando gli idrocarburi a catena lunga ramificata da un olio residuo mediante cristallizzazione con solvente. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C25 e punto di ebollizione maggiore di 400°C ca.)	64742-62-7	265-166-0	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1142	Oli residui (petrolio), idrocrackizzati trattati con acido deparaffinati con solventi; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi prodotti per eliminazione con solvente delle paraffine dal residuo di distillazione di paraffine pesanti idrocrackizzate e trattate con acido e con punto di ebollizione superiore a 380°C ca.)	92061-86-4	295-499-7	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1143	Oli residui (petrolio), idrotrattati decerati con solvente; olio base — non specificato	90669-74-2	292-656-1	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1144	Oli residui (petrolio), trattati con argilla; olio base — non specificato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per trattamento di un olio residuo con un'argilla naturale o modificata, in un processo di contatto o percolazione per rimuovere le tracce di composti polari e impurezze presenti. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C25 e punto di ebollizione superiore a 400°C ca.)	64742-41-2	265-143-5	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1145	Oli residui (petrolio); olio combustibile denso (combinazione complessa di idrocarburi, composti di zolfo e composti organici contenenti metalli, ottenuta come residuo da processi di frazionamento di raffineria mediante cracking. Produce un olio finito con una viscosità superiore a 2 10-6 m2.s-1 a 100°C)	93821-66-0	298-754-0	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
1146	Oligomeri dell'acido cromico e dell'acido dicromico			Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XIV	Autorizzazione 17	Reg (CE) 1907/2006	Pag 33A	Riq 88
1147	Olii di estrazione (carbone), acidi, privi di basi di catrame; ; residuo di estrazione di olio di metilnaftalene [Olio di estrazione con punto di ebollizione nell'intervallo 220 °C - 265 °C ca. (428 °F - 509 °F), da residuo alcalino di estrazione di catrame di carbone, ottenuto da un lavaggio acido quale una soluzione acquosa di acido solforico dopo distillazione per eliminare sostanze basiche presenti nel catrame. Costituito principalmente da alchilnaftaleni.]	84989-12-8	284-901-6	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1148	Olii di estrazione (carbone), basi del catrame, frazione collidina; basi distillate [Estratto prodotto per estrazione acida di basi derivanti da olii aromatici grezzi di catrame di carbone, neutralizzazione e distillazione delle basi. È composto principalmente da collidine, anilina, toluidine, lutidine e xilidine.]	68937-63-3	273-077-3	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1149	Olii di estrazione (carbone), olii naftalenici; ; estratto acido [Estratto acquoso prodotto mediante lavaggio acido di olio naftalenico lavato con alcali. È costituito prevalentemente da sali acidi di varie basi aromatiche azotate inclusi piridina, chinolina e loro derivati alchilici.]	90641-00-2	292-623-1	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1150	Olii estratti (carbone), olii residui di pirolisi di catrame di carbone, olio naftalenico, ridistillato; ; ridistillati; [Ridistillato dalla distillazione frazionata di olio metilnaftalenico defenolato e privato delle basi ottenuto da catrame di carbone bituminoso ad alta temperatura e da olii residui di pirolisi con punto di ebollizione nell'intervallo 220 °C - 230 °C ca. (428°F - 446°F). È costituito prevalentemente da idrocarburi aromatici diciclici sostituiti e non sostituiti.]	91995-66-3	295-329-1	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1151	Olii idrocarburi, aromatici, miscelati con polietilene e polipropilene, pirolizzati, frazione olio leggero; ; prodotti da trattamento termico [Olio ottenuto dal trattamento a caldo di una miscela polietilene/polipropilene con pece di catrame di carbone o oli aromatici. È costituito prevalentemente da benzene e suoi omologhi con punto di ebollizione nell'intervallo 70°C-120°C ca. (158°F - 248°F)]	100801-63-6	309-745-9	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
1152	Olii idrocarburi, aromatici, miscelati con polistirene, pirolizzati, frazione olio leggero; ; prodotti da trattamento termico [olio ottenuto dal trattamento a caldo di polistirene con pece di catrame di carbone o olii aromatici. È costituito prevalentemente da benzene e suoi omologhi con punto di ebollizione nell'intervallo 70°C-210°C ca. (158°F - 410°F)]	100801-66-9	309-749-0	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1153	Olii residui (petrolio), torre di deisobutanizzazione; ; nafta con basso punto di ebollizione - non specificata [Residuo complesso della distillazione atmosferica di una corrente butano-butilene. È costituito da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-6]	68478-16-0	270-795-9	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1154	Olio combustibile residuo; olio combustibile denso (prodotto liquido derivante da varie correnti di raffineria, solitamente residui. La composizione è complessa e varia con la fonte del grezzo)	68476-33-5	270-675-6	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1155	Olio combustibile, n. 6; olio combustibile denso (olio combustibile con viscosità minima di 197 10-6 m2.s-1 a 37,7°C e 197 10-5 m2.s-1 a 37,7°C)	68553-00-4	271-384-7	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1156	Olio combustibile, oli di prima distillazione da residui, ad alto contenuto di zolfo; olio combustibile denso	68476-32-4	270-674-0	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1157	Olio combustibile, pesante, alto livello di zolfo; olio combustibile denso (combinazione complessa di idrocarburi ottenuti per distillazione di petrolio grezzo. È costituita prevalentemente da idrocarburi alifatici, aromatici e cicloalifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente maggiore di C25 e con punto di ebollizione superiore a 400°C ca.)	92045-14-2	295-396-7	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1158	Olio da residuo di fondo (petrolio), idrotrattato; olio di trasudamento	92045-12-0	295-394-6	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1159	Olio di antracene Non soddisfa i criteri di identificazione di una sostanza come cancerogena se contiene < 0,005 % p/p di benzo [a] pirene (EINECS n. 200-028-5)	90640-80-5	292-602-7	Cancerogena (C) Categoria 1B, Molto persistente - molto bioaccumulabile (vPvB), Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT)		Allegato XVII, Allegato XIV	Restrizione 31, Autorizzazione 40	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A Pag 45A	Riq 32 Riq 111
1160	Olio di antracene, a basso contenuto di antracene; ; frazione di olio di antracene [Olio che rimane dopo la rimozione da olio di antracene, per mezzo di un processo di cristallizzazione, di un solido ricco di antracene (pasta di antracene). Costituito prevalentemente da composti aromatici a due, tre e quattro anelli.]	90640-82-7	292-604-8	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
1161	Olio di antracene, estratto acido; olio di antracene lavato (combinazione complessa di idrocarburi dalla frazione priva di basi ottenuta mediante la distillazione di catrame di carbone e con punto di ebollizione nell'intervallo 325°C-365°C ca. Contiene prevalentemente antracene e fenantrene e loro alchilderivati)	91995-14-1	295-274-3	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1162	Olio di antracene, pasta di antracene, frazione antracene; ; frazione di olio di antracene [Combinazione complessa di idrocarburi dalla distillazione di antracene, ottenuto mediante cristallizzazione di olio di antracene da catrame bituminoso ad alta temperatura e con punto di ebollizione nell'intervallo 330 °C - 350 °C ca. (626 °F - 662 °F). Contiene prevalentemente antracene, carbazolo e fenantrene.]	91995-15-2	295-275-9	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1163	Olio di antracene, pasta di antracene, frazione carbazolo; ; frazione di olio di antracene [Combinazione complessa di idrocarburi dalla distillazione di antracene, ottenuto mediante cristallizzazione di olio di antracene da catrame di carbone bituminoso ad alta temperatura e con punto di ebollizione nell'intervallo 350 °C - 360 °C ca. (662 °F - 680 °F). Contiene prevalentemente antracene, carbazolo e fenantrene.]	91995-16-3	295-276-4	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1164	Olio di antracene, pasta di antracene, frazioni leggere della distillazione; ; frazione di olio di antracene [Combinazione complessa di idrocarburi dalla distillazione di antracene ottenuto mediante cristallizzazione di olio di antracene da catrame bituminoso ad alta temperatura e con punto di ebollizione nell'intervallo 290 °C - 340 °C ca. (554 °F - 644 °F). Contiene prevalentemente aromatici triciclici e loro diidroderivati.]	91995-17-4	295-278-5	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1165	Olio di antracene, pasta di antracene; frazione di olio di antracene [Solido ricco di antracene ottenuto per cristallizzazione e centrifugazione di olio di antracene. Costituito prevalentemente da antracene, carbazolo e fenantrene.]	90640-81-6	292-603-2	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
1166	Olio di creosoto [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione del catrame di carbone. È costituita prevalentemente da idrocarburi aromatici e può contenere quantità apprezzabili di acidi di catrame e basi di catrame. Distilla nell'intervallo 200 °C - 325 °C ca. (392 °F - 617 °F).]; Olio di creosoto, olio di lavaggio	61789-28-4	263-047-8	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 31	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 32
1167	Olio di creosoto, distillato altobollente; ; olio lavaggio ; [Taglio di distillazione altobollente ottenuto dalla carbonizzazione ad alta temperatura di carbone bituminoso che viene ulteriormente raffinato per separare i sali cristallini in eccesso. È costituito principalmente da olio di creosoto da cui sono stati separati alcuni dei sali aromatici polinucleari normali che compongono i distillati di catrame di carbone. È privo di cristalli alla temperatura di 5°C ca. (41°F).]	70321-79-8	274-565-9	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1168	Olio di creosoto, distillato bassobollente; olio lavaggio [Il taglio di distillazione bassobollente ottenuto dalla carbonizzazione ad alta temperatura di carbone bituminoso che viene ulteriormente raffinato per separare i sali cristallini in eccesso. È costituito principalmente da olio di creosoto da cui sono stati separati alcuni dei sali aromatici polinucleari normali che compongono i distillati del catrame di carbone. È privo di cristalli alla temperatura di 38 °C ca. (100 °F).]	70321-80-1	274-566-4	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1169	Olio di creosoto, frazione acenaftene, privo di acenaftene; olio di lavaggio ridistillato [Olio che rimane dopo la rimozione dell'acenaftene per mezzo di un processo di cristallizzazione dall'olio di acenaftene dal catrame di carbone. Costituito prevalentemente da naftalene ed alchilnaftaleni.]	90640-85-0	292-606-9	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1170	Olio di creosoto, frazione acenaftene; olio lavaggio [Combinazione complessa di idrocarburi prodotta dalla distillazione di catrame di carbone e con punto di ebollizione nell'intervallo 240 °C - 280 °C ca. (464 °F - 536 °F). È costituita prevalentemente da acenaftene, naftalene ed alchilnaftalene.]	90640-84-9	292-605-3	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 31	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 32



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
1171	Olio di morchia (petrolio), trattato con acido silicico; olio di trasudamento (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal trattamento di olio di morchia con acido silicico per eliminare costituenti in tracce ed impurezze. È costituita prevalentemente da idrocarburi a catena lineare con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C12)	97862-77-6	308-127-6	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1172	Olio di sedimento (petrolio), trattato con acido; olio di trasudamento (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per trattamento di olio di sedimento con acido solforico. È costituita prevalentemente da idrocarburi a catena ramificata con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C20-C50)	93924-31-3	300-225-7	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1173	Olio di sedimento (petrolio), trattato con carbone; olio di trasudamento (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal trattamento di olio di morchia con carbone attivo per eliminare costituenti in tracce ed impurezze. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi a catena lineare con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C12)	97862-76-5	308-126-0	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1174	Olio di sedimento, (petrolio), trattato con argilla; olio di trasudamento (combinazione complessa di idrocarburi ottenuti per trattamento di olio di sedimento con argilla naturale o modificata mediante un processo di contatto o di percolazione per rimuovere le tracce di composti polari ed impurezze presenti. È costituita prevalentemente da idrocarburi a catena ramificata con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C20-C50)	93924-32-4	300-226-2	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1175	Olio di trasudamento (petrolio); olio di trasudamento (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come frazione oleosa da un processo di deoliatura con solvente o di essudamento della cera. È prevalentemente costituita da idrocarburi a catena ramificata con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C20-C50)	64742-67-2	265-171-8	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1176	Olio leggero (carbone), forno da coke; ; benzolo grezzo [Liquido organico volatile estratto dal gas che si sviluppa nella distillazione distruttiva ad alta temperatura (superiore a 700 °C (1292°F)) del carbone. E composto principalmente da benzene, toluene e xileni. Può contenere altri costituenti idrocarburi minori.]	65996-78-3	266-012-5	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)

	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
1177	Olio leggero (carbone), processo semi-coking; ; olio fresco [Liquido organico volatile condensato dal gas evoluto nella distillazione distruttiva del carbone a bassa temperatura (meno di 700 °C (1292°F)). È costituito prevalentemente da idrocarburi C6-10	90641-11-5	292-635-7	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1178	Olivina, verde nichel	68515-84-4	271-112-7	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1179	o-Nitrobenzaldeide	552-89-6	209-025-3			Allegato XVII	Restrizione 9	Reg (CE) 1907/2006	Pag 2A	Riq 9
1180	Ortosilicato di dinichel	13775-54-7	237-411-1	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1181	Ossalato di nichel	547-67-1	208-933-7	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1182	Ossido di berillio	1304-56-9	215-133-1	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1183	Ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifeniletere; decaBDE)	1163-19-5	214-604-9	Inquinante organico persistente (POP)		Allegato XVII, Allegato I - Parte A	Restrizione 67, Allegato I - Parte A	Reg (CE) 1907/2006, Reg (UE) 2019/1021	Pag 21A Pag 50A	Riq 64 Riq 130
1184	Ossido di carbonio	630-08-0	211-128-3	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
1185	Ossido di cobalto e nichel	12737-30-3		Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1186	Ossido di cobalto, litio e nichel		442-750-5	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1187	Ossido di etilene; ossirano	75-21-8	200-849-9	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1188	Ossido di molibdeno e nichel	12673-58-4		Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1189	Ossido di nichel	11099-02-8	215-215-7	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1190	Ossido di propilene; 1,2-epossipropano; metilossirano ; Propilene ossido; 1,2-epossipropano; metilossirano	75-56-9	200-879-2	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1191	Ossido di titanio e nichel	12653-76-8	235-752-0	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1192	Ossido di trisaziridinilfosfina	5455-55-1	208-892-5			Allegato XVII	Restrizione 7	Reg (CE) 1907/2006	Pag 2A	Riq 7
1193	o-Toluidina; 2-amminotoluene	95-53-4	202-429-0	Cancerogena (C) Categoria 1B	Ammina aromatica	Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 43	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 13A	Riq 29 Riq 41
1194	Ottaborato di disodio anidro	12008-41-2	234-541-0	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
1195	Ottaborato di disodio tetraidrato	12280-03-4	234-541-0	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
1196	Ottaidrossocromato di pentazinc	49663-84-5	256-418-0	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XIV	Autorizzazione 31	Reg (CE) 1907/2006	Pag 41A	Riq 102
1197	Ottametilciclotetrasilossano (D4)	556-67-2	209-136-7			Allegato XVII	Restrizione 70	Reg (CE) 1907/2006	Pag 22A	Riq 67
1198	Ottanoato di fenilmercurio	13864-38-5				Allegato XVII	Restrizione 62	Reg (CE) 1907/2006	Pag 19A	Riq 59
1199	Ottanoato di nichel(II)	4995-91-9	225-656-7	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
1200	Ottossido di cobalto, dimolibdeno e nichel	68016-03-5	268-169-5	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1201	Palmitato di nichel(II)	13654-40-5	237-138-8	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
1202	Paraffina molle (petrolio), trattata con acido; paraffina molle (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come raffinato per trattamento di una frazione di paraffina molle di petrolio con un processo di trattamento con acido solforico. Costituita prevalentemente da idrocarburi saturi a catena lineare e ramificata con un numero di atomi di carbonio prevalentemente maggiore di C20)	90669-77-5	292-659-8	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1203	Paraffina molle (petrolio), trattata con argilla; paraffina molle (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come raffinato trattando una frazione di paraffina molle di petrolio con argilla naturale o modificata con un processo a contatto o a percolazione. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi a catena lineare e ramificata con un numero di atomi di carbonio prevalentemente maggiore di C20)	90669-78-6	292-660-3	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1204	Paraffina molle (petrolio); paraffina molle [combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da una frazione di petrolio per cristallizzazione con solvente (deparaffinazione con solvente), oppure come frazione di distillazione derivante da un grezzo ad alto tenore in paraffine. È costituita in prevalenza da idrocarburi saturi a catena lineare o ramificata, con numero di atomi di carbonio prevalentemente maggiore di C20]	64742-61-6	265-165-5	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1205	PbSO4	7446-14-2	231-198-9		Solfati di Piombo	Allegato XVII	Restrizione 17	Reg (CE) 1907/2006	Pag 3A	Riq 17
1206	PbxSO4	15739-80-7	239-831-0		Solfati di Piombo	Allegato XVII	Restrizione 17	Reg (CE) 1907/2006	Pag 3A	Riq 17



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
1207	Pece, catrame di carbone, alta temperatura, secondaria; ridistillati di pece (il residuo ottenuto durante la distillazione di frazioni ad alto punto di ebollizione da catrame di carbone bituminoso ad alta temperatura e/o olio di pece di coke, con un punto di rammollimento da 140°C a 170°C secondo DIN 52025. Costituito principalmente da composti aromatici tri-e policiclici che contengono anche eteroatomi)	94114-13-3	302-650-3	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1208	Pece, catrame di carbone, alta temperatura, trattata termicamente; pece (residuo trattato termicamente proveniente dalla distillazione ad alta temperatura di catrame di carbone. Un solido nero con punto di rammollimento da 80°C a 180°C. Composto prevalentemente da una complessa miscela di idrocarburi a tre o più anelli condensati)	121575-60-8	310-162-7	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1209	Pece, catrame di carbone, alta temperatura; pece (residuo della distillazione di catrame di carbone ad alta temperatura. Sostanza solida nera con punto di rammollimento da 30°C a 180°C. È composto principalmente da una combinazione complessa di idrocarburi aromatici a nuclei condensati di tre o più membri)	65996-93-2	266-028-2	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B, Molto persistente - molto bioaccumulabile (vPvB), Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT)		Allegato XVII, Allegato XVII, Allegato XVII, Allegato XIV	Restrizione 28, Restrizione 29, Restrizione 30, Autorizzazione 41	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A Pag 10A Pag 45A	Riq 29 Riq 30 Riq 31 Riq 112
1210	Pece, catrame di carbone, bassa temperatura, ossidata; pece ossidata (prodotto ottenuto da soffiaggio di aria, a temperatura elevata, su catrame di carbone a bassa temperatura. Ha un punto di rammollimento nell'intervallo 70°C-180°C. Costituito prevalentemente da una miscela complessa di idrocarburi)	90669-59-3	292-654-0	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1211	Pece, catrame di carbone, bassa temperatura, trattata termicamente; pece ossidata; pece termotrattata (solido complesso nero ottenuto dal trattamento termico di catrame di carbone a bassa temperatura. Ha un punto di rammollimento nell'intervallo 50°C-140°C ca. Costituito prevalentemente da una miscela complessa di composti aromatici)	90669-58-2	292-653-5	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)

	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
1212	Pece, catrame di carbone, bassa temperatura, residui peciosi (solido o semi solido complesso nero ottenuto dalla distillazione di catrame di carbone a bassa temperatura. Ha un punto di rammollimento nell'intervallo 40°C-180°C ca. Costituito prevalentemente da una miscela complessa di idrocarburi)	90669-57-1	292-651-4	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1213	Pece, catrame-petrolio di carbone; residui peciosi (residuo della distillazione di una miscela di catrame di carbone e correnti aromatiche di petrolio. È un solido con punto di rammollimento nell'intervallo 40°C-180°C. È costituito principalmente da una combinazione complessa di idrocarburi aromatici a nuclei condensati di tre o più elementi)	68187-57-5	269-109-0	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1214	Pece; pece	61789-60-4	263-072-4	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1215	Pentabromodifenil etero C12H5Br5O	32534-81-9	251-084-2	Inquinante organico persistente (POP)		Allegato I - Parte A	Allegato I - Parte A	Reg (UE) 2019/1021	Pag 49A	Riq 127
1216	Pentabromodifluoropropano ; HBFC-222 B5			Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 1,9	Allegato I - Gruppo VII	Allegato I - GruppoVII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 63A	Riq 144
1217	Pentabromofluoropropano ; HBFC-231 B5			Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 1,9	Allegato I - Gruppo VII	Allegato I - GruppoVII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 63A	Riq 144
1218	Pentaclorobenzene	608-93-5	210-172-5	Inquinante organico persistente (POP)		Allegato I - Parte A	Allegato I - Parte A	Reg (UE) 2019/1021	Pag 56A	Riq 140
1219	Pentaclorodifluoropropano ; HCFC-222	422-49-1		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,09	Allegato I - Gruppo VIII	Allegato I - GruppoVIII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 68A	Riq 147
1220	Pentacloroetano	76-01-7	200-925-1			Allegato XVII	Restrizione 37	Reg (CE) 1907/2006	Pag 12A	Riq 37
1221	Pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri	87-86-5	201-778-6	Inquinante organico persistente (POP)		Allegato XVII, Allegato I - Parte A	Restrizione 22, Allegato I - Parte A	Reg (CE) 1907/2006, Reg (UE) 2019/1021	Pag 5A Pag 56A	Riq 23 Riq 139
1222	Pentaclorofluoroetano ; CFC-111	354-56-3		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 1	Allegato I - Gruppo II	Allegato I - GruppoII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 58A	Riq 141
1223	Pentaclorofluoropropano ; HCFC-231	421-94-3		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,09	Allegato I - Gruppo VIII	Allegato I - GruppoVIII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 68A	Riq 147
1224	Pentaclorotrifluoropropano ; CFC-213	2354-06-5		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 1	Allegato I - Gruppo II	Allegato I - GruppoII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 58A	Riq 141

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)

	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
1225	Pentadecafluorottanoato d'ammonio	3825-26-1	223-320-4	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
1226	Pentaossido di diarsenico	1303-28-2	223-320-4	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII, Allegato XIV	Restrizione 28, Autorizzazione 9	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 28A	Riq 29 Riq 80
1227	Perborato di sodio; perossoborato di sodio [Contenente < 0,1 % (p/p) di particelle con diametro aerodinamico inferiore a 50 µm.]	7632-04-4	215-116-9	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
1228	Perborato di sodio; perossoborato di sodio; [Contenente =0,1 % (p/p) di particelle con diametro aerodinamico inferiore a 50 µm.]	15120-21-5	239-172-9	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII, Allegato XIV	Restrizione 30, Autorizzazione 48	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A Pag 47A	Riq 31 Riq 119
1229	Perfluorottano solfonato di ammonio; eptadecafluorottansolfonato di ammonio	29081-56-9	249-415-0	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B, Inquinante organico persistente (POP)		Allegato XVII, Allegato I - Parte A	Restrizione 30, Allegato I - Parte A	Reg (CE) 1907/2006, Reg (UE) 2019/1021	Pag 10A Pag 51A	Riq 31 Riq 131
1230	Perfluorottano solfonato di dietanolammina	70225-14-8	274-460-8	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B, Inquinante organico persistente (POP)		Allegato XVII, Allegato I - Parte A	Restrizione 30, Allegato I - Parte A	Reg (CE) 1907/2006, Reg (UE) 2019/1021	Pag 10A Pag 51A	Riq 31 Riq 131
1231	Perfluorottano solfonato di litio ; eptadecafluorottansolfonato di litio	29457-72-5	249-644-6	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B, Inquinante organico persistente (POP)		Allegato XVII, Allegato I - Parte A	Restrizione 30, Allegato I - Parte A	Reg (CE) 1907/2006, Reg (UE) 2019/1021	Pag 10A Pag 51A	Riq 31 Riq 131
1232	Perfluorottano solfonato di potassio ; eptadecafluorottano-l-solfonato di potassio	2795-39-3	220-527-1	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B, Inquinante organico persistente (POP)		Allegato XVII, Allegato I - Parte A	Restrizione 30, Allegato I - Parte A	Reg (CE) 1907/2006, Reg (UE) 2019/1021	Pag 10A Pag 51A	Riq 31 Riq 131
1233	Periclasio grigio di cobalto e nichel; pigmento nero 25 del Colour Index (C.I.); C.I. 77332;	68186-89-0	239-172-9	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1234	Perossoborato di sodio [Contenente < 0,1 % (p/p) di particelle con diametro aerodinamico inferiore a 50 µm.]			Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
1235	Perossoborato di sodio [Contenente < 0,1 % oppure = 0,1% (p/p) di particelle con diametro aerodinamico inferiore a 50 µm.]			Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
1236	Perossoborato di sodio esaidrato [Contenente <0,1% (p/p) di particelle con diametro aerodinamico inferiore a 50 µm.]			Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
1237	Perossoborato di sodio esaidrato [Contenente <0,1% oppure = 0,1 % (p/p) di particelle con diametro aerodinamico inferiore a 50 µm.]			Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
1238	Perossoborato di sodio esaidrato [Contenente<0,1% (p/p) di particelle con diametro aerodinamico inferiore a 50 µm.]			Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
1239	Perossometaborato di sodio; perossoborato di sodio; [Contenente =0,1 % (p/p) di particelle con diametro aerodinamico inferiore a 50 µm.]	7632-04-4	231-556-4	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII, Allegato XIV	Restrizione 30, Autorizzazione 49	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A Pag 47A	Riq 31 Riq 120



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
1240	Petrolato (petrolio), idrotreatato; petrolato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta sotto forma di semi-solido da olio residuo paraffinico deparaffinato e trattato con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi microcristallini e liquidi con numero di atomi di carbonio prevalentemente maggiore di C20)	92045-77-7	295-459-9	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1241	Petrolato (petrolio), ossidato; petrolato (combinazione complessa di composti organici, prevalentemente acidi carbossilici ad alto peso molecolare, ottenuta per ossidazione con aria del petrolato)	64743-01-7	265-206-7	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1242	Petrolato (petrolio), trattato con acido silicico; petrolato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal trattamento di petrolato di petrolio con carbone attivo per eliminare costituenti polari in tracce ed impurezze. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C20)	97862-98-1	308-150-1	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1243	Petrolato (petrolio), trattato con allumina; petrolato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuti quando il petrolato viene trattato con Al2O3 per rimuovere i componenti polari e le impurezze. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi, cristallini e liquidi con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C25)	85029-74-9	285-098-5	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1244	Petrolato (petrolio), trattato con argilla; petrolato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per trattamento di petrolato con terra sbiancante per eliminare costituenti polari in tracce ed impurezze. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo superiore a C25)	100684-33-1	309-706-6	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1245	Petrolato (petrolio), trattato con carbone; petrolato (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal trattamento di petrolato di petrolio con carbone attivo per eliminare costituenti polari in tracce ed impurezze. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C20)	97862-97-0	308-149-6	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
1246	Petrolato; petrolato (combinazione complessa di idrocarburi, ottenuta in forma semisolida dalla deparaffinazione di olio residuo paraffinico. È costituita in prevalenza da idrocarburi liquidi e cristallini saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C25)	8009-03-8	232-373-2	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1247	Petrolio; petrolio grezzo (combinazione complessa di idrocarburi. È costituita prevalentemente da idrocarburi alifatici, aliciclici ed aromatici. Può anche contenere piccole quantità di composti azotati, ossigenati e solforati. Questa categoria comprende le frazioni leggere, medie e pesanti del petrolio, nonché gli oli estratti dalle sabbie catramifere. Non sono inclusi in questa definizione i materiali idrocarburi per il cui recupero, o per la cui conversione a materie prime da alimentare alla raffineria si rendono necessarie modifiche chimiche di carattere sostanziale, come è il caso degli oli di schisto grezzi o arricchiti e dei combustibili liquidi derivati dal carbone)	8002-05-9	232-298-5	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1248	Piombo cromato molibdato solfato rosso; ; pigmento rosso 104 del Colour Index (C.I.) ; [Questa sostanza è identificata nel Colour Index dal Colour Index Constitution Number, C.I. 77605.]	12656-85-8	235-759-9	Cancerogena (C) Categoria 1B, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1A		Allegato XVII, Allegato XVII, Allegato XIV	Restrizione 28, Restrizione 30, Autorizzazione 12	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A Pag 29A	Riq 29 Riq 31 Riq 83
1249	Piombo e suoi composti	7439-92-1	231-100-4			Allegato XVII	Restrizione 63, Restrizione 72	Reg (CE) 1907/2006	Pag 19A Pag 23A	Riq 60 Riq 69
1250	Piombo esafluosilicato	25808-74-6	247-278-1	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
1251	Piombo massivo; [diametro delle particelle > 1 mm]	7439-92-1	231-100-4	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
1252	Piomboalchili			Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
1253	Piridina, alchil-derivati; basi di catrame grezze; [Combinazione complessa di piridine polialchilate derivate dalla distillazione del catrame di carbone oppure come distillati altobollenti con punto di ebollizione superiore a 150 °C ca. (302 °F) dalla reazione di ammoniaca con acetaldeide, formaldeide o paraformaldeide]	68391-11-7	269-929-9	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1254	Polisolfuri di ammonio	9080-17-5	232-989-1			Allegato XVII	Restrizione 10	Reg (CE) 1907/2006	Pag 2A	Riq 10
1255	Polvere di legno					Allegato XVII	Restrizione 9	Reg (CE) 1907/2006	Pag 2A	Riq 9



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
1256	Polvere di Panama (Quillaja saponaria) e i suoi derivati contenenti saponine	68990-67-0	273-620-4			Allegato XVII	Restrizione 9	Reg (CE) 1907/2006	Pag 2A	Riq 9
1257	Polvere di piombo; [diametro delle particelle < 1 mm]	7439-92-1	231-100-4	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
1258	Polvere di radice di Helleborus viridis e di Helleborus niger					Allegato XVII	Restrizione 9	Reg (CE) 1907/2006	Pag 2A	Riq 9
1259	Polvere di radice di Veratrum album e di Veratrum nigrum					Allegato XVII	Restrizione 9	Reg (CE) 1907/2006	Pag 2A	Riq 9
1260	Potassio bromato	7758-01-2	231-829-8	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1261	Potassio cromato; Cromato di potassio	7789-00-6	232-140-5	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII, Allegato XVII, Allegato XIV	Restrizione 28, Restrizione 29, Autorizzazione 21	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A Pag 36A	Riq 29 Riq 30 Riq 92
1262	Prodotti del petrolio, gas di raffineria; ; gas di raffineria [Combinazione complessa costituita principalmente da idrogeno con varie piccole quantità di metano, etano e propano.]	68607-11-4	271-750-6	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1263	Prodotti di petrolio, riformati di powerforming-hydrofining; nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta in un processo di powerforming-hydrofining con punto di ebollizione nell'intervallo 27 °C - 210 °C ca. (80°F - 410°F).]	68514-79-4	271-058-4	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1264	Prodotti di reazione di paraformaldeide con 2- idrossipropilamina (rapporto 1:1); [formaldeide rilasciata da a,a,a-trimetil-1,3,5- triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanolo]; [HPT]			Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1265	Prodotti di reazione di paraformaldeide e 2- idrossipropilamina (rapporto 3:2); [formaldeide rilasciata da 3,3'-metilenebis[5-metilossazolidina]; formaldeide rilasciata da ossazolidina]; [MBO]			Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1266	Propionato di fenilmercurio	103-27-5	203-094-3			Allegato XVII	Restrizione 62	Reg (CE) 1907/2006	Pag 19A	Riq 59
1267	Propionato di nichel(II)	3349-08-4	222-102-6	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
1268	R-2,3-epossi-1-propanolo	57044-25-4	404-660-4	Cancerogena (C) Categoria 1B, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
1269	Raffinati (petrolio), estratti in controcorrente con glicol etilenico-acqua da impianto di reforming catalitico; ; nafta modificata con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come raffinato del processo di estrazione UDEX da corrente di reforming catalitico. È costituita da idrocarburi saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C6-9 .]	68410-71-9	270-088-5	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1270	Raffinati (petrolio), frazione C4 steam cracking dell'estrazione con ammonio acetato di rame, C3-5 saturi e C3-5 insaturi, privi di butadiene; gas di petrolio	97722-19-5	307-769-4	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1271	Raffinati (petrolio), impianto di reforming, separazione in impianto Lurgi; nafta modificata con basso punto di ebollizione [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come raffinato da un impianto di separazione Lurgi. È costituita in prevalenza da idrocarburi non aromatici con varie piccole quantità di idrocarburi aromatici e numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C6-8 .]	68425-35-4	270-349-3	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1272	Residui (carbone), estrazione con solvente liquido (polvere coesiva costituita da sostanza minerale del carbone e carbone indisciolti dopo l'estrazione del carbone mediante un solvente liquido)	94114-46-2	302-681-2	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1273	Residui (catrame di carbone), distillazione della pece; ridistillati di pece (residuo dalla distillazione frazionata di distillato di pece con punto di ebollizione nell'intervallo 400°C-470°C ca. È costituito prevalentemente da idrocarburi aromatici policiclici e composti eterociclici)	92061-94-4	295-507-9	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1274	Residui (catrame di carbone), distillazione di olio di antracene; ; frazione di olio di antracene [Residuo dalla distillazione frazionata di antracene grezzo con punto di ebollizione nell'intervallo 340 °C - 400 °C ca. (644 °F - 752 °F). È costituito prevalentemente da idrocarburi tri- e polinucleari aromatici e da idrocarburi eterociclici.]	92061-92-2	295-505-8	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1275	Residui (catrame di carbone), distillazione di olio di creosoto; ; olio di lavaggio ridistillato ; [Residuo della distillazione frazionata di olio di lavaggio con punto di ebollizione nell'intervallo 270 °C - 330 °C ca. (518 7 - 626 °F). È costituito prevalentemente da idrocarburi aromatici diciclici ed eterociclici.]	92061-93-3	295-506-3	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
1276	Residui (petrolio), atmosferici; olio combustibile denso (residuo complesso della distillazione atmosferica del grezzo. È costituito da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente maggiore di C11 e punto di ebollizione superiore a 200°C ca. Questa corrente contiene probabilmente il 5 % o più di idrocarburi con nuclei aromatici condensati di 4-6 elementi)	68333-22-2	269-777-3	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1277	Residui (petrolio), cracking catalitico; olio combustibile denso (combinazione complessa di idrocarburi prodotta come frazione residua dalla distillazione dei prodotti da un processo di cracking catalitico. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente maggiore di C11 e con punto di ebollizione superiore a 200°C ca.)	92061-97-7	295-511-0	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1278	Residui (petrolio), crackizzati con vapor d'acqua; olio combustibile denso [combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come frazione residua della distillazione dei prodotti di un processo di cracking con vapore acqueo (compreso il processo con vapor d'acqua per la produzione di etilene). È costituita prevalentemente da idrocarburi insaturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente maggiore di C14 e punto di ebollizione superiore a 260°C ca. Questa combinazione può contenere il 5 % in peso o più di idrocarburi aromatici a nuclei condensati di 4-6 elementi]	64742-90-1	265-193-8	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1279	Residui (petrolio), crackizzati con vapore, distillati; olio combustibile denso (combinazione complessa di idrocarburi ottenuti nel corso della produzione di catrame di petrolio raffinato mediante la distillazione di catrame crackizzato con vapore. È costituita prevalentemente da aromatici ed altri idrocarburi e composti organici dello zolfo)	90669-75-3	292-657-7	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1280	Residui (petrolio), crackizzati con vapore, resinosi; olio combustibile denso (residuo complesso proveniente dalla distillazione di residui di petrolio crackizzati con vapore acqueo)	68955-36-2	273-272-3	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
1281	Residui (petrolio), da cracking termico; olio combustibile denso (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come frazione residua della distillazione del prodotto di un processo di cracking termico. È costituita prevalentemente da idrocarburi insaturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente maggiore di C20 e punto di ebollizione superiore a circa 350°C. Essa può anche contenere il 5 % in peso o più di idrocarburi aromatici a nuclei condensati di 4-6 elementi)	64741-80-6	265-081-9	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1282	Residui (petrolio), da scrubber impianto coking, contenenti aromatici ad anelli condensati; olio combustibile denso (combinazione molto complessa di idrocarburi ottenuta come frazione residua dalla distillazione di un residuo sotto vuoto e dai prodotti di un processo di cracking termico. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C20 e punto di ebollizione superiore a 350°C ca. Questa corrente contiene probabilmente il 5 % in peso o più di idrocarburi ad anelli condensati di 4-6 elementi)	68783-13-1	272-187-9	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1283	Residui (petrolio), dal reforming catalitico di C6-8; nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione [Residuo complesso del reforming catalitico di una carica C6-8. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C2-6	68478-15-9	270-794-3	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1284	Residui (petrolio), distillazione di nafta da cracking con vapore; gasolio da cracking (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come fondo di colonna della separazione di effluenti da nafta da cracking con vapore ad alta temperatura. Bolle nell'intervallo 147°C-300°C ca. e produce un olio finito con viscosità di 18 10-6 m2.s-1 a 50°C)	92062-04-9	295-517-3	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1285	Residui (petrolio), distillazione residui frazionatore impianto di reforming catalitico; olio combustibile denso (residuo complesso della distillazione di un residuo del frazionatore dell'impianto di reforming catalitico. Bolle a temperatura superiore a 399°C ca.)	68478-13-7	270-792-2	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
1286	Residui (petrolio), frazionatore di reforming catalitico; olio combustibile denso (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come frazione residua della distillazione dei prodotti provenienti da un processo di reforming catalitico. È costituita prevalentemente da idrocarburi aromatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C10-C25 e punto di ebollizione nell'intervallo 160°C-400°C ca. Questa frazione può probabilmente contenere il 5 % in peso o più di idrocarburi aromatici a nuclei condensati di 4-6 elementi)	64741-67-9	265-069-3	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1287	Residui (petrolio), frazione di idrocracking; olio combustibile denso (combinazione complessa di idrocarburi ottenuti come frazione residua dalla distillazione dei prodotti di un processo di idrocracking. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C20 e punto di ebollizione superiore a circa 350°C)	64741-75-9	265-076-1	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1288	Residui (petrolio), frazione leggera sotto vuoto; olio combustibile denso (residuo complesso della distillazione sotto vuoto del residuo della distillazione atmosferica di petrolio grezzo. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C13 e punto di ebollizione superiore a 230°C ca.)	68512-62-9	270-984-6	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1289	Residui (petrolio), frazioni di coda splitter butano; nafta con basso punto di ebollizione - non specificata [Residuo complesso della distillazione di una corrente di butano. È costituito da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C4-6]	68478-12-6	270-791-7	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1290	Residui (petrolio), gasolio pesante di coking e gasolio sotto vuoto; olio combustibile denso (combinazione complessa di idrocarburi prodotta come frazione residua della distillazione di gasolio pesante di coking e gasolio sotto vuoto. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C13 e punto di ebollizione superiore a 230°C ca.)	68478-17-1	270-796-4	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
1291	Residui (petrolio), idrodesolforati torre di distillazione atmosferica; olio combustibile denso (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta trattando con idro-geno in presenza di un catalizzatore un residuo di distillazione in torre atmosferica, in condizioni volte principalmente all'eliminazione dei composti organici solforati. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C20 e punto di ebollizione superiore a circa 350°C. Questa combinazione può contenere il 5 % in peso o più di idrocarburi aromatici a nuclei condensati di 4-6 elementi)	64742-78-5	265-181-2	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1292	Residui (petrolio), impianto di topping, basso tenore di zolfo; olio combustibile denso (combinazione complessa di idrocarburi a basso contenuto di zolfo ottenuta come frazione residua di distillazione del grezzo nell'impianto di topping. È il residuo che rimane dopo separazione dei tagli di benzina di prima distillazione, cherosene e gasolio)	68607-30-7	271-763-7	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1293	Residui (petrolio), leggeri crackizzati con vapore; olio combustibile denso (residuo complesso proveniente dalla distillazione dei prodotti di un processo di cracking con vapore. È costituito principalmente da idrocarburi aromatici e insaturi con numero di atomi di carbonio superiore a C7 e punto di ebollizione nell'intervallo 101°C-555°C ca.)	68513-69-9	271-013-9	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1294	Residui (petrolio), leggeri da cracking con vapore, aromatici; ; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione dei prodotti dello steam cracking o processi simili dopo aver eliminato i prodotti molto leggeri, risultante in un residuo costituito da idrocarburi con numero di atomi di carbonio superiore a C5. È costituita in prevalenza da idrocarburi aromatici con numero di atomi di carbonio maggiore di C5 e punto di ebollizione superiore a 40°C ca.(104°F)]	102110-55-4	310-057-6	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1295	Residui (petrolio), nafta crackizzata con vapore idrogenata; gasolio da cracking (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come frazione residua della distillazione di nafta crackizzata con vapore e sottoposta ad idrotrattamento. È costituita prevalentemente da idrocarburi e con punto di ebollizione nell'intervallo 200°C-350°C ca.)	92062-00-5	295-514-7	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
1296	Residui (petrolio), nafta da immersione di calore («heat soaking») e cracking con vapore; gasolio da cracking [combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come residuo della distillazione di nafta di immersione di calore («heat soaking») e cracking con vapore e con punto di ebollizione nell'intervallo 150°C-350°C ca.]	93763-85-0	297-905-8	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1297	Residui (petrolio), sotto vuoto, leggeri; olio combustibile denso (residuo complesso della distillazione sotto vuoto del residuo della distillazione atmosferica di grezzo. Costituito prevalentemente da idro-carburi con un numero di atomi di carbonio prevalentemente maggiore di C24 e con punto di ebollizione maggiore di 390°C ca.)	90669-76-4	292-658-2	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1298	Residui (petrolio), splitter di alchilazione, ricchi di C4; gas di petrolio (residuo complesso della distillazione di correnti provenienti da varie operazioni di raffineria. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell'intervallo C4-C5, prevalentemente butano, e punto di ebollizione nell'intervallo da -11,7 °C a 27,8 °C ca.)	68513-66-6	271-010-2	Cancerogena (C) Categoria 1A, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1299	Residui (petrolio), tagli pesanti di coking a frazioni leggere sotto vuoto; olio combustibile denso (combinazione complessa di idrocarburi prodotta come frazione residua della distillazione di gasolio pesante di coking e gasolio leggero sotto vuoto. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C13 e punto di ebollizione superiore a 230°C ca.)	68512-61-8	270-983-0	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1300	Residui (petrolio), torre di distillazione atmosferica; olio combustibile denso (residuo complesso proveniente dalla distillazione atmosferica dell'olio grezzo. È costituito da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C20 e punto di ebollizione superiore a 350°C ca. Questa corrente di distillati contiene probabilmente il 5 % in peso o più di idrocarburi aromatici a nuclei condensati di 4-6 elementi)	64741-45-3	265-045-2	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1301	Residui di estrazione (carbone), acido della frazione benzolo; residui di estrazione di olio leggero, bassobollenti [Fanghi acidi sottoprodotti della raffinazione mediante acido solforico di carbone grezzo ad alta temperatura. Composti principalmente da acido solforico e composti organici.]	93821-38-6	298-725-2	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
1302	Residui di estrazione (carbone), bruno; catrame di carbone fossile lavato (residuo dall'estrazione con toluene di carbone bruno secco)	91697-23-3	294-285-0	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1303	Residui di estrazione (carbone), frazione benzolica alcalina, estratto acido; residui di estrazione di olio leggero, bassobollenti [Ridistillato dal distillato, privo di acidi e basi di catrame, da catrame di carbone bituminoso ad alta temperatura con punto di ebollizione nell'intervallo 90 °C - 160 °C ca. (194 °F - 320 °F). È costituito prevalentemente da benzene, toluene e xileni.]	91995-61-8	295-323-9	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1304	Residui di estrazione (carbone), olio di catrame alcalino, carbonato, trattato con calce; ; fenoli grezzi [Prodotto ottenuto dal trattamento di estratto alcalino di olio di catrame di carbone con CO2 e CaO. È costituito prevalentemente da CaCO3, Ca(OH)2, Na2CO3 ed altre impurezze organiche ed inorganiche.]	90641-06-8	292-629-4	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1305	Residui di estrazione (carbone), olio di catrame alcalino, residui della distillazione del naftalene; ; residuo di estrazione di olio naftalinoso [Residuo ottenuto dall'olio estratto chimicamente dopo separazione di naftalene per distillazione. È composto principalmente da idrocarburi aromatici ad anelli condensati di 2-4 elementi e da basi aromatiche azotate.]	73665-18-6	277-567-8	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1306	Residui di estrazione (carbone), olio di catrame, alcalini; residuo di estrazione di olio carbolicco [Residuo ottenuto da olio di catrame di carbone per lavaggio alcalino, ad esempio idrato di sodio in soluzione acquosa, dopo separazione degli acidi di catrame grezzi. È costituito principalmente da naftaleni e basi aromatiche azotate.]	65996-87-4	266-021-4	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1307	Residui di estrazione (carbone), olio di naftalene, alcalini; ; residuo di estrazione di olio naftalinoso [Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal lavaggio con ; alcali dell'olio di naftalene per eliminare i composti fenolici (acidi di catrame). È composta da naftalene e alchilnaftaleni.]	121620-47-1	310-166-9	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1308	Residui di estrazione (carbone), olio leggero alcalino, estratto acido, frazione indenica; residui di estrazione di olio leggero, punto di ebollizione intermedio	101316-62-5	309-867-2	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
1309	Residui di estrazione (carbone), olio leggero alcalino, estratto con acido; residuo di estrazione di olio carbolico [Olio che risulta dal lavaggio con acido di olio carbolico lavato con alcali per rimuovere piccole quantità di composti basici (basi del catrame). È costituito prevalentemente da indene, indano ed alchilbenzeni.]	90641-01-3	292-624-7	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1310	Residui di estrazione (carbone), olio leggero alcalino, frazione indene della nafta; residui di estrazione di olio leggero, altobollenti [Distillato di idrocarburi aromatici, prodotti di coda del prefrazionatore ricchi di cumarone, naftalene ed indene oppure oli carbolici lavati, con punto di ebollizione nell'intervallo 155 °C - 180 °C ca. (311 °F - 356 °F). Costituito prevalentemente da indene, indano e trimetilbenzeni.]	90641-03-5	292-626-8	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1311	Residui di estrazione (carbone), olio leggero alcalino, frazioni di testa della distillazione; residui di estrazione di olio leggero, bassobollenti [La prima frazione della distillazione di idrocarburi aromatici, prodotti di coda del prefrazionatore ricchi di cumarone, naftalene e indene oppure di olio carbolico lavato con un punto di ebollizione molto al di sotto dei 145 °C (293 °F). Costituita prevalentemente da idrocarburi alifatici ed aromatici C7 e C8 .]	90641-02-4	292-625-2	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1312	Residui di estrazione (carbone), olio naftalenico alcalino, frazioni di testa della distillazione; residuo di estrazione di olio naftalinoso [Distillato da olio naftalenico lavato con alcali con punto di ebollizione nell'intervallo 180 °C - 220 °C ca. (356°F - 428°F). Costituito prevalentemente da naftalene, alchilbenzeni, indene e indano.]	90641-04-6	292-627-3	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1313	Residui di estrazione (carbone), olio naftalenico alcalino, residui della distillazione; ; residuo di estrazione di olio di metilnaftalene [Residuo della distillazione di olio naftalenico lavato con alcali con punto di ebollizione nell'intervallo 220 °C - 300 °C ca. (428°F - 572°F). Costituito prevalentemente da naftalene, alchilnaftaleni e basi aromatiche azotate.]	90641-05-7	292-628-9	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
1314	Residui di estrazione (catrame di carbone), frazione benzolica alcalina, estratto acido; olio leggero lavato, bassobollente (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla ridistillazione di distillato di catrame di carbone (privo di acidi e basi di catrame) ad elevata temperatura. È costituita prevalentemente da idrocarburi mono-nucleari aromatici sostituiti e non sostituiti con punto di ebollizione nell'intervallo 85°C-195°C (185°F-383°F)	101316-63-6	309-868-8	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1315	Residui estratti (carbone), olio acido di creosoto; residui di estrazione di olio lavaggio [Combinazione complessa di idrocarburi proveniente dalla frazione priva di basi dalla distillazione di catrame di carbone, con punto di ebollizione nell'intervallo 250 °C - 280 °C ca. (482 °F - 536 °F). È costituita prevalentemente da bifenile e dimetilnaftaleni isomeri.]	122384-77-4	310-189-4	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1316	Residui estratti (carbone), olio di naftalene, alcalini, a basso contenuto di naftalene; ; residuo di estrazione di olio naftalinoso ; [Combinazione complessa di idrocarburi rimanenti dopo l'eliminazione del naftalene da un olio di naftalene lavato con alcali per mezzo di un processo di cristallizzazione. È composta prevalentemente da naftalene e alchilnaftaleni.]	121620-48-2	310-167-4	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1317	Residui purificati (petrolio), cracking catalitico; olio combustibile denso (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come frazione residua della distillazione dei prodotti provenienti da un processo di cracking catalitico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente maggiore di C20 e punto di ebollizione superiore a circa 350°C. Questa frazione di distillazione contiene probabilmente il 5 % in peso o più di idrocarburi aromatici a nuclei condensati di 4-6 elementi)	64741-62-4	265-064-6	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1318	Residui, crackizzati con vapore, trattati termicamente; olio combustibile denso (combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per trattamento e distillazione di nafta grezza crackizzata con vapore. È costituita prevalentemente da idrocarburi insaturi con punto di ebollizione nell'inter-vallo superiore a 180°C ca.)	98219-64-8	308-733-0	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1319	Sale di nichel di acido nitrico	14216-75-2	238-076-4	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)

	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
1320	Sale sodico dell'acido perborico	11138-47-9	234-390-0	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII, Allegato XIV	Restrizione 30, Autorizzazione 48	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A Pag 47A	Riq 31 Riq 119
1321	Sale sodico dell'acido perborico monoidrato	12040-72-1	234-390-0	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
1322	Sale sodico dell'acido perborico; perossoborato di sodio [Contenente =0,1% oppure < 0,1 % (p/p) di particelle con diametro aerodinamico inferiore a 50 µm.]	11138-47-9	234-390-0	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII, Allegato XIV	Restrizione 30, Autorizzazione 48	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A Pag 47A	Riq 31 Riq 119
1323	Sali di acido perfluorononano-1-olico	21049-39-8		Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
1324	Sali di ammonio inorganici					Allegato XVII	Restrizione 65	Reg (CE) 1907/2006	Pag 20A	Riq 62
1325	Sali di idrazina			Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1326	Sali ed esteri di dinoseb, esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato			Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
1327	Sali ed esteri di dinoterb			Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
1328	Selenato di nichel	15060-62-5	239-125-2	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
1329	Selenito di nichel(II)	10101-96-9	233-263-7	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1330	Seleniuro di nichel	1314-05-2	215-216-2	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1331	Silicato di nichel (3:4)	31748-25-1	250-788-7	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1332	Silicato di nichel(II)	21784-78-1	244-578-4	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1333	Siliciuro di dinichel	112059-14-2	235-033-1	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1334	Solfato di cadmio	10124-36-4	233-331-6	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A Pag 10A	Riq 29 Riq 30 Riq 31
1335	Solfato di cobalto	10124-43-3	233-334-2	Cancerogena (C) Categoria 1B, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
1336	Solfato di fenilidrazinico (2:1)	52033-74-6		Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1337	Solfato di nichel	7786-81-4	232-104-9	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)

	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
1338	Solfito di nichel(II)	7757-95-1	231-827-7	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1339	Solfuro di ammonio	12135-76-1	235-223-4			Allegato XVII	Restrizione 10	Reg (CE) 1907/2006	Pag 2A	Riq 10
1340	Solfuro di cadmio	1306-23-6	215-147-8	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1341	Solfuro di nichel	11113-75-0	234-349-7	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1342	Solfuro di nichel(II); nichel solfuro;	16812-54-7	240-841-2	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1343	Solidi di scarto, coking della pece di catrame di carbone; residui solidi di catrame di carbone fossile (la combinazione di scarti ottenuta mediante «coking» di pece di catrame di carbone bituminoso. È costituita principalmente da carbonio)	92062-34-5	295-549-8	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1344	Solvente di Stoddard; nafta con basso punto di ebollizione - non specificata [Distillato di petrolio raffinato, incolore, privo di odore rancido o altri odori sgradevoli, e punto di ebollizione nell'intervallo 148,8 °C - 204,4 °C ca. (300àF - 400°F)]	8052-41-3	232-489-3	Cancerogena (C) Categoria 1B, Mutagena (M) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 29	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 9A	Riq 29 Riq 30
1345	Sostanze classificate come gas infiammabili di categoria 1 o 2, liquidi infiammabili di categoria 1, 2 o 3, solidi infiammabili di categoria 1 o 2, sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sprigionano gas infiammabili di categoria 1, 2 o 3, liquidi piroforici di categoria 1, anche se non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n.1272/2008					Allegato XVII	Restrizione 40	Reg (CE) 1907/2006	Pag 12A	Riq 39
1346	Stearato di nichel(II); ; ottadecanoato di nichel(II)	2223-95-2	218-744-1	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
1347	Stirene ossido; (epossietil)benzene; fenilossirano	96-09-3	202-476-7	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1348	Sulfallate (ISO); dietilditiocarbammato di 2-cloroallile	95-06-7	202-388-9	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1349	Telloruro di nichel	12142-88-0	235-260-6	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1350	Tetraborato di sodio decaidrato; ; borace decaidrato	1303-96-4	215-540-4	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
1351	Tetraborato di sodio pentaidrato; ; borace pentaidrato	12179-04-3	215-540-4	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
1352	Tetraborato di sodio, anidro; acido borico, sale disodico	1330-43-4	215-540-4	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)

	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
1353	Tetrabromodifenilettere C12H6Br4O	40088-47-9	254-787-2	Inquinante organico persistente (POP)		Allegato I - Parte A	Allegato I - Parte A	Reg (UE) 2019/1021	Pag 48A	Riq 126
1354	Tetrabromodifluoropropano ; HBFC-232 B4	148875-98-3		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 2,1	Allegato I - Gruppo VII	Allegato I - GruppoVII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 63A	Riq 144
1355	Tetrabromofluoroetano ; HBFC-121 B4	353-93-5		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,8	Allegato I - Gruppo VII	Allegato I - GruppoVII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 63A	Riq 144
1356	Tetrabromofluoropropano ; HBFC-241 B4			Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 1,9	Allegato I - Gruppo VII	Allegato I - GruppoVII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 63A	Riq 144
1357	Tetrabromotrifluoropropano ; HBFC-223 B4			Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 1,8	Allegato I - Gruppo VII	Allegato I - GruppoVII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 63A	Riq 144
1358	Tetraclorodifluoroetano ; CFC-112	76-12-0		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 1	Allegato I - Gruppo II	Allegato I - GruppoII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 58A	Riq 141
1359	Tetraclorodifluoropropano ; HCFC-232	460-89-9		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,1	Allegato I - Gruppo VIII	Allegato I - GruppoVIII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 68A	Riq 147
1360	Tetraclorofluoroetano ; HCFC-121	354-14-3		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,04	Allegato I - Gruppo VIII	Allegato I - GruppoVIII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 68A	Riq 147
1361	Tetraclorofluoropropano ; HCFC-241	666-27-3		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,09	Allegato I - Gruppo VIII	Allegato I - GruppoVIII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 68A	Riq 147
1362	Tetraclorometano (tetracloruro di carbonio) ; CTC	56-23-5		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 1,1	Allegato I - Gruppo IV	Allegato I - GruppoIV	Reg (CE) 1005/2009	Pag 52A	Riq 143
1363	Tetraclorotetrafluoropropano ; CFC-214	29255-31-0		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 1	Allegato I - Gruppo II	Allegato I - GruppoII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 58A	Riq 141
1364	Tetraclorotrifluoropropano ; HCFC-223	422-52-6		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,08	Allegato I - Gruppo VIII	Allegato I - GruppoVIII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 68A	Riq 147
1365	Tetraidro-2-furilmetanolo; alcool tetraidrofurfurilico	97-99-4	202-625-6	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
1366	Tetraidrofurfuril (R)-2-[4-(6-clorochinossalin-2-ilossi)fenilossi]propio-nato	119738-06-6	414-200-4	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
1367	Tetraidrotiopiran-3-carbossaldeide	61571-06-0	407-330-8	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
1368	Tetraossido di dialluminio e nichel	12004-35-2	234-454-8	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1369	Tetraossido di molibdeno e nichel	14177-55-0	238-034-5	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1370	Tetraossido di nichel e tellurio	15852-21-8	239-974-9	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1371	Tetraossido di nichel e tungsteno	14177-51-6	238-032-4	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1372	Tetrasolfuro di trinichel	12137-12-1		Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1373	Tiacloprid (ISO); (Z)-3-(6-cloro-3-piridilmetile)-1,3-tiazolidin-2-ilidencianamide (2Z)-3-[[6-cloropiridin-3-il]metil]-1,3-tiazolidin-2-ilidencianammide	111988-49-9		Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
1374	Tioacetammide	62-55-5	200-541-4	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1375	Toluen-2,4-diammonio solfato	65321-67-7	265-697-8	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1376	Toluene	108-88-3	203-625-9			Allegato XVII	Restrizione 48	Reg (CE) 1907/2006	Pag 15A	Riq 46
1377	Toxafene	8001-35-2	232-283-3	Inquinante organico persistente (POP)		Allegato I - Parte A	Allegato I - Parte A	Reg (UE) 2019/1021	Pag 56A	Riq 140
1378	Tremolite	77536-68-6		Cancerogena (C) Categoria 1A	Fibra d'amianto	Allegato XVII	Restrizione 6, Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 2A Pag 8A	Riq 6 Riq 29
1379	Triadimenolo (ISO); (1R,2RS;1RS,2SR)-1-(4-clorofenossi)-3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazolo-1-il)butan-2-olo;a-terz-butil-β-(4-clorofenossi)-1H-1,2,4-triazol-1-etanolo	55219-65-3	259-537-6	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
1380	Tribromodifluoroetano ; HBFC-122 B3	353-97-9		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 1,8	Allegato I - Gruppo VII	Allegato I - GruppoVII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 63A	Riq 144
1381	Tribromodifluoropropano ; HBFC-242 B3	666-25-1		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 3,1	Allegato I - Gruppo VII	Allegato I - GruppoVII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 63A	Riq 144
1382	Tribromofluoroetano ; HBFC-131 B3	172912-75-3		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 1,1	Allegato I - Gruppo VII	Allegato I - GruppoVII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 63A	Riq 144
1383	Tribromofluoropropano ; HBFC-251 B1	75372-14-4		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,3	Allegato I - Gruppo VII	Allegato I - GruppoVII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 63A	Riq 144
1384	Tribromotetrafluoropropano ; HBFC-224 B3	666-48-8		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 2,2	Allegato I - Gruppo VII	Allegato I - GruppoVII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 63A	Riq 144



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)

	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr req.
1385	Tribromotrifluoropropano ; HBFC-233 B3	431-48-1		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 5,6	Allegato I - Gruppo VII	Allegato I - GruppoVII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 63A	Riq 144
1386	Triclorobenzene	120-82-1	204-428-0			Allegato XVII	Restrizione 49	Reg (CE) 1907/2006	Pag 15A	Riq 47
1387	Triclorodifluoroetano ; HCFC-122	354-21-2		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,08	Allegato I - Gruppo VIII	Allegato I - GruppoVIII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 68A	Riq 147
1388	Triclorodifluoropropano ; HCFC-242	460-63-9		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,13	Allegato I - Gruppo VIII	Allegato I - GruppoVIII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 68A	Riq 147
1389	Tricloroetilene; tricloroetene	79-01-6	201-167-4	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII, Allegato XIV	Restrizione 28, Autorizzazione 15	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Riq 30A	Riq 29 Riq 86
1390	Triclorofluoroetano ; HCFC-131	359-28-4		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,05	Allegato I - Gruppo VIII	Allegato I - GruppoVIII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 68A	Riq 147
1391	Triclorofluorometano ; CFC-11	75-69-4		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 1	Allegato I - Gruppo I	Allegato I - GruppoI	Reg (CE) 1005/2009	Pag 56A	Riq 140
1392	Triclorofluoropropano ; HCFC-251	421-41-0		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,01	Allegato I - Gruppo VIII	Allegato I - GruppoVIII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 68A	Riq 147
1393	Tricloropentafluoropropano ; CFC-215	4259-43-2		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 1	Allegato I - Gruppo II	Allegato I - GruppoII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 58A	Riq 141
1394	Triclorotetrafluoropropano ; HCFC-224	422-54-8		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,09	Allegato I - Gruppo VIII	Allegato I - GruppoVIII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 68A	Riq 147
1395	Triclorotrifluoroetano ; CFC-113	76-13-1		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,8	Allegato I - Gruppo I	Allegato I - GruppoI	Reg (CE) 1005/2009	Pag 56A	Riq 140
1396	Triclorotrifluoropropano ; HCFC-233	7125-84-0		Lesiva per lo strato di ozono	Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: 0,23	Allegato I - Gruppo VIII	Allegato I - GruppoVIII	Reg (CE) 1005/2009	Pag 68A	Riq 147
1397	Tridemorfo (ISO) (2,6-dimetil-4-tridecilmorfolina)	24602-86-6	246-347-3	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
1398	Trifenili policlorurati (PCT)					Allegato XVII	Restrizione 1	Reg (CE) 1907/2006	Pag 1A	Riq 1
1399	Triflumizolo (ISO); (1E)-N-[4-cloro-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1H-imidazol-1-il)-2-propossietanamina	68694-11-1		Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)



	Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero CAS	Numero CE	Tipo Pericolo	Specifica Sostanza	Allegato	Restrizione - Voce di autorizzazione	Normativa di riferimento	Pagina	Nr riq.
1400	Trifluoroacetato di nichel(II)	16083-14-0	240-235-8	Cancerogena (C) Categoria 1A, Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28, Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A Pag 10A	Riq 29 Riq 31
1401	Triossido di diboro; ; anidride borica	1303-86-2	215-125-8	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
1402	Triossido di dinichel	1314-06-3	215-217-8	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1403	Triossido di nichel e stagno; stannato di nichel	12035-38-0	234-824-9	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1404	Triossido di nichel e tellurio	15851-52-2	239-967-0	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1405	Triossido di nichel e zirconio	70692-93-2	274-755-1	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1406	Triossido di titanio e nichel	12035-39-1	234-825-4	Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1407	Trisodio-[4'-(8-acetilammino-3,6-disulfonato-2-naftilazo)-4''-(6-benzoi-lammino-3-sulfonato-2-naftilazo)bifenil-1,3',3'',1'''-tetraolato-O, O', O'', O''']rame(II)	164058-22-4	413-590-3	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1408	Una miscela di: N-[3-idrossi-2-(2-metilacriloilamino-metossi)propossi-metil]-2-metilacrilamide; N-[2,3-Bis-(2-metilacriloilamino-metossi) propossimetil]-2-metilacrilamide; metacrilamide; 2-metil-N-(2-metil-acriloilaminometossimetil)-acrilamide; N-2,3-diidrossipropossimetil]-2-metilacrilamide		412-790-8	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1409	Uretano (DCI); carbammato di etile	51-79-6	200-123-1	Cancerogena (C) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29
1410	Vinclozolin (ISO); N-3,5-diclorofenil-5-metil-5-vinil-1,3-ossazolidin-2,4-dione	50471-44-8	256-599-6	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
1411	Warfarin (ISO); (R)-4-idrossi-3-(3-oxo-1-fenilbutil)-2-benzopirone	5543-58-8	226-908-9	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
1412	Warfarin (ISO); (S)-4-idrossi-3-(3-oxo-1-fenilbutil)-2-benzopirone	5543-57-7	226-907-3	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
1413	Warfarin (ISO); 4-idrossi-3-(3-oxo-1-fenilbutil)-2H-cromen-2-one	5543-57-7	226-907-3	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
1414	Warfarin; 4-idrossi-3-(3-oxo-1-fenil-butil)-cumarina	81-81-2	201-377-6	Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 30	Reg (CE) 1907/2006	Pag 10A	Riq 31
1415	Zinco cromati, compresi il cromato di zinco e potassio			Cancerogena (C) Categoria 1A		Allegato XVII	Restrizione 28	Reg (CE) 1907/2006	Pag 8A	Riq 29

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

1	Restrizione 1 Reg 1907/2006	Non sono ammessi l'immissione sul mercato e l'uso: — come sostanze, — nelle miscele, inclusi gli olii usati, o negli apparecchi, in concentrazioni superiori ai 50 mg/kg (0,005 % in peso)
2	Restrizione 2 Reg 1907/2006	Non è ammesso come agente propellente degli aerosol, qualunque sia l'uso. È vietata l'immissione sul mercato di generatori di aerosol contenenti la sostanza come agente propellente
3	Restrizione 3 Reg 1907/2006	<p>1. Non sono ammesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> — in oggetti di decorazione destinati a produrre effetti luminosi o di colore ottenuti in fasi differenti, ad esempio lampade ornamentali e posacenere, — in articoli per scherzi, — in giochi per uno o più partecipanti o in qualsiasi oggetto destinato ad essere utilizzato a questo scopo, anche con aspetti decorativi. <p>2. Gli articoli non conformi al paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato.</p> <p>3. Non possono essere immesse sul mercato se contengono un colorante, salvo per ragioni di carattere fiscale, o un profumo, o entrambi, se:</p> <ul style="list-style-type: none"> — possono essere utilizzate come combustibile in lampade ad olio ornamentali vendute al pubblico, e — presentano un pericolo in caso di aspirazione e sono etichettate con la frase di rischio R65 o H304. <p>4. Le lampade ad olio ornamentali destinate alla vendita al pubblico possono essere immesse sul mercato solo se sono conformi alla norma europea sulle lampade ad olio ornamentali (EN 14059) adottata dal comitato europeo di normazione (CEN).</p> <p>5. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e miscele pericolose, i fornitori si assicurano, prima dell'immissione sul mercato, che siano rispettate le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le lampade ad olio etichettate con la frase di rischio R65 o H304 e destinate alla vendita al pubblico recano in modo visibile, leggibile e indelebile la seguente dicitura: "Tenere le lampade riempite con questo liquido fuori della portata dei bambini"; e, dal 1 dicembre 2010, "Ingerire un sorso d'olio — o succhiare lo stoppino di una lampada — può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita"; b) i liquidi accendigrill etichettati con la frase di rischio R65 o H304 e destinati alla vendita al pubblico recano dal 1 dicembre 2010 in modo leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "L'ingestione di un sorso di liquido accenditore può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita"; c) gli oli per lampade e i liquidi accendigrill etichettati con la frase di rischio R65 o H304 e destinati alla vendita al pubblico sono imballati in contenitori opachi neri di capacità pari o inferiore a 1 litro dal 1 dicembre 2010. <p>6. Entro il 1 giugno 2014 la Commissione invita l'agenzia europea per le sostanze chimiche a preparare un fascicolo, in conformità all'articolo 69 del presente regolamento, in vista dell'eventuale divieto dei liquidi accendigrill e dei combustibili per lampade ornamentali etichettati con la frase R65 o H304 e destinati alla vendita al pubblico.</p> <p>7. Le persone fisiche o giuridiche che immettono sul mercato per la prima volta oli per lampade e liquidi accendigrill etichettati con la frase di rischio R65 o H304 forniscono all'autorità competente dello Stato membro interessato entro il 1 dicembre 2011, e successivamente ogni anno, informazioni sulle soluzioni alternative agli oli per lampade e ai liquidi accendigrill etichettati con la frase R65 o H304. Gli Stati membri mettono questi dati a disposizione della Commissione.</p>
4	Restrizione 4 Reg 1907/2006	<p>1. Non è ammesso per il trattamento degli articoli tessili, quali indumenti, indumenti intimi e articoli di biancheria destinati a venire a contatto con la pelle.</p> <p>2. Non è ammessa l'immissione sul mercato di articoli non conformi al paragrafo 1</p>
5	Restrizione 5 Reg 1907/2006	<p>1. Non è ammesso nei giocattoli o parti di giocattoli laddove la concentrazione di benzene libero è superiore a 5 mg/kg (0,0005 %) del peso del giocattolo o di una parte di giocattolo.</p> <p>2. Non è ammessa l'immissione sul mercato di giocattoli o parti di giocattoli non conformi al paragrafo 1.</p> <p>3. Non è ammessa l'immissione sul mercato e l'uso:</p> <ul style="list-style-type: none"> — come sostanza, — come componente di altre sostanze o in miscela in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso. <p>4. Tuttavia, il paragrafo 3 non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE; b) alle sostanze e alle miscele destinate ad essere utilizzate in processi industriali che non consentono l'emissione di benzene in quantità superiori alle prescrizioni delle norme vigenti c) al gas naturale immesso sul mercato per essere utilizzato dai consumatori, a condizione che la concentrazione di benzene sia inferiore allo 0,1% volume/volume

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

6	Restrizione 6 Reg 1907/2006	<p>1. La fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso di queste fibre e degli articoli e delle miscele contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte sono vietati. Tuttavia, se l'uso di diaframmi contenenti crisotilo in impianti di elettrolisi in funzione il [13 luglio 2016] è stato oggetto di una deroga da parte uno Stato membro in conformità al presente punto, nella sua versione in vigore fino a tale data, il primo comma non si applica fino al 1o luglio 2025 all'uso in tali impianti di diaframmi o di crisotilo utilizzato esclusivamente per la manutenzione di detti diaframmi, purché tale uso avvenga nel rispetto delle condizioni di autorizzazione stabilite in conformità alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(*).</p> <p>Entro il 31 gennaio di ogni anno di calendario gli utilizzatori a valle che beneficiano di tale deroga trasmettono allo Stato membro in cui è situato il pertinente impianto di elettrolisi una relazione indicante il quantitativo di crisotilo utilizzato nei diaframmi a norma della deroga. Lo Stato membro trasmette una copia alla Commissione europea. Qualora, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, uno Stato membro richieda il monitoraggio del tenore di crisotilo nell'aria da parte degli utilizzatori a valle, i risultati devono essere inclusi nella relazione.</p> <p>2. L'uso di articoli contenenti le fibre di amianto di cui al paragrafo 1 e che sono già installati e/o in servizio prima del 1 gennaio 2005 è consentito fino alla data della loro eliminazione o fine della loro vita utile. Tuttavia, gli Stati membri possono, per motivi di tutela della salute umana, limitare, vietare o sottoporre a specifiche condizioni l'uso di tali articoli prima della data della loro eliminazione o fine della loro vita utile. Gli Stati membri possono consentire l'immissione sul mercato di articoli nella loro integrità contenenti fibre d'amianto di cui al paragrafo 1 già installati e/o in servizio prima del 1 gennaio 2005, a condizioni specifiche che assicurino un livello di protezione elevato della salute umana.</p> <p>Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali provvedimenti nazionali entro il 1 giugno 2011. La Commissione rende accessibili al pubblico tali informazioni.</p> <p>3. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie concernenti la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di sostanze e miscele, l'immissione sul mercato e l'uso di articoli contenenti tali fibre, permessi in conformità delle deroghe precedenti, possono essere consentiti soltanto se i fornitori garantiscono prima dell'immissione sul mercato che gli articoli recano un'etichetta conforme all'appendice 7 del presente allegato.</p> <p><i>(*)Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).</i></p>
7	Restrizione 7 Reg 1907/2006	<p>1. Non è ammesso negli articoli tessili, quali indumenti, indumenti intimi e articoli di biancheria destinati a venire a contatto con la pelle.</p> <p>2. Non è ammessa l'immissione sul mercato di articoli non conformi al paragrafo 1.</p>
8	Restrizione 8 Reg 1907/2006	<p>1. Non sono ammessi negli articoli tessili, quali indumenti, indumenti intimi e articoli di biancheria destinati a venire a contatto con la pelle.</p> <p>2. Non è ammessa l'immissione sul mercato di articoli non conformi al paragrafo 1.</p>
9	Restrizione 9 Reg 1907/2006	<p>1. Non sono ammessi in articoli o miscele che servono a fare scherzi o che sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali, ad esempio come costitutivi della polvere per starnutire e di fiale puzzolenti.</p> <p>2. È vietata l'immissione sul mercato di giochi e scherzi, o articoli o miscele che sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali, non conformi al paragrafo 1.</p> <p>3. Tuttavia, i paragrafi 1 e 2 non si applicano alle fiale puzzolenti contenenti non oltre 1,5 ml di liquido.</p>
10	Restrizione 10 Reg 1907/2006	<p>1. Non sono ammessi in giochi e scherzi o in articoli o in miscele che sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali, ad esempio come costituenti della polvere per starnutire e di fiale puzzolenti.</p> <p>2. È vietata l'immissione sul mercato di giochi e scherzi, o articoli o miscele che sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali, non conformi al paragrafo 1.</p> <p>3. Tuttavia, i paragrafi 1 e 2 non si applicano alle fiale puzzolenti contenenti non oltre 1,5 ml di liquido.</p>
11	Restrizione 11 Reg 1907/2006	<p>1. Non sono ammessi in giochi e scherzi o in articoli o in miscele che sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali, ad esempio come costitutivi della polvere per starnutire e di fiale puzzolenti.</p> <p>2. È vietata l'immissione sul mercato giochi e scherzi, o di articoli o miscele che sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali, non conformi al paragrafo 1.</p> <p>3. Tuttavia, i paragrafi 1 e 2 non si applicano alle fiale puzzolenti contenenti non oltre 1,5 ml di liquido.</p>
12	Restrizione 12 Reg 1907/2006	<p>Non sono ammessi l'immissione sul mercato e l'uso di sostanze o miscele con concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso.</p>

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

13	Restrizione 13 Reg 1907/2006	Non sono ammessi l'immissione sul mercato e l'uso di sostanze o miscele con concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso.
14	Restrizione 14 Reg 1907/2006	Non sono ammessi l'immissione sul mercato e l'uso di sostanze o miscele con concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso.
15	Restrizione 15 Reg 1907/2006	Non sono ammessi l'immissione sul mercato e l'uso di sostanze o miscele con concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso.
16	Restrizione 16 Reg 1907/2006	Non sono ammessi l'immissione sul mercato e l'uso come sostanze o in miscele destinate a essere utilizzate come vernici. Gli Stati membri possono però, conformemente alle disposizioni della convenzione n. 13 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), consentire l'uso della sostanza o miscela sul loro territorio per il restauro e la manutenzione di opere d'arte e di edifici storici e dei loro interni, nonché l'immissione sul mercato per tale uso. Quando uno Stato membro si avvale di tale deroga ne informa la Commissione.
17	Restrizione 17 Reg 1907/2006	Non sono ammessi l'immissione sul mercato e l'uso come sostanze o in miscele destinate a essere utilizzate come vernici. Gli Stati membri possono però, conformemente alle disposizioni della convenzione n. 13 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), consentire l'uso della sostanza o miscela sul loro territorio per il restauro e la manutenzione di opere d'arte e di edifici storici e dei loro interni, nonché l'immissione sul mercato per tale uso. Quando uno Stato membro si avvale di tale deroga ne informa la Commissione.
18	Restrizione 18 Reg 1907/2006	Non sono ammessi l'immissione sul mercato e l'uso come sostanze o in miscele destinate a essere utilizzate per: a) impedire l'incrostazione di microrganismi, piante o animali su: — carene di imbarcazioni, — gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura, — qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente sommerso; b) la protezione del legno; c) l'impregnazione di tessuti spessi per uso industriale e dei filati utilizzati per la loro fabbricazione; d) il trattamento delle acque per uso industriale, a prescindere dalla loro utilizzazione.
19	Restrizione 18bis Reg 1907/2006	1. Non è consentita l'immissione sul mercato: a) nei termometri per la misurazione della temperatura corporea; b) in altri dispositivi di misura destinati alla vendita al grande pubblico (quali manometri, barometri, sfigmomanometri, termometri diversi da quelli per la temperatura corporea). 2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano ai dispositivi di misura che erano in uso nella Comunità prima del 3 aprile 2009. Gli Stati membri possono tuttavia limitare o vietare l'immissione sul mercato di tali dispositivi di misura. 3. La restrizione di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica a: a) dispositivi di misura risalenti a più di 50 anni prima del 3 ottobre 2007; b) barometri [esclusi i barometri di cui alla lettera a)] fino al 3 ottobre 2009. 4. <i>Paragrafo soppresso</i> 5. I seguenti dispositivi di misura contenenti mercurio per usi industriali e professionali non sono commercializzabili dopo il 10 aprile 2014: a) barometri; b) igrometri; c) manometri; d) sfigmomanometri; e) estensimetri da usare con pletismografi; f) tensiometri; g) termometri e altre applicazioni termometriche non elettriche. La restrizione si applica anche ai dispositivi di misura elencati ai punti da a) a g) nel caso in cui siano commercializzati vuoti per essere poi riempiti di mercurio. 6. Il divieto di cui al paragrafo 5 non si applica a: a) sfigmomanometri da usare: i) in studi epidemiologici in corso al 10 ottobre 2012; ii) come riferimento in studi clinici per la validazione di sfigmomanometri non contenenti mercurio; b) termometri destinati esclusivamente a prove da effettuare secondo norme che richiedono l'uso di termometri al mercurio fino al 10 ottobre 2017; c) celle a punto triplo al mercurio usate per calibrare dei termometri a resistenza di platino. 7. I seguenti dispositivi di misura per uso industriale e professionale che utilizzano il mercurio non sono commercializzabili dopo il 10 aprile 2014: a) picnometri a mercurio b) dispositivi di misura al mercurio per la determinazione del punto di rammollimento. 8. Il divieto di cui ai paragrafi 5 e 7 non si applica a: a) dispositivi di misura risalenti a più di 50 anni prima del 3 ottobre 2007; b) dispositivi di misura esposti al pubblico a fini storici e culturali.

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

20

Restrizione 19 Reg 1907/2006

1. Non sono consentiti l'immissione sul mercato e l'uso come sostanze o in miscele destinate ad essere utilizzate per prevenire l'incrostazione da parte di microrganismi, piante o animali su:
 - carene di imbarcazioni,
 - gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura,
 - qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente sommerso.
2. Non sono consentiti l'immissione sul mercato e l'uso come sostanze o in miscele destinate ad essere utilizzate per il trattamento delle acque per uso industriale, a prescindere dal loro uso.
3. Non sono ammessi nella protezione del legno. Inoltre, il legno che ha subito tale trattamento non può essere immesso sul mercato.
4. In deroga al paragrafo 3:
 - a) relativamente alle sostanze e alle miscele per la protezione del legno: queste possono essere utilizzate negli impianti industriali per il trattamento del legno sotto vuoto o sotto pressione se si tratta di soluzioni di composti inorganici del rame, cromo, arsenico (RCA) di tipo C e se autorizzate a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE. Il legno così trattato non deve essere immesso sul mercato prima del completo fissaggio del conservante.
 - b) è consentita l'immissione sul mercato del legno trattato con le soluzioni di tipo RCA, come indicato alla lettera a), se è destinato ad usi professionali e industriali al fine di salvaguardare l'integrità strutturale del legno per garantire la sicurezza delle persone o del bestiame e se è improbabile che il pubblico abbia un contatto cutaneo con tale legno durante la sua vita di impiego:
 - nelle strutture portanti di edifici pubblici e agricoli, edifici adibiti a uffici e locali industriali,
 - nei ponti e nei lavori di costruzione di ponti,
 - nelle costruzioni in legno su acque dolci e acque salmastre, ad esempio moli e ponti,
 - nelle barriere antirumore,
 - nei sistemi di protezione dalle valanghe,
 - nelle recinzioni e barriere autostradali,
 - nei pali di conifere rotondi e scortecciati dei recinti per il bestiame,
 - nelle strutture per il contenimento della terra,
 - nei pali delle linee elettriche e di telecomunicazioni,
 - nelle traversine ferroviarie sotterranee;
 - c) ferma restando l'applicazione di altre disposizioni comunitarie sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che il legno trattato commercializzato rechi la dicitura "Strettamente riservato ad usi e impianti industriali, contiene arsenico". Inoltre il legno commercializzato in imballaggi dovrà riportare la dicitura "Indossare guanti durante la manipolazione di questo legno. Indossare una protezione per gli occhi e una maschera antipolvere durante le operazioni di taglio e lavorazione. I rifiuti di questo legno devono essere trattati come rifiuti pericolosi da un'impresa autorizzata";
 - d) il legno trattato di cui alla lettera a) non deve essere utilizzato:
 - in edifici residenziali o abitativi, a prescindere dalla destinazione,
 - in applicazioni in cui vi sia il rischio di contatti ripetuti con la pelle,
 - in acque marine,
 - per scopi agricoli diversi dai recinti per il bestiame e dagli usi strutturali di cui alla lettera b),
 - in applicazioni in cui il legno trattato potrebbe venire a contatto con articoli semilavorati o finiti destinati al consumo umano e/o animale.
5. Il legno trattato con composti dell'arsenico che era in uso nella Comunità prima del 30 settembre 2007 o che è stato immesso sul mercato conformemente al paragrafo 4 può continuare ad essere utilizzato sino alla fine della sua vita di impiego.
6. Il legno trattato con soluzioni RCA di tipo C che era in uso nella Comunità prima del 30 settembre 2007 o che è stato immesso sul mercato in conformità del paragrafo 4:
 - può essere utilizzato o riutilizzato alle condizioni pertinenti al suo uso di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d),
 - può essere immesso sul mercato alle condizioni pertinenti al suo uso di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d).
7. Gli Stati membri possono consentire che il legno trattato con altri tipi di soluzioni RCA in uso nella Comunità prima del 30 settembre 2007:
 - venga utilizzato o riutilizzato alle condizioni pertinenti al suo uso di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d),
 - sia immesso sul mercato alle condizioni pertinenti al suo uso di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d).

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

21	<p>Restrizione 20 Reg 1907/2006</p>	<p>1. Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso come sostanze o in miscele con funzione biocida in vernici ad associazione libera.</p> <p>2. Non sono consentiti l'immissione sul mercato o l'uso come sostanze o in miscele che abbiano funzione biocida per prevenire l'incrostazione di microrganismi, piante o animali su:</p> <p>a) tutte le imbarcazioni di qualsiasi lunghezza da utilizzare per la navigazione marittima, costiera, estuariale, interna o lacustre;</p> <p>b) gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato nella piscicoltura e nella molluschicoltura;</p> <p>c) qualsiasi apparecchiatura o impianto parzialmente o totalmente sommerso.</p> <p>3. Non sono consentiti l'immissione sul mercato o l'uso come sostanze o in miscele destinate ad essere utilizzate per il trattamento delle acque industriali.</p> <p>4. Composti organostannici trisostituiti:</p> <p>a) i composti organostannici trisostituiti come i composti di tributilstagno (TBT) e trifenilstagno (TPT) non possono essere utilizzati dopo il 1° luglio 2010 in articoli se la concentrazione nell'articolo, o in una sua parte, è superiore all'equivalente dello 0,1 %, in peso, dello stagno;</p> <p>b) gli articoli non conformi alla lettera a), non possono essere immessi in commercio dopo il 1° luglio 2010, ad eccezione di quelli già utilizzati nella Comunità prima di tale data.</p> <p>5. Composti di dibutilstagno (DBT):</p> <p>a) i composti di dibutilstagno (DBT) non possono essere utilizzati dopo il 1° gennaio 2012 nelle miscele e negli articoli in vendita al pubblico se la concentrazione nella miscela o nell'articolo, o in una sua parte, è superiore all'equivalente dello 0,1 %, in peso, dello stagno;</p> <p>b) gli articoli e le miscele non conformi alla lettera a) non possono essere immessi in commercio dopo il 1° gennaio 2012, ad eccezione di quelli già utilizzati nella Comunità prima di tale data;</p> <p>c) in via derogatoria, le lettere a) e b) non si applicano fino al 1° gennaio 2015 alle miscele e ai seguenti articoli in vendita al pubblico:</p> <ul style="list-style-type: none"> — adesivi e sigillanti mono e bicomponenti vulcanizzanti a temperatura ambiente (sigillanti RTV-1 e RTV-2), — pitture e rivestimenti contenenti composti di DBT come catalizzatori se sono applicati su articoli, — profili in cloruro di polivinile (PVC) flessibile, monoestrusi o coestrusi con PVC rigido, — tessuti rivestiti con PVC contenenti composti di DBT come stabilizzanti se destinati ad applicazioni esterne, — tubi, grondaie e guarnizioni esterne per l'acqua piovana, nonché materiale di copertura per tetti e facciate. <p>d) A titolo di deroga, le lettere a) e b) non si applicano ai materiali e agli articoli che rientrano nel regolamento (CE) n. 1935/2004.</p> <p>6. Composti di dioctilstagno (DOT):</p> <p>a) i composti di dioctilstagno (DOT) non possono essere utilizzati dopo il 1° gennaio 2012 nei seguenti articoli in vendita al pubblico o utilizzati dal pubblico se la concentrazione nell'articolo, o in una sua parte, è superiore all'equivalente dello 0,1 %, in peso, dello stagno:</p> <ul style="list-style-type: none"> — articoli tessili destinati a venire a contatto con la pelle, — guanti, — calzature o parti di calzature destinate a venire a contatto con la pelle, — rivestimenti per pareti e pavimenti, — articoli di puericoltura, — prodotti per l'igiene femminile, — pannolini, — stampi a una e due componenti vulcanizzati a temperatura ambiente (stampi RTV-2); <p>b) gli articoli non conformi alla lettera a) non possono essere immessi in commercio dopo il 1° gennaio 2012, ad eccezione di quelli già utilizzati nella Comunità prima di tale data.</p>
22	<p>Restrizione 21 Reg 1907/2006</p>	<p>Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso come sostanza o in miscele in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso.</p> <p>Il primo paragrafo non è tuttavia applicabile alla sostanza (DBB) e alle miscele che la contengono se esse sono destinate ad essere trasformate esclusivamente in articoli, ove questa sostanza non figura più in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 %.</p>
23	<p>Restrizione 22 Reg 1907/2006</p>	<p>Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso:</p> <ul style="list-style-type: none"> — come sostanze, — come componente di altre sostanze, o in miscele, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso.

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

24

Restrizione 23 Reg 1907/2006

Ai fini della presente voce, i codici e i capitoli indicati tra parentesi quadre si riferiscono alla nomenclatura tariffaria e statistica della tariffa doganale comune stabilita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (*).

1. Non è ammesso l'uso in miscele e articoli fabbricati partendo dai seguenti polimeri organici sintetici (di seguito "materie plastiche"):

- polimeri o copolimeri di cloruro di vinile (PVC) [3904 10] [3904 21]
- poliuretano (PUR) [3909 50]
- polietilene a bassa densità (LDPE), ad eccezione di quello impiegato per la produzione di mescole madri colorate [3901 10]
- acetato di cellulosa (CA) [3912 11]
- acetobutirrato di cellulosa (CAB) [3912 11]
- resine epossidiche [3907 30]
- resine a base di melammina
- formaldeide (MF) [3909 20]
- resine d'urea - formaldeide (UF) [3909 10]
- poliesteri insaturi (UP) [3907 91]
- tereftalato di polietilene (PET) [3907 60]
- tereftalato di polibutilene (PBT)
- polistirene cristallo/standard [3903 11]
- metacrilato di metileacrilonitrile (AMMA)
- polietilene reticolato (VPE)
- polistirene antiurto
- polipropilene (PP) [3902 10]

È vietata l'immissione sul mercato di miscele e articoli fabbricati a partire dalle materie plastiche di cui sopra il cui tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,01 % in peso della materia plastica.

In via derogatoria, il secondo comma non si applica agli articoli immessi sul mercato prima del 10 dicembre 2011. Il primo e il secondo comma si applicano fatti salvi la direttiva 94/62/CE del Consiglio (***) e gli atti adottati in base ad essa.

Entro il 19 novembre 2012, la Commissione, a norma dell'articolo 69, chiede all'Agenzia europea per le sostanze chimiche di predisporre un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato XV per valutare se debba essere sottoposto a restrizioni l'uso del cadmio e dei suoi composti nelle materie plastiche diverse da quelle elencate al primo paragrafo.

2. Non sono ammessi ed è vietata la loro immissione sul mercato nelle pitture con i codici [3208] e [3209] in concentrazione (espressa in Cd metallico) pari o superiore allo 0,01 % in peso.

Per le pitture con i codici [3208] e [3209] con un tenore di zinco superiore al 10 % in peso, la concentrazione di cadmio (espressa in Cd metallico) non deve essere pari o superiore allo 0,1 % in peso.

È vietata l'immissione sul mercato degli articoli pitturati la cui concentrazione di cadmio (espressa in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,1 % in peso della pittura utilizzata.

3. In via derogatoria, i punti 1 e 2 non si applicano agli articoli colorati per motivi di sicurezza con miscele contenenti cadmio.

4. In via derogatoria, il punto 1, secondo comma, non si applica:

- alle miscele prodotte a partire da rifiuti di PVC, di seguito "PVC riciclato",
- alle miscele e agli articoli contenenti PVC riciclato il cui tenore di cadmio non è superiore allo 0,1 % in peso della materia plastica nelle seguenti applicazioni del PVC rigido:
 - a) profili e fogli rigidi per applicazioni nell'edilizia;
 - b) porte, finestre, serrande, pareti, persiane, recinzioni e grondaie;
 - c) pavimenti e terrazze;
 - d) condotti per cavi;
 - e) tubi per acque non potabili se il PVC riciclato è utilizzato nello strato intermedio di un tubo multistrato ed è interamente rivestito di uno strato di PVC di nuova produzione in conformità alle disposizioni del punto 1.

I fornitori provvedono ad apporre in modo visibile, leggibile e indelebile sulle miscele e sugli articoli contenenti PVC riciclato, prima della loro immissione sul mercato, la dicitura "Contiene PVC riciclato" o il seguente pittogramma:

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

A norma dell'articolo 69 del presente regolamento, la deroga di cui al punto 4 sarà riesaminata, in particolare al fine di ridurre il valore limite per il cadmio e procedere a una nuova valutazione della deroga per le applicazioni elencate alle lettere da a) a e), entro il 31 dicembre 2017.

5. A norma della presente voce, per "trattamento di superficie al cadmio (cadmiatura)" si intende qualsiasi deposito o rivestimento di cadmio metallico su una superficie metallica.

Non sono ammessi per la cadmiatura gli articoli metallici o i loro componenti impiegati per le applicazioni nei settori seguenti:

a) nelle attrezzature e nelle macchine per:

- la produzione di alimenti: [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11],
- l'agricoltura [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436],
- la refrigerazione e il congelamento [8418],
- la tipografia e la stampa [8440] [8442] [8443];

b) le attrezzature e macchine per la produzione:

- degli accessori per la casa [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516],
- dell'arredamento [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404],
- degli impianti sanitari [7324],
- del riscaldamento centrale e del condizionamento d'aria [7322] [8403] [8404] [8415].

Comunque, qualunque sia il loro uso o destinazione finale, è vietata l'immissione sul mercato degli articoli cadmiati o dei componenti di tali articoli utilizzati nei settori o nelle applicazioni elencati nelle precedenti lettere a) e b), nonché degli articoli fabbricati nell'ambito dei settori di cui alla lettera b).

6. Le disposizioni di cui al paragrafo 5 sono anche applicabili agli articoli cadmiati o ai componenti di tali articoli impiegati nei settori/applicazioni di cui alle seguenti lettere a) e b) nonché agli articoli fabbricati nell'ambito dei settori di cui alla seguente lettera b):

a) le attrezzature e macchine per la produzione di:

- carta e cartone [8419 32] [8439] [8441], prodotti tessili e abbigliamento [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452];

b) le attrezzature e macchine per la produzione di:

- apparecchiature di movimentazione industriale [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431],
- veicoli stradali e agricoli [capitolo 87],
- materiale rotabile [capitolo 86],
- navi [capitolo 89].

7. Tuttavia le restrizioni di cui ai paragrafi 5 e 6 non si applicano:

- agli articoli e ai loro componenti impiegati nei settori aeronautico, aerospaziale, minerario, "offshore" e nucleare le cui applicazioni implicano un elevato grado di sicurezza, nonché agli organi di sicurezza nei veicoli stradali e agricoli, nel materiale rotabile e nelle imbarcazioni,
- ai contatti elettrici, qualunque sia il settore di impiego a salvaguardia dell'affidabilità dell'apparecchiatura su cui sono installati.

8. È vietato l'uso nelle leghe per brasatura in tenore pari o superiore allo 0,01 % in peso. È vietata l'immissione sul mercato di leghe per brasatura il cui tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,01 % in peso.

S'intende per brasatura un procedimento di giunzione realizzato con l'ausilio di leghe, a temperature superiori a 450 °C.

9. In via derogatoria, il punto 8 non si applica alle leghe per brasatura utilizzate in applicazioni militari e aerospaziali e alle leghe per brasatura utilizzate per motivi di sicurezza.

10. Sono vietati l'uso o l'immissione sul mercato se il tenore è pari o superiore allo 0,01 % in peso del metallo in:

i) monili di metallo e altri componenti di metallo impiegati nella fabbricazione di oggetti di gioielleria;

ii) parti di metallo di articoli di gioielleria e di bigiotteria e accessori per capelli, compresi:

- braccialetti, collane e anelli
- gioielli per piercing,
- orologi da polso e cinturini,
- spille e gemelli per polsini.

11. In via derogatoria, il punto 10 non si applica agli articoli immessi sul mercato prima del 10 gennaio 2012 e agli articoli di gioielleria di oltre 50 anni al 10 gennaio 2012

(*) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 42(**) GU L 365 del 31.12.1994, pag 10

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

25	Restrizione 24 Reg 1907/2006	1. È vietata l'immissione sul mercato o l'uso come sostanza o in miscela. È vietata l'immissione sul mercato degli articoli che contengono tale sostanza. 2. A titolo di deroga, il punto 1 non si applica: a) agli impianti e macchinari già in servizio alla data del 18 giugno 1994, sino a quando l'impianto o il macchinario sono messi in disuso; b) alla manutenzione di impianti o macchinari già in uso in uno Stato membro alla data del 18 giugno 1994. Ai fini della lettera a), gli Stati membri possono tuttavia, per motivi inerenti alla protezione della salute e dell'ambiente, vietare nel proprio territorio l'uso di tali impianti o macchinari prima della loro eliminazione.
26	Restrizione 25 Reg 1907/2006	È vietata l'immissione sul mercato o l'uso come sostanza o in miscela. È vietata l'immissione sul mercato degli articoli che contengono tale sostanza.
27	Restrizione 26 Reg 1907/2006	È vietata l'immissione sul mercato o l'uso come sostanza o in miscela. È vietata l'immissione sul mercato degli articoli che contengono tale sostanza.
28	Restrizione 27 Reg 1907/2006	1. Non è consentito l'uso: a) in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano, a meno che il tasso di cessione di nickel da tali oggetti metallici sia inferiore a 0,2 µg/cm ² per settimana (limite di migrazione); b) in articoli destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle, quali: — orecchini, — collane, bracciali e catenelle, cavigliere, anelli, — casse di orologi da polso, cinturini per orologi e chiusure di orologi, — bottoni automatici, fermagli, rivetti, cerniere lampo e marchi metallici, se sono applicati agli indumenti, se il tasso di cessione di nickel dalle parti di questi articoli che vengono a contatto diretto e prolungato con la pelle è superiore a 0,5 µg/cm ² / settimana; c) negli articoli di cui alla lettera b) se hanno un rivestimento senza nickel, a meno che tale rivestimento sia sufficiente a garantire che il tasso di cessione di nickel dalle parti di tali articoli che sono a contatto diretto e prolungato con la pelle non superi 0,5 µg/cm ² / settimana per un periodo di almeno due anni di uso normale dell'articolo. 2. Gli articoli che sono oggetto del paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato se non sono conformi alle prescrizioni di tale paragrafo. 3. Le norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) sono utilizzate come metodi di prova per dimostrare la conformità degli articoli ai paragrafi 1 e 2.
29	Restrizione 28 Reg 1907/2006	Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del presente allegato, alle voci da 28 a 30 si applicano le norme seguenti. 1. Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso: — come sostanze, — come componenti di altre sostanze, o — nelle miscele, per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore: — al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o — alla pertinente concentrazione specificata nella direttiva 1999/45/CE, qualora nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 non sia indicato nessun limite di concentrazione specifico. 2. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica: a) ai medicinali per uso umano o veterinario quali definiti nella direttiva 2001/82/CE e nella direttiva 2001/83/CE; b) ai prodotti cosmetici quali definiti nella direttiva 76/768/CEE; c) ai seguenti combustibili e prodotti derivati da olii minerali: — ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE, — agli articoli derivati dagli olii minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi, — ai combustibili venduti in sistemi chiusi (ad esempio: bombole di gas liquido); d) ai colori per artisti di cui alla direttiva 1999/45/CE; e) alle sostanze elencate nell'appendice 11, colonna 1, per le applicazioni o gli usi elencati nell'appendice 11, colonna 2. Qualora nella colonna 2 dell'appendice 11 è specificata una data, la deroga si applica a tale data.

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

		<p>Appendice 11 Deroghe per sostanze specifiche</p> <p>1. a) Perborato di sodio; sale sodico dell'acido perborico; sale sodico dell'acido perborico monoidrato; perossometaborato di sodio; acido perborico [HBO(O 2)], sale di sodio, monoidrato; perossoborato di sodio Numeri CAS 15120-21-5; 11138-47-9; 12040-72-1; 7632-04-4; 10332-33-9</p> <p>b) Acido perborico [H 3 BO 2 (O 2)], sale triidrato monosodico; acido perborico, sale di sodio, tetraidrato; acido perborico [HBO(O2)], sale di sodio, tetraidrato; perossoborato di sodio esaidrato Numeri CAS 13517-20-9; 37244-98-7; 10486-00-7</p> <p>Detergenti quali sono definiti nel regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). La deroga è valida fino al 1 giugno 2013.</p> <p><i>(1) GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1</i></p>
30	<p>Restrizione 29 Reg 1907/2006</p>	<p>Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del presente allegato, alle voci da 28 a 30 si applicano le norme seguenti.</p> <p>1. Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso:</p> <ul style="list-style-type: none"> — come sostanze, — come componenti di altre sostanze, o — nelle miscele, <p>per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore:</p> <ul style="list-style-type: none"> — al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o — alla pertinente concentrazione specificata nella direttiva 1999/45/CE, qualora nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 non sia indicato nessun limite di concentrazione specifico. <p>2. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:</p> <p>a) ai medicinali per uso umano o veterinario quali definiti nella direttiva 2001/82/CE e nella direttiva 2001/83/CE;</p> <p>b) ai prodotti cosmetici quali definiti nella direttiva 76/768/CEE;</p> <p>c) ai seguenti combustibili e prodotti derivati da olii minerali:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE, — agli articoli derivati dagli olii minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi, — ai combustibili venduti in sistemi chiusi (ad esempio: bombole di gas liquido); <p>d) ai colori per artisti di cui alla direttiva 1999/45/CE;</p> <p>e) alle sostanze elencate nell'appendice 11, colonna 1, per le applicazioni o gli usi elencati nell'appendice 11, colonna 2. Qualora nella colonna 2 dell'appendice 11 è specificata una data, la deroga si applica a tale data.</p> <p>Appendice 11 Deroghe per sostanze specifiche</p> <p>1. a) Perborato di sodio; sale sodico dell'acido perborico; sale sodico dell'acido perborico monoidrato; perossometaborato di sodio; acido perborico [HBO(O 2)], sale di sodio, monoidrato; perossoborato di sodio Numeri CAS 15120-21-5; 11138-47-9; 12040-72-1; 7632-04-4; 10332-33-9</p> <p>b) Acido perborico [H 3 BO 2 (O 2)], sale triidrato monosodico; acido perborico, sale di sodio, tetraidrato; acido perborico [HBO(O2)], sale di sodio, tetraidrato; perossoborato di sodio esaidrato Numeri CAS 13517-20-9; 37244-98-7; 10486-00-7</p> <p>Detergenti quali sono definiti nel regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). La deroga è valida fino al 1 giugno 2013.</p> <p><i>(1) GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1</i></p>

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

31	<p>Restrizione 30 Reg 1907/2006</p>	<p>Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del presente allegato, alle voci da 28 a 30 si applicano le norme seguenti.</p> <p>1. Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso:</p> <ul style="list-style-type: none"> — come sostanze, — come componenti di altre sostanze, o — nelle miscele, <p>per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore:</p> <ul style="list-style-type: none"> — al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o — alla pertinente concentrazione specificata nella direttiva 1999/45/CE, qualora nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 non sia indicato nessun limite di concentrazione specifico. <p>2. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:</p> <p>a) ai medicinali per uso umano o veterinario quali definiti nella direttiva 2001/82/CE e nella direttiva 2001/83/CE;</p> <p>b) ai prodotti cosmetici quali definiti nella direttiva 76/768/CEE;</p> <p>c) ai seguenti combustibili e prodotti derivati da olii minerali:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE, — agli articoli derivati dagli olii minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi, — ai combustibili venduti in sistemi chiusi (ad esempio: bombole di gas liquido); <p>d) ai colori per artisti di cui alla direttiva 1999/45/CE;</p> <p>e) alle sostanze elencate nell'appendice 11, colonna 1, per le applicazioni o gli usi elencati nell'appendice 11, colonna 2. Qualora nella colonna 2 dell'appendice 11 è specificata una data, la deroga si applica a tale data</p> <p>Appendice 11 Deroghe per sostanze specifiche</p> <p>1. a) Perborato di sodio; sale sodico dell'acido perborico; sale sodico dell'acido perborico monoidrato; perossometaborato di sodio; acido perborico [HBO(O 2)], sale di sodio, monoidrato; perossoborato di sodio Numeri CAS 15120-21-5; 11138-47-9; 12040-72-1; 7632-04-4; 10332-33-9</p> <p>b) Acido perborico [H 3 BO 2 (O 2)], sale triidrato monosodico; acido perborico, sale di sodio, tetraidrato; acido perborico [HBO(O2)], sale di sodio, tetraidrato; perossoborato di sodio esaidrato Numeri CAS 13517-20-9; 37244-98-7; 10486-00-7</p> <p>Detergenti quali sono definiti nel regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).</p> <p>La deroga è valida fino al 1 giugno 2013.</p> <p><i>(1) GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1</i></p>
32	<p>Restrizione 31 Reg 1907/2006</p>	<p>1. Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso come sostanze o in miscele destinate a essere utilizzate per il trattamento del legno. Inoltre, il legno che ha subito tale trattamento non può essere immesso sul mercato.</p> <p>2. In deroga al paragrafo 1:</p> <p>a) le sostanze e le miscele possono essere utilizzate per il trattamento del legno in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali, cui si applica la legislazione comunitaria sulla protezione dei lavoratori, per nuovi trattamenti in situ solo se contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) una concentrazione di benzo(a)pirene inferiore a 50 mg/kg (0,005 % in peso); e ii) una concentrazione di fenoli estraibili con acqua inferiore al 3 % in peso. <p>Tali sostanze e miscele per l'uso del trattamento del legno in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> — possono essere immesse sul mercato soltanto in imballaggi con una capacità pari o superiore a 20 litri, — non possono essere vendute ai consumatori. <p>Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Unicamente per uso in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali";</p> <p>b) il legno trattato in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali in conformità della lettera a) che è immesso sul mercato per la prima volta o trattato nuovamente in situ, può essere impiegato solo per usi professionali e industriali, ad esempio opere ferroviarie, linee di telecomunicazione e di trasporto di energia</p>

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

		<p>elettrica, staccionate, usi agricoli (pali per il sostegno di alberi, ecc.), porti o vie fluviali;</p> <p>c) il divieto di immissione sul mercato previsto dal paragrafo 1 non si applica al legno che è stato trattato con le sostanze elencate alla voce 31, lettere da a) a i), prima del 31 dicembre 2002 e che è immesso sul mercato dei prodotti usati.</p> <p>3. Il legno trattato di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), non può essere utilizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> — all'interno di edifici, indipendentemente dalla loro destinazione, — per giocattoli, — in campi da gioco, — in parchi, giardini, e altri luoghi di pubblica ricreazione all'aria aperta in cui vi è un rischio di frequenti contatti con la pelle, — per la fabbricazione di mobili da giardino quali tavoli da picnic, — per la fabbricazione, l'uso e qualsiasi nuovo trattamento di: <ul style="list-style-type: none"> • contenitori destinati a colture agricole, • imballaggi che possano entrare in contatto con prodotti greggi, intermedi e/o finiti destinati all'alimentazione umana e/o animale, • altri materiali che possono contaminare gli articoli sopraccitati.
33	Restrizione 32 Reg 1907/2006	<p>Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del presente allegato, alle voci da 32 a 38 si applicano le norme seguenti.</p> <p>1. L'immissione sul mercato, o l'uso, non sono ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — come sostanze, — come componenti di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso, qualora le sostanze o le miscele siano destinate alla vendita al pubblico e/o ad applicazioni diffuse quali la pulizia di superfici o tessuti. <p>2. Senza pregiudizio per l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio di tali sostanze e miscele che le contengono in concentrazioni uguali o superiori allo 0,1 % rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Unicamente per uso in impianti industriali".</p> <p>A titolo di deroga, tale disposizione non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 2001/82/CE e dalla direttiva 2001/83/CE; b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/CEE.
34	Restrizione 34 Reg 1907/2006	<p>Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del presente allegato, alle voci da 32 a 38 si applicano le norme seguenti.</p> <p>1. L'immissione sul mercato, o l'uso, non sono ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — come sostanze, — come componenti di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso, qualora le sostanze o le miscele siano destinate alla vendita al pubblico e/o ad applicazioni diffuse quali la pulizia di superfici o tessuti. <p>2. Senza pregiudizio per l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio di tali sostanze e miscele che le contengono in concentrazioni uguali o superiori allo 0,1 % rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Unicamente per uso in impianti industriali".</p> <p>A titolo di deroga, tale disposizione non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 2001/82/CE e dalla direttiva 2001/83/CE; b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/CEE.
35	Restrizione 35 Reg 1907/2006	<p>Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del presente allegato, alle voci da 32 a 38 si applicano le norme seguenti.</p> <p>1. L'immissione sul mercato, o l'uso, non sono ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — come sostanze, — come componenti di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso, qualora le sostanze o le miscele siano destinate alla vendita al pubblico e/o ad applicazioni diffuse quali la pulizia di superfici o tessuti. <p>2. Senza pregiudizio per l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio di tali sostanze e miscele che le contengono in concentrazioni uguali o superiori allo 0,1 % rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Unicamente per uso in impianti industriali".</p> <p>A titolo di deroga, tale disposizione non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 2001/82/CE e dalla direttiva 2001/83/CE; b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/CEE.

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

36	<p>Restrizione 36 Reg 1907/2006</p>	<p>Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del presente allegato, alle voci da 32 a 38 si applicano le norme seguenti.</p> <p>1. L'immissione sul mercato, o l'uso, non sono ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — come sostanze, — come componenti di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso, qualora le sostanze o le miscele siano destinate alla vendita al pubblico e/o ad applicazioni diffuse quali la pulizia di superfici o tessuti. <p>2. Senza pregiudizio per l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio di tali sostanze e miscele che le contengono in concentrazioni uguali o superiori allo 0,1 % rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Unicamente per uso in impianti industriali".</p> <p>A titolo di deroga, tale disposizione non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 2001/82/CE e dalla direttiva 2001/83/CE; b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/CEE.
37	<p>Restrizione 37 Reg 1907/2006</p>	<p>Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del presente allegato, alle voci da 32 a 38 si applicano le norme seguenti.</p> <p>1. L'immissione sul mercato, o l'uso, non sono ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — come sostanze, — come componenti di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso, qualora le sostanze o le miscele siano destinate alla vendita al pubblico e/o ad applicazioni diffuse quali la pulizia di superfici o tessuti. <p>2. Senza pregiudizio per l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio di tali sostanze e miscele che le contengono in concentrazioni uguali o superiori allo 0,1 % rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Unicamente per uso in impianti industriali".</p> <p>A titolo di deroga, tale disposizione non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 2001/82/CE e dalla direttiva 2001/83/CE; b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/CEE.
38	<p>Restrizione 38 Reg 1907/2006</p>	<p>Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del presente allegato, alle voci da 32 a 38 si applicano le norme seguenti.</p> <p>1. L'immissione sul mercato, o l'uso, non sono ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — come sostanze, — come componenti di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso, qualora le sostanze o le miscele siano destinate alla vendita al pubblico e/o ad applicazioni diffuse quali la pulizia di superfici o tessuti. <p>2. Senza pregiudizio per l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio di tali sostanze e miscele che le contengono in concentrazioni uguali o superiori allo 0,1 % rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Unicamente per uso in impianti industriali".</p> <p>A titolo di deroga, tale disposizione non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 2001/82/CE e dalla direttiva 2001/83/CE; b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/CEE.
39	<p>Restrizione 40 Reg 1907/2006</p>	<p>1. È vietato l'uso come sostanze o miscele in aerosol immessi sul mercato per il grande pubblico a scopi di scherzo o di decorazione, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> — lustrini metallici per decorazione, utilizzati principalmente nelle decorazioni, — neve e ghiaccio artificiale, — simulatori di rumori intestinali, — stelle filanti prodotte con generatori di aerosol, — imitazione di escrementi, — sirene per feste, — schiume e fiocchi per uso decorativo, — ragnatele artificiali, — bombette puzzolenti.

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

		<p>2. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio delle bombolette aerosol summenzionate rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Uso riservato agli utilizzatori professionali".</p> <p>3. A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non sono applicabili agli aerosol di cui all'articolo 8, paragrafo 1 bis, della direttiva 75/324/CEE del Consiglio (**).</p> <p>4. Gli aerosol di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere immessi sul mercato soltanto se conformi alle condizioni previste.</p> <p>(**) GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40</p>
40	<p>Restrizione 41 Reg 1907/2006</p>	<p>Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso come sostanze o in miscele destinate a essere impiegate nella produzione o nella lavorazione di metalli non ferrosi.</p>
41	<p>Restrizione 43 Reg 1907/2006</p>	<p>1. I coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nell'appendice 8 in concentrazioni rivelabili, cioè superiori a 30 mg/kg (0,003 % in peso) negli articoli o nelle parti colorate degli stessi, secondo i metodi di prova riportati nell'appendice 10, non vanno utilizzati in articoli tessili e di cuoio che potrebbero entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o la cavità orale umana, quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> — capi d'abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, capelli posticci, parrucche, cappelli, pannolini ed altri articoli sanitari, sacchi a pelo, — calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta documenti, copriesedie, borse portate attorno al collo, — giocattoli tessili o in cuoio o comportanti parti tessili o di cuoio, — filati e tessuti destinati al consumatore finale. <p>2. Inoltre, gli articoli tessili e in cuoio di cui al paragrafo 1 possono essere immessi sul mercato solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute.</p> <p>3. I coloranti azoici elencati nell'appendice 9, "lista dei coloranti azoici" non possono essere immessi sul mercato o utilizzati per la colorazione di articoli tessili e in cuoio come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso.</p> <p>Appendice 9 Sostanza: Miscela di: disodio (6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-ossidofenilazo)-1-naftolato)(1-(5-cloro-2-ossidofenilazo)-2-naftolato)cromato(1-); trisodio bis(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-ossidofenilazo)-1-naftolato)cromato(1-) CAS: Non attribuito Componente 1: CAS n.: 118685-33-9 C 39 H 23 ClCrN 7 O 12 S.2Na Componente 2: C 46 H 30 CrN 10 O 20 S2.3Na</p> <p>Appendice 10 - Coloranti azoici - Elenco dei metodi di prova Organismo europeo di normalizzazione CEN Riferimento e titolo della norma armonizzata EN ISO 17234-1:2010 Cuoio — Analisi chimiche per la determinazione di alcuni coloranti azoici nei cuoi tinti — Parte 1: Determinazione di alcune ammine aromatiche derivate dai coloranti azoici Riferimento della norma dichiarata obsoleta CEN ISO/TS 17234:2003</p> <p>Organismo europeo di normalizzazione CEN Riferimento e titolo della norma armonizzata EN ISO 17234-2:2011 Cuoio — Analisi chimiche per la determinazione di alcuni coloranti azoici nei cuoi tinti — Parte 2: Determinazione del 4-amminoazobenzene Riferimento della norma dichiarata obsoleta CEN ISO/TS 17234:2003</p> <p>Organismo europeo di normalizzazione CEN Riferimento e titolo della norma armonizzata EN 14362-1:2012 Tessili — Metodi per la determinazione di alcune ammine aromatiche derivate dai coloranti azoici — Parte 1: Rilevamento dell'uso di alcuni coloranti azoici accessibili con e senza estrazione delle fibre Riferimento della norma dichiarata obsoleta EN 14362-1:2003 EN 14362-2:2003</p>

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

		<p>Organismo europeo di normalizzazione CEN Riferimento e titolo della norma armonizzata EN 14362-3:2012 Tessili — Metodi per la determinazione di alcune ammine aromatiche derivate dai coloranti azoici — Parte 3: Rilevamento dell'uso di alcuni coloranti azoici che possono rilasciare il 4-amminoazobenzene.</p>
42	<p>Restrizione 45 Reg 1907/2006</p>	<p>1. L'immissione sul mercato o l'uso non sono ammessi: — come sostanze, — come componenti di altre sostanze o in miscele in una concentrazione superiore allo 0,1 % in peso.</p> <p>2. Non possono essere immessi sul mercato articoli contenenti tale sostanza, o parti nelle quali se ne fa uso come di ritardante di fiamma, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso.</p> <p>3. A titolo di deroga, il punto 2 non si applica: — agli articoli che erano in uso nella Comunità prima del 15 agosto 2004, — alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE.</p>
43	<p>Restrizione 46 Reg 1907/2006</p>	<p>Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze o miscele con concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso per i seguenti scopi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pulizie industriali e civili, tranne: — sistemi di lavaggio a secco chiusi e controllati in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito, — sistemi di lavaggio a trattamento speciale in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito; 2. pulizie domestiche; 3. trattamento tessile e di pellame, tranne: — trattamento senza rilascio in acque di scarico, — sistemi con trattamento speciale in cui l'acqua di lavorazione viene pretrattata per eliminare completamente le frazioni organiche prima del rilascio nelle acque di scarico biologiche (sgrassatura di pelli ovine); 4. emulsionante in soluzioni agricole per capezzoli; 5. lavorazione dei metalli, tranne: impieghi in sistemi chiusi controllati in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito; 6. industria della pasta di carta e della carta; 7. prodotti cosmetici; 8. altri prodotti per la cura personale, tranne: spermicidi; 9. coformulanti nei pesticidi e nei biocidi. <p>Tuttavia, le presenti restrizioni lasciano impregiudicata fino alla loro scadenza la validità delle autorizzazioni nazionali relative ad antiparassitari o biocidi contenenti nonilfenoli etossilati come coformulante, che siano state rilasciate prima del 17 luglio 2003.</p>
44	<p>Restrizione 46a Reg 1907/2006</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Non possono essere immessi sul mercato dopo il 3 febbraio 2021 in articoli tessili che possono ragionevolmente essere lavati in acqua nel corso del loro normale ciclo di vita, in concentrazioni pari o superiori allo 0,01 % in peso di tale articolo tessile o di ogni parte dell'articolo tessile. 2. Il paragrafo 1 non si applica all'immissione sul mercato di articoli tessili di seconda mano o di nuovi articoli tessili fabbricati senza l'uso di NPE ed esclusivamente con materie tessili riciclate. 3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, per "articolo tessile" si intende qualsiasi prodotto non finito, semifinito o finito costituito da almeno l'80 % in peso di fibre tessili, o qualsiasi altro prodotto che contiene una parte che è costituita da almeno l'80 % in peso di fibre tessili, inclusi prodotti quali abbigliamento, accessori, prodotti tessili per interni, fibre, filati, tessuti e pannelli a maglia.

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

45	<p>Restrizione 47 Reg 1907/2006</p>	<p>1. Il cemento e le miscele contenenti cemento non possono essere immessi sul mercato o utilizzati se contengono, una volta mescolati con acqua, oltre 2 mg/kg (0,0002 %) di cromo VI idrosolubile sul peso totale secco del cemento.</p> <p>2. Qualora si impieghino agenti riducenti, ferma restando l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio del cemento o delle miscele contenenti cemento rechi informazioni visibili, leggibili e indelebili riguardanti la data di confezionamento, così come le condizioni di conservazione e il periodo di conservazione adeguati a mantenere attivo l'agente riducente e a mantenere il contenuto in cromo VI solubile al di sotto del limite indicato al paragrafo 1.</p> <p>3. A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non si applicano all'immissione sul mercato e all'uso di prodotti fabbricati mediante processi controllati chiusi e interamente automatizzati, in cui il cemento e le miscele contenenti cemento sono manipolati unicamente da macchinari e nei quali non esiste alcuna possibilità di contatto con la pelle.</p> <p>4. La norma adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) per le prove relative al tenore di cromo VI idrosolubile nel cemento e nelle miscele contenenti cemento è utilizzata come metodo di prova per dimostrare la conformità con il paragrafo 1.</p> <p>5. Gli articoli in cuoio che vengono a contatto con la cute non possono essere immessi sul mercato se contengono cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg (0,0003 % in peso) sul peso totale secco del cuoio.</p> <p>6. Gli articoli con parti in cuoio che vengono a contatto con la cute non possono essere immessi sul mercato qualora una di queste parti in cuoio contenga cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg (0,0003 % in peso) sul peso totale secco di tale parte in cuoio.</p> <p>7. I paragrafi 5 e 6 non si applicano all'immissione sul mercato di articoli usati già nella fase di uso finale nell'Unione prima del 1° maggio 2015.</p>
46	<p>Restrizione 48 Reg 1907/2006</p>	<p>Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso come sostanza o in miscele in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso se la sostanza o la miscela sono usate in adesivi o vernici spray destinati alla vendita al pubblico.</p>
47	<p>Restrizione 49 Reg 1907/2006</p>	<p>Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso come sostanza o in miscele in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso per qualunque impiego, eccetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> — come prodotto intermedio di sintesi, o — come solvente di processo in applicazioni chimiche chiuse per reazioni di clorinazione, o — nella fabbricazione dell'1,3,5-triammino-2,4,6-trinitrobenzene (TATB).
48	<p>Restrizione 50 Reg 1907/2006</p>	<p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, non possono essere immessi sul mercato o utilizzati per la produzione di pneumatici o parti di pneumatici gli olii diluenti aventi un contenuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> — di BaP superiore a 1 mg/kg (0,0001 % in peso), o — un contenuto complessivo di tutti gli IPA elencati superiore a 10 mg/kg (0,001 % in peso). <p>La norma EN 16143-2013 [Prodotti petroliferi — Determinazione del contenuto di Benzo (a)pirene (BaP) e di alcuni idrocarburi policiclici aromatici (IPA) negli oli diluenti — Procedimento che utilizza la doppia purificazione mediante LC e l'analisi GC/MS] è utilizzata come metodo di prova per dimostrare la conformità con i limiti di cui al primo comma. Fino al 23 settembre 2016, si ritiene che i limiti di cui al primo comma siano rispettati se l'estratto di policiclici aromatici (PCA) è inferiore al 3 % in peso, secondo la norma dell'Institute of Petroleum IP 346:1998 (Determinazione dei PCA negli oli lubrificanti di base inutilizzati e nelle frazioni di petrolio prive di asfaltene — estrazione di dimetile solfossido), purché il rispetto dei limiti di BaP e degli elencati IPA, nonché la correlazione dei valori misurati con l'estratto PCA, siano misurati dal fabbricante o dall'importatore ogni sei mesi o dopo ogni cambio operativo di rilievo, optando per il più prossimo.</p> <p>2. Inoltre, non possono essere immessi sul mercato pneumatici e battistrada per rigenerazione fabbricati dopo il 1° gennaio 2010 se contengono oli diluenti in quantitativi superiore ai limiti fissati nel paragrafo 1.</p> <p>Tali limiti sono considerati rispettati se i composti di gomma vulcanizzata non superano il limite dello 0,35 % di HBay come misurato e calcolato con il metodo ISO 21461 (gomma vulcanizzata — determinazione dell'aromaticità degli olii nei composti di gomma vulcanizzata).</p> <p>3. In deroga a quanto sopra stabilito, le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano agli pneumatici rigenerati se il loro battistrada non contiene oli diluenti che superano i limiti di cui al paragrafo 1.</p> <p>4. Ai fini della presente voce, per "pneumatici" si intendono i pneumatici di veicoli contemplati nelle seguenti direttive:</p> <ul style="list-style-type: none"> — direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (****), — direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli (*****), e

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

		<p>— direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio (*****).</p> <p>5. Gli articoli non possono essere immessi in commercio per la vendita al pubblico se uno dei loro componenti in gomma o in plastica che vengono a contatto diretto e prolungato o ripetuto e a breve termine con la pelle umana o con la cavità orale, in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, contiene oltre 1 mg/kg (0,0001 % del peso di tale componente) di uno degli IPA elencati.</p> <p>Tali articoli comprendono, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> — attrezzature sportive come le biciclette, le mazze da golf, le racchette, — utensili per la casa, carrelli, girelli, — attrezzi per uso domestico, — abbigliamento, calzature, guanti e abbigliamento sportivo, — cinturini di orologi, bracciali, maschere, fasce per i capelli. <p>6. I giocattoli, inclusi quelli per le attività, e gli articoli di puericoltura non devono essere immessi in commercio se uno dei loro componenti che vengono a contatto diretto e prolungato oppure ripetuto e a breve termine con la pelle umana o con la cavità orale, in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, contiene oltre 0,5 mg/kg (0,00005 % del peso di tale componente) di uno degli IPA elencati.</p> <p>7. In deroga ai paragrafi 5 e 6, la restrizione non si applica agli articoli immessi in commercio per la prima volta anteriormente al 27 dicembre 2015.</p> <p>8. Entro il 27 dicembre 2017 la Commissione riesamina i valori limite di cui ai paragrafi 5 e 6 alla luce dei nuovi dati scientifici, compresi quelli relativi alla migrazione degli IPA presenti negli articoli di cui allo stesso regolamento, nonché quelli relativi a materie prime alternative e, se del caso, modifica tali paragrafi.</p> <p><i>(****) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1. (*****) GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1. (******) GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1</i></p>
<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">49</p>	<p style="font-weight: bold; color: #0056b3;">Restrizione 51</p> <p style="color: #0056b3;">Reg 1907/2006</p>	<p>1. Non possono essere utilizzati nei giocattoli e negli articoli di puericoltura, come sostanze o in miscele, singolarmente o in qualsiasi combinazione degli ftalati elencati nella colonna 1 della presente voce, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato.</p> <p>2. Non possono essere immessi sul mercato nei giocattoli o negli articoli di puericoltura, singolarmente o in qualsiasi combinazione dei primi tre ftalati elencati nella colonna 1 della presente voce, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato.</p> <p>Inoltre, il DIBP non può essere immesso sul mercato dopo il 7 luglio 2020 nei giocattoli o negli articoli di puericoltura, singolarmente o in qualsiasi combinazione dei primi tre ftalati elencati nella colonna 1 della presente voce, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato.</p> <p>3. Non possono essere immessi sul mercato dopo il 7 luglio 2020 in articoli, singolarmente o in qualsiasi combinazione degli ftalati elencati nella colonna 1 della presente voce, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato contenuto nell'articolo.</p> <p>4. Il punto 3 non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) agli articoli esclusivamente destinati all'uso industriale e agricolo o all'uso in ambiente esterno, a condizione che nessun materiale plastificato venga a contatto con le mucose o a contatto prolungato con la pelle; b) agli aeromobili immessi sul mercato prima del 7 gennaio 2024 o agli articoli, indipendentemente dalla loro data di immissione sul mercato, impiegati esclusivamente per la manutenzione o riparazione di tali aeromobili, qualora tali articoli siano essenziali alla sicurezza e all'aeronavigabilità degli aeromobili; c) ai veicoli a motore che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2007/46/CE immessi sul mercato prima del 7 gennaio 2024 o agli articoli, indipendentemente dalla loro data di immissione sul mercato, impiegati esclusivamente per la manutenzione e riparazione di tali veicoli, qualora questi ultimi non possano funzionare nel modo previsto in assenza di tali articoli; d) agli articoli immessi sul mercato prima del 7 luglio 2020; e) agli strumenti di misurazione destinati all'uso in laboratorio e ai componenti di detti strumenti; f) ai materiali e agli articoli destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1935/2004 o del regolamento (CE) n. 10/2011 della Commissione (*); g) ai dispositivi medici che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 90/385/CEE, 93/42/CEE o 98/79/CE e ai componenti di detti dispositivi medici; h) alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE; i) al confezionamento primario dei medicinali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004, della direttiva 2001/82/CE o della direttiva 2001/83/CE; j) ai giocattoli e agli articoli di puericoltura di cui ai punti 1 e 2. <p>5. Ai fini dei punti 1, 2, 3 e 4, lettera a), valgono le seguenti definizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) «materiali plastificati», uno dei seguenti materiali omogenei:

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

		<p>— il cloruro di polivinile (PVC), il cloruro di polivinilidene (PVDC), l'acetato polivinilico (PVA), i poliuretani;</p> <p>— qualsiasi altro polimero (tra cui le schiume polimeriche e la gomma) con l'eccezione dei rivestimenti in gomma di silicone e in lattice naturale;</p> <p>— i rivestimenti per superfici, i rivestimenti antiscivolo, i prodotti di finitura, le decalcomanie, le stampe;</p> <p>— gli adesivi, i sigillanti, gli inchiostri e le vernici.</p> <p>b) «contatto prolungato con la pelle», contatto continuo di durata superiore a 10 minuti o contatto intermittente su un periodo di 30 minuti, misurati nell'arco di una giornata.</p> <p>c) «articoli di puericultura», qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno o il rilassamento dei bambini, alla loro igiene e al loro nutrimento o al succhiamento.</p> <p>6. Ai fini del punto 4, lettera b), per «aeromobile» si intende uno dei seguenti:</p> <p>a) un aeromobile civile prodotto conformemente a un certificato di omologazione rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 216/2008 o a un'approvazione di progetto rilasciata in conformità alla normativa nazionale di uno Stato contraente dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) o per cui è stato rilasciato un certificato di aeronavigabilità da uno Stato contraente dell'ICAO in conformità all'allegato 8 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944;</p> <p>b) un aeromobile militare.</p> <p>(*) <i>Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1)</i></p>
50	<p>Restrizione 52 Reg 1907/2006</p>	<p>1. Non possono essere utilizzati come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso del materiale plastificato nei giocattoli e negli articoli di puericultura che possono essere messi in bocca dai bambini.</p> <p>2. I giocattoli e gli articoli di puericultura contenenti tali ftalati in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato non possono essere immessi sul mercato.</p> <p>3. <i>Soppresso</i></p> <p>4. Ai fini della presente voce, per “articoli di puericultura” si intende qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l’igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini.</p>
51	<p>Restrizione 54 Reg 1907/2006</p>	<p>Non può essere immesso sul mercato dopo il 27 giugno 2010, per la vendita al pubblico, come componente di vernici, prodotti svernicianti, detersivi, emulsioni autolucidanti e sigillanti per pavimenti in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso.</p>
52	<p>Restrizione 55 Reg 1907/2006</p>	<p>1. Non può essere immesso sul mercato per la prima volta dopo il 27 giugno 2010, per la vendita al pubblico, come componente di vernici spray o di detersivi spray in generatori di aerosol in concentrazioni pari o superiori al 3 % in peso.</p> <p>2. Le vernici spray e i detersivi spray in generatori di aerosol contenenti DEGBE e non conformi al paragrafo 1 non sono immessi sul mercato per la vendita al pubblico dopo il 27 dicembre 2010.</p> <p>3. Fatta salva l’applicazione delle altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e delle miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio delle vernici diverse dalle vernici spray contenenti DEGBE in concentrazioni pari o superiori al 3 % in peso immesse sul mercato per la vendita al pubblico rechi entro il 27 dicembre 2010 in maniera visibile, leggibile e indelebile la seguente dicitura: “Non utilizzare in dispositivi di verniciatura spray”.</p>
53	<p>Restrizione 56 Reg 1907/2006</p>	<p>1. Non può essere immesso sul mercato dopo il 27 dicembre 2010, come componente di miscele in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso di MDI per la vendita al pubblico, a meno che i fornitori non garantiscano prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio:</p> <p>a) contenga guanti protettivi conformi alle prescrizioni della direttiva 89/686/CEE del Consiglio (*****);</p> <p>b) rechi in maniera visibile, leggibile e indelebile la seguente dicitura, e fatta salva l’applicazione delle altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e delle miscele:</p> <p>— L’uso di questo prodotto può provocare reazioni allergiche nei soggetti già sensibilizzati ai diisocianati.</p> <p>— I soggetti affetti da asma, eczema o problemi della pelle dovrebbero evitare il contatto, incluso il contatto cutaneo, con questo prodotto.</p> <p>— Questo prodotto non dovrebbe essere utilizzato in condizioni di scarsa ventilazione, a meno che non venga utilizzata una maschera protettiva con un idoneo filtro antigas (ad esempio di tipo A1 conforme alla norma EN 14387)”.</p> <p>2. A titolo di deroga, il paragrafo 1, lettera a), non si applica agli adesivi termofusibili.</p> <p>(*****) <i>GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18</i></p>

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

54	<p>Restrizione 57 Reg 1907/2006</p>	<p>1. Non può essere immesso sul mercato per la prima volta dopo il 27 giugno 2010, per la vendita al pubblico, come componente di adesivi di contatto a base di neoprene in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso in confezioni superiori a 350 g.</p> <p>2. Gli adesivi di contatto a base di neoprene contenenti cicloesano e non conformi al paragrafo 1 non sono immessi sul mercato per la vendita al pubblico dopo il 27 dicembre 2010.</p> <p>3. Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e delle miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio degli adesivi di contatto a base di neoprene contenenti cicloesano in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso, immessi sul mercato per la vendita al pubblico dopo il 27 dicembre 2010 rechi in maniera visibile, leggibile e indelebile la seguente dicitura: “— Questo prodotto non deve essere utilizzato in condizioni di scarsa ventilazione. — Questo prodotto non deve essere utilizzato per la posa di moquette”.</p>
55	<p>Restrizione 58 Reg 1907/2006</p>	<p>1. Non può essere immesso sul mercato per la prima volta dopo il 27 giugno 2010, come sostanza o in miscele contenenti più del 28 % in peso di azoto in relazione al nitrato di ammonio, per l'impiego come concime solido, semplice o composto, salvo che tale concime non ottemperi alle prescrizioni tecniche per i concimi a base di nitrato di ammonio ad alto titolo di azoto di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 2003/ 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (*****).</p> <p>2. <i>Soppresso</i></p> <p>3. <i>Soppresso</i></p> <p>(***** <i>GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1</i>)</p>
56	<p>Restrizione 59 Reg 1907/2006</p>	<p>1. Gli svernicianti contenenti diclorometano in concentrazione uguale o superiore allo 0,1 %, in peso:</p> <p>a) non sono immessi per la prima volta sul mercato per essere venduti al pubblico o agli operatori professionali dopo il 6 dicembre 2010;</p> <p>b) non sono immessi sul mercato per essere venduti al pubblico o agli operatori professionali dopo il 6 dicembre 2011;</p> <p>c) non sono utilizzati da operatori professionali dopo il 6 giugno 2012.</p> <p>Ai fini del presente punto si intende per:</p> <p>i) “operatore professionale”: qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi i lavoratori dipendenti e autonomi, che esegue lavori di sverniciatura nel corso della sua attività professionale al di fuori di un impianto industriale;</p> <p>ii) “impianto industriale”: un impianto utilizzato per attività di sverniciatura.</p> <p>2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare sul proprio territorio e per determinate attività l'impiego da parte di operatori professionali, aventi una preparazione specifica di svernicianti contenenti diclorometano e possono autorizzare l'immissione sul mercato di tali svernicianti per la vendita a detti operatori professionali.</p> <p>Gli Stati membri che si avvalgono di tale deroga definiscono disposizioni adeguate per la protezione della salute e della sicurezza degli operatori professionali che utilizzano svernicianti contenenti diclorometano e ne informano la Commissione.</p> <p>Tali disposizioni prescrivono tra l'altro che un operatore professionale sia in possesso di un certificato accettato dallo Stato membro in cui lo stesso soggetto opera, o fornisca altre prove documentali a tal fine, oppure sia approvato dallo Stato membro in questione, in modo da dimostrare preparazione e competenza specifiche ad utilizzare in condizioni di sicurezza svernicianti contenenti diclorometano.</p> <p>La Commissione stila un elenco degli Stati membri che si sono avvalsi della deroga di cui al presente paragrafo e lo rende pubblico attraverso Internet.</p> <p>3. Un operatore professionale che beneficia della deroga di cui al paragrafo 2 opera soltanto negli Stati membri che hanno fatto ricorso a tale deroga. La formazione di cui al paragrafo 2 comprende almeno gli aspetti seguenti:</p> <p>a) consapevolezza, valutazione e gestione dei rischi per la salute, comprese informazioni su sostituti esistenti o processi che, nelle loro condizioni di utilizzazione, sono meno pericolosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;</p> <p>b) uso di un'aerazione adeguata;</p> <p>c) uso di dispositivi di protezione individuale adeguati conformi alla direttiva 89/686/CEE.</p> <p>I datori di lavoro e i lavoratori autonomi sostituiscono di preferenza il diclorometano con un agente o processo chimico che, nelle sue condizioni di utilizzazione, presenta rischi nulli o inferiori per la salute e la sicurezza dei lavoratori. L'operatore professionale applica tutte le misure di sicurezza pertinenti, compreso l'uso di dispositivi di protezione individuale.</p> <p>4. Fatte salve altre norme comunitarie in materia di protezione dei lavoratori, gli svernicianti contenenti diclorometano in concentrazione uguale o superiore allo 0,1 %, in peso, possono essere utilizzati in impianti industriali soltanto se sono soddisfatte almeno le condizioni seguenti:</p>

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

		<p>a) efficace aerazione in tutte le zone di lavorazione, in particolare quelle per il trattamento a umido e l'essiccazione degli articoli sverniciati: aerazione locale per estrazione presso le vasche di sverniciatura, integrata da aerazione forzata in tali zone, al fine di ridurre al minimo l'esposizione e di ottemperare, ove tecnicamente possibile, ai pertinenti limiti di esposizione professionale;</p> <p>b) messa in atto di misure volte a ridurre al minimo l'evaporazione dalle vasche di sverniciatura, comprendenti: coperchi per coprire le vasche di sverniciatura eccetto durante il carico e lo scarico; dispositivi adeguati di carico e scarico per le vasche di sverniciatura; e vasche di sverniciatura con acqua o acqua salata per rimuovere l'eccesso di solvente dopo lo scarico;</p> <p>c) messa in atto di misure per la manipolazione in condizioni di sicurezza del diclorometano nelle vasche di sverniciatura, comprendenti: pompe e tubazioni per trasferire gli svernicianti nelle e dalle vasche di sverniciatura; e disposizioni adeguate per la pulitura delle vasche e la rimozione dei residui in condizioni di sicurezza;</p> <p>d) messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale conformi alla direttiva 89/686/CEE, comprendenti: guanti protettivi adeguati, occhiali di sicurezza e indumenti protettivi e adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie qualora non possa essere altrimenti conseguita l'osservanza dei pertinenti limiti di esposizione professionale;</p> <p>e) messa a disposizione degli operatori di informazioni, istruzioni e formazione adeguate riguardo all'uso di tali dispositivi.</p> <p>5. Fatte salve le altre disposizioni comunitarie riguardanti la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di sostanze e miscele pericolose, dal 6 dicembre 2011 gli svernicianti contenenti diclorometano in concentrazione uguale o superiore allo 0,1 %, in peso, recano la seguente dicitura visibile, leggibile e indelebile: "Solo per usi industriali e l'utilizzo da parte di operatori professionali approvati in taluni Stati membri dell'Unione europea — verificare dove ne sia autorizzato l'uso".</p>
57	Restrizione 60 Reg 1907/2006	Non può essere immessa sul mercato o utilizzata come sostanza o componente di miscela in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso per applicazioni di consolidamento del suolo dopo il 5 novembre 2012
58	Restrizione 61 Reg 1907/2006	Non può essere utilizzato in articoli o loro parti in concentrazioni superiori a 0,1 mg/kg. Non possono essere commercializzati articoli o loro parti contenenti DMF in concentrazioni superiori 0,1 mg/kg
59	Restrizione 62 Reg 1907/2006	<p>1. Ne sono vietati la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso come sostanze o in miscele a decorrere dal 10 ottobre 2017 se la concentrazione di mercurio nelle miscele è pari o superiore allo 0,01 % in peso.</p> <p>2. È vietata l'immissione sul mercato di articoli o loro parti contenenti una o più di queste sostanze a decorrere dal 10 ottobre 2017 se la concentrazione di mercurio negli articoli o nelle loro parti è pari o superiore allo 0,01 % in peso</p>
60	Restrizione 63 Reg 1907/2006	<p>1. Da non immettere sul mercato o usare in singole parti di articoli di gioielleria se la concentrazione di piombo (espressa in metallo) in tale parte è uguale o superiore a 0,05 % in peso.</p> <p>2. Ai fini del paragrafo 1:</p> <p>i) "articoli di gioielleria" comprende gli articoli di gioielleria e di bigiotteria e gli accessori per capelli, inclusi:</p> <p>a) braccialetti, collane e anelli;</p> <p>b) articoli di gioielleria per piercing;</p> <p>c) orologi da polso e bracciali da uomo;</p> <p>d) spille e gemelli per polsini;</p> <p>ii) "singole parti" comprende i materiali che costituiscono l'articolo di gioielleria, nonché le singole componenti degli articoli di gioielleria.</p> <p>3. Il paragrafo 1 si applica anche alle singole parti immesse sul mercato o utilizzate per la fabbricazione di articoli di gioielleria.</p> <p>4. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:</p> <p>a) al vetro cristallo quale definito all'allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della direttiva 69/493/CEE del Consiglio (*);</p> <p>b) alle componenti interne di orologi, inaccessibili ai consumatori;</p> <p>c) alle pietre preziose e semipreziose non sintetiche o ricostituite [voce NC 7103, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87], eccetto quelle trattate con piombo o suoi composti o miscele contenenti tali sostanze;</p> <p>d) agli smalti, definiti come miscele vetrificabili risultanti dalla fusione, vetrificazione o sinterizzazione di minerali fusi ad una temperatura di almeno 500 °C.</p> <p>5. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica agli articoli di gioielleria immessi sul mercato per la prima volta prima del 9 ottobre 2013 e agli articoli di gioielleria fabbricati prima del 10 dicembre 1961.</p> <p>6. La Commissione riesamina, entro il 9 ottobre 2017, i paragrafi da 1 a 5 della presente voce alla luce di nuove informazioni scientifiche, tra cui la disponibilità di alternative e la migrazione del piombo dagli articoli di cui al paragrafo 1 e, se del caso, modifica la presente voce di conseguenza.</p>

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

		<p>7. Da non immettere sul mercato o usare negli articoli forniti al pubblico se in tali articoli, o in loro parti accessibili, la concentrazione di piombo (espressa in metallo) è uguale o superiore allo 0,05 % in peso e, in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, tali articoli o loro parti accessibili possano essere messi in bocca dai bambini. Tale limite non si applica nei casi in cui si possa dimostrare che il tasso di cessione del piombo da un siffatto articolo o da una parte accessibile di un articolo (rivestito o no) non supera 0,05 µg/cm² all'ora (equivalente a 0,05 µg/g/h) e, per gli articoli rivestiti, che il rivestimento è sufficiente a garantire che detto tasso di cessione non è superato per un periodo di almeno due anni in condizioni d'uso dell'articolo normali o ragionevolmente prevedibili. Ai fini del presente paragrafo si ritiene che un articolo o una parte accessibile di un articolo possano essere messi in bocca dai bambini se hanno una dimensione inferiore ai 5 cm o se presentano una parte staccabile o sporgente di tale dimensione.</p> <p>8. A titolo di deroga, il paragrafo 7 non si applica:</p> <ol style="list-style-type: none"> agli articoli di gioielleria di cui al paragrafo 1; al vetro cristallo quale definito all'allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della direttiva 69/493/CEE; alle pietre preziose e semipreziose non sintetiche o ricostituite [codice NC 7103 istituito dal regolamento (CEE) n. 2658/87], eccetto quelle trattate con piombo o suoi composti o con miscele contenenti tali sostanze; agli smalti, definiti come miscele vetrificabili risultanti dalla fusione, dalla vetrificazione o dalla sinterizzazione di minerali fusi ad una temperatura di almeno 500 °C; alle chiavi e alle serrature, compresi i lucchetti; agli strumenti musicali; agli articoli e alle parti di articoli contenenti leghe di ottone, se la concentrazione di piombo (espressa in metallo) nella lega di ottone non supera lo 0,5 % in peso; alle punte per strumenti di scrittura; articoli religiosi; alle pile portatili zinco-carbone e alle pile a bottone; agli articoli rientranti nel campo di applicazione: <ol style="list-style-type: none"> della direttiva 94/62/CE; del regolamento (CE) n. 1935/2004; della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*); della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (**). <p>9. Entro il 1° luglio 2019 la Commissione riesamina il paragrafo 7 e il paragrafo 8, lettere e), f), i) e j), della presente voce alla luce di nuove informazioni scientifiche, tra cui la disponibilità di alternative e la migrazione del piombo dagli articoli di cui al paragrafo 7, comprese le prescrizioni relative all'integrità del rivestimento e, se del caso, modifica la presente voce di conseguenza.</p> <p>10. A titolo di deroga, il paragrafo 7 non si applica agli articoli immessi sul mercato per la prima volta anteriormente al 1° giugno 2016.</p> <p><i>(*) Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1). (**) Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88)</i></p>
61	<p>Restrizione 64 Reg 1907/2006</p>	<p>Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso, come sostanza o come componente di miscela, in una concentrazione pari o superiore all'1% in peso, qualora la sostanza o miscela sia commercializzata per l'uso o utilizzata come deodorante per ambienti o tavoletta per WC in servizi igienici, abitazioni, uffici o altri ambienti pubblici chiusi.</p>
62	<p>Restrizione 65 Reg 1907/2006</p>	<ol style="list-style-type: none"> Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso in miscela isolanti in cellulosa o in articoli isolanti in cellulosa dopo il 14 luglio 2018, a meno che l'emissione di ammoniaca da tali articoli o miscele non produca una concentrazione inferiore a 3 ppm in volume (2,12 mg/m³) nelle condizioni di prova di cui al paragrafo 4. Il fornitore di una miscela isolante in cellulosa contenente sali di ammonio inorganici informa il destinatario o il consumatore del tasso di carico massimo ammissibile della miscela isolante in cellulosa, espresso in spessore e densità. L'utilizzatore a valle di una miscela isolante in cellulosa contenente sali di ammonio inorganici garantisce che il tasso di carico massimo ammissibile comunicato dal fornitore non sia superato. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica all'immissione sul mercato di miscele isolanti in cellulosa destinate a essere utilizzate unicamente per la produzione di articoli isolanti in cellulosa o all'uso di tali miscele nella produzione di articoli isolanti in cellulosa. Nel caso di uno Stato membro che al 14 luglio 2016 abbia attuato misure provvisorie nazionali autorizzate dalla Commissione a norma dell'articolo 129, paragrafo 2, lettera a), le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano a decorrere da tale data. La conformità con il valore limite di emissione di cui al paragrafo 1, primo comma, è dimostrata conformemente alla specifica tecnica CEN/TS 16516, adattata come

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

		<p>segue:</p> <p>a) la durata della prova è di almeno 14 giorni invece di 28 giorni;</p> <p>b) l'emissione di gas di ammoniaca è misurata almeno una volta al giorno per l'intera durata della prova;</p> <p>c) il valore limite di emissione non è raggiunto né superato in nessuna delle misurazioni effettuate durante la prova;</p> <p>d) l'umidità relativa è del 90 % invece che del 50 %;</p> <p>e) è utilizzato un metodo appropriato per misurare l'emissione di gas di ammoniaca;</p> <p>f) il tasso di carico, espresso in spessore e densità, è registrato durante il campionamento delle miscele o degli articoli isolanti in cellulosa da sottoporre a prova.</p>
63	Restrizione 66 Reg 1907/2006	Non è ammessa l'immissione sul mercato nella carta termica in una concentrazione uguale o superiore allo 0,02 % in peso dopo il 2 gennaio 2020.
64	Restrizione 67 Reg 1907/2006	<p>1. Non deve essere prodotto o immesso sul mercato come sostanza in quanto tale dopo il 2 marzo 2019.</p> <p>2. Non deve essere impiegato per la produzione o l'immissione sul mercato di:</p> <p>a) altre sostanze, come costituente;</p> <p>b) miscele;</p> <p>c) articoli o parti di essi, in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso dopo il 2 marzo 2019.</p> <p>3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle sostanze, ai costituenti di altre sostanze o miscele che devono essere o sono utilizzati:</p> <p>a) per la produzione di aeromobili prima del 2 marzo 2027;</p> <p>b) per la produzione di ricambi per:</p> <p>i) aeromobili prodotti prima del 2 marzo 2027,</p> <p>ii) veicoli a motore che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2007/46/CE, veicoli agricoli o forestali che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(*) o macchine che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(**) prodotti prima del 2 marzo 2019.</p> <p>4. Il sottoparagrafo 2, lettera c), non si applica a:</p> <p>a) articoli immessi sul mercato prima del 2 marzo 2019;</p> <p>b) aeromobili prodotti in conformità al sottoparagrafo 3, lettera a);</p> <p>c) ricambi per aeromobili, veicoli o macchine prodotti conformemente al sottoparagrafo 3, lettera b);</p> <p>d) apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2011/65/UE.</p> <p>5. Ai fini della presente voce, per «aeromobile» si intende una delle seguenti definizioni:</p> <p>a) un aeromobile civile prodotto conformemente ad un certificato di omologazione rilasciato ai sensi del regolamento (UE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio(***) o con un'approvazione di progetto rilasciata in conformità alla normativa nazionale di uno Stato contraente dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) o per cui è stato rilasciato un certificato di aeronavigabilità da uno Stato contraente dell'ICAO in conformità all'allegato 8 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale;</p> <p>b) un aeromobile militare</p> <p><i>(*)Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).</i></p> <p><i>(**)Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).</i></p> <p><i>(***) Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).</i></p>
65	Restrizione 68 Reg 1907/2006	<p>1. Non deve essere prodotto o immesso sul mercato come sostanza in quanto tale a decorrere dal 4 luglio 2020.</p> <p>2. A decorrere dal 4 luglio 2020 non deve essere usato per la produzione di o l'immissione sul mercato in:</p> <p>a) un'altra sostanza, come costituente;</p> <p>b) una miscela;</p> <p>c) un articolo in una concentrazione pari o superiore a 25 ppb del PFOA, compresi i suoi sali, o a 1 000 ppb di una sostanza correlata al PFOA o di una combinazione di sostanze correlate al PFOA.</p>

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

		<p>3. I punti 1 e 2 si applicano a decorrere dal: a) 4 luglio 2022 a: i) apparecchiature utilizzate per la fabbricazione di semiconduttori; ii) inchiostri da stampa in lattice; b) 4 luglio 2023 a: i) tessuti per la protezione dei lavoratori dai rischi per la loro salute e sicurezza; ii) membrane destinate all'uso in tessuti medicali, filtraggio nel trattamento delle acque, processi di produzione e trattamento degli effluenti; iii) nanorivestimenti al plasma; c) 4 luglio 2032 ai dispositivi medici diversi dai dispositivi medici impiantabili che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 93/42/CEE.</p> <p>4. I punti 1 e 2 non si applicano: a) all'acido perfluorottansolfonico e ai suoi derivati, che sono elencati nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 850/2004; b) alla fabbricazione di una sostanza, se questa è un inevitabile sottoprodotto della produzione di composti chimici fluorurati con una catena costituita da un numero di atomi di carbonio pari o inferiore a 6; c) a una sostanza da usare o che è usata come sostanza intermedia isolata trasportata, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettere da a) a f), di tale regolamento; d) a una sostanza, a un costituente di un'altra sostanza o miscela da usare o che è usata: i) nella produzione di dispositivi medici impiantabili che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 93/42/CEE; ii) nei rivestimenti fotografici applicati a pellicole, carta o lastre di stampa; iii) nei processi fotolitografici per i semiconduttori o nei processi di incisione per i semiconduttori composti; e) alle miscele concentrate di schiume antincendio immesse sul mercato prima del 4 luglio 2020 da usare o che sono usate nella produzione di altre miscele di schiume antincendio.</p> <p>5. Il punto 2, lettera b), non si applica alle miscele di schiume antincendio che sono state: a) immesse sul mercato prima del 4 luglio 2020; o b) prodotte in conformità al punto 4, lettera e), a condizione che, se sono usate a fini di formazione, le emissioni nell'ambiente siano ridotte al minimo e gli effluenti raccolti siano smaltiti in modo sicuro.</p> <p>6. Il punto 2, lettera c), non si applica: a) agli articoli immessi sul mercato prima del 4 luglio 2020; b) ai dispositivi medici impiantabili fabbricati in conformità al punto 4, lettera d), punto i); c) agli articoli rivestiti con i rivestimenti fotografici di cui al punto 4, lettera d), punto ii); d) ai semiconduttori o ai semiconduttori composti di cui al punto 4, lettera d), punto iii)</p>
66	Restrizione 69 Reg 1907/2006	Non è ammessa l'immissione sul mercato per la vendita al pubblico dopo il 9 maggio 2019 in liquidi di lavaggio o sbrinamento del parabrezza, in una concentrazione pari o superiore allo 0,6 % in peso.
67	Restrizione 70 Reg 1907/2006	<p>1. Non è ammessa l'immissione sul mercato nei prodotti cosmetici da eliminare con acqua in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso dell'una o dell'altra sostanza dopo il 31 gennaio 2020.</p> <p>2. Ai fini della presente voce, per "prodotti cosmetici da eliminare con acqua" si intendono i prodotti cosmetici quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1223/2009 che, in condizioni d'uso normali, sono eliminati con acqua dopo l'applicazione.</p>
68	Restrizione 71 Reg 1907/2006	<p>1. Non deve essere immesso sul mercato come sostanza in quanto tale oppure come componente di miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3 % successivamente al 9 maggio 2020 tranne nel caso in cui i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle abbiano inserito nelle relazioni sulla sicurezza chimica e nelle schede di dati di sicurezza i livelli derivati senza effetto (DNEL) relativi all'esposizione dei lavoratori pari a 14,4 mg/m³ per l'esposizione per inalazione e 4,8 mg/kg/giorno per l'esposizione cutanea.</p> <p>2. Non deve essere prodotto o utilizzato come sostanza in quanto tale oppure come componente di miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3 % successivamente al 9 maggio 2020 tranne nel caso in cui i fabbricanti e gli utilizzatori a valle adottino misure di gestione dei rischi appropriate e prevedano condizioni operative adeguate per garantire che l'esposizione dei lavoratori sia inferiore ai DNEL specificati al punto 1.</p> <p>3. In deroga ai punti 1 e 2, gli obblighi ivi stabiliti si applicano a decorrere dal 9 maggio 2024 per quanto riguarda l'immissione sul mercato a fini di impiego, o l'impiego, come solvente o reagente nel processo di rivestimento di fili.</p>

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

69	<p>Restrizione 72 Reg 1907/2006</p>	<p>1. Non possono essere immesse sul mercato dopo il 1° novembre 2020 allorché sono presenti in uno qualsiasi dei seguenti articoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) capi d'abbigliamento o relativi accessori; b) articoli tessili diversi da capi d'abbigliamento che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, vengono a contatto con la pelle in misura simile a quella dei capi d'abbigliamento; c) calzature, <p>se i capi d'abbigliamento, i relativi accessori, gli articoli tessili diversi da capi d'abbigliamento o le calzature sono destinati all'uso da parte dei consumatori e la sostanza è presente in una concentrazione, misurata in materiali omogenei, pari o superiore a quella specificata per quella sostanza nell'appendice 12.</p> <p>2. A titolo di deroga, per quanto riguarda l'immissione sul mercato di formaldeide [numero CAS 50-00-0] presente in giubbotti, giacconi o materiale da imbottitura, la pertinente concentrazione ai fini del paragrafo 1 è pari a 300 mg/kg nel corso del periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 1° novembre 2023. La concentrazione specificata nell'appendice 12 si applica successivamente.</p> <p>3. Il paragrafo 1 non si applica a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) capi d'abbigliamento, relativi accessori o calzature, oppure parti di capi d'abbigliamento, relativi accessori o calzature, esclusivamente di cuoio, di pellicce o di pelli naturali; b) dispositivi di fissaggio non tessili e accessori decorativi non tessili; c) indumenti di seconda mano, relativi accessori, articoli tessili diversi da capi d'abbigliamento o calzature; d) moquette e rivestimenti del suolo di materie tessili per uso interno, tappeti e corsie. <p>4. Il paragrafo 1 non si applica ai capi d'abbigliamento, ai relativi accessori, agli articoli tessili diversi da capi d'abbigliamento o alle calzature che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).</p> <p>5. Il paragrafo 1, lettera b), non si applica agli articoli tessili usa e getta. Per «articoli tessili usa e getta» si intendono gli articoli tessili destinati a essere utilizzati una sola volta, ovvero per un breve periodo di tempo, e che non sono destinati a un ulteriore uso identico o analogo.</p> <p>6. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatta salva l'applicazione di restrizioni più rigorose specificate nel presente allegato o in altra normativa applicabile dell'Unione.</p> <p>7. La Commissione riesamina l'esenzione di cui al paragrafo 3, lettera d), e, se del caso, la modifica di conseguenza.</p> <p><i>(*) Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51).</i></p> <p><i>(**) Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).</i></p>
70	<p>Restrizione 73 Reg 1907/2006</p>	<p>1. Non possono essere immessi sul mercato per la vendita al pubblico dopo il 2 gennaio 2021 individualmente o in combinazione tra di loro, in una concentrazione pari o superiore a 2 ppb, in peso, delle miscele contenenti solventi organici, in prodotti spray.</p> <p>2. Ai fini della presente voce, per «prodotti spray» si intendono gli aerosol, gli spray a pompa e i flaconi a spruzzo commercializzati per applicazioni sotto forma di spray per trattamenti protettivi o impregnanti.</p> <p>3. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni dell'Unione relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele, l'imballaggio dei prodotti spray contenenti (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo e/o T DFA associati a solventi organici, come indicato al paragrafo 1, e immessi sul mercato per uso professionale deve recare in modo chiaro e indelebile le seguenti diciture: «Uso riservato agli utilizzatori professionali» e «Letale se inalato», con il pittogramma GHS06.</p> <p>4. La sezione 2.3 delle schede di dati di sicurezza contiene le seguenti informazioni: «L'uso di miscele costituite da (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo e/o uno qualsiasi dei suoi mono-, di- o tri-O-(alchil) derivati in una concentrazione pari o superiore a 2 ppb e solventi organici in prodotti spray è riservato agli utilizzatori professionali; tali miscele recano la seguente dicitura "Letale se inalato"».</p> <p>5. I solventi organici di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 comprendono i solventi organici utilizzati come propellenti di aerosol.</p>

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

71

Restrizione 74
Reg 1907/2006

1. Da non utilizzare in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che:
 - a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
 - b) il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull'uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.
2. Da non immettere sul mercato in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 febbraio 2022, a meno che:
 - a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
 - b) il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b), e che sull'imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull'etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l'uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».
3. Ai fini della presente voce, per «utilizzatori industriali e professionali» si intendono i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti.
4. La formazione di cui al paragrafo 1, lettera b), comprende istruzioni per il controllo dell'esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro, fatti salvi gli eventuali valori limite nazionali di esposizione professionale o altre misure di gestione dei rischi adeguate a livello nazionale. Tale formazione deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale. Tale formazione riguarda almeno:
 - a) gli elementi di formazione di cui al paragrafo 5, lettera a), per tutti gli usi industriali e professionali;
 - b) gli elementi di formazione di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), per i seguenti usi:
 - manipolazione di miscele all'aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma);
 - applicazione a spruzzo in cabina ventilata;
 - applicazione con rullo;
 - applicazione con pennello;
 - applicazione per immersione o colata;
 - trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi;
 - pulitura e rifiuti;
 - qualsiasi altro uso con un'esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione;
 - c) gli elementi di formazione di cui al paragrafo 5, lettere a), b) e c), per i seguenti usi:
 - manipolazione di articoli non completamente reagiti (ad esempio, appena reagiti, ancora caldi);
 - applicazioni per fonderie;
 - manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature;
 - manipolazione all'aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C);
 - applicazione a spruzzo all'aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri);
 - qualsiasi altro uso con un'esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.
5. Elementi di formazione:
 - a) formazione generale, anche on line, riguardante:
 - chimica dei diisocianati;
 - pericoli di tossicità (compresa tossicità acuta);
 - esposizione ai diisocianati;
 - valori limite di esposizione professionale;
 - modalità di sviluppo della sensibilizzazione;
 - odore come segnale di pericolo;
 - importanza della volatilità per il rischio;
 - viscosità, temperatura e peso molecolare dei diisocianati;
 - igiene personale;
 - attrezzature di protezione individuale necessarie, comprese le istruzioni pratiche per il loro uso corretto e le loro limitazioni;
 - rischio di esposizione per contatto cutaneo e per inalazione;

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

		<ul style="list-style-type: none"> — rischio connesso al processo di applicazione utilizzato; — sistema di protezione della pelle e delle vie respiratorie; — ventilazione; — pulizia, fuoriuscite, manutenzione; — smaltimento di imballaggi vuoti; — protezione degli astanti; — individuazione delle fasi critiche di manipolazione; — sistemi di codici nazionali specifici (se pertinente); — sicurezza basata sui comportamenti (behaviour-based); — certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo; <p>b) formazione di livello intermedio, anche on line, riguardante:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ulteriori aspetti basati sui comportamenti (behaviour-based); — manutenzione; — gestione dei cambiamenti; — valutazione delle istruzioni di sicurezza esistenti; — rischio connesso al processo di applicazione utilizzato; — certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo; <p>c) formazione avanzata, anche on line, riguardante:</p> <ul style="list-style-type: none"> — eventuali certificazioni ulteriori necessarie per gli usi specifici previsti; — applicazione a spruzzo al di fuori dell'apposita cabina; — manipolazione all'aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C); — certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo. <p>6. La formazione deve essere conforme alle disposizioni stabilite dallo Stato membro in cui opera l'utilizzatore industriale o professionale. Gli Stati membri possono attuare o continuare ad applicare i loro requisiti nazionali per l'uso di tali sostanze e miscele, purché siano soddisfatti i requisiti minimi di cui ai paragrafi 4 e 5.</p> <p>7. Il fornitore di cui al paragrafo 2, lettera b), deve garantire che il destinatario disponga dei materiali didattici e abbia accesso ai corsi di formazione di cui ai paragrafi 4 e 5 nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui fornisce le sostanze e le miscele. Nell'ambito della formazione deve essere tenuto conto della specificità dei prodotti forniti, della loro composizione, dell'imballaggio e della progettazione.</p> <p>8. Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo deve documentare il completamento con esito positivo della formazione di cui ai paragrafi 4 e 5. La formazione deve essere rinnovata almeno ogni cinque anni.</p> <p>9. Nelle relazioni di cui all'articolo 117, paragrafo 1, gli Stati membri forniscono le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i requisiti stabiliti per la formazione e altre misure di gestione dei rischi previsti dalla legislazione nazionale e connessi all'uso industriale e professionale dei diisocianati; b) il numero di casi di asma professionale e di malattie professionali delle vie respiratorie e cutanee segnalati e riconosciuti in relazione ai diisocianati; c) i limiti nazionali di esposizione ai diisocianati, se esistono; d) le informazioni sulle attività di esecuzione relative alla restrizione. <p>10. Tale restrizione si applica fatte salve altre normative dell'Unione in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.</p>
72	<p>Autorizzazione 1 Reg 1907/2006</p>	<p>Data entro cui devono pervenire le domande(1): 21 febbraio 2013 Data di scadenza(2): 21 agosto 2014</p> <p>(1) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006 (2) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006</p>
73	<p>Autorizzazione 2 Reg 1907/2006</p>	<p>Data entro cui devono pervenire le domande(1): 21 febbraio 2013 Data di scadenza(2): 21 agosto 2014</p> <p>(1) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006 (2) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006</p>

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

74	Autorizzazione 3 Reg 1907/2006	<p>Data entro cui devono pervenire le domande(1): 21 febbraio 2014 Data di scadenza(2): 21 agosto 2015</p> <p>(1) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006 (2) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006</p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2015)9812 Sintesi in italiano: OJ C 10, 13.1.2016, p.3 Corrigendum OJ C 12, 15.1.2016, p.7</p>
75	Autorizzazione 4 Reg 1907/2006	<p>Data entro cui devono pervenire le domande(1): 21 agosto 2013 (*) Data di scadenza(2): 21 febbraio 2015 (**)</p> <p>(1) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006 (2) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006</p> <p>Usi o categorie di usi esentati dall'obbligo di autorizzazione: Usi nel confezionamento primario dei medicinali di cui al regolamento (CE) n. 726/2004, alla direttiva 2001/82/CE e/o alla direttiva 2001/83/CE</p> <p><i>(*) 1° settembre 2021 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tale pezzo di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscela e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p> <p><i>(**) 1° marzo 2023 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tali pezzi di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscela e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2014) 5551 Sintesi in italiano: OJ C 260, 9.8.2014, p.10</p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2016) 3549 Sintesi in italiano: OJ C 225, 22.6.2016, p.3</p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2015) 1619 Sintesi in italiano: OJ C 91, 18.3.2015, p.2</p>
76	Autorizzazione 5 Reg 1907/2006	<p>Data entro cui devono pervenire le domande(1): 21 agosto 2013 (*) Data di scadenza(2): 21 febbraio 2015 (**)</p> <p>(1) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006 (2) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006</p> <p>Usi o categorie di usi esentati dall'obbligo di autorizzazione: Usi nel confezionamento primario dei medicinali di cui al regolamento (CE) n. 726/2004, alla direttiva 2001/82/CE e/o alla direttiva 2001/83/CE</p> <p><i>(*) 1° settembre 2021 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tale pezzo di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscela e che possono essere riparati</i></p>

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

		<p>solo usando tale sostanza. (**) 1° marzo 2023 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tali pezzi di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscele) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</p>
77	Autorizzazione 6 Reg 1907/2006	<p>Data entro cui devono pervenire le domande(1): 21 agosto 2013 (*) Data di scadenza(2): 21 febbraio 2015 (**)</p> <p>(1) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006 (2) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006</p> <p>Usi o categorie di usi esentati dall'obbligo di autorizzazione: Usi nel confezionamento primario dei medicinali di cui al regolamento (CE) n. 726/2004, alla direttiva 2001/82/CE e/o alla direttiva 2001/83/CE</p> <p>(*) 1° settembre 2021 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tale pezzo di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscele) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza. (**) 1° marzo 2023 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tali pezzi di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscele) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2014) 9645 final Sintesi in italiano: OJ C 461, 20.12.2014, p.24</p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2015)1619 Sintesi in italiano: OJ C 91, 18.03.2016, p.2</p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2016) 2003 Sintesi in italiano: OJ C 127, 9.4.2016, p.6-7</p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2019) 2092 Sintesi in italiano: OJ C 116, 18.3.2015, p. 2</p>
78	Autorizzazione 7 Reg 1907/2006	<p>Data entro cui devono pervenire le domande(1): 21 agosto 2013 (*) Data di scadenza(2): 21 febbraio 2015 (**)</p> <p>(1) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006 (2) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006</p> <p>(*) 1° settembre 2021 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tale pezzo di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscele) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza. (**) 1° marzo 2023 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti</p>

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

		<i>complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tali pezzi di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscela e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i>
79	Autorizzazione 8 Reg 1907/2006	<p>Data entro cui devono pervenire le domande(1): 21 novembre 2013 Data di scadenza(2): 21 maggio 2015</p> <p><i>(1) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006</i> <i>(2) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006</i></p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2015)6004 Sintesi in italiano: OJ C 288, 2.9.2015, p.3</p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2015) 6063 Sintesi in italiano: OJ C 293, 5.9.2015, p.2</p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2015) 6007 Sintesi in italiano: OJ C 288, 2.9.2015, p.4</p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2015) 3524 final Sintesi in italiano: OJ C 182, 3.6.2015, p.3</p>
80	Autorizzazione 9 Reg 1907/2006	<p>Data entro cui devono pervenire le domande(1): 21 novembre 2013 Data di scadenza(2): 21 maggio 2015</p> <p><i>(1) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006</i> <i>(2) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006</i></p>
81	Autorizzazione 10 Reg 1907/2006	<p>Data entro cui devono pervenire le domande(1): 21 novembre 2013 (*) Data di scadenza(2): 21 maggio 2015 (**)</p> <p><i>(1) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006</i> <i>(2) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006</i></p> <p><i>(*) 1° settembre 2021 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tale pezzo di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscela e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p> <p><i>(**) 1° marzo 2023 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tali pezzi di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscela e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2017)5012 Sintesi in italiano: OJ C 264, 11.8.2017, p.4</p>

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

82	Autorizzazione 11 Reg 1907/2006	<p>Data entro cui devono pervenire le domande(1): 21 novembre 2013(*) Data di scadenza(2): 21 maggio 2015 (**)</p> <p><i>(1) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006</i> <i>(2) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006</i></p> <p><i>(*) 1° settembre 2021 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tale pezzo di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscela e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p> <p><i>(**) 1° marzo 2023 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tali pezzi di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscela e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2016)5644 Sintesi in italiano: OJ C 337, 14.9.2016, p.3</p>
83	Autorizzazione 12 Reg 1907/2006	<p>Data entro cui devono pervenire le domande(1): 21 novembre 2013 (*) Data di scadenza(2): 21 maggio 2015 (**)</p> <p><i>(1) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006</i> <i>(2) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006</i></p> <p><i>(*) 1° settembre 2021 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tale pezzo di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscela e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p> <p><i>(**) 1° marzo 2023 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tali pezzi di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscela e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2016)5644 Sintesi in italiano: OJ C 337, 14.9.2016, p.3</p>
84	Autorizzazione 13 Reg 1907/2006	<p>Data entro cui devono pervenire le domande(1): 21 febbraio 2014 Data di scadenza(2): 21 agosto 2015</p> <p><i>(1) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006</i> <i>(2) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006</i></p>

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

85	Autorizzazione 14 Reg 1907/2006	<p>Data entro cui devono pervenire le domande(1): 21 febbraio 2014 (*) Data di scadenza(2): 21 agosto 2015 (**)</p> <p><i>(1) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006</i> <i>(2) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006</i></p> <p><i>(*) 1° settembre 2021 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tale pezzo di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p> <p><i>(**) 1° marzo 2023 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tali pezzi di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p>
86	Autorizzazione 15 Reg 1907/2006	<p>Data entro cui devono pervenire le domande (1): 21 ottobre 2014 (*) Data di scadenza (2): 21 aprile 2016 (**)</p> <p><i>(1) Data di cui all'art. 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n.1907/2006</i> <i>(2) Data di cui all'art. 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n.1907/2006</i></p> <p><i>(*) 1° settembre 2021 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tale pezzo di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p> <p><i>(**) 1° marzo 2023 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tali pezzi di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2015)8093 Sintesi in italiano: OJ C 392, 25.11.2015, p.7</p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2016)7581 Sintesi in italiano: OJ C 455, 6.12.2016, p.3</p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2016)8596 Sintesi in italiano: OJ C 29, 28.1.2017, p.12</p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2017)649 Sintesi in italiano: OJ C 48, 15.2.2017, p.3</p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2016)7607 Sintesi in italiano: OJ C 455, 6.12.2016, p.4</p>

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

		<p>Decisione di autorizzazione: C(2016)7609 Sintesi in italiano: OJ C 455, 6.12.2016, p.5</p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2017)651 Sintesi in italiano: OJ C 48, 15.2.2017, p.4</p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2017)658 Sintesi in italiano: OJ C 48, 15.2.2017, p.5</p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2017)660 Sintesi in italiano: OJ C 48, 15.2.2017, p.6</p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2017)7928 Sintesi in italiano: OJ C 57, 15.02.2018, p.4</p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2017)69 Sintesi in italiano: OJ C 23, 24.01.2017, p.2</p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2018)938 Sintesi in italiano: OJ C 73, 27.02.2018, p.7</p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2018)5057 Sintesi in italiano: OJ C 290 17.08.2018, p.4</p>
87	<p>Autorizzazione 16 Reg 1907/2006</p>	<p>Data entro cui devono pervenire le domande (1): 21 marzo 2016 (*) Data di scadenza (2): 21 settembre 2017 (**)</p> <p><i>(1) Data di cui all'art. 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n.1907/2006</i> <i>(2) Data di cui all'art. 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n.1907/2006</i></p> <p><i>(*) 1° settembre 2021 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tale pezzo di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p> <p><i>(**) 1° marzo 2023 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tali pezzi di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2017)663 Sintesi in italiano: OJ C 48, 15.2.2017, p.8</p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2017)3439 Sintesi in italiano: OJ C 172, 31.05.2017, p.2</p>

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

Decisione di autorizzazione: C(2017)5001
Sintesi in italiano: OJ C 241, 26.07.2017, p.2

Decisione di autorizzazione: C(2018)12
Sintesi in italiano: OJ C 16, 18.1.2018, p.2

Decisione di autorizzazione: C(2017)5880
Sintesi in italiano: OJ C 296, 07.09.2017, p.15

Decisione di autorizzazione: C(2017)6727
Sintesi in italiano: OJ C 348, 17.10.2017, p.6-7

Decisione di autorizzazione: C(2018)12
Sintesi in italiano: OJ C 16 18.01.2018, p.2

Decisione di autorizzazione: C(2018)654
Sintesi in italiano: OJ C 60 16.02.2018, p.8

Decisione di autorizzazione: C(2018)3734
Sintesi in italiano: OJ C 218 22.06.2018, p.6

Decisione di autorizzazione: C(2018)4465
Sintesi in italiano: OJ C 260 24.07.2018, p.5

Decisione di autorizzazione: C(2018)8563
Sintesi in italiano: OJ C 460 21.12.2018, p.30

Decisione di autorizzazione: C(2019)1572
Sintesi in italiano: OJ C 85 07.03.2019, p.3

Decisione di autorizzazione: C(2019)2309
Sintesi in italiano: OJ C 126 05.05.2019, p.3

Decisione di autorizzazione: C(2019)1663
Sintesi in italiano: OJ C 94 12.03.2019, p.4

Decisione di autorizzazione: C(2019)2800
Sintesi in italiano: OJ C 174 23.05.2019, p.3

Decisione di autorizzazione: C(2019)2837
Sintesi in italiano: OJ C 174 23.05.2019, p.6

Decisione di autorizzazione: C(2018)8564
Sintesi in italiano: OJ C 460 21.12.2018, p.31

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

		<p>Decisione di autorizzazione: C(2018)8494 Sintesi in italiano: OJ C 460 21.12.2018, p.29</p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2018)4454 Sintesi in italiano: OJ C 260 24.07.2018, p.4</p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2019)1057 Sintesi in italiano: OJ C 68 21.02.2019, p.4</p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2019)7441 Sintesi in italiano: OJ C 364 29.10.2019, p.5</p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2019)7448 Sintesi in italiano: OJ C 364 29.10.2019, p.6</p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2019)5022 Sintesi in italiano: OJ C 241 17.07.2019, p.5</p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2020)7 Sintesi in italiano: OJ C 16 17.1.2020, p.3</p>
88	Autorizzazione 17 Reg 1907/2006	<p>Data entro cui devono pervenire le domande (1): 21 marzo 2016 (*) Data di scadenza (2): 21 settembre 2017 (**)</p> <p><i>(1) Data di cui all'art. 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n.1907/2006</i> <i>(2) Data di cui all'art. 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n.1907/2006</i></p> <p><i>(*) 1° settembre 2021 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tale pezzo di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscela e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p> <p><i>(**) 1° marzo 2023 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tali pezzi di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscela e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2018)15 Sintesi in italiano: OJ C 15, 17.1.2018, p.3</p>
89	Autorizzazione 18 Reg 1907/2006	<p>Data entro cui devono pervenire le domande (1): 21 marzo 2016 (*) Data di scadenza (2): 21 settembre 2017 (**)</p> <p><i>(1) Data di cui all'art. 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n.1907/2006</i> <i>(2) Data di cui all'art. 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n.1907/2006</i></p> <p><i>(*) 1° settembre 2021 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata</i></p>

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tale pezzo di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscela e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.

*(**) 1° marzo 2023 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tali pezzi di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscela e che possono essere riparati solo usando tale sostanza..*

Decisione di autorizzazione: C(2017)661

Sintesi in italiano: OJ C 48, 15.2.2017, p.7

Decisione di autorizzazione: C(2017)3801

Sintesi in italiano: OJ C 188, 14.6.2017, p.5

Decisione di autorizzazione: C(2017)3765

Sintesi in italiano: OJ C 188, 14.6.2017, p.4

Decisione di autorizzazione: C(2017)3764

Sintesi in italiano: OJ C 188, 14.6.2017, p.3

Decisione di autorizzazione: C(2017)3816

Sintesi in italiano: OJ C 188, 14.6.2017, p.7

Decisione di autorizzazione: C(2017)3806

Sintesi in italiano: OJ C 188, 14.6.2017, p.6

Decisione di autorizzazione: C(2017)3453

Sintesi in italiano: OJ C 179, 7.6.2017, p.5

Decisione di autorizzazione: C(2017)8331

Sintesi in italiano: OJ C 441, 22.12.2017, p.15

Decisione di autorizzazione: C(2018)455

Sintesi in italiano: OJ C 43,6.2.2018, p.3-4

Decisione di autorizzazione: C(2018)440

Sintesi in italiano: OJ C 43, 6.2.2018, p.2

Decisione di autorizzazione: C(2018)974

Sintesi in italiano: OJ C 73, 27.2.2018, p.8

Decisione di autorizzazione: C(2018)1676

Sintesi in italiano: OJ C 117, 3.4.2018, p.83

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

		<p>Decisione di autorizzazione: C(2019)7439 Sintesi in italiano: OJ C 364 29.10.2019, p.4</p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2019)1571 Sintesi in italiano: OJ C 85 07.03.2019, p.28</p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2019)3786 Sintesi in italiano: OJ C 185 29.05.2019, p.13</p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2019)4125 Sintesi in italiano: OJ C 208 19.06.2019, p.3</p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2020)2084 Allegato (Annex): C(2020)2084 Sintesi in italiano: OJ C 130 21.04.2020, p.5</p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2020)2088 Allegato (Annex): C(2020)2088 Sintesi in italiano: OJ C 130 21.04.2020, p.4</p>
90	<p>Autorizzazione 19 Reg 1907/2006</p>	<p>Data entro cui devono pervenire le domande (1): 21 marzo 2016 (*) Data di scadenza (2): 21 settembre 2017 (**)</p> <p>(1) <i>Data di cui all'art. 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n.1907/2006</i> (2) <i>Data di cui all'art. 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n.1907/2006</i></p> <p><i>(*) 1° settembre 2021 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tale pezzo di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscele) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p> <p><i>(**) 1° marzo 2023 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tali pezzi di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscele) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2017)3910 Sintesi in italiano: OJ C 196, 20.6.2017, p.3</p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2019)7683 Sintesi in italiano: OJ C 373 05.11.2019, p.11</p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2020)2073 Allegato (Annex): C(2020)2073 Sintesi in italiano: OJ C 122 15.04.2020, p.3</p>

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

		<p>Decisione di autorizzazione: C(2020)2085 Allegato (Annex): C(2020)2085 Sintesi in italiano: OJ C 130 21.04.2020, p.3</p>
91	Autorizzazione 20 Reg 1907/2006	<p>Data entro cui devono pervenire le domande (1): 21 marzo 2016 (*) Data di scadenza (2): 21 settembre 2017 (**)</p> <p><i>(1) Data di cui all'art. 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n.1907/2006</i> <i>(2) Data di cui all'art. 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n.1907/2006</i></p> <p><i>(*) 1° settembre 2021 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tale pezzo di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p> <p><i>(**) 1° marzo 2023 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tali pezzi di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2017)3237 Sintesi in italiano: OJ C 174, 01.06.2017, p.4</p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2017)8346 Sintesi in italiano: OJ C 441, 22.12.2017, p.17</p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2019)5018 Sintesi in italiano: OJ C 241 17.07.2019, p.4</p>
92	Autorizzazione 21 Reg 1907/2006	<p>Data entro cui devono pervenire le domande (1): 21 marzo 2016 (*) Data di scadenza (2): 21 settembre 2017 (**)</p> <p><i>(1) Data di cui all'art. 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n.1907/2006</i> <i>(2) Data di cui all'art. 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n.1907/2006</i></p> <p><i>(*) 1° settembre 2021 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tale pezzo di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p> <p><i>(**) 1° marzo 2023 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tali pezzi di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2019)1643</p>

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

93	Autorizzazione 22 Reg 1907/2006	<p>Sintesi in italiano: OJ C 96 13.03.2019, p. 34</p> <p>Data entro cui devono pervenire le domande (1): 21 marzo 2016 (*) Data di scadenza (2): 21 settembre 2017 (**)</p> <p>(1) <i>Data di cui all'art. 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n.1907/2006</i> (2) <i>Data di cui all'art. 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n.1907/2006</i></p> <p>(*) <i>1° settembre 2021 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tale pezzo di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p> <p>(**) <i>1° marzo 2023 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tali pezzi di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2017)665 Sintesi in italiano: OJ C 48, 15.2.2017, p.9</p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2019)7447 Sintesi in italiano: OJ C 364 29.10.2019, p. 7-8</p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2019)1643 Sintesi in italiano: OJ C 96 13.03.2019, p. 34</p>
94	Autorizzazione 23 Reg 1907/2006	<p>Data entro cui devono pervenire le domande(1): 22 febbraio 2016 (*) Data di scadenza(2): 22 agosto 2017 (**)</p> <p>(1) <i>Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006</i> (2) <i>Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006</i></p> <p>(*) <i>1° settembre 2021 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tale pezzo di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p> <p>(**) <i>1° marzo 2023 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tali pezzi di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2019)51 Sintesi in italiano: OJ C 30 24.01.2017, p.39</p>
95	Autorizzazione 24 Reg 1907/2006	<p>Data entro cui devono pervenire le domande(1): 22 febbraio 2016 Data di scadenza(2): 22 agosto 2017</p> <p>(1) <i>Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006</i> (2) <i>Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006</i></p>

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

		<p>Decisione di autorizzazione: C(2019)4134 Sintesi in italiano: OJ C 199 14.06.2019, p.8</p>
96	Autorizzazione 25 Reg 1907/2006	<p>Data entro cui devono pervenire le domande(1): 22 febbraio 2016 (*) Data di scadenza(2): 22 agosto 2017 (**)</p> <p><i>(1) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006</i> <i>(2) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006</i></p> <p><i>(*) 1° settembre 2021 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tale pezzo di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p> <p><i>(**) 1° marzo 2023 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tali pezzi di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2017)5025 Sintesi in italiano: OJ C 242, 27.7.2017, p.5</p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2018)3702 Sintesi in italiano: OJ C 233 04.07.2018, p.5</p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2018)8469 Sintesi in italiano: OJ C 460 27.12.2018, p.27</p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2018)2806 Sintesi in italiano: OJ C 174 23.05.2018, p.4</p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2019)3477 Sintesi in italiano: OJ C 174 21.05.2019, p.4</p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2019)2941 Sintesi in italiano: OJ C 150 02.05.2019, p.10</p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2019)5096 Sintesi in italiano: OJ C 241 17.73.2019, p.7</p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2019)4123 Sintesi in italiano: OJ C 208 19.06.2019, p.2</p>
97	Autorizzazione 26 Reg 1907/2006	<p>Data entro cui devono pervenire le domande(1): 22 maggio 2016 Data di scadenza(2): 22 novembre 2017</p> <p><i>(1) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006</i> <i>(2) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006</i></p>

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

Decisione di autorizzazione: C(2017)1332
Sintesi in italiano: OJ C 72, 8.3.2017, p.2

Decisione di autorizzazione: C(2017)3821
Sintesi in italiano: OJ C 188, 14.6.2017, p.8

Decisione di autorizzazione: C(2017)8333
Sintesi in italiano: OJ C 441, 22.12.2017, p.16

Decisione di autorizzazione: C(2018)14
Sintesi in italiano: OJ C 15, 17.1.2018, p.2

Decisione di autorizzazione: C(2018)2808
Sintesi in italiano: OJ C 174 23.05.2018, p.5

Decisione di autorizzazione: C(2018)2881
Sintesi in italiano: OJ C 177 24.05.2018, p.3

Decisione di autorizzazione: C(2018)3895
Sintesi in italiano: OJ C 23 02.07.2018, p.5

Decisione di autorizzazione: C(2018)8490
Sintesi in italiano: OJ C 460 21.12.2018, p.5

Decisione di autorizzazione: C(2018)8603
Sintesi in italiano: OJ C 464 27.12.2018, p.6

Decisione di autorizzazione: C(2019)53
Sintesi in italiano: OJ C 30 24.01.2019, p.4

Decisione di autorizzazione: C(2019)54
Sintesi in italiano: OJ C 30 24.01.2019, p.3

Decisione di autorizzazione: C(2019)169
Sintesi in italiano: OJ C 34 28.01.2019, p.3

Decisione di autorizzazione: C(2019)565
Sintesi in italiano: OJ C 46 05.02.2019, p.3

Decisione di autorizzazione: C(2019)569
Sintesi in italiano: OJ C 46 05.02.2019, p.4

Decisione di autorizzazione: C(2019)1577
Sintesi in italiano: OJ C 89 08.03.2019, p.11

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

		<p>Decisione di autorizzazione: C(2019)2260 Sintesi in italiano: OJ C 125 04.04.2019, p.3</p>
98	Autorizzazione 27 Reg 1907/2006	<p>Data entro cui devono pervenire le domande(1): 22 maggio 2016 (*) Data di scadenza(2): 22 novembre 2017(**)</p> <p><i>(1) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006.</i> <i>(2) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006</i></p> <p><i>(*) 1° settembre 2021 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tale pezzo di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p> <p><i>(**) 1° marzo 2023 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tali pezzi di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p>
99	Autorizzazione 28 Reg 1907/2006	<p>Data entro cui devono pervenire le domande(1): 22 luglio 2017 (*) Data di scadenza(2): 22 gennaio 2019 (**)</p> <p><i>(1) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006</i> <i>(2) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006</i></p> <p><i>(*) 1° settembre 2021 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tale pezzo di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p> <p><i>(**) 1° marzo 2023 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tali pezzi di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2020)2056 Sintesi in italiano: OJ C 122, 15.04.2020, p.4</p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2020)2090 Sintesi in italiano: OJ C 131 22.04.2020, p.14</p>
100	Autorizzazione 29 Reg 1907/2006	<p>Data entro cui devono pervenire le domande(1): 22 luglio 2017 (*) Data di scadenza(2): 22 gennaio 2019 (**)</p> <p><i>(1) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006</i> <i>(2) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006</i></p>

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

		<p><i>(*) 1° settembre 2021 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tale pezzo di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p> <p><i>(**) 1° marzo 2023 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tali pezzi di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2020)2076 Sintesi in italiano: OJ C 132, 23.04.2020, p. 5</p>
101	<p>Autorizzazione 30 Reg 1907/2006</p>	<p>Data entro cui devono pervenire le domande(1): 22 luglio 2017 (*) Data di scadenza(2): 22 gennaio 2019 (**)</p> <p><i>(1) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006</i> <i>(2) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006</i></p> <p><i>(*) 1° settembre 2021 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tale pezzo di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p> <p><i>(**) 1° marzo 2023 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tali pezzi di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2020)2089 Sintesi in italiano: OJ C 131, 22.04.2020, p.12</p>
102	<p>Autorizzazione 31 Reg 1907/2006</p>	<p>Data entro cui devono pervenire le domande(1): 22 luglio 2017 (*) Data di scadenza(2): 22 gennaio 2019 (**)</p> <p><i>(1) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006</i> <i>(2) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006</i></p> <p><i>(*) 1° settembre 2021 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tale pezzo di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p> <p><i>(**) 1° marzo 2023 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tali pezzi di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo</i></p>

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

		<p><i>usando tale sostanza.</i></p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2019)5023 Sintesi in italiano: OJ C 241, 17.07.2019, p. 6</p> <p>Decisione di autorizzazione: C(2020)1841 Sintesi in italiano: OJ C 113, 06.04.2020, p.5</p>
103	Autorizzazione 32 Reg 1907/2006	<p>Data entro cui devono pervenire le domande(1): 4 gennaio 2019 (*) Data di scadenza(2): 4 luglio 2020 (**)</p> <p><i>(1) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006 (2) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006</i></p> <p><i>(*) 1° settembre 2021 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tale pezzo di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p> <p><i>(**) 1° marzo 2023 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tali pezzi di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p>
104	Autorizzazione 33 Reg 1907/2006	<p>Data entro cui devono pervenire le domande(1): 4 gennaio 2019 (*) Data di scadenza(2): 4 luglio 2020 (**)</p> <p><i>(1) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006 (2) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006</i></p> <p><i>(*) 1° settembre 2021 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tale pezzo di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p> <p><i>(**) 1° marzo 2023 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tali pezzi di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p>
105	Autorizzazione 34 Reg 1907/2006	<p>Data entro cui devono pervenire le domande(1): 4 gennaio 2019 (*) Data di scadenza(2): 4 luglio 2020 (**)</p> <p><i>(1) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006 (2) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006</i></p> <p><i>(*) 1° settembre 2021 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata</i></p>

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

		<p><i>o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tale pezzo di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscela e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p> <p><i>(**) 1° marzo 2023 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tali pezzi di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscela e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p>
106	Autorizzazione 35 Reg 1907/2006	<p>Data entro cui devono pervenire le domande(1): 4 gennaio 2019 (*) Data di scadenza(2): 4 luglio 2020 (**)</p> <p>(1) <i>Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006</i> (2) <i>Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006</i></p> <p><i>(*) 1° settembre 2021 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tale pezzo di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscela e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p> <p><i>(**) 1° marzo 2023 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tali pezzi di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscela e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p>
107	Autorizzazione 36 Reg 1907/2006	<p>Data entro cui devono pervenire le domande(1): 4 gennaio 2019 (*) Data di scadenza(2): 4 luglio 2020 (**)</p> <p>(1) <i>Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006</i> (2) <i>Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006</i></p> <p><i>(*) 1° settembre 2021 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tale pezzo di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscela e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p> <p><i>(**) 1° marzo 2023 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tali pezzi di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscela e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p>
108	Autorizzazione 37 Reg 1907/2006	<p>Data entro cui devono pervenire le domande(1): 4 gennaio 2019 (*) Data di scadenza(2): 4 luglio 2020 (**)</p> <p>(1) <i>Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006</i> (2) <i>Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006</i></p>

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

		<p><i>(*) 1° settembre 2021 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tale pezzo di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscela e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p> <p><i>(**) 1° marzo 2023 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tali pezzi di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscela e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p>
109	Autorizzazione 38 Reg 1907/2006	<p>Data entro cui devono pervenire le domande(1): 4 gennaio 2019 (*) Data di scadenza(2): 4 luglio 2020 (**)</p> <p>(1) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006 (2) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006</p> <p><i>(*) 1° settembre 2021 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tale pezzo di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscela e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p> <p><i>(**) 1° marzo 2023 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tali pezzi di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscela e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p>
110	Autorizzazione 39 Reg 1907/2006	<p>Data entro cui devono pervenire le domande(1): 4 gennaio 2019 (*) Data di scadenza(2): 4 luglio 2020 (**)</p> <p>(1) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006 (2) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006</p> <p><i>(*) 1° settembre 2021 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tale pezzo di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscela e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p> <p><i>(**) 1° marzo 2023 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tali pezzi di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscela e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p>
111	Autorizzazione 40 Reg 1907/2006	<p>Data entro cui devono pervenire le domande(1): 4 aprile 2019 (*) Data di scadenza(2): 4 ottobre 2020 (**)</p> <p>(1) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006 (2) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006</p>

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

		<p><i>(*) 1° settembre 2021 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tale pezzo di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p> <p><i>(**) 1° marzo 2023 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tali pezzi di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p> <p><i>(***) Non soddisfa i criteri di identificazione di una sostanza come cancerogena se contiene < 0,005 % p/p di benzo[a]pirene (n. EINECS 200-028-5)</i></p>
112	Autorizzazione 41 Reg 1907/2006	<p>Data entro cui devono pervenire le domande(1): 4 aprile 2019 (*) Data di scadenza(2): 4 ottobre 2020 (**)</p> <p><i>(1) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006</i> <i>(2) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006</i></p> <p><i>(*) 1° settembre 2021 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tale pezzo di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p> <p><i>(**) 1° marzo 2023 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tali pezzi di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p>
113	Autorizzazione 42 Reg 1907/2006	<p>Data entro cui devono pervenire le domande(1): 4 luglio 2019 (*) Data di scadenza(2): 4 gennaio 2021 (**)</p> <p><i>(1) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006</i> <i>(2) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006</i></p> <p><i>(*) 1° settembre 2021 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tale pezzo di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p> <p><i>(**) 1° marzo 2023 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tali pezzi di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</i></p>
114	Autorizzazione 43 Reg 1907/2006	<p>Data entro cui devono pervenire le domande(1): 4 luglio 2019 (*) Data di scadenza(2): 4 gennaio 2021 (**)</p> <p><i>(1) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006</i> <i>(2) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006</i></p>

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

		<p>(*) 1° settembre 2021 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tale pezzo di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</p> <p>(**) 1° marzo 2023 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tali pezzi di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</p>
115	Autorizzazione 44 Reg 1907/2006	<p>Data entro cui devono pervenire le domande(1): 27 agosto 2021 (*) Data di scadenza(2): 27 febbraio 2023 (**)</p> <p>(1) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006 (2) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006</p> <p>(*) 1° settembre 2021 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tale pezzo di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</p> <p>(**) 1° marzo 2023 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tali pezzi di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</p>
116	Autorizzazione 45 Reg 1907/2006	<p>Data entro cui devono pervenire le domande(1): 27 agosto 2021 (*) Data di scadenza(2): 27 febbraio 2023 (**)</p> <p>(1) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006 (2) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006</p> <p>(*) 1° settembre 2021 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tale pezzo di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</p> <p>(**) 1° marzo 2023 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tali pezzi di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</p>
117	Autorizzazione 46 Reg 1907/2006	<p>Data entro cui devono pervenire le domande(1): 27 agosto 2021 (*) Data di scadenza(2): 27 febbraio 2023 (**)</p> <p>(1) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006 (2) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006</p>

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

		<p>(*) 1° settembre 2021 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tale pezzo di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscele) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</p> <p>(**) 1° marzo 2023 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio come articoli o prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza indicata nella voce relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi articoli o prodotti complessi non possono funzionare come previsto in mancanza di tali pezzi di ricambio e il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza in questione, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscele) per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.</p>
118	Autorizzazione 47 Reg 1907/2006	<p>Data entro cui devono pervenire le domande(1): 27 novembre 2021 Data di scadenza(2): 27 maggio 2023</p> <p>(1) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006 (2) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006</p>
119	Autorizzazione 48 Reg 1907/2006	<p>Data entro cui devono pervenire le domande(1): 27 novembre 2021 Data di scadenza(2): 27 maggio 2023</p> <p>(1) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006 (2) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006</p>
120	Autorizzazione 49 Reg 1907/2006	<p>Data entro cui devono pervenire le domande(1): 27 novembre 2021 Data di scadenza(2): 27 maggio 2023</p> <p>(1) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006 (2) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006</p>
121	Autorizzazione 50 Reg 1907/2006	<p>Data entro cui devono pervenire le domande(1): 27 febbraio 2022 Data di scadenza(2): 27 agosto 2023</p> <p>(1) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006 (2) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006</p>
122	Autorizzazione 51 Reg 1907/2006	<p>Data entro cui devono pervenire le domande(1): 27 maggio 2022 Data di scadenza(2): 27 novembre 2023</p> <p>(1) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006 (2) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006</p>
123	Autorizzazione 52 Reg 1907/2006	<p>Data entro cui devono pervenire le domande(1): 27 maggio 2022 Data di scadenza(2): 27 novembre 2023</p> <p>(1) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006 (2) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006</p>

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

124	Autorizzazione 53 Reg 1907/2006	<p>Data entro cui devono pervenire le domande(1): 27 maggio 2022 Data di scadenza(2): 27 novembre 2023</p> <p>(1) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006 (2) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006</p>
125	Autorizzazione 54 Reg 1907/2006	<p>Data entro cui devono pervenire le domande(1): 27 maggio 2022 Data di scadenza(2): 27 novembre 2023</p> <p>(1) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006 (2) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006</p>
126	Allegato I Parte A Reg 2019/1021 Tetrabromodifeniletere	<p>Sono vietati la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli. Non si applica alle sostanze seguenti: a) sostanze utilizzate per attività di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento; b) sostanze presenti in sostanze, miscele o articoli sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce. Non si applica per un periodo di sei mesi se una sostanza è aggiunta nell'allegato I dopo il 15 luglio 2019, se tale sostanza è presente negli articoli prodotti alla data in cui il presente regolamento diventa applicabile alla sostanza in questione o prima di tale data. Non si applica a una sostanza presente negli articoli già in uso precedentemente o alla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono diventati applicabili a tale sostanza, a seconda di quale data sia occorsa prima. Chiunque detenga un quantitativo superiore a 50 kg di scorte costituite da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato I e di cui l'uso è consentito, o contenenti tali sostanze, comunica all'autorità competente dello Stato membro nel quale si trovano le scorte informazioni sul tipo e sull'entità delle medesime. Chi detiene le scorte deve gestirle in maniera sicura, efficace e senza rischi per l'ambiente, conformemente alle soglie e alle prescrizioni di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e prende tutte le misure del caso per garantire che la gestione delle scorte sia tale da proteggere la salute umana e l'ambiente. Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni: 1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al tetrabromodifeniletere presente in sostanze in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso). 2. Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma delle concentrazioni di tali sostanze fino a 500 mg/kg quando sono presenti in miscele o articoli, con riserva di un riesame e di una valutazione da parte della Commissione entro il 16 luglio 2021. Tale riesame valuta, tra l'altro, tutti gli effetti pertinenti per quanto riguarda la salute e l'ambiente. 3. In deroga a quanto sopra, sono autorizzate la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di: apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). 4. È autorizzata l'utilizzazione di articoli, già in uso nell'Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti tetrabromodifeniletere. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.</p> <p>(1) <i>Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).</i></p>
127	Allegato I Parte A Reg 2019/1021 Pentabromodifeniletere	<p>Sono vietati la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli. Non si applica alle sostanze seguenti: a) sostanze utilizzate per attività di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento; b) sostanze presenti in sostanze, miscele o articoli sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce. Non si applica per un periodo di sei mesi se una sostanza è aggiunta nell'allegato I dopo il 15 luglio 2019, se tale sostanza è presente negli articoli prodotti alla data in cui il presente regolamento diventa applicabile alla sostanza in questione o prima di tale data. Non si applica a una sostanza presente negli articoli già in uso precedentemente o alla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono</p>

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

		<p>diventati applicabili a tale sostanza, a seconda di quale data sia occorsa prima.</p> <p>Chiunque detenga un quantitativo superiore a 50 kg di scorte costituite da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato I e di cui l'uso è consentito, o contenenti tali sostanze, comunica all'autorità competente dello Stato membro nel quale si trovano le scorte informazioni sul tipo e sull'entità delle medesime.</p> <p>Chi detiene le scorte deve gestirle in maniera sicura, efficace e senza rischi per l'ambiente, conformemente alle soglie e alle prescrizioni di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e prende tutte le misure del caso per garantire che la gestione delle scorte sia tale da proteggere la salute umana e l'ambiente.</p> <p>Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al pentabromodifeniletere presente in sostanze in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso). 2. Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma delle concentrazioni di tali sostanze fino a 500 mg/kg quando sono presenti in miscele o articoli, con riserva di un riesame e di una valutazione da parte della Commissione entro il 16 luglio 2021. Tale riesame valuta, tra l'altro, tutti gli effetti pertinenti per quanto riguarda la salute e l'ambiente. 3. In deroga a quanto sopra, sono autorizzate la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di: apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE. 4. È autorizzata l'utilizzazione di articoli, già in uso nell'Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti pentabromodifeniletere. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.
<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">128</p>	<p style="text-align: center;">Allegato I Parte A Reg 2019/1021 Esabromodifeniletere</p>	<p>Sono vietati la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli.</p> <p>Non si applica alle sostanze seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) sostanze utilizzate per attività di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento; b) sostanze presenti in sostanze, miscele o articoli sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce. <p>Non si applica per un periodo di sei mesi se una sostanza è aggiunta nell'allegato I dopo il 15 luglio 2019, se tale sostanza è presente negli articoli prodotti alla data in cui il presente regolamento diventa applicabile alla sostanza in questione o prima di tale data. Non si applica a una sostanza presente negli articoli già in uso precedentemente o alla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono diventati applicabili a tale sostanza, a seconda di quale data sia occorsa prima.</p> <p>Chiunque detenga un quantitativo superiore a 50 kg di scorte costituite da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato I e di cui l'uso è consentito, o contenenti tali sostanze, comunica all'autorità competente dello Stato membro nel quale si trovano le scorte informazioni sul tipo e sull'entità delle medesime.</p> <p>Chi detiene le scorte deve gestirle in maniera sicura, efficace e senza rischi per l'ambiente, conformemente alle soglie e alle prescrizioni di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e prende tutte le misure del caso per garantire che la gestione delle scorte sia tale da proteggere la salute umana e l'ambiente.</p> <p>Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica all'esabromodifeniletere presente in sostanze in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso). 2. Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma delle concentrazioni di tali sostanze fino a 500 mg/kg quando sono presenti in miscele o articoli, con riserva di un riesame e di una valutazione da parte della Commissione entro il 16 luglio 2021. Tale riesame valuta, tra l'altro, tutti gli effetti pertinenti per quanto riguarda la salute e l'ambiente. 3. In deroga a quanto sopra, sono autorizzate la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di: apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE. 4. È autorizzata l'utilizzazione di articoli, già in uso nell'Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti esabromodifeniletere. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

<p>129</p>	<p>Allegato I Parte A Reg 2019/1021 Eptabromodifeniletere</p>	<p>Sono vietati la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli. Non si applica alle sostanze seguenti: a) sostanze utilizzate per attività di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento; b) sostanze presenti in sostanze, miscele o articoli sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce. Non si applica per un periodo di sei mesi se una sostanza è aggiunta nell'allegato I dopo il 15 luglio 2019, se tale sostanza è presente negli articoli prodotti alla data in cui il presente regolamento diventa applicabile alla sostanza in questione o prima di tale data. Non si applica a una sostanza presente negli articoli già in uso precedentemente o alla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono diventati applicabili a tale sostanza, a seconda di quale data sia occorsa prima. Chiunque detenga un quantitativo superiore a 50 kg di scorte costituite da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato I e di cui l'uso è consentito, o contenenti tali sostanze, comunica all'autorità competente dello Stato membro nel quale si trovano le scorte informazioni sul tipo e sull'entità delle medesime. Chi detiene le scorte deve gestirle in maniera sicura, efficace e senza rischi per l'ambiente, conformemente alle soglie e alle prescrizioni di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e prende tutte le misure del caso per garantire che la gestione delle scorte sia tale da proteggere la salute umana e l'ambiente.</p> <p>Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al eptabromodifeniletere presente in sostanze in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso). 2. Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma delle concentrazioni di tali sostanze fino a 500 mg/kg quando sono presenti in miscele o articoli, con riserva di un riesame e di una valutazione da parte della Commissione entro il 16 luglio 2021. Tale riesame valuta, tra l'altro, tutti gli effetti pertinenti per quanto riguarda la salute e l'ambiente. 3. In deroga a quanto sopra, sono autorizzate la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di: apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE. 4. È autorizzata l'utilizzazione di articoli, già in uso nell'Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti eptabromodifeniletere. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.
<p>130</p>	<p>Allegato I Parte A Reg 2019/1021 DecaBDE</p>	<p>Sono vietati la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli. Non si applica alle sostanze seguenti: a) sostanze utilizzate per attività di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento; b) sostanze presenti in sostanze, miscele o articoli sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce. Non si applica per un periodo di sei mesi se una sostanza è aggiunta nell'allegato I dopo il 15 luglio 2019, se tale sostanza è presente negli articoli prodotti alla data in cui il presente regolamento diventa applicabile alla sostanza in questione o prima di tale data. Non si applica a una sostanza presente negli articoli già in uso precedentemente o alla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono diventati applicabili a tale sostanza, a seconda di quale data sia occorsa prima. Chiunque detenga un quantitativo superiore a 50 kg di scorte costituite da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato I e di cui l'uso è consentito, o contenenti tali sostanze, comunica all'autorità competente dello Stato membro nel quale si trovano le scorte informazioni sul tipo e sull'entità delle medesime. Chi detiene le scorte deve gestirle in maniera sicura, efficace e senza rischi per l'ambiente, conformemente alle soglie e alle prescrizioni di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e prende tutte le misure del caso per garantire che la gestione delle scorte sia tale da proteggere la salute umana e l'ambiente.</p> <p>Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al decaBDE presente in sostanze in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso). 2. Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma delle concentrazioni di tali sostanze fino a 500 mg/kg quando sono presenti in miscele o articoli, con riserva di un riesame e di una valutazione da parte della Commissione entro il 16 luglio 2021. Tale riesame valuta, tra l'altro, tutti gli effetti pertinenti per quanto riguarda la salute e l'ambiente. 3. In deroga a quanto sopra, sono autorizzate la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione del decaBDE per i seguenti scopi, a condizione che gli Stati membri riferiscano alla Commissione entro il dicembre 2019 in conformità della convenzione:

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

		<p>a) per la produzione di aeromobili, la cui omologazione è stata richiesta prima del 2 marzo 2019 ed è stata ricevuta prima del dicembre 2022, fino al 18 dicembre 2023 o, nei casi in cui la perdurante necessità sia giustificata, fino al 2 marzo 2027;</p> <p>b) per la produzione di ricambi per:</p> <p>i) aeromobili, la cui omologazione è stata richiesta prima del 2 marzo 2019 ed è stata ricevuta prima del dicembre 2022, prodotti anteriormente al 18 dicembre 2023 o, nei casi in cui la perdurante necessità sia giustificata, prodotti anteriormente al 2 marzo 2027 fino al termine del ciclo di vita di tali aeromobili;</p> <p>ii) veicoli a motore che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), prodotti prima del 15 luglio 2019, fino al 2036 o fino al termine del ciclo di vita di tali veicoli a motore, se precedente.</p> <p>c) apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE.</p> <p>4. Le deroghe specifiche riguardanti i ricambi per i veicoli a motore di cui al punto 3, lettera b), punto ii), si applicano alla produzione e all'uso di decaBDE commerciale che rientrano in una o più delle seguenti categorie:</p> <p>a) applicazioni dell'apparato propulsore e applicazioni sotto il cofano, quali i cavi di massa e i cavi di interconnessione della batteria, i tubi dell'impianto mobile di condizionamento dell'aria (MAC), i gruppi propulsori, le boccole del collettore di scappamento, l'isolamento sotto il cofano, i fasci di cablaggio sotto il cofano (cablaggio del motore, etc.), i sensori di velocità, i tubi, i moduli di ventilazione e i sensori di detonazione;</p> <p>b) applicazioni relative al sistema di alimentazione del carburante, quali i tubi per carburante, i serbatoi e i serbatoi sotto scocca;</p> <p>c) i dispositivi pirotecnici e le applicazioni da questi interessate, quali i cavi di azionamento dell'air-bag, i rivestimenti e i tessuti dei sedili (solo se pertinenti per l'airbag) e gli air-bag (frontali e laterali);</p> <p>5. È autorizzata l'utilizzazione di articoli già in uso prima del 15 luglio 2019 contenenti decaBDE. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.</p> <p>6. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni dell'Unione relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele, gli articoli in cui è utilizzato il decaBDE è identificabile mediante etichettatura o altri mezzi durante l'intero ciclo di vita.</p> <p>7. Sono consentiti la commercializzazione e l'uso di articoli importati contenenti decaBDE ai fini delle deroghe specifiche di cui al punto 3 fino alla data di scadenza di tali deroghe. Se tali articoli sono stati prodotti a norma della deroga di cui al punto 3, si applica il punto 6. Tali articoli già in uso alla data di scadenza della pertinente deroga possono continuare a essere usati.</p> <p>8. Ai fini della presente voce, per «aeromobile» si intende:</p> <p>a) un aeromobile civile prodotto conformemente ad un certificato di omologazione rilasciato ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o con un'approvazione di progetto rilasciata in conformità alla normativa nazionale di uno Stato contraente dell'ICAO o per cui è stato rilasciato un certificato di aeronavigabilità da uno Stato contraente dell'ICAO in conformità all'allegato 8 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale;</p> <p>b) un aeromobile militare.</p> <p><i>(2) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).</i></p> <p><i>(3) Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).</i></p>
<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">131</p>	<p style="text-align: center;">Allegato I Parte A Reg 2019/1021 PFOS</p>	<p>Sono vietati la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli.</p> <p>Non si applica alle sostanze seguenti:</p> <p>a) sostanze utilizzate per attività di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento;</p> <p>b) sostanze presenti in sostanze, miscele o articoli sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce.</p> <p>Non si applica per un periodo di sei mesi se una sostanza è aggiunta nell'allegato I dopo il 15 luglio 2019, se tale sostanza è presente negli articoli prodotti alla data in cui il presente regolamento diventa applicabile alla sostanza in questione o prima di tale data. Non si applica a una sostanza presente negli articoli già in uso precedentemente o alla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono diventati applicabili a tale sostanza, a seconda di quale data sia occorsa prima.</p> <p>Chiunque detenga un quantitativo superiore a 50 kg di scorte costituite da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato I e di cui l'uso è consentito, o contenenti tali sostanze, comunica all'autorità competente dello Stato membro nel quale si trovano le scorte informazioni sul tipo e sull'entità delle medesime.</p> <p>Chi detiene le scorte deve gestirle in maniera sicura, efficace e senza rischi per l'ambiente, conformemente alle soglie e alle prescrizioni di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e prende tutte le misure del caso per garantire che la gestione delle scorte sia tale da proteggere la salute umana e l'ambiente.</p>

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

		<p>Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica ai PFOS presente in sostanze o in miscele in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso). 2. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica ai PFOS presenti in prodotti semifiniti o in articoli, o parti dei medesimi, se la concentrazione di PFOS è inferiore allo 0,1 % in peso calcolata con riferimento alla massa delle parti strutturalmente o microstrutturalmente distinte che contengono PFOS o, per i tessuti o altri materiali rivestiti, se la quantità di PFOS è inferiore a 1µg/m² del materiale rivestito. 3. È autorizzata l'utilizzazione di articoli, già in uso nell'Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti PFOS. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma. 4. Se la quantità rilasciata nell'ambiente è limitata al massimo, la fabbricazione e l'immissione sul mercato sono consentite fino al 7 settembre 2025 per l'uso come abbattitore di nebbie per la cromatura dura (con CrVI) a carattere non decorativo in sistemi a ciclo chiuso. La Commissione riesamina la necessità di una proroga della deroga per l'uso in questione dei PFOS per un massimo di cinque anni a partire dal 7 settembre 2025 purché entro il 7 settembre 2024 gli Stati membri in cui si fa ricorso ai PFOS riferiscano alla Commissione sui progressi compiuti per eliminare i PFOS e giustificano il persistere della necessità di tale uso. Se tale deroga riguarda la produzione o l'uso in impianti ai sensi della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), si applicano le pertinenti migliori tecniche disponibili per la prevenzione o la massima riduzione delle emissioni di PFOS descritte nelle informazioni pubblicate dalla Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2008/1/CE. 5. Le norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) sono usate come metodi di prova analitici per dimostrare che le sostanze, le miscele e gli articoli sono conformi ai punti 1 e 2. In alternativa alle norme CEN, è possibile usare qualsiasi altro metodo analitico che in base a prove fornite dall'utilizzatore abbia un'efficacia equivalente <p><i>(4) Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8)</i></p>
<p style="font-size: 24pt; font-weight: bold;">132</p>	<p style="text-align: center;">Allegato I Parte A Reg 2019/1021 Endosulfan</p>	<p>Sono vietati la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli. Non si applica alle sostanze seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) sostanze utilizzate per attività di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento; b) sostanze presenti in sostanze, miscele o articoli sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce. <p>Non si applica per un periodo di sei mesi se una sostanza è aggiunta nell'allegato I dopo il 15 luglio 2019, se tale sostanza è presente negli articoli prodotti alla data in cui il presente regolamento diventa applicabile alla sostanza in questione o prima di tale data.</p> <p>Non si applica a una sostanza presente negli articoli già in uso precedentemente o alla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono diventati applicabili a tale sostanza, a seconda di quale data sia occorsa prima.</p> <p>Chiunque detenga un quantitativo superiore a 50 kg di scorte costituite da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato I e di cui l'uso è consentito, o contenenti tali sostanze, comunica all'autorità competente dello Stato membro nel quale si trovano le scorte informazioni sul tipo e sull'entità delle medesime.</p> <p>Chi detiene le scorte deve gestirle in maniera sicura, efficace e senza rischi per l'ambiente, conformemente alle soglie e alle prescrizioni di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e prende tutte le misure del caso per garantire che la gestione delle scorte sia tale da proteggere la salute umana e l'ambiente.</p> <p>Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sono autorizzate l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di articoli già in uso al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti endosulfan. 2. Agli articoli di cui al punto 1 si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.
<p style="font-size: 24pt; font-weight: bold;">133</p>	<p style="text-align: center;">Allegato I Parte A Reg 2019/1021 PCB</p>	<p>Sono vietati la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli. Non si applica alle sostanze seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) sostanze utilizzate per attività di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento; b) sostanze presenti in sostanze, miscele o articoli sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce. <p>Non si applica per un periodo di sei mesi se una sostanza è aggiunta nell'allegato I dopo il 15 luglio 2019, se tale sostanza è presente negli articoli prodotti alla data in cui il presente regolamento diventa applicabile alla sostanza in questione o prima di tale data.</p> <p>Non si applica a una sostanza presente negli articoli già in uso precedentemente o alla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono</p>

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

		<p>diventati applicabili a tale sostanza, a seconda di quale data sia occorsa prima.</p> <p>Chiunque detenga un quantitativo superiore a 50 kg di scorte costituite da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato I e di cui l'uso è consentito, o contenenti tali sostanze, comunica all'autorità competente dello Stato membro nel quale si trovano le scorte informazioni sul tipo e sull'entità delle medesime.</p> <p>Chi detiene le scorte deve gestirle in maniera sicura, efficace e senza rischi per l'ambiente, conformemente alle soglie e alle prescrizioni di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e prende tutte le misure del caso per garantire che la gestione delle scorte sia tale da proteggere la salute umana e l'ambiente.</p> <p>Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni:</p> <p>1. Fatta salva la direttiva 96/59/CE, gli articoli già in uso alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere utilizzati. Gli Stati membri individuano e rimuovono dalla circolazione apparecchiature (ad esempio trasformatori, condensatori o altri recipienti contenenti liquidi) contenenti più dello 0,005 % di PCB e volumi superiori a 0,05 dm³, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.</p>
<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">134</p>	<p style="text-align: center;">Allegato I Parte A Reg 2019/1021 Esabromociclododecano</p>	<p>Sono vietati la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli.</p> <p>Non si applica alle sostanze seguenti:</p> <p>a) sostanze utilizzate per attività di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento;</p> <p>b) sostanze presenti in sostanze, miscele o articoli sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce.</p> <p>Non si applica per un periodo di sei mesi se una sostanza è aggiunta nell'allegato I dopo il 15 luglio 2019, se tale sostanza è presente negli articoli prodotti alla data in cui il presente regolamento diventa applicabile alla sostanza in questione o prima di tale data.</p> <p>Non si applica a una sostanza presente negli articoli già in uso precedentemente o alla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono diventati applicabili a tale sostanza, a seconda di quale data sia occorsa prima.</p> <p>Chiunque detenga un quantitativo superiore a 50 kg di scorte costituite da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato I e di cui l'uso è consentito, o contenenti tali sostanze, comunica all'autorità competente dello Stato membro nel quale si trovano le scorte informazioni sul tipo e sull'entità delle medesime.</p> <p>Chi detiene le scorte deve gestirle in maniera sicura, efficace e senza rischi per l'ambiente, conformemente alle soglie e alle prescrizioni di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e prende tutte le misure del caso per garantire che la gestione delle scorte sia tale da proteggere la salute umana e l'ambiente.</p> <p>Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni:</p> <p>1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di esabromociclododecano pari o inferiori a 100 mg/kg (0,01 % in peso) se presente in sostanze, miscele, articoli o come componenti di articoli in cui sono utilizzati come ritardanti di fiamma, da sottoporre alla revisione della Commissione entro il 22 marzo 2019.</p> <p>2. Possono continuare a essere impiegati gli articoli di polistirene espanso contenenti esabromociclododecano già in uso negli edifici prima del 21 febbraio 2018, a norma del regolamento (UE) 2016/293 (5) della Commissione e della decisione di esecuzione 2016/C 12/06 (6) della Commissione, e gli articoli di polistirene estruso contenenti esabromociclododecano già in uso negli edifici prima del 23 giugno 2016. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.</p> <p>3. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni unionali relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele, il polistirene espanso immesso sul mercato dopo il 23 marzo 2016, in cui sia stato usato esabromociclododecano è identificabile mediante etichettatura o altri mezzi durante l'intero ciclo di vita.</p> <p>(5) Regolamento (UE) 2016/293 della Commissione, del 1o marzo 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I (GU L 55 del 2.3.2016, pag. 4).</p> <p>(6) GU C 10 del 13.1.2016, pag. 3.</p>
<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">135</p>	<p style="text-align: center;">Allegato I Parte A Reg 2019/1021 Esaclorobutadiene</p>	<p>Sono vietati la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli.</p> <p>Non si applica alle sostanze seguenti:</p> <p>a) sostanze utilizzate per attività di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento;</p> <p>b) sostanze presenti in sostanze, miscele o articoli sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce.</p> <p>Non si applica per un periodo di sei mesi se una sostanza è aggiunta nell'allegato I dopo il 15 luglio 2019, se tale sostanza è presente negli articoli prodotti alla data in cui il presente regolamento diventa applicabile alla sostanza in questione o prima di tale data.</p> <p>Non si applica a una sostanza presente negli articoli già in uso precedentemente o alla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono diventati applicabili a tale sostanza, a seconda di quale data sia occorsa prima.</p> <p>Chiunque detenga un quantitativo superiore a 50 kg di scorte costituite da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato I e di cui l'uso è consentito, o contenenti tali sostanze, comunica all'autorità competente dello Stato membro nel quale si trovano le scorte informazioni sul tipo e sull'entità delle medesime.</p>

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

		<p>Chi detiene le scorte deve gestirle in maniera sicura, efficace e senza rischi per l'ambiente, conformemente alle soglie e alle prescrizioni di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e prende tutte le misure del caso per garantire che la gestione delle scorte sia tale da proteggere la salute umana e l'ambiente.</p> <p>Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sono autorizzate l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di articoli già in uso al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti esaclorobutadiene. 2. Agli articoli di cui al punto 1 si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.
<p style="font-size: 24pt; font-weight: bold;">136</p>	<p style="text-align: center;">Allegato I Parte A Reg 2019/1021 Naftaleni policlorurati</p>	<p>Sono vietati la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli.</p> <p>Non si applica alle sostanze seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) sostanze utilizzate per attività di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento; b) sostanze presenti in sostanze, miscele o articoli sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce. <p>Non si applica per un periodo di sei mesi se una sostanza è aggiunta nell'allegato I dopo il 15 luglio 2019, se tale sostanza è presente negli articoli prodotti alla data in cui il presente regolamento diventa applicabile alla sostanza in questione o prima di tale data.</p> <p>Non si applica a una sostanza presente negli articoli già in uso precedentemente o alla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono diventati applicabili a tale sostanza, a seconda di quale data sia occorsa prima.</p> <p>Chiunque detenga un quantitativo superiore a 50 kg di scorte costituite da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato I e di cui l'uso è consentito, o contenenti tali sostanze, comunica all'autorità competente dello Stato membro nel quale si trovano le scorte informazioni sul tipo e sull'entità delle medesime.</p> <p>Chi detiene le scorte deve gestirle in maniera sicura, efficace e senza rischi per l'ambiente, conformemente alle soglie e alle prescrizioni di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e prende tutte le misure del caso per garantire che la gestione delle scorte sia tale da proteggere la salute umana e l'ambiente.</p> <p>Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sono autorizzate l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di articoli già in uso al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti naftaleni policlorurati (7). 2. Agli articoli di cui al punto 1 si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma. <p><i>(7) Naftaleni policlorurati: composti chimici basati sul sistema ciclico del naftalene, in cui uno o più atomi di idrogeno sono sostituiti da atomi di cloro.</i></p>
<p style="font-size: 24pt; font-weight: bold;">137</p>	<p style="text-align: center;">Allegato I Parte A Reg 2019/1021 Alcani (SCCP)</p>	<p>Sono vietati la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli.</p> <p>Non si applica alle sostanze seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) sostanze utilizzate per attività di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento; b) sostanze presenti in sostanze, miscele o articoli sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce. <p>Non si applica per un periodo di sei mesi se una sostanza è aggiunta nell'allegato I dopo il 15 luglio 2019, se tale sostanza è presente negli articoli prodotti alla data in cui il presente regolamento diventa applicabile alla sostanza in questione o prima di tale data.</p> <p>Non si applica a una sostanza presente negli articoli già in uso precedentemente o alla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono diventati applicabili a tale sostanza, a seconda di quale data sia occorsa prima.</p> <p>Chiunque detenga un quantitativo superiore a 50 kg di scorte costituite da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato I e di cui l'uso è consentito, o contenenti tali sostanze, comunica all'autorità competente dello Stato membro nel quale si trovano le scorte informazioni sul tipo e sull'entità delle medesime.</p> <p>Chi detiene le scorte deve gestirle in maniera sicura, efficace e senza rischi per l'ambiente, conformemente alle soglie e alle prescrizioni di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e prende tutte le misure del caso per garantire che la gestione delle scorte sia tale da proteggere la salute umana e l'ambiente.</p> <p>Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In deroga a quanto sopra, si consente la produzione, la commercializzazione e l'uso di sostanze o miscele contenenti SCCP in concentrazioni inferiori all'1 % in peso o di articoli contenenti SCCP in concentrazioni inferiori allo 0,15 % in peso. 2. L'uso è consentito per quanto concerne:

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

		<p>a) i nastri trasportatori per il settore minerario e i sigillanti per dighe contenenti SCCP già in uso al 4 dicembre 2015 o anteriormente; e b) gli articoli contenenti SCCP diversi da quelli di cui alla lettera a) già in uso al 10 luglio 2012 o anteriormente. 3. Agli articoli di cui al punto 2 si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.</p>
<p>138</p>	<p>Allegato I Parte A Reg 2019/1021 Acido perfluorooctanoico (PFOA)</p>	<p>Sono vietati la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli. Non si applica alle sostanze seguenti: a) sostanze utilizzate per attività di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento; b) sostanze presenti in sostanze, miscele o articoli sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce. Non si applica per un periodo di sei mesi se una sostanza è aggiunta nell'allegato I dopo il 15 luglio 2019, se tale sostanza è presente negli articoli prodotti alla data in cui il presente regolamento diventa applicabile alla sostanza in questione o prima di tale data. Non si applica a una sostanza presente negli articoli già in uso precedentemente o alla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono diventati applicabili a tale sostanza, a seconda di quale data sia occorsa prima. Chiunque detenga un quantitativo superiore a 50 kg di scorte costituite da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato I e di cui l'uso è consentito, o contenenti tali sostanze, comunica all'autorità competente dello Stato membro nel quale si trovano le scorte informazioni sul tipo e sull'entità delle medesime. Chi detiene le scorte deve gestirle in maniera sicura, efficace e senza rischi per l'ambiente, conformemente alle soglie e alle prescrizioni di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e prende tutte le misure del caso per garantire che la gestione delle scorte sia tale da proteggere la salute umana e l'ambiente.</p> <p>Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni: 1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al PFOA o ai suoi sali presenti in sostanze, in miscele o in articoli in concentrazioni pari o inferiori a 0,025 mg/kg (0,000025 % in peso). 2. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica a ogni singolo composto correlato al PFOA o a una combinazione di composti correlati al PFOA presenti in sostanze, in miscele o in articoli in concentrazioni pari o inferiori a 1 mg/kg (0,0001 % in peso). 3. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica ai composti correlati al PFOA presenti in una concentrazione pari o inferiore a 20 mg/kg (0,002 % in peso) in una sostanza da utilizzare quale sostanza intermedia isolata trasportata ai sensi dell'articolo 3, punto 15, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006 e nel rispetto delle condizioni strettamente controllate di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettere da a) a f), di tale regolamento, per la produzione di composti chimici fluorurati con una catena costituita da un numero di atomi di carbonio pari o inferiore a 6. La presente deroga è riesaminata e valutata dalla Commissione entro il 5.7.2022. 4. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al PFOA o ai suoi sali presenti in concentrazioni pari o inferiori a 1 mg/kg (0,0001 % in peso) nelle micropolveri di politetrafluoroetilene (PTFE) prodotte mediante radiazioni ionizzanti fino a 400 kilogray oppure mediante degradazione termica, e anche nelle miscele e negli articoli per uso industriale e professionale contenenti micropolveri di PTFE. Tutte le emissioni di PFOA durante la fabbricazione e l'uso delle micropolveri di PTFE devono essere evitate o, se ciò fosse impossibile, ridotte il più possibile. La presente deroga è riesaminata e valutata dalla Commissione entro il 5.7.2022. 5. In deroga a quanto sopra, la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso del PFOA, dei suoi sali e dei composti a esso correlati sono autorizzati ai seguenti fini: a) fotolitografia o processi di incisione nella fabbricazione di semiconduttori, fino al 4 luglio 2025; b) rivestimenti fotografici applicati a pellicole, fino al 4 luglio 2025; c) tessuti idrorepellenti e oleorepellenti per la protezione dei lavoratori dai liquidi pericolosi che comportano rischi per la loro salute e la loro sicurezza, fino al 4 luglio 2023; d) dispositivi medici impiantabili e invasivi, fino al 4 luglio 2025; e) fabbricazione di politetrafluoroetilene (PTFE) e di fluoruro di polivinilidene (PVDF) per la produzione di i) membrane per la filtrazione del gas, membrane per la filtrazione dell'acqua e membrane per tessuti medicali ad alte prestazioni e resistenti alla corrosione, ii) scambiatori di calore per il recupero di calore residuo industriale, iii) sigillanti industriali in grado di impedire la dispersione di composti organici volatili e particolato PM2,5, fino al 4 luglio 2023. 6. In deroga a quanto sopra, l'uso del PFOA, dei suoi sali e dei composti a esso correlati è autorizzato fino al 4 luglio 2025 nelle schiume antincendio per l'eliminazione dei vapori dei combustibili liquidi e per gli incendi di combustibili liquidi (incendi di classe B) già installate in sistemi, sia mobili sia fissi, alle seguenti condizioni: a) le schiume antincendio che contengono o possono contenere PFOA, suoi sali e/o composti a esso correlati non devono essere utilizzate in attività di formazione; b) le schiume antincendio che contengono o possono contenere PFOA, suoi sali e/o composti a esso correlati non devono essere utilizzate a fini di prova, a meno che i rilasci siano totalmente segregati;</p>

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

		<p>c) dal 1° gennaio 2023 l'uso di schiume antincendio che contengono o possono contenere PFOA, suoi sali e/o composti a esso correlati deve essere limitato solo ai siti nei quali i rilasci possano essere totalmente segregati; d) le scorte di schiume antincendio che contengono o possono contenere PFOA, suoi sali e/o composti a esso correlati devono essere gestite in conformità dell'articolo 5.</p> <p>7. In deroga a quanto sopra, l'uso di bromuro di perfluorooottano contenente ioduro di perfluorooottano ai fini della fabbricazione di prodotti farmaceutici è autorizzato, a condizione che sia riesaminato e valutato dalla Commissione entro il 31 dicembre 2026, poi ogni quattro anni e infine entro il 31 dicembre 2036.</p> <p>8. È autorizzato l'uso di articoli che contengono PFOA, suoi sali e/o composti a esso correlati e che erano già in uso nell'Unione europea prima del 4 luglio 2020. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, commi terzo e quarto.</p> <p>9. In deroga a quanto sopra, la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso del PFOA, dei suoi Sali e dei composti a esso correlati sono autorizzati fino al 3 dicembre 2020 ai seguenti fini:</p> <p>a) dispositivi medici diversi dai quelli impiantabili ai sensi del regolamento (UE) 2017/745 (*);</p> <p>b) inchiostri da stampa in lattice;</p> <p>c) nanorivestimenti al plasma.</p> <p><i>(*) Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio.</i></p>
<p style="font-size: 24pt; font-weight: bold;">139</p>	<p style="text-align: center;">Allegato I Parte A Reg 2019/1021</p>	<p>Sono vietati la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli.</p> <p>Non si applica alle sostanze seguenti:</p> <p>a) sostanze utilizzate per attività di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento;</p> <p>b) sostanze presenti in sostanze, miscele o articoli sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce.</p> <p>Non si applica per un periodo di sei mesi se una sostanza è aggiunta nell'allegato I dopo il 15 luglio 2019, se tale sostanza è presente negli articoli prodotti alla data in cui il presente regolamento diventa applicabile alla sostanza in questione o prima di tale data.</p> <p>Non si applica a una sostanza presente negli articoli già in uso precedentemente o alla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono diventati applicabili a tale sostanza, a seconda di quale data sia occorsa prima.</p> <p>Chiunque detenga un quantitativo superiore a 50 kg di scorte costituite da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato I e di cui l'uso è consentito, o contenenti tali sostanze, comunica all'autorità competente dello Stato membro nel quale si trovano le scorte informazioni sul tipo e sull'entità delle medesime.</p> <p>Chi detiene le scorte deve gestirle in maniera sicura, efficace e senza rischi per l'ambiente, conformemente alle soglie e alle prescrizioni di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e prende tutte le misure del caso per garantire che la gestione delle scorte sia tale da proteggere la salute umana e l'ambiente.</p>
<p style="font-size: 24pt; font-weight: bold;">140</p>	<p style="text-align: center;">Allegato I Gruppo I Reg 1005/2009</p>	<p>Sono vietati la produzione l'immissione sul mercato e l'uso di sostanze controllate.</p> <p>È vietata l'immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate.</p> <p>In deroga agli articoli 4 e 5:</p> <p>-le sostanze controllate possono essere prodotte, immesse sul mercato e utilizzate come materie prime, previa etichettatura;</p> <p>-possono essere utilizzate come agenti di fabbricazione solo negli impianti esistenti al 1 settembre 1997 e le cui emissioni siano trascurabili. Il quantitativo massimo di sostanze controllate utilizzabili come agenti di fabbricazione all'interno della Comunità non può superare le 1083 tonnellate metriche all'anno. Il quantitativo massimo di sostanze controllate che possono essere emesse in seguito all'uso come agenti di fabbricazione all'interno della Comunità non può superare le 17 tonnellate metriche all'anno.</p> <p>-a fini di rigenerazione all'interno della Comunità.</p> <p>Le sostanze controllate e i prodotti e le apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate possono essere immessi sul mercato a fini di distruzione.</p> <p>Sono vietate le importazioni di sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature, ad esclusione degli effetti personali, che contengono o dipendono da dette sostanze.</p> <p>Tale divieto non si applica alle importazioni di:</p> <p>-sostanze controllate destinate ad usi di laboratorio e a fini di analisi;</p> <p>-sostanze controllate destinate ad essere usate come materia prima;</p>

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

- sostanze controllate destinate ad essere usate come agenti di fabbricazione;
- sostanze controllate destinate alla distruzione;
- di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate destinati alla distruzione;
- prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, destinati ad usi di laboratorio e a fini di analisi.

Sono vietate le esportazioni di sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature, ad esclusione degli effetti personali, che contengono o dipendono da dette sostanze.

Il divieto non si applica alle esportazioni di:

- sostanze controllate destinate ad usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi
- sostanze controllate destinate ad essere usate come materia prima;
- sostanze controllate destinate ad essere usate come agenti di fabbricazione;
- prodotti o apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, prodotti a seguito di autorizzazione.

Le sostanze contenute in apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi o sistemi di protezione antincendio ed estintori sono recuperate, nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza delle apparecchiature o prima che tali apparecchiature siano smantellate o eliminate, per essere distrutte oppure per essere riciclate o rigenerate.

Le sostanze controllate e i prodotti che contengono tali sostanze possono essere distrutti soltanto mediante le tecnologie approvate (forni per cemento, ossidazione con gas/fumo, incenerimento di rifiuti solidi a livello comunale, incenerimento in forno rotante, getto di plasma all'argon, ecc), oppure, in alcuni casi, mediante la tecnologia di distruzione più ecocompatibile che non comporti costi eccessivi, a condizione che l'uso di tali tecnologie sia conforme alla normativa comunitaria e nazionale in materia di rifiuti.

Gli Stati membri agiscono per promuovere il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze controllate e fissano i requisiti professionali minimi del personale utilizzato.

Le imprese adottano tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate.

Le imprese che gestiscono apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio inclusi i circuiti, contenenti sostanze controllate, provvedono a che le apparecchiature o i sistemi fissi:

- con una carica di fluido pari o superiore a 3 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni dodici mesi ad una verifica della presenza di fughe;
- con una carica di fluido pari o superiore a 30 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni sei mesi ad una verifica della presenza di fughe;
- con una carica di fluido pari o superiore a 300 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni tre mesi ad una verifica della presenza di fughe;
- a che la fuga individuata sia riparata quanto prima possibile e, in ogni caso, entro 14 giorni.

Le sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi possono essere prodotte, immesse sul mercato e utilizzate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, con obbligo di registrazione e rilascio di licenza.

L'impresa che utilizzi tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi si registra presso la Commissione, indicando le sostanze utilizzate, lo scopo, il consumo annuale stimato e i fornitori delle sostanze, e aggiorna tali informazioni in caso di cambiamenti.

Usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi

1. I seguenti usi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi sono considerati usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi:

- l'uso di sostanze controllate come riferimento o standard
 - per calibrare apparecchiature che utilizzano sostanze controllate,
 - per monitorare livelli di emissione di sostanze controllate,
 - per determinare livelli residui di sostanze controllate in prodotti, vegetali e derrate;
- l'uso di sostanze controllate in studi tossicologici di laboratorio;
- usi di laboratorio, nei quali la sostanza controllata viene trasformata mediante una reazione chimica come le sostanze controllate utilizzate come materia prima;
- l'uso del bromuro di metile all'interno di un laboratorio per compararne l'efficacia rispetto alle sue alternative;
- l'uso di tetracloruro di carbonio come solvente per reazioni di bromurazione comprendenti N-bromosuccineimide;
- l'uso di tetracloruro di carbonio come agente trasferitore di catena in reazioni di polimerizzazione a radicale libero;
- qualsiasi altro uso di laboratorio e a fini di analisi per il quale non è disponibile un'alternativa praticabile sotto il profilo tecnico ed economico.

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

		<p>2. I seguenti usi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi non sono considerati usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi:</p> <p>a) impiego nelle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento dell'aria utilizzate nei laboratori, comprese le apparecchiature di laboratorio refrigerate come leultracentrifughe;</p> <p>b) pulizia, rielaborazione, riparazione o ricostruzione di componenti o insiemi elettronici;</p> <p>c) conservazione di pubblicazioni e archivi;</p> <p>d) sterilizzazione di materiali in laboratorio;</p> <p>e) l'utilizzo negli istituti di istruzione primaria e secondaria;</p> <p>f) come componenti di kit per esperimenti di chimica a disposizione del grande pubblico e non destinati ad essere utilizzati in istituti di istruzione superiore;</p> <p>g) per fini di pulizia e essiccazione, inclusa la rimozione di grasso da articoli di vetro e altri prodotti;</p> <p>h) per determinare la presenza di idrocarburi, oli e grassi nell'acqua, nel terreno, nell'aria o nei rifiuti;</p> <p>i) prove riguardanti il catrame utilizzato in materiali per la pavimentazione di strade;</p> <p>j) rilevamento di impronte digitali a fini legali;</p> <p>k) prove riguardanti il materiale organico presente nel carbone;</p> <p>l) come solvente per determinare l'indice di cianocobalamina (vitamina B12) e bromo;</p> <p>m) in metodi che utilizzano la solubilità selettiva nella sostanza controllata, inclusa la determinazione di cascarosidi, estratti tiroidei e la formazione di picrati;</p> <p>n) per preconcentrare analiti in metodi cromatografici (ad esempio cromatografia in fase liquida ad alto rendimento (HPLC), gas cromatografia (GC), cromatografia per assorbimento), spettroscopia ad assorbimento atomico (AAS), spettrometria al plasma accoppiato induttivamente (ICP), analisi a fluorescenza a raggi X;</p> <p>o) per determinare l'indice di iodio in grassi e oli;</p> <p>p) qualsiasi altro uso di laboratorio e a fini di analisi per il quale è disponibile un'alternativa praticabile sotto il profilo tecnico ed economico.</p>
<p style="font-size: 24pt; font-weight: bold;">141</p>	<p style="text-align: center;">Allegato I Gruppo II Reg 1005/2009</p>	<p>Sono vietati la produzione l'immissione sul mercato e l'uso di sostanze controllate.</p> <p>È vietata l'immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate.</p> <p>In deroga agli articoli 4 e 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> -le sostanze controllate possono essere prodotte, immesse sul mercato e utilizzate come materie prime, previa etichettatura; -possono essere utilizzate come agenti di fabbricazione solo negli impianti esistenti al 1 settembre 1997 e le cui emissioni siano trascurabili. Il quantitativo massimo di sostanze controllate utilizzabili come agenti di fabbricazione all'interno della Comunità non può superare le 1083 tonnellate metriche all'anno. Il quantitativo massimo di sostanze controllate che possono essere emesse in seguito all'uso come agenti di fabbricazione all'interno della Comunità non può superare le 17 tonnellate metriche all'anno. -a fini di rigenerazione all'interno della Comunità. <p>Le sostanze controllate e i prodotti e le apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate possono essere immessi sul mercato a fini di distruzione.</p> <p>Sono vietate le importazioni di sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature, ad esclusione degli effetti personali, che contengono o dipendono da dette sostanze.</p> <p>Tale divieto non si applica alle importazioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> -sostanze controllate destinate ad usi di laboratorio e a fini di analisi; -sostanze controllate destinate ad essere usate come materia prima; -sostanze controllate destinate ad essere usate come agenti di fabbricazione; -sostanze controllate destinate alla distruzione; -di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate destinati alla distruzione; -prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, destinati ad usi di laboratorio e a fini di analisi. <p>Sono vietate le esportazioni di sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature, ad esclusione degli effetti personali, che contengono o dipendono da dette sostanze.</p> <p>Il divieto non si applica alle esportazioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> -sostanze controllate destinate ad usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi; -sostanze controllate destinate ad essere usate come materia prima; -sostanze controllate destinate ad essere usate come agenti di fabbricazione; -prodotti o apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, prodotti a seguito di autorizzazione

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

Le sostanze contenute in apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi o sistemi di protezione antincendio ed estintori sono recuperate, nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza delle apparecchiature o prima che tali apparecchiature siano smantellate o eliminate, per essere distrutte oppure per essere riciclate o rigenerate.

Le sostanze controllate e i prodotti che contengono tali sostanze possono essere distrutti soltanto mediante le tecnologie approvate (forni per cemento, ossidazione con gas/fumo, incenerimento di rifiuti solidi a livello comunale, incenerimento in forno rotante, getto di plasma all'argon, ecc), oppure, in alcuni casi, mediante la tecnologia di distruzione più ecocompatibile che non comporti costi eccessivi, a condizione che l'uso di tali tecnologie sia conforme alla normativa comunitaria enazionale in materia di rifiuti.

Gli Stati membri agiscono per promuovere il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze controllate e fissano i requisiti professionali minimi del personale utilizzato.

Le imprese adottano tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate.

Le imprese che gestiscono apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio inclusi i circuiti, contenenti sostanze controllate, provvedono a che le apparecchiature o i sistemi fissi:

- con una carica di fluido pari o superiore a 3 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni dodici mesi ad una verifica della presenza di fughe;
- con una carica di fluido pari o superiore a 30 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni sei mesi ad una verifica della presenza di fughe;
- con una carica di fluido pari o superiore a 300 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni tre mesi ad una verifica della presenza di fughe;
- a che la fuga individuata sia riparata quanto prima possibile e, in ogni caso, entro 14 giorni.

Le sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi possono essere prodotte, immesse sul mercato e utilizzate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, con obbligo di registrazione e rilascio di licenza.

L'impresa che utilizzi tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi si registra presso la Commissione, indicando le sostanze utilizzate, lo scopo, il consumo annuale stimato e i fornitori delle sostanze, e aggiorna tali informazioni in caso di cambiamenti.

Usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi

1. I seguenti usi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi sono considerati usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi:

- a) l'uso di sostanze controllate come riferimento o standard
 - per calibrare apparecchiature che utilizzano sostanze controllate,
 - per monitorare livelli di emissione di sostanze controllate,
 - per determinare livelli residui di sostanze controllate in prodotti, vegetali e derrate;
- b) l'uso di sostanze controllate in studi tossicologici di laboratorio;
- c) usi di laboratorio, nei quali la sostanza controllata viene trasformata mediante una reazione chimica come le sostanze controllate utilizzate come materia prima;
- d) l'uso del bromuro di metile all'interno di un laboratorio per compararne l'efficacia rispetto alle sue alternative;
- e) l'uso di tetracloruro di carbonio come solvente per reazioni di bromurazione comprendenti N-bromosuccinimide;
- f) l'uso di tetracloruro di carbonio come agente trasferitore di catena in reazioni di polimerizzazione a radicale libero;
- g) qualsiasi altro uso di laboratorio e a fini di analisi per il quale non è disponibile un'alternativa praticabile sotto il profilo tecnico ed economico.

2. I seguenti usi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi non sono considerati usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi:

- a) impiego nelle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento dell'aria utilizzate nei laboratori, comprese le apparecchiature di laboratorio refrigerate come leultracentrifughe;
- b) pulizia, rielaborazione, riparazione o ricostruzione di componenti o insiemi elettronici;
- c) conservazione di pubblicazioni e archivi;
- d) sterilizzazione di materiali in laboratorio;
- e) l'utilizzo negli istituti di istruzione primaria e secondaria;
- f) come componenti di kit per esperimenti di chimica a disposizione del grande pubblico e non destinati ad essere utilizzati in istituti di istruzione superiore;
- g) per fini di pulizia e essiccazione, inclusa la rimozione di grasso da articoli di vetro e altri prodotti;
- h) per determinare la presenza di idrocarburi, oli e grassi nell'acqua, nel terreno, nell'aria o nei rifiuti;
- i) prove riguardanti il catrame utilizzato in materiali per la pavimentazione di strade;

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

		<p>j) rilevamento di impronte digitali a fini legali;</p> <p>k) prove riguardanti il materiale organico presente nel carbone;</p> <p>l) come solvente per determinare l'indice di cianocobalamina (vitamina B12) e bromo;</p> <p>m) in metodi che utilizzano la solubilità selettiva nella sostanza controllata, inclusa la determinazione di cascarosidi, estratti tiroidei e la formazione di picrati;</p> <p>n) per preconcentrare analiti in metodi cromatografici (ad esempio cromatografia in fase liquida ad alto rendimento (HPLC), gas cromatografia (GC), cromatografia per assorbimento), spettroscopia ad assorbimento atomico (AAS), spettrometria al plasma accoppiato induttivamente (ICP), analisi a fluorescenza a raggi X;</p> <p>o) per determinare l'indice di iodio in grassi e oli;</p> <p>p) qualsiasi altro uso di laboratorio e a fini di analisi per il quale è disponibile un'alternativa praticabile sotto il profilo tecnico ed economico.</p>
<p style="font-size: 24pt; font-weight: bold;">142</p>	<p style="text-align: center;">Allegato I Gruppo III Reg 1005/2009</p>	<p>Sono vietati la produzione l'immissione sul mercato e l'uso di sostanze controllate.</p> <p>È vietata l'immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate.</p> <p>In deroga agli articoli 4 e 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> -le sostanze controllate possono essere prodotte, immesse sul mercato e utilizzate come materie prime, previa etichettatura; -possono essere utilizzate come agenti di fabbricazione solo negli impianti esistenti al 1 settembre 1997 e le cui emissioni siano trascurabili. Il quantitativo massimo di sostanze controllate utilizzabili come agenti di fabbricazione all'interno della Comunità non può superare le 1083 tonnellate metriche all'anno. Il quantitativo massimo di sostanze controllate che possono essere emesse in seguito all'uso come agenti di fabbricazione all'interno della Comunità non può superare le 17 tonnellate metriche all'anno -a fini di rigenerazione all'interno della Comunità. <p>Le sostanze controllate e i prodotti e le apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate possono essere immessi sul mercato a fini di distruzione.</p> <p>Sono vietate le importazioni di sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature, ad esclusione degli effetti personali, che contengono o dipendono da dette sostanze.</p> <p>Tale divieto non si applica alle importazioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> -sostanze controllate destinate ad usi di laboratorio e a fini di analisi, -sostanze controllate destinate ad essere usate come materia prima; -sostanze controllate destinate ad essere usate come agenti di fabbricazione; -sostanze controllate destinate alla distruzione-di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate destinati alla distruzione; -prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, destinati ad usi di laboratorio e a fini di analisi. <p>Sono vietate le esportazioni di sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature, ad esclusione degli effetti personali, che contengono o dipendono da dette sostanze.</p> <p>Il divieto non si applica alle esportazioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> -sostanze controllate destinate ad usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi; -sostanze controllate destinate ad essere usate come materia prima; -sostanze controllate destinate ad essere usate come agenti di fabbricazione; -prodotti o apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, prodotti a seguito di autorizzazione. <p>Le sostanze contenute in apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi o sistemi di protezione antincendio ed estintori sono recuperate, nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza delle apparecchiature o prima che tali apparecchiature siano smantellate o eliminate, per essere distrutte oppure per essere riciclate o rigenerate.</p> <p>Le sostanze controllate e i prodotti che contengono tali sostanze possono essere distrutti soltanto mediante le tecnologie approvate (forni per cemento, ossidazione con gas/fumo, incenerimento di rifiuti solidi a livello comunale, incenerimento in forno rotante, getto di plasma all'argon, ecc), oppure, in alcuni casi, mediante la tecnologia di distruzione più ecocompatibile che non comporti costi eccessivi, a condizione che l'uso di tali tecnologie sia conforme alla normativa comunitaria e nazionale in materia di rifiuti. Gli Stati membri agiscono per promuovere il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze controllate e fissano i requisiti professionali minimi del personale utilizzato.</p> <p>Le imprese adottano tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate.</p> <p>Le imprese che gestiscono apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio inclusi i circuiti, contenenti sostanze controllate, provvedono a che le apparecchiature o i sistemi fissi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -con una carica di fluido pari o superiore a 3 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni dodici mesi ad una verifica della presenza di fughe;

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

		<p>-con una carica di fluido pari o superiore a 30 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni sei mesi ad una verifica della presenza di fughe; -con una carica di fluido pari o superiore a 300 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni tre mesi ad una verifica della presenza di fughe; -a che la fuga individuata sia riparata quanto prima possibile e, in ogni caso, entro 14 giorni.</p> <p>Le sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi possono essere prodotte, immesse sul mercato e utilizzate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, con obbligo di registrazione e rilascio di licenza.</p> <p>L'impresa che utilizzi tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi si registra presso la Commissione, indicando le sostanze utilizzate, lo scopo, il consumo annuale stimato e i fornitori delle sostanze, e aggiorna tali informazioni in caso di cambiamenti.</p> <p>Usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi</p> <p>1. I seguenti usi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi sono considerati usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'uso di sostanze controllate come riferimento o standard <ul style="list-style-type: none"> — per calibrare apparecchiature che utilizzano sostanze controllate, — per monitorare livelli di emissione di sostanze controllate, — per determinare livelli residui di sostanze controllate in prodotti, vegetali e derrate; b) l'uso di sostanze controllate in studi tossicologici di laboratorio; c) usi di laboratorio, nei quali la sostanza controllata viene trasformata mediante una reazione chimica come le sostanze controllate utilizzate come materia prima; d) l'uso del bromuro di metile all'interno di un laboratorio per compararne l'efficacia rispetto alle sue alternative; e) l'uso di tetracloruro di carbonio come solvente per reazioni di bromurazione comprendenti N-bromosuccineimide; f) l'uso di tetracloruro di carbonio come agente trasferitore di catena in reazioni di polimerizzazione a radicale libero; g) qualsiasi altro uso di laboratorio e a fini di analisi per il quale non è disponibile un'alternativa praticabile sotto il profilo tecnico ed economico. <p>2. I seguenti usi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi non sono considerati usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) impiego nelle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento dell'aria utilizzate nei laboratori, comprese le apparecchiature di laboratorio refrigerate come leultracentrifughe; b) pulizia, rielaborazione, riparazione o ricostruzione di componenti o insiemi elettronici; c) conservazione di pubblicazioni e archivi; d) sterilizzazione di materiali in laboratorio; e) l'utilizzo negli istituti di istruzione primaria e secondaria; f) come componenti di kit per esperimenti di chimica a disposizione del grande pubblico e non destinati ad essere utilizzati in istituti di istruzione superiore; g) per fini di pulizia e essiccazione, inclusa la rimozione di grasso da articoli di vetro e altri prodotti; h) per determinare la presenza di idrocarburi, oli e grassi nell'acqua, nel terreno, nell'aria o nei rifiuti; i) prove riguardanti il catrame utilizzato in materiali per la pavimentazione di strade; j) rilevamento di impronte digitali a fini legali; k) prove riguardanti il materiale organico presente nel carbone; l) come solvente per determinare l'indice di cianocobalamina (vitamina B12) e bromo; m) in metodi che utilizzano la solubilità selettiva nella sostanza controllata, inclusa la determinazione di cascarosidi, estratti tiroidei e la formazione di picrati; n) per preconcentrare analiti in metodi cromatografici (ad esempio cromatografia in fase liquida ad alto rendimento (HPLC), gas cromatografia (GC), cromatografia per assorbimento), spettroscopia ad assorbimento atomico (AAS), spettrometria al plasma accoppiato induttivamente (ICP), analisi a fluorescenza a raggi X; o) per determinare l'indice di iodio in grassi e oli; p) qualsiasi altro uso di laboratorio e a fini di analisi per il quale è disponibile un'alternativa praticabile sotto il profilo tecnico ed economico.
143	<p style="text-align: center;">Allegato I Gruppo IV Reg 1005/2009</p>	<p>Sono vietati la produzione l'immissione sul mercato e l'uso di sostanze controllate.</p> <p>È vietata l'immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate.</p> <p>In deroga agli articoli 4 e 5:</p> <p>-le sostanze controllate possono essere prodotte, immesse sul mercato e utilizzate come materie prime, previa etichettatura;</p> <p>-possono essere utilizzate come agenti di fabbricazione solo negli impianti esistenti al 1 settembre 1997 e le cui emissioni siano trascurabili. Il quantitativo massimo</p>

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

disostanze controllate utilizzabili come agenti di fabbricazione all'interno della Comunità non può superare le 1083 tonnellate metriche all'anno. Il quantitativo massimo di sostanze controllate che possono essere emesse in seguito all'uso come agenti di fabbricazione all'interno della Comunità non può superare le 17 tonnellate metriche all'anno.

-a fini di rigenerazione all'interno della Comunità.

Le sostanze controllate e i prodotti e le apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate possono essere immessi sul mercato a fini di distruzione.

Sono vietate le importazioni di sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature, ad esclusione degli effetti personali, che contengono o dipendono da dette sostanze.

Tale divieto non si applica alle importazioni di:

-sostanze controllate destinate ad usi di laboratorio e a fini di analisi,

-sostanze controllate destinate ad essere usate come materia prima;

-sostanze controllate destinate ad essere usate come agenti di fabbricazione;

-sostanze controllate destinate alla distruzione-di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate destinati alla distruzione

-prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, destinati ad usi di laboratorio e a fini di analisi.

Sono vietate le esportazioni di sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature, ad esclusione degli effetti personali, che contengono o dipendono da dette sostanze.

Il divieto non si applica alle esportazioni di:

-sostanze controllate destinate ad usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi

-sostanze controllate destinate ad essere usate come materia prima;

-sostanze controllate destinate ad essere usate come agenti di fabbricazione;

-prodotti o apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, prodotti a seguito di autorizzazione.

Le sostanze contenute in apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi o sistemi di protezione antincendio ed estintori sono recuperate, nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza delle apparecchiature o prima che tali apparecchiature siano smantellate o eliminate, per essere distrutte oppure per essere riciclate o rigenerate.

Le sostanze controllate e i prodotti che contengono tali sostanze possono essere distrutti soltanto mediante le tecnologie approvate (forni per cemento, ossidazione con gas/fumo, incenerimento di rifiuti solidi a livello comunale, incenerimento in forno rotante, getto di plasma all'argon, ecc), oppure, in alcuni casi, mediante la tecnologia di distruzione più ecocompatibile che non comporti costi eccessivi, a condizione che l'uso di tali tecnologie sia conforme alla normativa comunitaria enazionale in materia di rifiuti.

Gli Stati membri agiscono per promuovere il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze controllate e fissano i requisiti professionali minimi del personale utilizzato.

Le imprese adottano tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate.

Le imprese che gestiscono apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio inclusi i circuiti, contenenti sostanze controllate, provvedono a che le apparecchiature o i sistemi fissi:

-con una carica di fluido pari o superiore a 3 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni dodici mesi ad una verifica della presenza di fughe;

-con una carica di fluido pari o superiore a 30 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni sei mesi ad una verifica della presenza di fughe;

-con una carica di fluido pari o superiore a 300 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni tre mesi ad una verifica della presenza di fughe;

-a che la fuga individuata sia riparata quanto prima possibile e, in ogni caso, entro 14 giorni.

Le sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi possono essere prodotte, immesse sul mercato e utilizzate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, con obbligo di registrazione e rilascio di licenza.

L'impresa che utilizzi tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi si registra presso la Commissione, indicando le sostanze utilizzate, lo scopo, il consumo annuale stimato e i fornitori delle sostanze, e aggiorna tali informazioni in caso di cambiamenti.

Usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi

1. I seguenti usi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi sono considerati usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi:

a) l'uso di sostanze controllate come riferimento o standard

— per calibrare apparecchiature che utilizzano sostanze controllate,

— per monitorare livelli di emissione di sostanze controllate,

— per determinare livelli residui di sostanze controllate in prodotti, vegetali e derrate;

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

		<p>b) l'uso di sostanze controllate in studi tossicologici di laboratorio;</p> <p>c) usi di laboratorio, nei quali la sostanza controllata viene trasformata mediante una reazione chimica come le sostanze controllate utilizzate come materia prima;</p> <p>d) l'uso del bromuro di metile all'interno di un laboratorio per compararne l'efficacia rispetto alle sue alternative;</p> <p>e) l'uso di tetracloruro di carbonio come solvente per reazioni di bromurazione comprendenti N-bromosuccineimide;</p> <p>f) l'uso di tetracloruro di carbonio come agente trasferitore di catena in reazioni di polimerizzazione a radicale libero;</p> <p>g) qualsiasi altro uso di laboratorio e a fini di analisi per il quale non è disponibile un'alternativa praticabile sotto il profilo tecnico ed economico.</p> <p>2. I seguenti usi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi non sono considerati usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi:</p> <p>a) impiego nelle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento dell'aria utilizzate nei laboratori, comprese le apparecchiature di laboratorio refrigerate come le ultracentrifughe;</p> <p>b) pulizia, rielaborazione, riparazione o ricostruzione di componenti o insiemi elettronici;</p> <p>c) conservazione di pubblicazioni e archivi;</p> <p>d) sterilizzazione di materiali in laboratorio;</p> <p>e) l'utilizzo negli istituti di istruzione primaria e secondaria;</p> <p>f) come componenti di kit per esperimenti di chimica a disposizione del grande pubblico e non destinati ad essere utilizzati in istituti di istruzione superiore;</p> <p>g) per fini di pulizia e essiccazione, inclusa la rimozione di grasso da articoli di vetro e altri prodotti;</p> <p>h) per determinare la presenza di idrocarburi, oli e grassi nell'acqua, nel terreno, nell'aria o nei rifiuti;</p> <p>i) prove riguardanti il catrame utilizzato in materiali per la pavimentazione di strade;</p> <p>j) rilevamento di impronte digitali a fini legali;</p> <p>k) prove riguardanti il materiale organico presente nel carbone;</p> <p>l) come solvente per determinare l'indice di cianocobalamina (vitamina B12) e bromo;</p> <p>m) in metodi che utilizzano la solubilità selettiva nella sostanza controllata, inclusa la determinazione di cascarosidi, estratti tiroidei e la formazione di picrati;</p> <p>n) per preconcentrare analiti in metodi cromatografici (ad esempio cromatografia in fase liquida ad alto rendimento (HPLC), gas cromatografia (GC), cromatografia per assorbimento), spettroscopia ad assorbimento atomico (AAS), spettrometria al plasma accoppiato induttivamente (ICP), analisi a fluorescenza a raggi X;</p> <p>o) per determinare l'indice di iodio in grassi e oli;</p> <p>p) qualsiasi altro uso di laboratorio e a fini di analisi per il quale è disponibile un'alternativa praticabile sotto il profilo tecnico ed economico.</p>
<p style="font-size: 24pt; font-weight: bold;">144</p>	<p style="text-align: center;">Allegato I Gruppo V Reg 1005/2009</p>	<p>Sono vietati la produzione l'immissione sul mercato e l'uso di sostanze controllate.</p> <p>È vietata l'immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate.</p> <p>In deroga agli articoli 4 e 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> -le sostanze controllate possono essere prodotte, immesse sul mercato e utilizzate come materie prime, previa etichettatura; -possono essere utilizzate come agenti di fabbricazione solo negli impianti esistenti al 1 settembre 1997 e le cui emissioni siano trascurabili. Il quantitativo massimo di sostanze controllate utilizzabili come agenti di fabbricazione all'interno della Comunità non può superare le 1083 tonnellate metriche all'anno. Il quantitativo massimo di sostanze controllate che possono essere emesse in seguito all'uso come agenti di fabbricazione all'interno della Comunità non può superare le 17 tonnellate metriche all'anno; -a fini di rigenerazione all'interno della Comunità. <p>Le sostanze controllate e i prodotti e le apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate possono essere immessi sul mercato a fini di distruzione. Sono vietate le importazioni di sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature, ad esclusione degli effetti personali, che contengono o dipendono da dette sostanze. Tale divieto non si applica alle importazioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> -sostanze controllate destinate ad usi di laboratorio e a fini di analisi, -sostanze controllate destinate ad essere usate come materia prima; -sostanze controllate destinate ad essere usate come agenti di fabbricazione; -sostanze controllate destinate alla distruzione-di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate destinati alla distruzione -prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, destinati ad usi di laboratorio e a fini di analisi. <p>Sono vietate le esportazioni di sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature, ad esclusione degli effetti personali, che contengono o dipendono da dette sostanze. Il divieto non si applica alle esportazioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> -sostanze controllate destinate ad usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi -sostanze controllate destinate ad essere usate come materia prima;

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

-sostanze controllate destinate ad essere usate come agenti di fabbricazione;

-prodotti o apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, prodotti a seguito di autorizzazione.

Le sostanze contenute in apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi o sistemi di protezione antincendio ed estintori sono recuperate, nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza delle apparecchiature o prima che tali apparecchiature siano smantellate o eliminate, per essere distrutte oppure per essere riciclate o rigenerate.

Le sostanze controllate e i prodotti che contengono tali sostanze possono essere distrutti soltanto mediante le tecnologie approvate (forni per cemento, ossidazione con gas/fumo, incenerimento di rifiuti solidi a livello comunale, incenerimento in forno rotante, getto di plasma all'argon, ecc), oppure, in alcuni casi, mediante la tecnologia di distruzione più ecocompatibile che non comporti costi eccessivi, a condizione che l'uso di tali tecnologie sia conforme alla normativa comunitaria e nazionale in materia di rifiuti.

Gli Stati membri agiscono per promuovere il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze controllate e fissano i requisiti professionali minimi del personale utilizzato. Le imprese adottano tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate.

Le imprese che gestiscono apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio inclusi i circuiti, contenenti sostanze controllate, provvedono a che le apparecchiature o i sistemi fissi:

-con una carica di fluido pari o superiore a 3 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni dodici mesi ad una verifica della presenza di fughe;

-con una carica di fluido pari o superiore a 30 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni sei mesi ad una verifica della presenza di fughe;

-con una carica di fluido pari o superiore a 300 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni tre mesi ad una verifica della presenza di fughe;

-a che la fuga individuata sia riparata quanto prima possibile e, in ogni caso, entro 14 giorni.

Le sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi possono essere prodotte, immesse sul mercato e utilizzate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, con obbligo di registrazione e rilascio di licenza.

L'impresa che utilizzi tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi si registra presso la Commissione, indicando le sostanze utilizzate, lo scopo, il consumo annuale stimato e i fornitori delle sostanze, e aggiorna tali informazioni in caso di cambiamenti.

Usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi

1. I seguenti usi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi sono considerati usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi:

a) l'uso di sostanze controllate come riferimento o standard

— per calibrare apparecchiature che utilizzano sostanze controllate,

— per monitorare livelli di emissione di sostanze controllate,

— per determinare livelli residui di sostanze controllate in prodotti, vegetali e derrate;

b) l'uso di sostanze controllate in studi tossicologici di laboratorio;

c) usi di laboratorio, nei quali la sostanza controllata viene trasformata mediante una reazione chimica come le sostanze controllate utilizzate come materia prima;

d) l'uso del bromuro di metile all'interno di un laboratorio per compararne l'efficacia rispetto alle sue alternative;

e) l'uso di tetracloruro di carbonio come solvente per reazioni di bromurazione comprendenti N-bromosuccineimide;

f) l'uso di tetracloruro di carbonio come agente trasferitore di catena in reazioni di polimerizzazione a radicale libero;

g) qualsiasi altro uso di laboratorio e a fini di analisi per il quale non è disponibile un'alternativa praticabile sotto il profilo tecnico ed economico.

2. I seguenti usi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi non sono considerati usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi:

a) impiego nelle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento dell'aria utilizzate nei laboratori, comprese le apparecchiature di laboratorio refrigerate come le ultracentrifughe;

b) pulizia, rielaborazione, riparazione o ricostruzione di componenti o insiemi elettronici;

c) conservazione di pubblicazioni e archivi;

d) sterilizzazione di materiali in laboratorio;

e) l'utilizzo negli istituti di istruzione primaria e secondaria;

f) come componenti di kit per esperimenti di chimica a disposizione del grande pubblico e non destinati ad essere utilizzati in istituti di istruzione superiore;

g) per fini di pulizia e essiccazione, inclusa la rimozione di grasso da articoli di vetro e altri prodotti;

h) per determinare la presenza di idrocarburi, oli e grassi nell'acqua, nel terreno, nell'aria o nei rifiuti;

i) prove riguardanti il catrame utilizzato in materiali per la pavimentazione di strade;

j) rilevamento di impronte digitali a fini legali;

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

		<p>k) prove riguardanti il materiale organico presente nel carbone; l) come solvente per determinare l'indice di cianocobalamina (vitamina B12) e bromo; m) in metodi che utilizzano la solubilità selettiva nella sostanza controllata, inclusa la determinazione di cascarosidi, estratti tiroidei e la formazione di picrati; n) per preconcentrare analiti in metodi cromatografici (ad esempio cromatografia in fase liquida ad alto rendimento (HPLC), gas cromatografia (GC), cromatografia per assorbimento), spettroscopia ad assorbimento atomico (AAS), spettrometria al plasma accoppiato induttivamente (ICP), analisi a fluorescenza a raggi X; o) per determinare l'indice di iodio in grassi e oli; p) qualsiasi altro uso di laboratorio e a fini di analisi per il quale è disponibile un'alternativa praticabile sotto il profilo tecnico ed economico.</p>
<p>145</p>	<p>Allegato I Gruppo VI Reg 1005/2009</p>	<p>Sono vietati la produzione l'immissione sul mercato e l'uso di sostanze controllate. È vietata l'immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate. In deroga agli articoli 4 e 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> -le sostanze controllate possono essere prodotte, immesse sul mercato e utilizzate come materie prime, previa etichettatura; -possono essere utilizzate come agenti di fabbricazione solo negli impianti esistenti al 1 settembre 1997 e le cui emissioni siano trascurabili. Il quantitativo massimo di sostanze controllate utilizzabili come agenti di fabbricazione all'interno della Comunità non può superare le 1083 tonnellate metriche all'anno. Il quantitativo massimo di sostanze controllate che possono essere emesse in seguito all'uso come agenti di fabbricazione all'interno della Comunità non può superare le 17 tonnellate metriche all'anno; -a fini di rigenerazione all'interno della Comunità. <p>Le sostanze controllate e i prodotti e le apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate possono essere immessi sul mercato a fini di distruzione. Sono vietate le importazioni di sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature, ad esclusione degli effetti personali, che contengono o dipendono da dette sostanze.. Tale divieto non si applica alle importazioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> -sostanze controllate destinate ad usi di laboratorio e a fini di analisi, -sostanze controllate destinate ad essere usate come materia prima; -sostanze controllate destinate ad essere usate come agenti di fabbricazione; -sostanze controllate destinate alla distruzione <p>-di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate destinati alla distruzione -prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, destinati ad usi di laboratorio e a fini di analisi.</p> <p>Sono vietate le esportazioni di sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature, ad esclusione degli effetti personali, che contengono o dipendono da dette sostanze. Il divieto non si applica alle esportazioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> -sostanze controllate destinate ad usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi -sostanze controllate destinate ad essere usate come materia prima; -sostanze controllate destinate ad essere usate come agenti di fabbricazione; -prodotti o apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, prodotti a seguito di autorizzazione. <p>Le sostanze contenute in apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi o sistemi di protezione antincendio ed estintori sono recuperate, nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza delle apparecchiature o prima che tali apparecchiature siano smantellate o eliminate, per essere distrutte oppure per essere riciclate o rigenerate.</p> <p>Le sostanze controllate e i prodotti che contengono tali sostanze possono essere distrutti soltanto mediante le tecnologie approvate (forni per cemento, ossidazione con gas/fumo, incenerimento di rifiuti solidi a livello comunale, incenerimento in forno rotante, getto di plasma all'argon, ecc), oppure, in alcuni casi, mediante la tecnologia di distruzione più ecocompatibile che non comporti costi eccessivi, a condizione che l'uso di tali tecnologie sia conforme alla normativa comunitaria enazionale in materia di rifiuti.</p> <p>Gli Stati membri agiscono per promuovere il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze controllate e fissano i requisiti professionali minimi del personale utilizzato.</p> <p>Le imprese adottano tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate. Le imprese che gestiscono apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio inclusi i circuiti, contenenti sostanze controllate, provvedono a che le apparecchiature o i sistemi fissi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -con una carica di fluido pari o superiore a 3 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni dodici mesi ad una verifica della presenza di fughe; -con una carica di fluido pari o superiore a 30 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni sei mesi ad una verifica della presenza di fughe; -con una carica di fluido pari o superiore a 300 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni tre mesi ad una verifica della presenza di fughe;

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

		<p>-a che la fuga individuata sia riparata quanto prima possibile e, in ogni caso, entro 14 giorni. Le sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi possono essere prodotte, immesse sul mercato e utilizzate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, con obbligo di registrazione e rilascio di licenza. L'impresa che utilizzi tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi si registra presso la Commissione, indicando le sostanze utilizzate, lo scopo, il consumo annuale stimato e i fornitori delle sostanze, e aggiorna tali informazioni in caso di cambiamenti.</p> <p>Usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi</p> <p>1. I seguenti usi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi sono considerati usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'uso di sostanze controllate come riferimento o standard <ul style="list-style-type: none"> — per calibrare apparecchiature che utilizzano sostanze controllate, — per monitorare livelli di emissione di sostanze controllate, — per determinare livelli residui di sostanze controllate in prodotti, vegetali e derrate; b) l'uso di sostanze controllate in studi tossicologici di laboratorio; c) usi di laboratorio, nei quali la sostanza controllata viene trasformata mediante una reazione chimica come le sostanze controllate utilizzate come materia prima; d) l'uso del bromuro di metile all'interno di un laboratorio per compararne l'efficacia rispetto alle sue alternative; e) l'uso di tetracloruro di carbonio come solvente per reazioni di bromurazione comprendenti N-bromosuccinimide; f) l'uso di tetracloruro di carbonio come agente trasferitore di catena in reazioni di polimerizzazione a radicale libero; g) qualsiasi altro uso di laboratorio e a fini di analisi per il quale non è disponibile un'alternativa praticabile sotto il profilo tecnico ed economico. <p>2. I seguenti usi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi non sono considerati usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) impiego nelle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento dell'aria utilizzate nei laboratori, comprese le apparecchiature di laboratorio refrigerate come le ultracentrifughe; b) pulizia, rielaborazione, riparazione o ricostruzione di componenti o insiemi elettronici; c) conservazione di pubblicazioni e archivi; d) sterilizzazione di materiali in laboratorio; e) l'utilizzo negli istituti di istruzione primaria e secondaria; f) come componenti di kit per esperimenti di chimica a disposizione del grande pubblico e non destinati ad essere utilizzati in istituti di istruzione superiore; g) per fini di pulizia e essiccazione, inclusa la rimozione di grasso da articoli di vetro e altri prodotti; h) per determinare la presenza di idrocarburi, oli e grassi nell'acqua, nel terreno, nell'aria o nei rifiuti; i) prove riguardanti il catrame utilizzato in materiali per la pavimentazione di strade; j) rilevamento di impronte digitali a fini legali; k) prove riguardanti il materiale organico presente nel carbone; l) come solvente per determinare l'indice di cianocobalamina (vitamina B12) e bromo; m) in metodi che utilizzano la solubilità selettiva nella sostanza controllata, inclusa la determinazione di cascarosidi, estratti tiroidei e la formazione di picrati; n) per preconcentrare analiti in metodi cromatografici (ad esempio cromatografia in fase liquida ad alto rendimento (HPLC), gas cromatografia (GC), cromatografia per assorbimento), spettroscopia ad assorbimento atomico (AAS), spettrometria al plasma accoppiato induttivamente (ICP), analisi a fluorescenza a raggi X; o) per determinare l'indice di iodio in grassi e oli; p) qualsiasi altro uso di laboratorio e a fini di analisi per il quale è disponibile un'alternativa praticabile sotto il profilo tecnico ed economico.
146	<p>Allegato I Gruppo VII Reg 1005/2009</p>	<p>Sono vietati la produzione l'immissione sul mercato e l'uso di sostanze controllate. È vietata l'immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate. In deroga agli articoli 4 e 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> -le sostanze controllate possono essere prodotte, immesse sul mercato e utilizzate come materie prime, previa etichettatura; - possono essere utilizzate come agenti di fabbricazione solo negli impianti esistenti al 1 settembre 1997 e le cui emissioni siano trascurabili. Il quantitativo massimo di sostanze controllate utilizzabili come agenti di fabbricazione all'interno della Comunità non può superare le 1083 tonnellate metriche all'anno. Il quantitativo massimo di sostanze controllate che possono essere emesse in seguito all'uso come agenti di fabbricazione all'interno della Comunità non può superare le 17 tonnellate metriche all'anno. -a fini di rigenerazione all'interno della Comunità.

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

Le sostanze controllate e i prodotti e le apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate possono essere immessi sul mercato a fini di distruzione. Sono vietate le importazioni di sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature, ad esclusione degli effetti personali, che contengono o dipendono da dette sostanze. Tale divieto non si applica alle importazioni di:

- sostanze controllate destinate ad usi di laboratorio e a fini di analisi,
- sostanze controllate destinate ad essere usate come materia prima;
- sostanze controllate destinate ad essere usate come agenti di fabbricazione;
- sostanze controllate destinate alla distruzione

-prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate destinati alla distruzione

-prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, destinati ad usi di laboratorio e a fini di analisi.

Sono vietate le esportazioni di sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature, ad esclusione degli effetti personali, che contengono o dipendono da dette sostanze.

Il divieto non si applica alle esportazioni di:

- sostanze controllate destinate ad usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi;
- sostanze controllate destinate ad essere usate come materia prima;
- sostanze controllate destinate ad essere usate come agenti di fabbricazione;
- prodotti o apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, prodotti a seguito di autorizzazione.

Le sostanze contenute in apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi o sistemi di protezione antincendio ed estintori sono recuperate, nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza delle apparecchiature o prima che tali apparecchiature siano smantellate o eliminate, per essere distrutte oppure per essere riciclate o rigenerate.

Le sostanze controllate e i prodotti che contengono tali sostanze possono essere distrutti soltanto mediante le tecnologie approvate (forni per cemento, ossidazione con gas/fumo, incenerimento di rifiuti solidi a livello comunale, incenerimento in forno rotante, getto di plasma all'argon, ecc), oppure, in alcuni casi, mediante la tecnologia di distruzione più ecocompatibile che non comporti costi eccessivi, a condizione che l'uso di tali tecnologie sia conforme alla normativa comunitaria e nazionale in materia di rifiuti.

Gli Stati membri agiscono per promuovere il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze controllate e fissano i requisiti professionali minimi del personale utilizzato.

Le imprese adottano tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate.

Le imprese che gestiscono apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio inclusi i circuiti, contenenti sostanze controllate, provvedono a che le apparecchiature o i sistemi fissi:

- con una carica di fluido pari o superiore a 3 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni dodici mesi ad una verifica della presenza di fughe;
- con una carica di fluido pari o superiore a 30 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni sei mesi ad una verifica della presenza di fughe;
- con una carica di fluido pari o superiore a 300 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni tre mesi ad una verifica della presenza di fughe;
- a che la fuga individuata sia riparata quanto prima possibile e, in ogni caso, entro 14 giorni.

Le sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi possono essere prodotte, immesse sul mercato e utilizzate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, con obbligo di registrazione e rilascio di licenza.

L'impresa che utilizzi tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi si registra presso la Commissione, indicando le sostanze utilizzate, lo scopo, il consumo annuale stimato e i fornitori delle sostanze, e aggiorna tali informazioni in caso di cambiamenti.

Usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi

1. I seguenti usi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi sono considerati usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi:

a) l'uso di sostanze controllate come riferimento o standard

- per calibrare apparecchiature che utilizzano sostanze controllate,
- per monitorare livelli di emissione di sostanze controllate,
- per determinare livelli residui di sostanze controllate in prodotti, vegetali e derrate;

b) l'uso di sostanze controllate in studi tossicologici di laboratorio;

c) usi di laboratorio, nei quali la sostanza controllata viene trasformata mediante una reazione chimica come le sostanze controllate utilizzate come materia prima;

d) l'uso del bromuro di metile all'interno di un laboratorio per compararne l'efficacia rispetto alle sue alternative;

e) l'uso di tetracloruro di carbonio come solvente per reazioni di bromurazione comprendenti N-bromosuccineimide;

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

		<p>f) l'uso di tetracloruro di carbonio come agente trasferitore di catena in reazioni di polimerizzazione a radicale libero;</p> <p>g) qualsiasi altro uso di laboratorio e a fini di analisi per il quale non è disponibile un'alternativa praticabile sotto il profilo tecnico ed economico.</p> <p>2. I seguenti usi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi non sono considerati usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi:</p> <p>a) impiego nelle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento dell'aria utilizzate nei laboratori, comprese le apparecchiature di laboratorio refrigerate come leultracentrifughe;</p> <p>b) pulizia, rielaborazione, riparazione o ricostruzione di componenti o insiemi elettronici;</p> <p>c) conservazione di pubblicazioni e archivi;</p> <p>d) sterilizzazione di materiali in laboratorio;</p> <p>e) l'utilizzo negli istituti di istruzione primaria e secondaria;</p> <p>f) come componenti di kit per esperimenti di chimica a disposizione del grande pubblico e non destinati ad essere utilizzati in istituti di istruzione superiore;</p> <p>g) per fini di pulizia e essiccazione, inclusa la rimozione di grasso da articoli di vetro e altri prodotti;</p> <p>h) per determinare la presenza di idrocarburi, oli e grassi nell'acqua, nel terreno, nell'aria o nei rifiuti;</p> <p>i) prove riguardanti il catrame utilizzato in materiali per la pavimentazione di strade;</p> <p>j) rilevamento di impronte digitali a fini legali;</p> <p>k) prove riguardanti il materiale organico presente nel carbone;</p> <p>l) come solvente per determinare l'indice di cianocobalamina (vitamina B12) e bromo;</p> <p>m) in metodi che utilizzano la solubilità selettiva nella sostanza controllata, inclusa la determinazione di cascarosidi, estratti tiroidei e la formazione di picrati;</p> <p>n) per preconcentrare analiti in metodi cromatografici (ad esempio cromatografia in fase liquida ad alto rendimento (HPLC), gas cromatografia (GC), cromatografia perassorbimento), spettroscopia ad assorbimento atomico (AAS), spettrometria al plasma accoppiato induttivamente (ICP), analisi a fluorescenza a raggi X;</p> <p>o) per determinare l'indice di iodio in grassi e oli;</p> <p>p) qualsiasi altro uso di laboratorio e a fini di analisi per il quale è disponibile un'alternativa praticabile sotto il profilo tecnico ed economico.</p>
147	<p style="text-align: center;">Allegato I Gruppo VIII Reg 1005/2009</p>	<p>Sono vietati la produzione l'immissione sul mercato e l'uso di sostanze controllate.</p> <p>È vietata l'immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate.</p> <p>In deroga agli articoli 4 e 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> -le sostanze controllate possono essere prodotte, immesse sul mercato e utilizzate come materie prime, previa etichettatura; -possono essere utilizzate come agenti di fabbricazione solo negli impianti esistenti al 1 settembre 1997 e le cui emissioni siano trascurabili. Il quantitativo massimo di sostanze controllate utilizzabili come agenti di fabbricazione all'interno della Comunità non può superare le 1083 tonnellate metriche all'anno. Il quantitativo massimo di sostanze controllate che possono essere emesse in seguito all'uso come agenti di fabbricazione all'interno della Comunità non può superare le 17 tonnellate metriche all'anno. -a fini di rigenerazione all'interno della Comunità. <p>Le sostanze controllate e i prodotti e le apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate possono essere immessi sul mercato a fini di distruzione.</p> <p>Sono vietate le importazioni di sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature, ad esclusione degli effetti personali, che contengono o dipendono da dette sostanze.</p> <p>Tale divieto non si applica alle importazioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> -sostanze controllate destinate ad usi di laboratorio e a fini di analisi, -sostanze controllate destinate ad essere usate come materia prima; -sostanze controllate destinate ad essere usate come agenti di fabbricazione; -sostanze controllate destinate alla distruzione <p>-di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate destinati alla distruzione</p> <p>-prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, destinati ad usi di laboratorio e a fini di analisi.</p> <p>Sono vietate le esportazioni di sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature, ad esclusione degli effetti personali, che contengono o dipendono da dette sostanze.</p> <p>Il divieto non si applica alle esportazioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> -sostanze controllate destinate ad usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi -sostanze controllate destinate ad essere usate come materia prima; -sostanze controllate destinate ad essere usate come agenti di fabbricazione; -prodotti o apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, prodotti a seguito di autorizzazione.

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

Le sostanze contenute in apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi o sistemi di protezione antincendio ed estintori sono recuperate, nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza delle apparecchiature o prima che tali apparecchiature siano

smantellate o eliminate, per essere distrutte oppure per essere riciclate o rigenerate.

Le sostanze controllate e i prodotti che contengono tali sostanze possono essere distrutti soltanto mediante le tecnologie approvate (forni per cemento, ossidazione con gas/fumo, incenerimento di rifiuti solidi a livello comunale, incenerimento in forno rotante, getto di plasma all'argon, ecc), oppure, in alcuni casi, mediante la tecnologia di distruzione più ecocompatibile che non comporti costi eccessivi, a condizione che l'uso di tali tecnologie sia conforme alla normativa comunitaria e nazionale in materia di rifiuti.

Gli Stati membri agiscono per promuovere il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze controllate e fissano i requisiti professionali minimi del personale utilizzato.

Le imprese adottano tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate.

Le imprese che gestiscono apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio inclusi i circuiti, contenenti sostanze controllate, provvedono a che le apparecchiature o i sistemi fissi:

- con una carica di fluido pari o superiore a 3 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni dodici mesi ad una verifica della presenza di fughe;
- con una carica di fluido pari o superiore a 30 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni sei mesi ad una verifica della presenza di fughe;
- con una carica di fluido pari o superiore a 300 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni tre mesi ad una verifica della presenza di fughe;
- a che la fuga individuata sia riparata quanto prima possibile e, in ogni caso, entro 14 giorni.

Le sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi possono essere prodotte, immesse sul mercato e utilizzate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, con obbligo di registrazione e rilascio di licenza.

L'impresa che utilizzi tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi si registra presso la Commissione, indicando le sostanze utilizzate, lo scopo, il consumo annuale stimato e i fornitori delle sostanze, e aggiorna tali informazioni in caso di cambiamenti.

Usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi

1. I seguenti usi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi sono considerati usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi:

a) l'uso di sostanze controllate come riferimento o standard

- per calibrare apparecchiature che utilizzano sostanze controllate,
- per monitorare livelli di emissione di sostanze controllate,
- per determinare livelli residui di sostanze controllate in prodotti, vegetali e derrate;

b) l'uso di sostanze controllate in studi tossicologici di laboratorio;

c) usi di laboratorio, nei quali la sostanza controllata viene trasformata mediante una reazione chimica come le sostanze controllate utilizzate come materia prima;

d) l'uso del bromuro di metile all'interno di un laboratorio per compararne l'efficacia rispetto alle sue alternative;

e) l'uso di tetracloruro di carbonio come solvente per reazioni di bromurazione comprendenti N-bromosuccineimide;

f) l'uso di tetracloruro di carbonio come agente trasferitore di catena in reazioni di polimerizzazione a radicale libero;

g) qualsiasi altro uso di laboratorio e a fini di analisi per il quale non è disponibile un'alternativa praticabile sotto il profilo tecnico ed economico.

2. I seguenti usi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi non sono considerati usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi:

- a) impiego nelle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento dell'aria utilizzate nei laboratori, comprese le apparecchiature di laboratorio refrigerate come le ultracentrifughe;
- b) pulizia, rielaborazione, riparazione o ricostruzione di componenti o insiemi elettronici;
- c) conservazione di pubblicazioni e archivi;
- d) sterilizzazione di materiali in laboratorio;
- e) l'utilizzo negli istituti di istruzione primaria e secondaria;
- f) come componenti di kit per esperimenti di chimica a disposizione del grande pubblico e non destinati ad essere utilizzati in istituti di istruzione superiore;
- g) per fini di pulizia e essiccazione, inclusa la rimozione di grasso da articoli di vetro e altri prodotti;
- h) per determinare la presenza di idrocarburi, oli e grassi nell'acqua, nel terreno, nell'aria o nei rifiuti;
- i) prove riguardanti il catrame utilizzato in materiali per la pavimentazione di strade;
- j) rilevamento di impronte digitali a fini legali;

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

		<p>k) prove riguardanti il materiale organico presente nel carbone;</p> <p>l) come solvente per determinare l'indice di cianocobalamina (vitamina B12) e bromo;</p> <p>m) in metodi che utilizzano la solubilità selettiva nella sostanza controllata, inclusa la determinazione di cascarosidi, estratti tiroidei e la formazione di picrati;</p> <p>n) per preconcentrare analiti in metodi cromatografici (ad esempio cromatografia in fase liquida ad alto rendimento (HPLC), gas cromatografia (GC), cromatografia per assorbimento), spettroscopia ad assorbimento atomico (AAS), spettrometria al plasma accoppiato induttivamente (ICP), analisi a fluorescenza a raggi X;</p> <p>o) per determinare l'indice di iodio in grassi e oli;</p> <p>p) qualsiasi altro uso di laboratorio e a fini di analisi per il quale è disponibile un'alternativa praticabile sotto il profilo tecnico ed economico.</p>
<p style="font-size: 24pt; font-weight: bold;">148</p>	<p style="font-weight: bold;">Allegato I Gruppo IX Reg 1005/2009</p>	<p>Sono vietati la produzione l'immissione sul mercato e l'uso di sostanze controllate.</p> <p>È vietata l'immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate.</p> <p>In deroga agli articoli 4 e 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> -le sostanze controllate possono essere prodotte, immesse sul mercato e utilizzate come materie prime, previa etichettatura; - possono essere utilizzate come agenti di fabbricazione solo negli impianti esistenti al 1 settembre 1997 e le cui emissioni siano trascurabili. Il quantitativo massimo di sostanze controllate utilizzabili come agenti di fabbricazione all'interno della Comunità non può superare le 1083 tonnellate metriche all'anno. Il quantitativo massimo di sostanze controllate che possono essere emesse in seguito all'uso come agenti di fabbricazione all'interno della Comunità non può superare le 17 tonnellate metriche all'anno. -a fini di rigenerazione all'interno della Comunità. <p>Le sostanze controllate e i prodotti e le apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate possono essere immessi sul mercato a fini di distruzione. Sono vietate le importazioni di sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature, ad esclusione degli effetti personali, che contengono o dipendono da dette sostanze. Tale divieto non si applica alle importazioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> -sostanze controllate destinate ad usi di laboratorio e a fini di analisi, -sostanze controllate destinate ad essere usate come materia prima; -sostanze controllate destinate ad essere usate come agenti di fabbricazione; -sostanze controllate destinate alla distruzione -di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate destinati alla distruzione -prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, destinati ad usi di laboratorio e a fini di analisi. Sono vietate le esportazioni di sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature, ad esclusione degli effetti personali, che contengono o dipendono da dette sostanze. <p>Il divieto non si applica alle esportazioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> -sostanze controllate destinate ad usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi -sostanze controllate destinate ad essere usate come materia prima; -sostanze controllate destinate ad essere usate come agenti di fabbricazione; -prodotti o apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, prodotti a seguito di autorizzazione. <p>Le sostanze contenute in apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi o sistemi di protezione antincendio ed estintori sono recuperate, nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza delle apparecchiature o prima che tali apparecchiature siano smantellate o eliminate, per essere distrutte oppure per essere riciclate o rigenerate.</p> <p>Le sostanze controllate e i prodotti che contengono tali sostanze possono essere distrutti soltanto mediante le tecnologie approvate (forni per cemento, ossidazione con gas/fumo, incenerimento di rifiuti solidi a livello comunale, incenerimento in forno rotante, getto di plasma all'argon, ecc), oppure, in alcuni casi, mediante la tecnologia di distruzione più ecocompatibile che non comporti costi eccessivi, a condizione che l'uso di tali tecnologie sia conforme alla normativa comunitaria e nazionale in materia di rifiuti.</p> <p>Gli Stati membri agiscono per promuovere il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze controllate e fissano i requisiti professionali minimi del personale utilizzato.</p> <p>Le imprese adottano tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate.</p> <p>Le imprese che gestiscono apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio inclusi i circuiti, contenenti sostanze controllate, provvedono a che le apparecchiature o i sistemi fissi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -con una carica di fluido pari o superiore a 3 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni dodici mesi ad una verifica della presenza di fughe; -con una carica di fluido pari o superiore a 30 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni sei mesi ad una verifica della presenza di fughe;

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

		<p>-con una carica di fluido pari o superiore a 300 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni tre mesi ad una verifica della presenza di fughe; -a che la fuga individuata sia riparata quanto prima possibile e, in ogni caso, entro 14 giorni.</p> <p>Le sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi possono essere prodotte, immesse sul mercato e utilizzate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, con obbligo di registrazione e rilascio di licenza.</p> <p>L'impresa che utilizzi tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi si registra presso la Commissione, indicando le sostanze utilizzate, lo scopo, il consumo annuale stimato e i fornitori delle sostanze, e aggiorna tali informazioni in caso di cambiamenti.</p> <p>Usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi</p> <p>1. I seguenti usi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi sono considerati usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'uso di sostanze controllate come riferimento o standard <ul style="list-style-type: none"> — per calibrare apparecchiature che utilizzano sostanze controllate, — per monitorare livelli di emissione di sostanze controllate, — per determinare livelli residui di sostanze controllate in prodotti, vegetali e derrate; b) l'uso di sostanze controllate in studi tossicologici di laboratorio; c) usi di laboratorio, nei quali la sostanza controllata viene trasformata mediante una reazione chimica come le sostanze controllate utilizzate come materia prima; d) l'uso del bromuro di metile all'interno di un laboratorio per compararne l'efficacia rispetto alle sue alternative; e) l'uso di tetracloruro di carbonio come solvente per reazioni di bromurazione comprendenti N-bromosuccineimide; f) l'uso di tetracloruro di carbonio come agente trasferitore di catena in reazioni di polimerizzazione a radicale libero; g) qualsiasi altro uso di laboratorio e a fini di analisi per il quale non è disponibile un'alternativa praticabile sotto il profilo tecnico ed economico. <p>2. I seguenti usi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi non sono considerati usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) impiego nelle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento dell'aria utilizzate nei laboratori, comprese le apparecchiature di laboratorio refrigerate come le ultracentrifughe; b) pulizia, rielaborazione, riparazione o ricostruzione di componenti o insiemi elettronici; c) conservazione di pubblicazioni e archivi; d) sterilizzazione di materiali in laboratorio; e) l'utilizzo negli istituti di istruzione primaria e secondaria; f) come componenti di kit per esperimenti di chimica a disposizione del grande pubblico e non destinati ad essere utilizzati in istituti di istruzione superiore; g) per fini di pulizia e essiccazione, inclusa la rimozione di grasso da articoli di vetro e altri prodotti; h) per determinare la presenza di idrocarburi, oli e grassi nell'acqua, nel terreno, nell'aria o nei rifiuti; i) prove riguardanti il catrame utilizzato in materiali per la pavimentazione di strade; j) rilevamento di impronte digitali a fini legali; k) prove riguardanti il materiale organico presente nel carbone; l) come solvente per determinare l'indice di cianocobalamina (vitamina B12) e bromo; m) in metodi che utilizzano la solubilità selettiva nella sostanza controllata, inclusa la determinazione di cascarosidi, estratti tiroidei e la formazione di picrati; n) per preconcentrare analiti in metodi cromatografici (ad esempio cromatografia in fase liquida ad alto rendimento (HPLC), gas cromatografia (GC), cromatografia per assorbimento), spettroscopia ad assorbimento atomico (AAS), spettrometria al plasma accoppiato induttivamente (ICP), analisi a fluorescenza a raggi X; o) per determinare l'indice di iodio in grassi e oli; p) qualsiasi altro uso di laboratorio e a fini di analisi per il quale è disponibile un'alternativa praticabile sotto il profilo tecnico ed economico.
149	<p style="text-align: center;">Allegato II Reg 1005/2009</p>	<p>Sono vietate la produzione, l'importazione, l'immissione sul mercato, l'uso e l'esportazione delle sostanze nuove (dibromodifluorometano –halon 1202). Tale divieto non si applica alle sostanze nuove se utilizzate come materia prima per usi di laboratorio e a fini di analisi.</p> <p>Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascuna impresa comunica alla Commissione, per ciascuna sostanza nuova:</p> <ul style="list-style-type: none"> -la produzione totale di ciascuna sostanza; -la produzione immessa sul mercato o usata dal produttore per proprio conto nella Comunità, distinguendo la produzione usata come materia prima, come agente di fabbricazione e per altri usi; -la produzione per soddisfare usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi nella Comunità, per la quale è stata ottenuta licenza;

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

-la produzione autorizzata per soddisfare usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi delle parti;
-l'aumento della produzione autorizzata per ragioni di razionalizzazione industriale;
-le quantità riciclate, rigenerate o distrutte e la tecnologia impiegata per la distruzione, compresi i quantitativi prodotti e distrutti di sottoprodotti;
-gli stock;
-le operazioni di acquisto e di vendita ad altri produttori della Comunità.

Per ogni sostanza nuova, ogni importatore comunica i dati seguenti:

-le quantità immesse in libera pratica nella Comunità, distinguendo le importazioni per uso come materia prima e come agente di fabbricazione, quelle per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi per i quali è stata ottenuta licenza, quelle per applicazioni di quarantena o per trattamento anteriore al trasporto e quelle destinate alla distruzione. Gli importatori che hanno importato le sostanze controllate a fini di distruzione comunicano anche la destinazione o le destinazioni finali effettive per ciascuna delle sostanze in questione, indicando separatamente per ciascuna destinazione la quantità di ciascuna sostanza e il nome e l'indirizzo dell'impianto di distruzione cui la sostanza è stata consegnata;

-le quantità importate in base ad altri regimi doganali, con indicazione separata del pertinente regime doganale e degli usi designati;

-le quantità di sostanze di usate, importate per essere riciclate o rigenerate;

-gli stock;

-ogni operazione di acquisto e di vendita ad altre imprese della Comunità;

-il paese esportatore.

Per ogni sostanza nuova, ogni esportatore comunica i dati seguenti:

-le quantità di tali sostanze esportate, distinguendo le quantità esportate in ciascun paese di destinazione e le quantità esportate per uso come materia prima e come agente di fabbricazione, quelle per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, per usi critici e per applicazioni di quarantena o per trattamento anteriore al trasporto;

-gli stock;

-ogni operazione di acquisto e di vendita ad altre imprese della Comunità;

-il paese di destinazione.

Le sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi possono essere prodotte, immesse sul mercato e utilizzate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, con obbligo di registrazione e rilascio di licenza.

L'impresa che utilizzi tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi si registra presso la Commissione, indicando le sostanze utilizzate, lo scopo, il consumo annuale stimato e i fornitori delle sostanze, e aggiorna tali informazioni in caso di cambiamenti.

Usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi

1. I seguenti usi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi sono considerati usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi:

a) l'uso di sostanze controllate come riferimento o standard

- per calibrare apparecchiature che utilizzano sostanze controllate,
- per monitorare livelli di emissione di sostanze controllate,
- per determinare livelli residui di sostanze controllate in prodotti, vegetali e derrate;

b) l'uso di sostanze controllate in studi tossicologici di laboratorio;

c) usi di laboratorio, nei quali la sostanza controllata viene trasformata mediante una reazione chimica come le sostanze controllate utilizzate come materia prima;

d) l'uso del bromuro di metile all'interno di un laboratorio per compararne l'efficacia rispetto alle sue alternative;

e) l'uso di tetracloruro di carbonio come solvente per reazioni di bromurazione comprendenti N-bromosuccinimide;

f) l'uso di tetracloruro di carbonio come agente trasferitore di catena in reazioni di polimerizzazione a radicale libero;

g) qualsiasi altro uso di laboratorio e a fini di analisi per il quale non è disponibile un'alternativa praticabile sotto il profilo tecnico ed economico.

2. I seguenti usi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi non sono considerati usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi:

a) impiego nelle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento dell'aria utilizzate nei laboratori, comprese le apparecchiature di laboratorio refrigerate come le ultracentrifughe;

b) pulizia, rielaborazione, riparazione o ricostruzione di componenti o insiemi elettronici;

c) conservazione di pubblicazioni e archivi;

d) sterilizzazione di materiali in laboratorio;

e) l'utilizzo negli istituti di istruzione primaria e secondaria;

Restrizioni, Autorizzazioni e Divieti

- | | |
|--|--|
| | <p>f) come componenti di kit per esperimenti di chimica a disposizione del grande pubblico e non destinati ad essere utilizzati in istituti di istruzione superiore;</p> <p>g) per fini di pulizia e essiccazione, inclusa la rimozione di grasso da articoli di vetro e altri prodotti;</p> <p>h) per determinare la presenza di idrocarburi, oli e grassi nell'acqua, nel terreno, nell'aria o nei rifiuti;</p> <p>i) prove riguardanti il catrame utilizzato in materiali per la pavimentazione di strade;</p> <p>j) rilevamento di impronte digitali a fini legali;</p> <p>k) prove riguardanti il materiale organico presente nel carbone;</p> <p>l) come solvente per determinare l'indice di cianocobalamina (vitamina B12) e bromo;</p> <p>m) in metodi che utilizzano la solubilità selettiva nella sostanza controllata, inclusa la determinazione di cascarosidi, estratti tiroidei e la formazione di picrati;</p> <p>n) per preconcentrare analiti in metodi cromatografici (ad esempio cromatografia in fase liquida ad alto rendimento (HPLC), gas cromatografia (GC), cromatografia per assorbimento), spettroscopia ad assorbimento atomico (AAS), spettrometria al plasma accoppiato induttivamente (ICP), analisi a fluorescenza a raggi X;</p> <p>o) per determinare l'indice di iodio in grassi e oli;</p> <p>p) qualsiasi altro uso di laboratorio e a fini di analisi per il quale è disponibile un'alternativa praticabile sotto il profilo tecnico ed economico</p> |
|--|--|